

Esecuzione Immediata
Delibera n.126 del 23 dicembre 2019
DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57 , a seguito delle sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. V Sez., 5103/2019 del 21/10/2019..

L'anno duemiladiciannove il giorno 23 del mese di dicembre, nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 – V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun Consigliere (di cui all'elenco che segue) - ai sensi dell'art. 125 del R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e dell'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839 (Riforma della Legge comunale e provinciale) - è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune; si dà atto che gli stessi Consiglieri, all'atto della votazione, risultano presenti e/o assenti come appresso specificato:

SINDACO			
de MAGISTRIS LUIGI			
1) ANDREOZZI ROSARIO	P	21) LANGELLA CIRO	P
2) ARIENZO FEDERICO	Assente	22) LANZOTTI STANISLAO	Assente
3) BISMUTO LAURA	Assente	23) MADONNA SALVATORE	Assente
4) BRAMBILLA MATTEO	Assente	24) MATANO MARTA	Assente
5) BUONO STEFANO	P	25) MIRRA MANUELA	P
6) CANIGLIA MARIA	P	26) MORETTO VINCENZO	P
7) CAPASSO ELPIDIO	P	27) MUNDO GABRIELE	P
8) CARFAGNA MARIA ROSARIA	Assente	28) NONNO MARCO	Assente
9) CECERE CLAUDIO	Assente	29) PACE SALVATORE	P
10) COCCIA ELENA	P	30) PALMIERI DOMENICO	Assente
11) COLELLA SERGIO	P	31) QUAGLIETTA ALESSIA	Assente
12) COPPETO MARIO	P	32) SANTORO ANDREA	P
13) DE GREGORIO ELENA	P	33) SGAMBATI CARMINE	P
14) ESPOSITO ANIELLO	Assente	34) SIMEONE GAETANO	Assente
15) FREZZA FULVIO	P	35) SOLOMBRINO VINCENZO	P
16) FUCITO ALESSANDRO	P	36) TRONCONE GAETANO	Assente
17) GAUDINI MARCO	P	37) ULLETO ANNA	Assente
18) GIOVA ROBERTA	Assente	38) VENANZONI DIEGO	Assente
19) GUANGI SALVATORE	Assente	39) VERNETTI FRANCESCO	P
20) GUIDA CHIARA	P	40) ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede il Vice Presidente Fulvio Frezza

In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.^{ssa} Patrizia Magnoni

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n. 602 del 12.12.2019 avente ad oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57 , a seguito delle sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. V Sez., 5103/2019 del 21/10/2019.

Fa presente, che il provvedimento è stato inviato: alla Commissioni Bilancio e Finanza che con verbale n. 638 del 18.12.2019 ha rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio comunale; alle Commissioni Diritto alla Città, alle Politiche Urbane, al Paesaggio e ai Beni Comuni, Trasparenza e al Collegio dei Revisori dei Conti che per quanto di competenza ha espresso parere favorevole.

Rientra in aula la consigliera Caniglia ed esce il consigliere Cecere.(presenti 23)

Il Presidente cede la parola all'assessore Piscopo per la relazione introduttiva.

L'assessore Piscopo illustra in modo dettagliato la complessa vicenda dal punto di vista amministrativo, contabile e giudiziario, del riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57 , a seguito delle sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. V Sez., 5103/2019 del 21/10/2019. Precisando, in fine, che il Comune ha proposto in ogni caso, immediatamente il ricorso in Cassazione, ma prudenzialmente nel frattempo riconosce il debito, perché precettati.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Moretto che ha fatto richiesta di intervento.

Il consigliere Moretto conviene sulla complessa vicenda, che meriterebbe attenzione, per capire i meccanismi, che hanno determinato il riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Pasquariello Matteo Antonio. Ne riepiloga le fasi salienti che hanno portato in via precauzionale, al riconoscimento del debito che vede il Comune soccombente.

Il consigliere Santoro evidenzia la complessità e delicatezza del tema, precisando, tra l'altro che la questione non è solo oggetto di sentenze di Tribunale Civile, ma anche di procedimenti penali sparsi in giro per l'Italia, in quanto la vicenda è strettamente collegata ad una serie fatti molto gravi, trattati non solo dal Tribunale di Napoli, ma anche a Perugia, vicenda che ha origine anni addietro, relativa ad interventi che dovevano servire per realizzare degli alloggi che in alcuni casi non sono mai stati realizzati. Esterna dispiacere nel constatare che a distanza di anni, certi soggetti che in qualche modo hanno determinato questa situazione, continuano a beneficiare anche rispetto a quello che non ha realizzato. Invita l'Amministrazione a fare attenzione, rispetto ad alcune sentenze arrivate, cercando di capire se dipendono dall'inerzia di chi avrebbe dovuto difendere l'interesse pubblico.

Il Presidente constatato, che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e, cede la parola all'assessore Piscopo per la replica all'intervento reso.

L'assessore Piscopo ribadisce la complessità e delicatezza del tema, precisando sull'atto di precetto e il ricorso pendente in Cassazione. Afferma la consapevolezza che le sentenze vanno eseguite, facendo salve le azioni che l'Amministrazione predisporrà, accoglie opportunamente l'invito del Consigliere Santoro, fatte salve tutte le azioni che l'Amministrazione predisporrà, dalla relazione della Corte dei Conti, alla verifica di eventuali profili di responsabilità erariali intercorsi, al monitoraggio degli esiti dei giudizi pendenti.

Il Presidente nomina scrutatori i consiglieri Verneti, Guida e Moretto.

Il Presidente pone in votazione la proposta di G.C. n.602 del 12.12.2019, assistito dagli scrutatori, accerta la presenza in aula di n. 23 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, e dichiara la seguente votazione:

Presenti e votanti: n. 23

Voti Favorevoli: n.19

Voti contrari: n. 2 (Moretto e Santoro)

Astenuti: n. 2 (Caniglia e Zimbaldi)

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della proposta di G.C. n.602 del 12.12.2019 avente ad oggetto: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57, a seguito delle sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli. V Sez., 5103/2019 del 21/10/2019.

Il Presidente, inoltre, propone al Consiglio di dichiarare immediatamente eseguibile per l'urgenza la deliberazione adottata. Assistito dagli scrutatori, accerta e dichiara che il Consiglio con la presenza in aula di n. 23 Consiglieri, il seguente esito:

Presenti e votanti: n.23

Voti Favorevoli: n. 21

Voti contrari: n.2 (Santoro e Moretto)

Astenuti: //

In base all'esito dell'intervenuta votazione nei modi di legge, a maggioranza dichiara, ai sensi del comma 4, dell'art. 134 del T.U. 267/2000, la deliberazione adottata immediatamente eseguibile per l'urgenza.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera di G.C. n.602 del 12.12.2019 di proposta al Consiglio, composta da n.14 pagine progressivamente numerate, nonché di allegati costituenti parte integrante della proposta, composti di n. 322 pagine progressivamente numerate, firmate digitalmente dal Dirigente proponente e conservati nell'archivio dell'Ente repertoriati dal n. L1058_010_01; al n. L1058_010_40.

Il contenuto del presente atto rappresenta l'estratto delle dichiarazioni riportate integralmente nel resoconto stenotipico, depositato presso la Segreteria del Consiglio.

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari
dott.ssa Enrichetta Barbati

Vista la suindicata dichiarazione di conformità, il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Vice Presidente del Consiglio comunale
Fulvio Frezza

Il Presidente del Consiglio comunale
Alessandro Fucito

Il Segretario Generale
dott.ssa Patrizia Magnoni

Deliberazione di C. C. n. 126 del 23/12/2019 composta da n. 4.... progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine 341, separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 21/1/2020 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134 D.L.gs. 267/2000 è comunicato con nota n. 1034962 del 23/12/2019 a:

Vice Sindaco Perini - Amatore Piscopo - Area Trasformez Territorio -
Serv. Edil. Residenz. Pubbliche - Collegio Rev. Conti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi del comma 3, art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Addi 31/1/2020.....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Il presente provvedimento viene assegnato ai Servizi competenti attraverso l'applicativo e-grammata per le procedure attuative:

Vice Sindaco Perini

Amatore Piscopo

Area Trasformez Territorio

Servizio Edilizia Residenz. Pubblica

Collegio Rev. Conti

Addi 31/1/2020.....

Il Dirigente del Servizio Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari

Amatore Piscopo

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Consiglio comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data(1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. progressivamente numerate:

☐ sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

☐ sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono visionabili (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1) Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2) La Segreteria del Consiglio e Gruppi consiliari indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.

P4/2019/1030373

DEL 20.12.2019



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti

Al Sig. Sindaco
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio Comunale
Al Sig. Vice Sindaco
Al Sig. Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica
Al Sig. Segretario Generale
Al Sig. Ragioniere Generale
Al Servizio Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi C.

LORO SEDI

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 602/2019 del 12.12.2019 – Proposta al Consiglio “Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57 - a seguito della sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte D'Appello di Napoli V Sezione 5103/2019 del 21/10/2019.

Si trasmette, in allegato, copia del parere espresso dal Collegio dei Revisori relativo alla proposta di deliberazione in oggetto.

Cordiali saluti.

d'ordine
Il funzionario del Collegio
I.D. Tommaso Esposito



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI - 20 DICEMBRE 2019

Deliberazione di G.C. n. 602/2019 del 12.12.2019 – Proposta al Consiglio "Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57 – a seguito della sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte D'Appello di Napoli V Sezione 5103/2019 del 21/10/2019".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PREMESSO

- che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2019 è stato approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
- che con Deliberazione di C.C. n. 73 del 07/08/2019 è stato approvato l'assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019;
- che con deliberazione di C.C. n. 25 del 28/05/2019 è stato approvato il Rendiconto esercizio 2018;

RICHIAMATO

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che, con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, co. 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
 - b) copertura di disavanzo di consorzi, aziende speciali ed istituzioni;

- c) ricapitalizzazioni di società costituite per l'esercizio di servizi locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 192 nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

CONSIDERATO

- che con la deliberazione in oggetto, la Giunta Comunale, in ottemperanza di quanto disposto dalla sentenza di Corte D'Appello di Napoli - V Sezione - n. 5103/2019 del 21/10/2019, intende proporre cautelativamente al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, co. 1, lettera a) del Tuel, in favore di Pasquariello Matteo Antonio, quale creditore (cessionario) dell'importo di euro 2.906.727,57;

- che la suddetta sentenza della Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado n. 10068/03 del tribunale di Napoli, ha riconosciuto il diritto a procedere ad esecuzione forzata per la riscossione del credito vantato;

- che il cessionario (Sig. Pasquariello) vanta tale credito in virtù di atto transattivo sottoscritto con il Consorzio IREC, a sua volta affidatario di lavori, da parte del Comune, relativi a convenzioni di edilizia pubblica residenziale a Ponticelli e dunque creditore nei confronti di quest'ultimo;

- che, dalla descrizione della intricata vicenda, effettuata dal Dirigente proponente, anche sulla base delle informazioni rese dall'Avvocatura Comunale, si rileva che, il medesimo debito, era già stato oggetto di pagamento nei confronti di soggetto qualificato quale cessionario del credito, con l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento - Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN);

- che a fronte di tale ordinanza di assegnazione, con deliberazione di C.C. n. 239/2004 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio ed effettuata la regolarizzazione contabile a favore del Tesoriere;

- che la complessa, quanto inverosimile, vicenda ha comportato 4 atti di precetto per il medesimo credito, come evidenziato, nella nota del 03/11/2004 prot. n. 10308, dall'Avvocatura Comunale ed un esposto alla procura della Repubblica, da parte del Comune, al fine di rilevare profili di ordine penale;

-che, con nota prot. 934618 del 20.11.2019 il Servizio Avvocatura ha comunicato al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità (proponente del riconoscimento del d.f.b.) di aver proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di Corte di Appello n. 5103/19;

-che, nella pendenza del ricorso in riassunzione proposta innanzi al Giudice Esecutivo dal Sig. Pasquartello M.A., con udienza fissata in data 06.03.2020, potrebbero verificarsi esiti giudiziari successivi tali da influire sulla relativa liquidazione in favore del creditore stesso;

PRESO ATTO

-che la complessa vicenda giudiziaria ha indotto il Ragioniere Generale a chiedere, con nota prot. n. 933280 del 19/11/2019, al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità la predisposizione di una delibera ad hoc, idonea a consentire una chiara ed esauritiva esposizione dei fatti accaduti e delle motivazioni che hanno originato il debito fuori bilancio;

ACCERTATO

-che la copertura finanziaria del debito fuori bilancio, pari complessivamente ad euro 2.906.727,57 è assicurata sul capitolo 42051 codice di bilancio 01.11-1.10.05.04.001- Bilancio 2019;

-che l'imposta di registro, ove prevista, sarà pagata dall'Avvocatura Comunale attraverso l'apposito fondo istituito al capitolo 3312 "spese per costituzione in liti e compiti istituzionali servizio autonomo avvocatura - cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002;

TENUTO CONTO

-che il debito di cui si propone il riconoscimento, appare riconducibile alle fattispecie previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/00;

- che la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, è sempre idonea a generare responsabilità dei funzionari e/o amministratori coinvolti;

-che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

LETTI

- Il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dall'Arch. Paola Cerotto - Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

e s.m.l.", ove si evidenzia la particolarità della vicenda, ancora sottoposta a provvedimenti giudiziari quali quelli conseguenti alla riassunzione della procedura esecutiva con udienza di comparizione fissata in data 09/03/2020 che potrebbe attribuire al creditore procedente l'assegnazione delle somme, nonché quella derivante dal ricorso proposto in Cassazione dall'Avvocatura Comunale, con invito all'Avvocatura di comunicare tempestivamente gli esiti dei giudizi tuttora pendenti;

- il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, Dott. Raffaele Grimaldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.l., che rimarca quanto evidenziato nel parere rilasciato dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità, ossia che la vicenda è tuttora sub iudice, con invito ai Servizi interessati ad interagire e comunicare tempestivamente gli esiti dei giudizi pendenti al Dirigente proponente, il quale resta in attesa al fine di emettere l'eventuale provvedimento di liquidazione;

- le osservazioni del Segretario Generale, convergenti rispetto ai pareri anzidetti;

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000, che disciplina il trattamento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

ESPRIME

- per quanto di competenza, il proprio parere in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 239 del TUEL alla deliberazione di Giunta Comunale, di proposta al Consiglio, n. 602 del 12 dicembre 2019;

RACCOMANDA

- l'Avvocatura Comunale di monitorare attentamente gli esiti dei giudizi pendenti e di comunicarne tempestivamente l'esito al Servizio proponente, interessato ad emettere il provvedimento di liquidazione;

- all'Ente di porre in essere tutte le azioni necessarie tese ad accertare eventuali profili di responsabilità per danno erariale;

RAMMENTA


- che l'Ente è tenuto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 669/96 a dare esecuzione alle sentenze, e di conseguenza al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, entro 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo;

-che la consistenza dei debiti fuori bilancio, riconosciuti nel corso dell'esercizio, concorre a determinare un parametro di deficitarietà strutturale, come previsto dal D.M. del 28/12/2018;

INVITA

-gli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale a provvedere, ai sensi dell'art. 23 della legge 289/2002, all'invio alla Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento.

Napoli, 20 dicembre 2019

Il Collegio dei Revisori


DA L.1058-010-04
A L.1058-010-40

Mod. dgc_2/19

ORIGINALE

6197
12-12-19

COMUNE DI NAPOLI

Area trasformazione del Territorio

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita'

Assessorato ai Beni comuni e all'Urbanistica

(Proposta al Consiglio)

12 DIC. 2019

13/700

Proposta di deliberazione prot. N°10 del 11/12/2019

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 602

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € 2.906.727,57, a seguito della sentenza n° 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019.

Il giorno 12-12-2019, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS P

ASSESSORI(*):

Enrico PANINI
(Vicesindaco)

X	A
---	---

Ciro BORRIELLO

X	A
---	---

Lucia Francesca MENNA

X	A
---	---

Luigi FELACO

X	A
---	---

Annunziata PALMIERI

X	A
---	---

Rosaria GALIERO

X	A
---	---

Monica BUONANNO

P	X
---	---

Alessandra CLEMENTE

X	A
---	---

Raffaele DEL GIUDICE

P	X
---	---

Eleonora de MAJO

P	X
---	---

Carmino PISCOPO

X	A
---	---

(Nota bene: Per gli assenti barrare, a fianco del nominativo, la lettera "A"; per i presenti barrare la lettera "P")

(*): I nominativi degli assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

1. PERSONE

2. Assume la Presidenza: SINDACO L. de MAGISTRIS

Assiste il Segretario del Comune: PATRIZIA MARMONI

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che:

i debiti fuori bilancio rappresentano obbligazioni verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro che grava sull'ente pubblico, in assenza di una specifica previsione di bilancio;
l'art. 194 del D.lgs n. 267/00 dispone che gli enti locali provvedano al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai fini del loro inserimento in contabilità;
il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli artt. 243 bis e ss del D.Lgs n. 267/00;
il procedimento amministrativo per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio è disciplinato dall'art. 39 del vigente regolamento di contabilità e dalle deliberazioni di G.C. n. 918 del 04.06.09, n. 299 del 30.04.13 e n. 305 del 06.05.15, integrate dalle circolari applicative prot. nn. 137581/10, 801132/12 e 733768/14;
con deliberazione n. 21 del 13.04.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2019-2021;
con la circolare prot. n. 671521 del 03.08.2019 del Dipartimento Ragioneria Generale si è dato avvio alla ricognizione dei debiti fuori bilancio formatisi presso le strutture comunali nel periodo 1 maggio - 31 agosto;

Considerato che:

il Dipartimento Avvocatura, con nota n. 851122-44158 del 22.10.2019 ha trasmesso al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 5103 dell'08.10.2019, con la quale è stata riformata totalmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3597/18, che prima sospendeva e poi accoglieva l'opposizione del Comune all'esecuzione forzata, proposta da Pasquariello Matteo Antonio, quale cessionario del credito dovuto dal Comune di Napoli al Consorzio Irec, per pregressi lavori relativi a convenzioni di edilizia pubblica residenziale a Ponticelli, credito riconosciuto al Pasquariello a seguito di sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/03;
con la citata sentenza n. 10068/03, notificata al Comune in data 27.11.03, la III Sezione del Tribunale di Napoli, condannava il Comune al pagamento in favore di Pasquariello Matteo Antonio, della somma complessiva di € 2.174.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione alla data dell'effettivo soddisfo, in virtù di un atto di transazione stipulato tra il Pasquariello ed il Consorzio Irec nel 1987;

a partire dalla sentenza n. 10068/03, notificata al comune il 27.11.2003, si è sviluppata nel corso degli anni una complessa vicenda giudiziaria che ha visto impegnati in più attività sia il Servizio Edilizia Pubblica che il Servizio Avvocatura dell'ente, come di seguito ricostruita sulla base degli atti dell'ex servizio edilizia pubblica:

- in data 09.12.2003 con nota n. 11189 l'Avvocatura comunale trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica la sentenza in questione, salvo trasmetterla una seconda volta con nota n. 1189 del 09.02.2004 in uno alla trasmissione dell'atto di precetto a firma dell'avv. Sorbo Pietro, difensore di Pasquariello Matteo Antonio ed una terza volta in data 18.03.2004 con nota 2621, a seguito di specifica richiesta del servizio ricevente;
- atteso l'importo da riconoscere, con nota n. 175 del 24.03.2004 il Servizio Edilizia Pubblica, richiedeva al Dipartimento Ragioneria Generale, la verifica dell'esistenza di eventuali somme accantonate già destinate al Consorzio IREC, da utilizzare come disposto in sentenza;
- con nota n. 3172 del 06.04.2004 il Servizio Avvocatura trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica nuovamente copia della sentenza n. 10068/03 "con pedissequo precetto notificati in data 22.03.2004 ad istanza di avv. Salvatore Sorice, nella qualità di avvocato e procuratore speciale della soc. C.G.T.C. 81 s.r.l., che si dichiara cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello con la sentenza de qua";
- con ulteriore nota n. 3869 del 28.04.2004 il medesimo Servizio Avvocatura, nel rappresentare che era stato proposto appello avverso la sentenza n. 10068/03, trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica un altro atto di precetto, notificato in data 21.04.2004, stavolta nuovamente ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio;

IL SEGRETARIO GENERALE

- con nota n. 262 del 10.05.2004, il Servizio Edilizia Pubblica comunicava all'Avvocatura Municipale di aver segnalato alla Direzione Generale ed al Servizio Programmazione e Spese il debito scaturente dalla sentenza n. 10068/03 per il suo riconoscimento;
- con nota n. 4799 del 20.05.2004 l'Avvocatura, nel trasmettere al Servizio Edilizia Pubblica l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN) con la quale l'Avv. Salvatore Sorice, in qualità di procuratore della C.G.T.C. 81 s.r.l. si era reso assegnatario della somma di € 2.309.675,35 oltre diritti e spese successive, richiamava l'attenzione dell'ufficio sulla necessità di verificare se fosse stato notificato l'atto di cessione e di indicare eventuali motivi di inopponibilità della stessa al Comune, specificando al contempo di aver già proposto opposizione agli atti esecutivi, per l'assegnazione in questione;
- a tale nota seguiva quella n. 317 dell'08.06.2004 del Servizio Edilizia Pubblica con la quale, nel ricostruire la corrispondenza fino ad allora intercorsa tra l'Edilizia Pubblica ed il Servizio Avvocatura, si attestava di non aver ricevuto alcuna notifica di cessione del credito a favore della soc. C.G.T.C. 81 s.r.l., rilevando altresì la necessità di effettuare verifiche presso la cancelleria del Tribunale interessato. La medesima nota faceva poi rilevare una difformità tra la procedura esecutiva indicata nella ordinanza datata 06.03.2003 (R.E. n. 11130/03) ed il piano di riparto che sembrava riferirsi ad altra procedura esecutiva, la n. 11130/04, depositato in data 06.04.2004;
- con nota prot. n. 6882 del 05.07.2004 il Dirigente dell'epoca dell'Avvocatura nel chiarire puntualmente l'attività fino ad allora svolta, preannunciava, stante i non pochi dubbi sulla linearità e coerenza del comportamento dei due contraddittori dell'Ente (Pasquariello e C.G.T.C. 81), approfondite verifiche al fine di accertare eventuali atti e fatti di rilevanza penale;
- con nota prot. n. 1029 del 26.07.2004 il direttore centrale delle Risorse Strategiche e Programmazione Economica e Finanziaria comunicava al Servizio Edilizia Pubblica che il debito derivante dalla sentenza n. 10068/03 in ditta Pasquariello Matteo Antonio non risultava inserito nella deliberazione di G.C. n. 2461 del 16.07.2004 di proposta al Consiglio Comunale di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi entro il 31.12.2003;
- con nota del Servizio Avvocatura n. 7636 del 09.08.2004 veniva trasmesso un nuovo atto di precetto ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio;

Atteso che:

- con nota n. 506 del 14.10.2004 il Ragioniere Generale comunicava al Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica e p.c. al Servizio Avvocatura Municipale, *"che l'assegnazione delle somme disposte dal Tribunale di Benevento, sezione staccata di Guardia Sanframondi, in un primo momento interamente riferita ad un debito in favore di Cocco Leonardo, per il cui riconoscimento era stato interessato il Patrimonio, e' riferita per l'importo di € 2.394.854,51 in favore del sig. Sorice Salvatore, cessionario del credito vantato dall'impresa Pasquariello di cui alla sentenza n. 10068/03 nel giudizio contro il Comune e l'irc e altri"* e che lo stesso non risultava riconosciuto mentre risultava già disposto l'addebito con utilizzo di fondi accreditati dalla Regione Campania e destinati diversamente, cosa per la quale occorreva procedere con ogni urgenza alla regolarizzazione contabile;
- con nota n. 531 del 19.10.2004, il Servizio Edilizia Pubblica, nel richiamare la pregressa corrispondenza ed in particolare i tre distinti atti di precetto per l'incasso delle somme (uno notificato in data 09.02.2004 per Pasquariello Matteo Antonio, un secondo in data 06.04.04, notificato dall'avv. Sorice, per la C.G.T.C. 81 srl, che si dichiarava cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello, il terzo ed ultimo in data 30.07.2004 nuovamente in favore del Pasquariello, richiedeva all'Avvocatura Municipale di comunicare le risultanze di ulteriori verifiche sulla intricata vicenda al fine di predisporre gli atti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio, il cui pagamento era già stato disposto in favore dell'avv. Sorice, in qualità di cessionario del credito di cui, alla sentenza n. 10068/03, sollecitandone la risposta con nota n. 572 del 03.11.2004;
- con nota 10308 del 03.11.2004, l'Avvocatura Comunale, a riscontro della richiesta del Servizio Edilizia Pubblica, rammentava di aver trasmesso n. 4 atti di precetto per il medesimo credito, richiamando così anche quello del 21.04.04 ad istanza di Pasquariello, già trasmesso con nota n. 3869/04, di averne ricevute dal medesimo soggetto uno ulteriore in data 20.09.04 e che, a tutela degli interessi dell'Ente, in data 20.07.2004 era stato presentato un esposto alla Procura della

IL SEGRETARIO GENERALE

Repubblica di Napoli, al fine di rilevare eventuali profili di ordine penale. Successivamente in data 23.09.2004 veniva presentata innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria formale querela nei confronti di chiunque avesse posto in essere reati o tentativi di reato in danno del Comune;

- in data 08.11.2004 con nota 581, il Servizio Edilizia Pubblica trasmetteva alla Direzione Centrale VI, per il successivo inoltro al competente Servizio di Ragioneria le schede "A" e "B" relative al riconoscimento del debito fuori bilancio a favore dell'avv. Salvatore Sorice nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l. in virtù dell'atto di precetto notificato in data 22.03.2004;

- con nota n. 594 del 12.11.2004 il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica chiariva al Servizio Avvocatura che, a seguito della comunicazione con la quale il Ragioniere Generale dava atto dell'avvenuto pagamento del debito derivante dalla sentenza in oggetto, con nota n. 531/04 si era cercato di acquisire con certezza ulteriori elementi, al fine di valutare il soggetto effettivamente titolato alla liquidazione di quanto statuito nella sentenza n.10068/03; ma non avendone ricevuti, informava di aver provveduto a proporre il riconoscimento di quanto dovuto con nota prot.n.581 dell'08.11.2004, così come da pagamento disposto;

Tenuto conto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 239 del 28.12.2004, si procedeva alla ricognizione e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di G.C. n. 3489 del 29.10.2004; il debito suddetto veniva richiamato al n. 232 per l'importo di € 2.394.854,51 a favore dell'Avv. Salvatore Sorice, nella qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C.81 srl;

- con nota n. 88 del 21.02.2005, il Servizio Edilizia Pubblica disponeva la regolarizzazione contabile a favore del Tesoriere Comunale del pagamento di € 2.391.854,54 già effettuato da quest'ultimo a favore dell'avv. Salvatore Sorice;

- con nota n. 2226 del 25.02.2005, l'Avvocatura in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli III Sez. Civile tra Comune di Napoli contro Pasquariello Matteo Antonio, Consorzio IREC e Fallimento Consorzio IREC, richiedeva al Servizio Edilizia Pubblica di far conoscere le somme eventualmente corrisposte alle parti convenute in giudizio; in particolare richiedeva di conoscere eventuali somme già corrisposte nei confronti del consorzio Irec, e per esso alla procedura fallimentare presso il Tribunale di Roma;

- il riscontro dell' Edilizia Pubblica perveniva con nota n. 114 del 28.02.2005; con la medesima si dava atto dell'avvenuto riconoscimento del debito fuori bilancio con delibera di C.C. n. 239 del 29.12.2004, effettuato per fare fronte alla regolarizzazione contabile a favore del tesoriere comunale; a seguito della nota del Ragioniere Generale, seguita successivamente dalla dovuta regolarizzazione contabile;

- con nota n. 13935 del 21.11.2005, per sostenere una valida difesa nel giudizio di appello, l'Avvocatura chiedeva al Servizio Edilizia Pubblica ed al Servizio Controllo Spese LL.PP. di conoscere tutti i pagamenti effettuati nei confronti della Curatela del Fallimento Consorzio Irec o per il tramite della S.P.C. s.p.a. per debiti del Comune nei confronti del Consorzio IREC;

- con nota n. 544 del 25.11.2005, il Servizio Edilizia Pubblica comunicava le somme desunte dal certificato di collaudo dei lavori effettuati dal consorzio IREC, specificando di non avere la disponibilità della richiesta documentazione, comprovante i relativi pagamenti. Ciò a causa del sequestro degli atti operato dalla Guardia di Finanza di Caserta su disposizione della Procura di Napoli; il credito al netto della ritenuta desumibile dal collaudo era pari a 291.617.859;

- con nota n. 15138 del 13.12.2005, l'Avvocatura comunicava di aver proposto opposizione all'esecuzione proposta innanzi, a sua volta, dal Pasquariello mediante pignoramento presso terzi con l'atto di precetto allegato e notificato al comune il 30.09.2005;

Verificato che:

- con nota prot.n. 30775 del 16.07.08 l'Avvocatura comunale trasmetteva al Servizio Edilizia Pubblica copia della sentenza n.990/08 con la quale il Tribunale di Napoli, a seguito dell'esecuzione conseguente al precetto del 30.9.2005, aveva dichiarato insussistente il diritto del Pasquariello Matteo Antonio a procedere esecutivamente nei confronti del Comune di Napoli per impignorabilità dei beni staggiti;

V. SEGRETARIO GENERALE

- con la medesima nota si allegava l'ulteriore atto di precetto proposto dal Pasquariello Matteo Antonio in data 02.08.2008, cui non seguivano atti esecutivi;
- con sentenza n.2509 del 23.11.2009 il Tribunale di Roma, Ufficio per le indagini preliminari, nel procedimento nei confronti di Cocco Leonardo e Sorice Salvatore, accusati in concorso ed unione tra loro di truffa aggravata nei confronti del Comune di Napoli, proscioglieva gli imputati dichiarando il fatto non sussistente;
- con sentenza n.3620 del 14.12.09, la Corte di appello respingeva il gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/2003. La Corte di Cassazione confermava la pronuncia de qua con sentenza n.22648/12, avverso la quale veniva proposto ricorso revocatorio per errore di fatto, dichiarato inammissibile;
- in data 20.09.2012 il Servizio Advocatura aveva, frattanto, comunicato al Servizio Edilizia Pubblica di aver ricevuto un nuovo atto di precetto notificato in forma esecutiva in uno alla sentenza n.10068/03 in data 07.08.2012 ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio, preannunciando la relativa opposizione nel caso si fosse dato seguito allo stesso;
- in data 14.09.2012, veniva notificato al Comune di Napoli un altro atto di pignoramento presso terzi da Pasquariello Matteo Antonio, trasmesso all'edilizia pubblica con nota prot.n. 752295 del 09.10.12, che tuttavia rimaneva senza esiti perché non iscritto a ruolo;

Rilevato che:

- in data 20.10.2013 veniva notificato un ulteriore ed ultimo atto di pignoramento presso terzi da parte di Pasquariello Matteo Antonio;
- avverso l'ultimo atto di pignoramento del 2013 il Servizio Advocatura ha proposto opposizione all'esecuzione, conclusasi con sentenza di merito n. 3597/18, con la quale si è affermata l'inesistenza del diritto del creditore procedente a pretendere in sede esecutiva l'adempimento del credito vantato pari ad € 2.485.191,04 oltre accessori;
- tale decisione, e' maturata sulla scorta della sentenza del GIP del Tribunale di Roma, in relazione alla quale, nel prosciogliersi Cocco Leonardo e Sorice Salvatore dall'accusa di truffa aggravata, si era affermata, in motivazione, l'effettiva esistenza di un contratto di cessione del credito da parte del Pasquariello;
- avverso la sentenza n.3597/18 e' stato proposto dal creditore procedente ricorso in appello notificato al Comune in data 09.05.2018, conclusosi con la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 5103/19, che ha riformato la statuizione emessa in primo grado, riconoscendo il diritto del creditore Pasquariello ad agire in sede esecutiva per il riconoscimento del credito vantato;
- con nota prot.n. 890780 del 06.11.19 veniva trasmesso al Servizio ERP e nuove Centralità l'atto di precetto notificato in data 29.10.2019;
- con nota prot.n. 934618 del 20.11.2019, il Servizio Advocatura comunicava al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità di aver proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza di Corte di Appello n. 5103/19;

Dato atto che:

- come chiarito nella nota di trasmissione della sentenza n. 5103/19 la riassunzione del processo esecutivo comporta cautelativamente la necessità di provvedere al riconoscimento del debito, da riconoscersi, salve le ulteriori statuizioni della Corte di Cassazione, nella pendenza del ricorso in riassunzione proposta innanzi al Giudice Esecutivo dal Pasquariello, con udienza fissata in data 6.3.2020, come da successiva nota PG n. 890780 del 06.11.2019;
- per tale motivo con nota prot.n. 894400 del 07.11.2019 si è avviata la procedura di riconoscimento del debito di cui si tratta, ad integrazione di quelli già precedentemente indicati al Dipartimento Ragioneria;
- stante la particolarità della vicenda giudiziaria di cui si tratta, il Ragioniere Generale con nota 933280 del 19.11.2019 ha richiesto al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità di predisporre *"una delibera ad hoc idonea a consentire la completa esposizione delle relative motivazioni"* che hanno originato il debito in parola;

Rilevato che:

- la peculiarità della vicenda risiede nel dover riconoscere un debito relativo ad una sentenza

IL SEGRETARIO GENERALE

esecutiva, la cui condanna in pregiudizio dell'Ente risulta già riconosciuta in favore di altro creditore, dichiaratosi cessionario del credito scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/03 e titolare di autonomo titolo esecutivo, ovvero ordinanza di assegnazione del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi e nell'essere stata la stessa sentenza (Tribunale Napoli n.10068/03) nuovamente azionata dall'originario titolare del credito, ovvero il Pasquariello, in favore del quale la Corte di Appello, con propria sentenza n.5103/19, ha riconosciuto il diritto di procedere ad esecuzione forzata per lo stesso titolo;

- pur tenendo conto dei possibili esiti giudiziari successivi (procedura di esecuzione riassunta o ricorso in Cassazione proposto dall'avvocatura comunale) che potrebbero influire sulla relativa liquidazione in favore del creditore Pasquariello ritenuto legittimato all'esecuzione in virtù del medesimo titolo, si palesa opportuno, anche ai fini della regolarizzazione contabile in caso di assegnazione delle somme vincolate dal Tesoriere, terzo pignorato, nella procedura esecutiva riassunta, procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 del D.Lgs 267/2000, in favore di Pasquariello Matteo Antonio, come disposto dalla sentenza del Tribunale Napoli n.10068/03;

- come più volte ribadito dalla Corte dei Conti (*ex multis* Sezione Autonomie deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG) la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive *"assolve alla funzione non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, ma piuttosto di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno, oltre che di accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità"* con ciò configurando un'attività obbligatoria da parte dell'Organo consiliare considerata le peculiarità della ipotesi prevista dalla lett. a) del comma 1, dell'articolo 194 citato, *"rispetto alla quale non sussistono in sede di riconoscimento margini di discrezionalità"* e, ancora, evidenziando che *"le funzioni di indirizzo e le responsabilità del Consiglio comunale non sono circoscritte alle sole scelte di natura discrezionale, ma si estendono anche ad attività, o procedimenti di spesa, di natura vincolante ed obbligatoria"*.

Dato atto che:

- la copertura finanziaria del debito fuori bilancio pari complessivamente ad € 2.906.727,57 è prevista al cap. 42051 cod.bil.01.11-1.10.05.04.001 bil 2019;
- l'imposta di registro, ove prevista sarà pagata dall'avvocatura comunale attraverso l'apposito fondo istituito al capitolo 3312 "spese per costituzione in liti e compiti istituzionali servizio autonomo avvocatura" cod.bil. 01.11-1.03.02.99.002;

sulla scorta dell'istruttoria condotta dal Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità sintetizzata nella scheda A e B vistata altresì dall' assessore competente ratione materiae occorre procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio in questione per l'importo di €

~~2.906.757,57~~; 2.906.727,57;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/00 e s.m. ed i;

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 320, progressivamente numerati, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. : L1058_010_01; L1058_010_02; L1058_010_03; L1058_010_04; L1058_010_05; L1058_010_06; L1058_010_07; L1058_010_08; L1058_010_09; L1058_010_10; L1058_010_11; L1058_010_12; L1058_010_13; L1058_010_14; L1058_010_15; L1058_010_16; L1058_010_17; L1058_010_18; L1058_010_19; L1058_010_20; L1058_010_21; L1058_010_22; L1058_010_23; L1058_010_24; L1058_010_25; L1058_010_26; L1058_010_27; L1058_010_28; L1058_010_29; L1058_010_30; L1058_010_31; L1058_010_32; L1058_010_33; L1058_010_34; L1058_010_35; L1058_010_36; L1058_010_37; L1058_010_38; L1058_010_39; L1058_010_40.

- Documento 1: sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio;
- Documento 2: sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019;
- Documento 3: fax n.53 del 10/02/2004;

IL SEGRETARIO GENERALE

- Documento 4: 2621 del 18/03/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 5: nota prot. 175 del 24/03/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 6: nota prot. 3172 del 06/04/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 7: nota prot. 3869 del 28/04/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 8: nota prot. 262 del 10/05/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 9: nota prot. 4799 del 20/05/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 10: nota prot. 317 del 08/06/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 11: nota prot. 6882 del 19/07/2004 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 12: nota prot. 1029 del 26.07.2004 del direttore centrale di Risorse Strategiche e programmazione economico-finanziaria;
- Documento 13: nota prot. 7636 del 09/08/2004 dell'ufficio Avvocatura;
- Documento 14: nota prot. 506/E del 14/10/2004 del Dipartimento Ragioneria Generale;
- Documento 15: nota prot. 531 del 19/10/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 16: nota prot. 572 del 03/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 17: nota prot. 10308 del 04/11/2004 dell'ufficio Avvocatura;
- Documento 18: nota prot. 581 del 08/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 19: nota prot. 594 del 12/11/2004 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 20: Deliberazione Consiglio Comunale n. 239 del 28/12/2004;
- Documento 21: nota prot. 88 del 21/02/2005 del Servizio edilizia Pubblica;
- Documento 22: nota prot. 2226 del 25/02/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 23: nota prot. 114 del 24/02/2005 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 24: nota prot. 13935 del 21/11/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 25: nota prot. 544 del 25/11/2005 del Servizio Edilizia Pubblica;
- Documento 26: nota n. 15138 del 13/12/2005 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 27: nota prot. 30775 del 16/07/2008 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 28: Sentenza del Tribunale di Roma - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari n. 2590/09 del 23/11/2009;
- Documento 29: Sentenza Corte di Appello di Napoli Rg. 1817/04 del 02/12/2009;
- Documento 30: nota prot 752295 del 09/10/2012;
- Documento 31: nota dell'Ufficio Avvocatura per trasmissione atto di pignoramento notificato il 20/10/2013;
- Documento 32: nota prot. 349764 del 13/04/2018 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 33: nota prot. 637196 del 10/07/2018 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 34: nota prot. 851122 del 22/10/2019 dell'Ufficio Avvocatura;
- Documento 35: nota prot. 890780 del 06/11/2019 del Servizio Avvocatura;
- Documento 36: nota Pg/2019/894400 del 31/11/2019 dell'Area Trasformazione del Territorio;
- Documento 37: nota pg 933280 del 19/11/2019 del Dipartimento Ragioneria;
- Documento 38: nota pg/2019/94618-48548 del 20/11/2019;
- Documento 39: Scheda A e Scheda B Debito Fuori Bilancio 1 maggio - 31 agosto 2019.

- Documento 40: Scheda B. 8

La parte narrativa, i fatti, gli atti e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

Il Dirigente del Servizio
arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

Proporre al Consiglio Comunale

Riconoscere ai sensi dell'articolo 194 comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 2.906.757,57 in favore di Pasquariello Matteo Antonio, come risultante dalle schede A e B, allegare, debitamente sottoscritte;

Dare atto che la spesa di € 2.906.757,57 trova copertura sul cap. 42051 cod. bil. 01.11-1.10.05.04.001 bil. 2019.


Dare mandato alla proponente di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

IL SEGRETARIO GENERALE

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

l'Assessore Beni comuni e all'Urbanistica
prof. arch. Carmine Piscopo




Il Dirigente del Servizio
arch. Paola Cerotto



visto: Il Responsabile di Area

arch. Paola Cerotto



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N.10 DEL 11/12/2019, AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio: Riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, a favore di Pasquariello Matteo Antonio dell'importo di € ~~2.906.757,57~~, a seguito della sentenza n. 10068/03 del 15.07.2003 del Tribunale di Napoli III Sezione stralcio e della sentenza della Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019. ^{2.906.727,57}

Il Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralita' esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Si procede alla proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio in favore di Pasquariello Matteo Antonio, quale creditore dell'importo di € ~~2.906.757,57~~, come sancito con la sentenza n.10063/03, in quanto atto dovuto a seguito di quanto stabilito dalla sentenza di Corte d'Appello di Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019 ed al fine di evitare ulteriori aggravii economici all'ente.

Trattasi infatti di debito fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a, del D.Lgs 267/00 e smi derivante da sentenza esecutiva, per il cui riconoscimento si esprime parere favorevole in quanto atto obbligatorio ai fini di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno, come piu volte chiarito dalla Corte dei Conti e specificamente con deliberazione n.27/sez.aut./2019/QMIG della sez. Autonomie.

La particolarità della vicenda, ancora sottoposta a procedimenti giudiziari quali quelli conseguenti alla riassunzione della procedura esecutiva con udienza di comparizione fissata in data 09.03.2020, che potrebbe vedere il creditore procedente ottenere l'assegnazione delle somme staggite, e quello relativo al ricorso in Cassazione proposto dall'avvocatura comunale, imporranno una stretta collaborazione con quest'ultimo servizio al fine di conoscere tempestivamente gli esiti degli atti ancora in discussione, che potrebbero incidere sulla relativa liquidazione.

Restano salve tutte le azioni tese all'accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo e delle relative responsabilità; motivo per il quale, ferma l'obbligatorietà del riconoscimento derivante dalla sentenza di Corte d'Appello Napoli V Sez. 5103/2019 del 21/10/2019, anche di concerto con i servizi interessati alla trattazione della vicenda, si procederà alla segnalazione dei fatti ad essa connessi.

Addiz. 11/12/2019

IL DIRIGENTE

arch. Paola Cerotto

12 DIC. 2019

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il e protocollata con il
n. 13/100.....;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla
suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

V. f. a

Addi,

IL RAGIONIERE GENERALE

Spele Gd

A

14



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000,
IN ORDINE ALLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL
CONSIGLIO N. 10 DELL' 11-12-2019 - I3-700 DEL 12-12-2019 .**

Lo schema in esame propone al Consiglio Comunale il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma, 1 lett. a) Dlgs 267/00, di € 2.906.727,57, in favore di Pasquariello Matteo Antonio, a seguito della sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli III Sezione Stralcio e della Sentenza della Corte di Appello di Napoli V Sezione n. 5103/19 che ha riformato la statuizione emessa in primo grado, riconoscendo il diritto del creditore Pasquariello ad agire in sede esecutiva per il credito vantato.

Considerato quanto stabilito con la sentenze di cui sopra e richiamati i contenuti di cui alla deliberazione n. 27/2019 della Corte dei Conti Sezione Autonomie, si condivide quanto rappresentato dal Dirigente del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità nel parere di regolarità tecnica circa la particolarità della vicenda ancora sottoposta a procedimenti giudiziari, tra cui il ricorso proposto dall'Avvocatura Comunale in Cassazione.

Azioni che dovranno comportare una stretta sinergia tra i Servizi interessati tese a far conoscere tempestivamente gli esiti dei procedimenti in discussione prima di procedere a porre in essere gli atti consequenziali al riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del dirigente proponente, in particolare l'atto di liquidazione e, fatte salve tutte le azioni tese all'accertamento di eventuali responsabilità e la segnalazione dei fatti connessi ai sensi dell'art. 23 comma 5) della legge 27.12.2002 n. 289.

La spesa di € 2.906.727,57 trova copertura sul cod bil. 01.11-1.10.05.04.001 Bil 2019.

Con le precisazioni e raccomandazioni sopra riportate, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Il Ragioniere Generale

dr. Raffaele Grimaldi

17

Osservazioni del Segretario Generale
Proposta di deliberazione del Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità
 (prot. n. 10 del 11.12.2019 - S.G. 617 del 12.12.2019)

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Servizio proponente;

Atteso che con la presente proposta, pervenuta nell'immediatezza della seduta di Giunta, s'intende proporre al Consiglio Comunale il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ai sensi dell'art. 194, co. 1, lett. a) del d.lgs. n. 267/2000 (*TUEL*), nonché dare atto che il pagamento dell'imposta di registro relativa ai debiti fuori bilancio relativi a sentenze esecutive di cui alla lett. a) dell'art. 194, co. 1, del medesimo *TUEL*, ove prevista, competerà all'Avvocatura Comunale attraverso l'utilizzo del fondo appositamente istituito.

Dalle premesse della proposta si rileva la seguente motivazione: consentire il soddisfacimento del credito, di importo pari ad € 2.906.727,57, vantato dal Sig. Pasquariello Matteo Antonio e riconosciuto con sentenza n. 10068/03 del 17.07.2003 del Tribunale di Napoli – III Sezione a stralcio e sentenza n. 5103/2019 del 21.10.2019 della Corte d'Appello di Napoli – V Sezione.

Dalle stesse e, in particolare, dalla dettagliata descrizione della complessa vicenda effettuata dalla dirigenza proponente anche sulla base delle informazioni rese dall'Avvocatura Comunale, si rileva altresì che il medesimo debito era già stato oggetto, in passato, di pagamento nei confronti di soggetto qualificato quale cessionario del credito con l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi (BN).

Letto il parere di regolarità tecnica, nel quale, tra l'altro, è indicato che *"[...] Trattasi infatti di debito fuori bilancio da riconoscersi ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/00 e smi derivante da sentenza esecutiva, per il cui riconoscimento si esprime parere favorevole in quanto atto obbligatorio ai fini di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno [...]"*.

Letto il parere di regolarità contabile reso dal Ragioniere Generale, parimenti espresso in termini di *"favorevole"* e contenente, peraltro, alcune precisazioni e raccomandazioni in merito alla futura trattazione del debito.

Nella parte narrativa dell'atto sono richiamati i riferimenti normativi e le deliberazioni posti a fondamento dell'adozione dello stesso, tra i quali figurano:

- l'art. 194, co. 1, lett. a) del *TUEL*;
- la deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti – Sezione Autonomie recante *"Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rinvenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL"*.

In relazione alla presente proposta si ritiene opportuno formulare le seguenti considerazioni, espresse, peraltro, in via sostanziale anche dalla dirigenza proponente e dal Ragioniere Generale nei rispettivi pareri:

- la proposta si configura come un *"atto dovuto"* in quanto derivante da sentenze esecutive e, in merito alla finalità della stessa, si riporta quanto indicato nella citata deliberazione n. 29/2017 della Corte dei Conti – Sezione Autonomie secondo cui, in linea di principio, la deliberazione di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive che *"[...] assolve alla funzione non già di riconoscere la legittimità del debito, già verificata in sede giudiziale, ma piuttosto di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato*

VISTO:
 Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

all'esterno, oltre che di accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità [...]";

- si pone in evidenza l'estrema particolarità, articolazione e, sotto taluni profili, opacità della vicenda giudiziaria alla stessa sottesa in virtù della quale, fermo restando le azioni che, secondo le rispettive competenze e in assoluta sinergia, i dirigenti degli Uffici coinvolti dovranno porre in essere per la prosecuzione dell'articolata vicenda e, in particolare, le azioni rivolte all'accertamento delle cause che hanno generato l'obbligo di pagamento e delle relative responsabilità, si rappresenta il dovere di attivare i propri poteri ispettivi a tali ultimi fini e di trasmettere gli atti alle Autorità competenti per quanto dovuto.

Per i peculiari aspetti tecnici caratterizzanti la proposta, nonché per l'evidenziata complessità, assumono particolare rilievo l'istruttoria e le valutazioni effettuate dalla dirigenza proponente, alla quale si ricorda che compete la responsabilità in merito alla regolarità tecnica, espressa nel parere di competenza reso ai sensi degli artt. 49 e 147bis del *TUEL*.

Si ricorda che sul presente atto, ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. b), punto 6, del *TUEL*, dovrà essere reso il parere da parte dell'Organo di revisione contabile.

Si ricorda, infine, l'obbligo di comunicazione agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei Conti, dei provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione ai fini dell'adozione dell'atto proposto.

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni

VISTO:
Il Sindaco

14

Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 602 del 12/12/2019 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/12/2019 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

ITER SUCCESSIVO

- ☐ Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- ☐ Deliberazione decaduta _____
- ☐ Altro _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

*Aut.
Dr. Barone*

ALL (1)

10068/03

1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S

N. _____
Cron. 2958
Rep. 3104 non

RISCOSSO
DIRITTO DI
REGISTRAZIONE

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, in persona del Giudice
Aggregato dott.ssa Rosaria Arpentì, ha
pronunciato la seguente

523 p. 124

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21029
del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 1987 avente ad oggetto:
accertamento di obbligazioni di terzi
(art. 678 c.p.c.)

RA

TRA

IMPRESA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Sorbo, in virtù di mandato a margine
della comparsa di costituzione, in
sostituzione dell'originario
difensore, avv. Antonio Scotti
Galletta, del 6/9/1999 ed elettivamente
domiciliato in Caserta, alla via
Tanucci, n. 74, presso lo studio
dell'avv. Domenico D'Alessandro

-attore-

E

188P1
5248

Riscosso
per diritto di registrazione
(art. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

BANCO DI NAPOLI S.p.A. FILIALE DI
NAPOLI, in persona del legale
rappresentante, con sede in Napoli,
alla via Toledo, n. 177 rappresentato e
difeso dall'avv. Brunello Foglia in
virtù di mandato presso il quale
elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Toledo, n. 117

-convenuto-

COMUNE DI NAPOLI, in persona del
Sindaco, pro-tempore, con sede in
Napoli, alla Piazza Municipio,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Municipale;


-convenuto-

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE (CARIPLO), in persona del
legale rappresentante, pro-tempore,
Filiale di Napoli, con sede in via
Marina Nuova, n. 20

-convenuta-

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante, pro-tempore, con sede
in Napoli, alla via S. Lucia, n.20

-convenuta contumace-



11 NOV. 2004
2

CONSORZIO IREC -Interventi Regionali
nell'edilizia cooperativa a.r.l. in
persona de legale rappresentante, pro-
tempore

-convenuto contumace-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accogliersi la domanda e,
per l'effetto, condannarsi il Comune di
Napoli a pagare la somma di lire
1.500.000.000 oltre rivalutazione ed
interessi a favore dell'istante;
condannarsi il Banco di Napoli nella
qualità di tesoriere del Comune di
Napoli al pagamento della somma
azionata in sentenza oltre
rivalutazione ed interessi, oltre
spese, diritti ed onorari.

RA

Per il Banco di Napoli: rigettarsi la
domanda perchè inammissibile.

Per il Comune di Napoli: rigettarsi la
domanda nei confronti del Comune,
perchè inammissibile ed infondata in
fatto e in diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione e diffida del
5/11/87, regolarmente notificato



4

l'attore dichiarando a: Comune di Napoli,, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Regione Campania e Consorzio IREC che con atto notificato in data 22/10/87, l'istante in virtù di decreto reso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 19/10/1987 con il quale veniva autorizzato il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al consorzio Irec per il credito vantato fino a concorrenza di 1.200.000.000, ha fatto sottoporre a sequestro conservativo dall'Ufficiale giudiziario della Corte di Appello


R 4

tutte le somme dovute e debende al Consorzio Irec da essi intimati; che all'udienza del 21/10/1987 i terzi non si presentavano innanzi al Pretore a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre il banco di Napoli compariva e dichiarava di non essere pronto; che peraltro il Pretore di Napoli, stante la mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non poteva far altro che regolarsi secondo il



disposto dell'art. 678 c.p.c., in presenza di giudizio pendente per la convalida del sequestro e per il merito, **citava**, previa diffida a tenere fermo il vincolo sulle somme sequestrate a cautela del credito, innanzi al Tribunale civile di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Regione Campania e il Consorzio IREC, per sentir: 1) dichiararsi ed accertarsi la efficacia dell'eseguito sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 2) dichiararsi ed accertarsi che essi intimati sono debitori per crediti certi, liquidi ed esigibili verso il Consorzio IREC, ed in particolare il Comune di Napoli, in ragione di lire 1.500.000.000; 3) condannarsi il Comune di Napoli a pagare la somma di lire 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) oltre rivalutazione ed interessi a favore dell'istante; 4) accertarsi che il Banco di Napoli quale tesoriere è tenuto a pagare le somme predette

RA



all'Impresa Pasquariello; 5) condannarsi essi intimati tutti in solido con il Banco di Napoli a risarcire tutti i danni cagionati e cagionandi all'istante in dipendenza della omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; 6) sospendersi il giudizio relativamente ai capi 2 e 3 delle presenti conclusioni fino all'esito di quello pendente relativamente alla convalida e al merito nei confronti dell'IREC; 7) condannarsi essi intimati, in solido al pagamento delle spese di giudizio; 7) munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

RA

Iscritta la causa a ruolo con il n. R.G.C. 21029/87 alla prima udienza si costituiva il Banco di Napoli, depositando per la propria difesa, fascicolo con comparsa di costituzione nella quale dichiarava di rendersi disponibile al giudizio di accertamento del suo obbligo verso l'IREC e chiedeva rigettarsi, perchè inammissibile ogni domanda quanto ai rapporti fra il Banco

di Napoli e il Comune di Napoli. Si costituiva, altresì, il Comune di Napoli che contestava in linea di diritto il provvedimento di sequestro e l'ammissibilità dell'azione dell'attore, si opponeva al concesso sequestro sul presupposto che i corrispettivi di lavori pubblici non possono essere oggetto di sequestro senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 351, 352 e 353 della legge 20/3/1965, n. 2248, all. F.

RA

Nel corso del giudizio veniva chiesta la riunione alla presente causa della causa recante n. 6086/89, veniva disposta l'autorizzazione, all'attore, a richiedere copia dei contratti di appalto stipulati tra il Comune di Napoli e l'Irec, veniva ammesso, su richiesta dell'attore, e non reso, l'interrogato formale del Sindaco di Napoli, sulla circostanza che "vero che il Comune di Napoli è debitore verso il Consorzio della somma di lire 5.000.000.000 per le opere eseguite in

Ponticelli". All'udienza del 23/11/89 veniva ordinato al Comune di Napoli, la esibizione dei contratti di appalto relativi ai lavori eseguiti dall'Impresa Pasquariello per conto del Consorzio Irec a favore del Comune di Napoli di cui alla delibera n. prot. 227 del 2/6/87. All'udienza del 27/4/93 compariva il procuratore della Cariplo si riportava all'atto di accettazione di rinuncia agli atti di giudizio notificato il 27-1-9-2/93 in risposta dell'atto di rinuncia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio vertente tra Cariplo e Pasquariello ad istanza di quest'ultimo. Con l'entrata in vigore della l. n. 276 del 1997, la causa veniva assegnata alla II Sezione delle neoistituite Sezioni Stralcio, poi - sulla scorta dei provvedimenti del Presidente del Tribunale del 15/1/2001 e del Presidente della Sezione del 17/1/2001 - veniva assegnata alla III Sezione Stralcio. All'udienza del

RA

21/9/99, le parti concludevano come in epigrafe. La causa veniva riservata a sentenza, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 21/12/99, per il deposito del fascicolo n. 6086/89, per il deposito dell'accettazione di rinuncia agli atti presentati dalla Cariplo, nonché i contratti di appalto relativi ai lavori in Ponticelli di cui alla delibera n. 227 del 2/6/89 e la delibera n. 292 del 9/1/89 depositata dal Comune il 27/2/92. Depositata documentazione all'udienza del 31/1/2002 la causa veniva riservata, nuovamente a sentenza. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 16/7/2002 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito, tra l'altro della causa di convalida del sequestro conservativo. All'udienza del 20/3/2003, previo deposito della documentazione, la causa veniva riservata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Regione Campania, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e del consorzio I.R.E.C.

Ancora preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra l'istante Pasquariello e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per intervenuto atto accettazione di rinuncia agli atti di giudizio notificato il 27/1-9/2/93 in risposta all'atto di rinuncia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello (cfr. di dichiarazione resa dal procuratore della Cariplo all'udienza del 4/4/95).

RA

La controversia in oggetto, azionata dal Pasquariello, innanzi al Tribunale di Napoli è diretta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 678 c.p.c.

L'attore chiede, in prima istanza, di dichiararsi ed accertarsi la efficacia del sequestro conservativo.

La domanda non può essere accolta.

4

Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al Consorzio IREC - Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa - autorizzato dal Presidente del Tribunale in data 19/9/1987 ed seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 per il credito vantato fino a concorrenza di lire 1.200.000.000 non è stato convalidato.

RA


Tale assunto trova conferma nella lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89, vertente tra Pasquariello e il Consorzio IREC avente ad oggetto l'atto di transazione intervenuto tra il Pasquariello e il Presidente del Consorzio IREC (cfr. produzione del Comune di Napoli).

Il Tribunale, in ordine alla convalida per il sequestro presso terzi eseguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 specificamente argomenta che "non può essere convalidato il sequestro presso terzi seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987. E invero ai



sensi dell'art. 678 c.p.c. il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al Pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, questi citò a comparire, innanzi al Pretore di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la S.p.A. Cariplo, ~~la Regione Campania e~~ il Banco di Roma presso cui aveva sequestrato alcune somme dovute all'Irec. Ma come si evince dalla copia del verbale prodotta dal Pasquariello - alla udienza fissata innanzi al Pretore per la dichiarazione di quantità il Banco di Napoli comparve, chiedendo rinvio, e gli altri convenuti non si presentarono. Orbene l'art. 548 c.p.c. stabilisce specificamente che allorché

RA



il terzo non compare, o comparando non fa la dichiarazione di quantità, il Pretore - se il creditore esecutante ne fa domanda - procede all'accertamento dell'obbligo del terzo (trattenendo la causa, se competente per valore, ovvero rimettendola al giudice superiore). In caso contrario il processo esecutivo non può continuare difettando l'istanza di parte. Nel caso di specie accadde però che, nonostante la richiesta dell'attore, la causa fu cancellata dal ruolo (v. verbale prodotta dal Pasquariello)". "In tale situazione allora sembra evidente che, estinto il processo di esecuzione, non può di certo convalidarsi la misura cautelare in relazione al sequestro presso terzi".

RA

Orbene sulla scorta di quanto sopra riferito la domanda di cui al n. 1 dell'atto introduttivo va rigettata atteso che il sequestro eseguito dal Pasquariello e di cui alle premesse dell'atto di citazione, non è stato convalidato nei confronti del Comune di


~~convalidato nei confronti del Comune di~~
Napoli.

Va, altresì, sottolineato che il
giudizio recante il n. 6086/89
incardinato dinanzi alla V Sez. del
Tribunale di Napoli, G.I. dott. Casoria,
che viene identificato dall'attore come
quello di convalida, non è mai stato
riunito al giudizio recante n.
21029/87. Risulta infatti che il
giudizio recante il n. 6086/87 è stato
cancellato per inattività delle parti
all'udienza del 15/2/96.

Tanto premesso il Tribunale rigetta la
domanda di cui al n. 1 dell'atto
~~introdotto~~ avanzata dall'istante
Pasquariello.

Si passa ora ad esaminare le domande di
accertamento dei crediti dell'Irec
vantati nei confronti del Comune di
Napoli e della Regione Campania.
Preliminarmente va esaminata
l'eccezione avanzata dal Comune di
Napoli. Il Comune eccepisce
l'estinzione del giudizio per
l'intervenuta procedura concorsuale a

RA



carico del Consorzio Irec. Il Comune sostiene, infatti, che il Consorzio Irec è stato dichiarato fallito con sentenza di fallimento e, in quanto soggetto fallito, il Pasquariello avrebbe dovuto esercitare la propria azione mediante l'intervento nel fallimento del Consorzio.

L'eccezione sembra priva di pregio. E' in atti il certificato di vigenza in bollo rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli in data maggio 2001. Certificato che attesta inconfutabilmente che il predetto

RA

Consorzio è tutt'ora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale.

Dal certificato storico - generalità dell'impresa, depositata in atti, rilasciato dall'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli in data 19/12/2000 risulta che "il Consorzio fra Cooperative - I.R.E.C. interventi regionali nell'edilizia cooperativa" con sede in

Napoli alla via S. Tommaso D'Acquino, n. 33, e stato costituito con atto del 23/2/1963 e iscritto nel Registro delle imprese di Napoli con il numero NA049-1963-471.

Si passa al merito.

Sulla scorta degli atti depositati si può ritenere che il Consorzio Irec - ente appaltatore delle opere di Edilizia Residenziale Pubblica in Ponticelli, per il Comune di Napoli - vanta nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania crediti certi, liquidi ed esigibili e, che il Consorzio è a sua volta debitore

della ditta Pasquariello - Impresa esecutrice degli stessi lavori appaltati - E' risultato, infatti, che il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio Irec, cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio, parte dei crediti che esso Consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione (cfr. atto di cessione di credito del 5/2/87 per notaio

RA

17



GiovanniBattista Musto; sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89 il cui titolo azionato in giudizio era proprio l'atto di transazione stipulato in data 4 febbraio 1987 tra il Pasquariello e il Consorzio Irec).

Del resto lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'Irec delle somme di cui trattasi (v., anche, comparsa conclusionale del 17/6/2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta).

RA

Sulla scorta di quanto sopra esposto il Tribunale dichiara legittima l'istanza di accertamento dei crediti vantati dall'Irec nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli e La Regione Campania al pagamento della somma, vantata dall'istante Pasquariello, oltre rivalutazione ed interessi.

Sulla scorta dell'atto di cessione deve ritenersi che, alla data del 4 febbraio



1987 il Consorzio Irec fosse creditore nei confronti del Comune di Napoli di lire 1.089.981.000 e nei confronti della Regione Campania di lire 189.000.000. Crediti, poi, ceduti all'impresa Pasquariello, esecutrice dei lavori.

Dall'atto di transazione si evince anche che in caso di mancato pagamento, sulle somme sarebbero decorsi gli interessi bancari praticati in tale data nella misura non inferiore del 19%. La liquidazione di tali interessi tiene luogo agli interessi legali da una parte e al maggior danno da svalutazione monetaria dall'altra.

RA

Consegue che dal 4/2/87, al luglio 2003 data della presente decisione, va liquidata, da parte del Comune la ulteriore somma di lire 3.313.542.240 e da parte della Regione lire 574.450.000.

In conclusione il Comune di Napoli è condannato al pagamento di lire 4.403.523.240 (pari a euro 2.274.229,95) e la Regione Campania al

pagamento di lire 763.450.000 (pari a euro 394.289,01)



L'azione proposta dall'impresa Pasquariello nei confronti del Banco di Napoli, quale tesoriere del Comune, va dichiarata inammissibile. Il Banco di Napoli, soggetto terzo, non è investito dal rapporto credito debito. Tale rapporto investe l'impresa Pasquariello ed il consorzio Irec, nonché il Comune di Napoli quale debitore del Consorzio Irec.

RA

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III Sezione Stralcio, definitivamente pronunciando nella causa n. 21029/87 tra Pasquariello Antonio Matteo attore; Comune di Napoli, convenuto; Regione Campania, convenuta contumace; Banco Di Napoli, convenuto; Consorzio IREC, convenuto contumace, CARIPLO, convenuta, così provvede:



- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la Cassa del Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) e il Pasquariello
- 2) rigetta l'istanza di cui al n. 1 dell'atto introduttivo;
- 3) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo; condanna la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di euro 394.289,01 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;

RA



- 4) rigetta l'istanza avanzata nei confronti del Banco di Napoli;
- 5) condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che determina nella somma complessiva di euro 10.540,00, di cui 540,00 per spese; 3.800,00 per diritti; 6.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
- 6) compensa integralmente tra le altre parti le spese del giudizio;
- 7) autorizza la provvisoria esecuzione.

21

RA

Così deciso in Napoli

Napoli 15/7/2003

g.o.a.

dr. Rosaria Arpentì

Rosaria Arpentì

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Ogg. - 8 OTT. 2003

IL CANCELLIERE

[Signature]

Sentenza pubblicata
il - 8 OTT. 2003
IL CANCELLIERE

[Signature]

1411-②
Sentenza n. 5103/2019 pubbl. il 21/10/2019

RG n. 2747/2018

Repert. n. 6025/2019 del 21/10/2019

S. 5103/19

R.G. 2747/18
Cron. 2608/19
R.G.P.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

22

Sezione civile quinta (già prima bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. Fulvio DACOMO

Presidente

dott. Michelangelo Maria PETRUZZIELLO

Consigliere

dott. Leonardo PICA

Consigliere rel.

ha deliberato di emettere la presente

SENTENZA

nel processo civile d'appello iscritto al n. 2747/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.4.2018 n. 3597/2018 del ruolo generale, riservato per la definitiva decisione all'udienza collegiale del 25.6.2019, pendente

TRA

Pasquariello Matteo Antonio, nato a San Nicola La Strada (CE) il 18.11.1928 (PSQMNT28S18I056K), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio Scotti Galletta (SCTNTN35S22F839R), Nicola Scotti Galletta (SCTNCL64E26F839U) e Marco Scotti Galletta (SCTMRC67B16F839G), con studio in Napoli, alla Via Carducci n. 18

- appellante -

E

Comune di Napoli (80014890638), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Maria Ferriani (PRRFMR59P10I839X) e Maria Romanelli

(RMNMTRA56S44E486K), dell'Avvocatura Municipale, giusta procura generale alle

23

liti dell'11.11.2013, domiciliati in Napoli, alla Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo

- appellato -

E

Banco di Napoli s.p.a. (C.F. non indicato in atti), in persona del legale rapp.te p.t.

- appellato -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

I.1. Il Comune di Napoli, con citazione notificata l'11-14.9.2015, proponeva opposizione all'esecuzione, introducendo il giudizio di merito, ex art. 615 co. 2 c.p.c., avverso il pignoramento presso terzi effettuato da Pasquariello Matteo Antonio, in forza di sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/2003, di condanna del Comune al pagamento della somma di € 2.274.229,95, compresi interessi maturati al 15.7.2003, oltre interessi e spese successive (procedimento di esecuzione avente il n. r.g. 5443/14, pendente innanzi al Tribunale di Napoli, sospeso in via interinale dal G.E. con ordinanza del 18.3.2015, confermata all'esito del reclamo giusta ordinanza collegiale del 27.5.2015), deducendo, tra l'altro e per quel che qui rileva, l'estinzione del credito, per essere state le somme di cui alla suddetta sentenza di condanna già incassate, a seguito di ordinanza di assegnazione del 6.4.2004 (resa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Guardia Sanframondi, nella procedura esecutiva n. 11130/2004), da parte di un terzo, ossia da parte della C.G.T. 81 s.r.l., divenuta cessionaria del credito del Pasquariello, come riconosciuto, all'esito di un procedimento penale, dalla sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Roma n. 2590/2009 emessa il 25.11.2009.

I.2. Si costituiva il Pasquariello, per eccepire: a) l'esistenza sulle questioni dedotte del giudicato, non essendo stata la cessione del credito, benché precedente, eccepita nell'ambito del giudizio al cui esito si è formato il titolo esecutivo giudiziale azionato e per essere stata la medesima eccezione già proposta con precedenti opposizioni esecutive e rigettata giusta la sentenza del Tribunale di Napoli n. 990/2008; b) l'inopponibilità della sentenza resa all'esito del procedimento penale, celebrato in assenza del Pasquariello; c) la mancata produzione della dedotta cessione del credito. ✓

24

I.3. Rimaneva contumace il Banco di Napoli s.p.a., terzo pignorato.

I.4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale accoglieva l'opposizione, dichiarando l'insussistenza del diritto del Pasquariello di agire in via esecutiva in danno del Comune, compensando le spese di lite.

II.1. Avverso tale sentenza, Pasquariello, con citazione notificata il 15.5.2018, proponeva appello, per i motivi di cui si dirà, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di rigettare l'opposizione all'esecuzione del Comune, di accertare la legittimità del pignoramento effettuato e di pronunciare ogni consequenziale provvedimento, con vittoria delle spese di lite da attribuire ai difensori.

II.2. Si costituiva in giudizio il Comune, per eccepire l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, chiedendo di: « In via preliminare, sottoporre il proposto appello al vaglio d'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e dichiararlo inammissibile in ottemperanza al disposto dell'art. 348 ter c.p.c., non ravvisandosi la ragionevole probabilità di essere accolto; - nel merito, rigettare l'appello proposto da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza ex adverso gravata, con ogni statuizione in ordine alle spese e compensi del giudizio in favore del Comune di Napoli ».

II.3. All'udienza del 25.6.2019 le parti precisavano le conclusioni e la causa era

riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

25

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. A quanto già esposto in ordine all'*iter* processuale, per la comprensione delle questioni controverse giova ancora aggiungere:

- che il titolo azionato in via esecutiva dal Pasquariello è costituito dalla sentenza dell'8.10.2003 n. 10068/2003, resa dal Tribunale di Napoli all'esito di un giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, in cui era stata anche spiegata domanda di pagamento, promosso dal medesimo Pasquariello, con citazione del 5.11.1987, nei confronti, tra gli altri del Comune di Napoli, in virtù della quale quest'ultimo era stato condannato a pagare al primo la somma di € 2.274.229,95, compresi interessi maturati alla data della decisione, oltre interessi e spese successive (cfr. la sentenza n. 10068/2003 in atti);



- che, a seguito della notifica di due precetti e dell'instaurazione di una procedura esecutiva presso terzi, sulla scorta del suddetto titolo esecutivo, il Comune aveva proposto due opposizioni, poi riunite e decise con un'unica sentenza, deducendo, tra l'altro, in primo luogo, *«l'estinzione del credito portata dalla sentenza posta a base del precetto, poiché soddisfatto in conseguenza della ordinanza di assegnazione resa dal G.E. del Tribunale di Benevento - Sez. Distaccata di Guardia Sanframonti in data 6 aprile 2004 (nell'espropriazione presso terzi R.G.E.s. 11130/04) in favore della società C.G.T.C.81, asserita cessionaria del credito del Pasquariello ed intervenitrice nella menzionata procedura esecutiva»* e, in secondo luogo, l'impignorabilità delle somme straggite, ai sensi dell'art. 159 d.lgs. n. 267/2000 (cfr. quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 990/2008, pure in atti);



- che, sulle suddette opposizioni, è stata resa la sentenza del Tribunale di Napoli n. 990/2008, che, in ordine all'eccezione di estinzione del credito, ha così testualmente osservato: *«L'assunto non merita condivisione. Perché potesse riconoscersi la prospettata vicenda estintiva (e la correlata liberazione del debitore dall'obbligo), parte opponente –in base ai canoni di distribuzione dell'onus probandi ex art. 2697 c.c. – avrebbe dovuto asseverare di aver correttamente adempiuto (...), sotto il duplice profilo, oggettivo (cioè come identità della prestazione eseguita rispetto a quella imposta con il dictum giudiziale) e soggettivo (cioè come legittimazione dell'accipiens la prestazione, effettuata in favore del creditore o di altro soggetto abilitato a riceverla). Orbene, nella specie, appare dubitabile finanche il primo aspetto (...) non si ravvisa sufficiente certezza al riguardo, mancando in atti copia di ricorso per intervento, nel quale era (per meglio dire, doveva essere) specificata l'entità e la giustificazione causale del diritto di credito fatto valere. A suscitare ulteriori perplessità, va soggiunta la considerazione della non definitività del trasferimento delle somme pignorate dall'esecutato al creditore interveniente: avverso l'ordinanza di assegnazione in parola è stata infatti proposta opposizione agli atti esecutivi (...) dacchè, ove il gravame fosse accolto, potrebbe venir meno l'effetto traslativo-satisfattivo. Pur prescindendo dalle argomentazioni esposte, decisiva comunque, ai fini della reiezione del motivo in esame, si profila l'assenza di prova in ordine alla esattezza dell'adempimento sotto il profilo soggettivo. A fronte della reiterata negazione dell'erento da parte dell'opposto, supposto cedente, il Comune di Napoli non ha invero dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza-t.e. da Pasquariello Matteo Antonio alla società C.G.T.C. s.r.l. In argomento, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 69 del RID. 18 novembre 1923 n.2440, le cessioni delle somme dovute dalla pubblica amministrazione "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" ed essere notificate alla p.a. debitrice: la norma, ad avviso del Tribunale, pone un ineludibile requisito formale per i trasferimenti dei crediti, in linea di*

26

?

R?

R

27

logica coerenza con la previsione della stipulazione in forma scritta ad substantiam imposta dalle medesime disposizioni sulla contabilità generale dello Stato per tutti i contratti amministrativi e, dunque, per il valido sorgere di un'obbligazione nei riguardi della p.a. Pertanto, l'esistenza dell'asserito negozio di cessione del credito doveva essere dimostrata attraverso la produzione del documento redatto nella forma prescritta: soltanto in tal modo si potevano acclarare eventuali vicende modificative del lato attivo del rapporto obbligatorio nascente dalla sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/2003, verificando la titolarità del relativo credito in capo alla C.G.T.C. 81 s.r.l., assegnataria delle somme nella procedura esecutiva celebrata innanzi al Tribunale di Benevento-Guardia Sanfremondi nonché, in conseguenza, l'estinzione del debito gravante sul Comune. Mancando siffatta allegazione documentale, la cessione del credito -in presenza, si ripete, della contestazione del fatto da parte del presunto cedente- non può certo inferirsi: -dal rilascio "a richiesta C.G.T.C.81 s.r.l. cessionaria del cred. Di Impr. Pasquariello Matteo" di copia conforme alla copia esecutiva della sentenza (...); -dagli esiti della espropriazione presso terzi celebrata presso il Tribunale di Benevento -sez. dist. Guardia Sanframondi, la cui legittimità è stata posta in discussione (...) proprio dal Comune di Napoli" (così la sentenza n. 990/2008, in atti);

- che con la medesima sentenza, invece, avuto riguardo all'eccezione di impignorabilità delle somme staggite, il Tribunale ha giudicato fondata l'opposizione del Comune ed in accoglimento della stessa ha dichiarato «insussistente il diritto di Pasquariello Matteo Antonio a procedere esecutivamente nei confronti del Comune di Napoli per impignorabilità dei beni staggiti» (cfr. sempre la sentenza n. 990/2008, in atti);

- che, all'esito di un procedimento penale a carico di Sorice Salvatore e di Cocco Leonardo, imputati del reato di cui all'art. 640 c.p., in cui il Comune di Napoli si è costituito parte civile, il G.I.P. del Tribunale di Roma ha emesso il 12-23.11.2009

sentenza di non luogo a procedere, ex artt. 425 e 530 c.p.p., ritenendo che *«il fondamento dell'intero impianto accusatorio (...) vada identificato nella contestata assenza di un qualunque atto di cessione del credito dall'originario creditore (Pasquariello Matteo Antonio) alla CGTC'81 srl.»* e che *«trattasi, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di assunto, che, quand'anche non valutabile in termini di assoluta infondatezza, andrebbe comunque relegato nel campo dell'opinabile, così da riportare l'intera vicenda ad una mera rilevanza civilistica»* (così la sentenza n. 2590/2009).

A fronte delle suddette risultanze, come già anticipato, il Comune si è opposto all'esecuzione, eccependo l'estinzione del credito, per aver pagato, a seguito di ordinanza di assegnazione del 6.4.2004, resa dal G.I. del Tribunale di Benevento, in favore della C.G.T. 81 s.r.l., divenuta cessionaria del credito del Pasquariello, come riconosciuto, all'esito del procedimento penale, dalla sentenza di non luogo a procedere del G.I.P. del Tribunale di Roma, emessa il 25.11.2009.

Per converso il Pasquariello ha dedotto: a) che la cessione del credito, che pure sarebbe avvenuta nell'anno 1990, non è mai stata dedotta nel corso del pur lungo iter processuale, considerato che il giudicato sulla sentenza posta in esecuzione (la n. 10068/2003) si è formato soltanto a seguito dell'appello del Comune, rigettato nel 2009 (con sentenza della Corte di Appello n. 3620/09), e della sentenza della Cassazione del 2012 (sentenza n. 22648/2012), e che, con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo; b) che, in ogni caso, la medesima eccezione di *«estinzione del credito»* era stata già proposta con precedenti opposizioni esecutive e rigettata, giusta la sentenza del Tribunale di

Napoli n. 990/2008, di qui il *ne bis in idem*, fin troppo evidente; c) che neanche sarebbe possibile trarre «ragionevoli elementi di convincimento» dalla sentenza del G.L.P. del Tribunale di Roma, in quanto: - la preclusione da giudicato ex art. 2909 c.c. impedisce qualsiasi rilevanza alla successiva decisione; - il procedimento penale si è celebrato in assenza del Pasquariello, il quale non vi ha potuto interloquire; - «l'attenzione e gli accertamenti del giudice penale sono stati indirizzati esclusivamente a rintracciare elementi giuridicamente rilevanti per la configurazione del reato di cui all'art. 640 c.p., nei confronti del Comune di Napoli, costituitosi parte civile e non nei confronti di Pasquariello, assente»; d) che, comunque, il Comune di Napoli non ha mai esibito la pretesa cessione del credito, ragion per cui non si potrebbe tener conto di un documento non prodotto.

Il Comune ha replicato, evidenziando: a) che il fatto della cessione del credito non era conosciuto dall'Ente, allorchè ebbe inizio il giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/2003, e che l'esecuzione promossa per conto della cessionaria era stata intrapresa successivamente, nonché che la suddetta sentenza del 2003 ha semplicemente accertato, ma alla data del 4.2.1987, la posizione, in capo al Comune di Napoli, di terzo debitore ceduto del credito vantato dal Consorzio IREC, trasferito nel quadro di un accordo transattivo al Pasquariello; b) che la sentenza resa nel 2008 sull'opposizione del Comune, pur avendo valutato negativamente in motivazione, *incidenter tantum*, l'eccezione di merito del Comune di estinzione per adempimento del credito azionato, per «assenza di prova della cessione del credito», ha solo dichiarato l'impignorabilità delle somme staggite e non già la legittimazione attiva del Pasquariello, accogliendo così l'opposizione e dichiarando la nullità del pignoramento; c) che assume particolare rilievo, nell'attuale controversia, il dato emerso dalla sentenza

del G.I.P. del Tribunale di Roma, che ha accertato la sussistenza in capo alla cessionaria C.G.T. 81 s.r.l. di *poteri residui di iniziativa autonoma e diretta per la riscossione del rapporto ceduto, pena lo smantamento della stessa funzione economico-sociale della conclusa cessione*, appunto sulla scorta dell'esistenza di una prima cessione del credito *de quo*, da Pasquariello verso Immobilfin Italia s.p.a., e da questa verso C.G.T. s.r.l., ragion per cui la cessione, secondo quanto affermato dal giudice penale, può dirsi provata, nella sua esistenza, oltre che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza del Tribunale del 2008, anche efficace ed opponibile al Comune ceduto, non richiedendosi il rigore formale previsto dall'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, non applicabile alle cessioni di crediti degli Enti locali.

Con la sentenza gravata il Tribunale ha accolto l'opposizione, osservando: 1) che, alla luce del ben noto insegnamento delle Sezioni Unite, a differenza di quanto previsto per la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento, la sentenza di proscioglimento non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile, per cui *«il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione»*; 2) che tra la sentenza resa nel 2008 dal Tribunale di Napoli (in una causa tra il Comune ed il Pasquariello), che ha ritenuto non provata la cessione del credito, sia per la mancata allegazione del documento, sia per il mancato rispetto del rigore formale previsto dall'art. 69 del R.D. n. 2440/1923, e la sentenza di proscioglimento resa nel 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Roma (in cui pure vi sarebbe stata l'*evocazione in giudizio della "persona offesa" Pasquariello Matteo Antonio*), che ha invece ritenuto provata la cessione del credito, vi è contrasto, nel senso che *«l'ultima sentenza penale smentisce quella precedente civile in ordine al medesimo fatto comune»*; 3)

31

che, ove si ritenga nella specie sussistente *«una relazione di giudicato in senso tecnico»*, ossia una questione di *«rapporti tra giudicato civile e penale (già entrambe intervenuti)»*, dovrebbe giudicarsi prevalente il giudicato successivo, per cui *«non apparirebbe dubbio, sia in senso cronologico (essendo la pronuncia del GIP successiva) sia ratione materie (essendo tale seconda pronuncia di proscioglimento di natura appunto penale), che i medesimi fatti essenziali, come da ultimo accertati in sede penale, fossero in pratica processualmente prevalenti, con la loro applicazione anche in questo procedimento e, in particolare, con la suddetta conseguenza che l'assorbente (doppia) cessione del credito per cui è causa – come da ultimo evidenziata dal giudice capitolino – dovesse quindi ritenersi a suo tempo effettivamente intervenuta, si da escludere, oggi, ogni invocata legittimazione a procedere di Pasquariello Matteo Antonio»*; 4) che se, al contrario, non si ritenga ricorrente nella specie una vicenda di rapporto tra giudicati in senso tecnico (e, quindi, di loro conseguente contrasto in senso stretto), ad esempio perché quella emessa in sede penale non è una pronuncia dibattimentale (cfr. l'art. 654 c.p.p.) ovvero perché non si pone una questione di efficacia di una pronuncia penale in un secondo successivo giudizio civile pendente, bensì il problema di valutare in un terzo giudizio civile il contrasto tra due già intervenuti e contrastanti giudicati, ugualmente deve ammettersi *«che debba prevalere e comunque affermarsi, condivisibilmente in base ai criteri di valutazione oltre indicati, la verità oggettiva come qui da ultimo affermata dal GIP di Roma, verità che come tale intrinsecamente esclude una attuale e coeva titolarità del credito in parola in capo a Pasquariello Matteo Antonio che, quindi, non risulta oggi legittimato ad agire in esecutivis»*; 5) che, infatti, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non solo fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, ma, come affermazione imperativa di verità, esplica effetti riflessi anche nei confronti di coloro che, pur estranei al processo,

sono titolari di un diritto dipendente da quello in esso accertato (Cass. 3797/1999); 6)

32

che, sulla scorta del suddetto principio, nel caso in rassegna l'accertamento effettuato in sede penale *«costituisce intrinseco imperativo di verità dei fatti che, di riflesso, esplica effetti anche verso la persona offesa, poiché il suo diritto non può ancora attualmente sussistere, egualmente e contemporaneamente, rispetto a quello ritenuto invece esistente a beneficio di altri successivi cessionari e sub-cessionari»*; 7) che, in altri termini, *«da successiva sentenza penale definitiva si impone di riflesso, nella sua verità storica/oggettiva, anche rispetto ai soggetti qui (ipoteticamente) offesi nel relativo processo penale i cui diritti, precisamente, ne siano dunque giuridicamente dipendenti»*; 8) che, potendo il giudice civile, nell'ambito della propria autonoma valutazione (rispetto a sentenza penale non emessa nella necessaria sede dibattimentale), tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, rileva nella specie che il «GIP capitolino (...), in parte motiva, ha specificato che: "Risulta infatti dagli atti del processo che il Pasquariello in data 10.10.90 stipulò, per atto notaio Matano registrato a (Caserta il 29.10.10), un contratto di cessione del credito con la ImmobiliFin Italia spa (che, a sua volta, effettuò un'ulteriore cessione in favore della CTGC 81 srl)1) la cessione conclusa dalle parti in data 10.10.90 aveva ad oggetto il credito vantato dal Pasquariello nei confronti del Consorzio IREEC ... riconosciuto con sentenza n. 3014/89 2) la sentenza n. 10068/03 ... aveva ad oggetto l'accertamento dell'obbligazione esistente a carico dei convenuti Comune di Napoli, Cariplo e Regione Campania in favore del debitore dell'attore, consorzio IREEC: in altre parole, il Pasquariello chiedeva riconoscersi lo status di debitor debitoris a carico dei citati enti al fine di poter agire, nei loro confronti, il credito vantato nei confronti del debitore IREEC (come chiaramente emergente dalla lettura della sentenza in esame, ove risulta esplicitamente richiamata la sentenza n. 3014/89 tra il Pasquariello e l'IREEC ... Sulla base delle esposte risultanze processuali, appare pertanto fondata e condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa degli

A

✍

33

imputati secondo la quale la cessione in data 10.10.90, comprendendo l'insieme <delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito>, comprendeva anche il diritto di realizzare il credito ceduto presso eventuali <debitori del debitore cedente> (non potendosi ragionevolmente riconoscere a quest'ultimo residui poteri di iniziativa economica autonoma e diretta per la riscossione del credito oggetto del rapporto ceduto, pena lo snuotamento della stessa funzione economico-sociale della conclusione cessione". (...) In tal modo, giovandosi peraltro anche di fonte probatoria terza, proveniente cioè da organo tecnico dello Stato (GdF), deputato a verifiche anche di tipo contabile/contrattuale specie laddove siano coinvolti soggetti pubblici, il giudice penale ha così dunque affermato -con coerente e condivisibile motivazione- che le cessioni in questione risultano a suo tempo già intervenute, riguardando oggettivamente lo stesso credito oggi (inutilmente) azionato, essendo state appunto idoneamente comprovate in ambito processuale. A ciò si aggiunga, sempre nel contesto della valutazione propria ed autonoma dello scrivente, che non è nemmeno vero il fatto (pur anch'esso posto a fondamento della cennata sentenza civile n. 990/08) che siffatta cessione non sia eventualmente intervenuta nelle indispensabili forme di legge (con atto pubblico o autenticato) in quanto, come premesso, tale medesima forma è richiesta solo per le amministrazioni statali e non anche per gli enti locali (cfr. Cass- 23273/14, 2760/15). Sicché, sia la dimostrazione da ultimo penalmente acquisita -in forma anche civilisticamente esaustiva- in ordine alla intervenuta originaria cessione del credito, sia il fatto appena detto che non occorra indispensabile forma solenne per la cessione stessa rispetto all'ente locale, attestano nell'insieme come l'odierno precedente abbia dunque a suo tempo già dismesso l'azionato diritto, perdendone perciò la odierna legittimazione a riscuoterlo nei confronti dell'esecutato-opponente (e salva, naturalmente, ogni eventuale questione interna con altri soggetti, ove ne ricorrano i relativi presupposti); 9) che, in definitiva, «nella autonoma valutazione

34

del giudice investito ex art. 615 cit., e pur eventualmente in mancanza di vicenda di giudicati e di relativo contrasto in senso tecnico, deve ritenersi, in base ai cennati criteri generali di riferimento (anche evincibili, per quanto di ragione, da SSUU cit.), che la ultima riferita acquisizione probatoria/penalistica nonché la affermata non necessità di formale atto di cessione del credito vantato verso ente comunale inducano nell'insieme -si ribadisce- a configurare la comprovata esistenza di una tale pregressa dismissione del diritto, idonea quindi ad escludere la attuale legittimazione a procedere di Pasquariello Matteo Antonio».

2. Con il primo articolato motivo si duole l'appellante della suddetta statuizione, imputando al Tribunale la violazione dell'art. 2909 cit. e dei principi relativi ai rapporti tra giudicato penale e giudicato civile. Anzitutto, secondo l'appellante, erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto prevalente la decisione del G.I.P. pronunciata all'esito di un giudizio al quale il Pasquariello non aveva partecipato. In secondo luogo, pur dovendo «*rivalutare autonomamente il fatto in contestazione*» (secondo l'insegnamento di cui alla sentenza delle Sezioni Unite, n. 1768/2011), avrebbe fondato la decisione di accoglimento della opposizione su di un documento (la cessione del credito) mai esibito, né acquisito *altronde* al processo. Infine, avrebbe trascurato che il giudicato derivante dalla sentenza n. 10068/2003 azionata in via esecutiva e quello discendente dalla sentenza n. 990/2008 resa sulla precedente opposizione esecutiva erano opponibili al Comune, per cui la decisione del giudice penale non poteva sovvertire tale risultato, essendo preclusi ulteriori accertamenti. A questo riguardo, l'appellante ribadisce che, contrariamente a quanto pure sostenuto dal Comune, la decisione n. 990/2008 non contiene un mero accertamento incidentale in ordine all'eccezione estinzione del credito azionato, ma una pronuncia espressa sull'eccezione, occorrendo

35

coordinare il dispositivo con la motivazione. D'altronde, il mancato riferimento, nel dispositivo della sentenza n. 990/2008, in ordine al rigetto del primo motivo di opposizione all'esecuzione, costituirebbe una evidente omissione (se non un *error calami*), che va colmata in forza dei noti principi circa l'integrazione del dispositivo con la motivazione. In ogni caso, risalendo la cessione al 1990, l'eccezione avrebbe dovuto essere sollevata già nell'ambito del giudizio che ha portato alla sentenza n. 10068/2003, azionata in via esecutiva, per cui in sede di opposizione all'esecuzione nemmeno potevano farsi valere pregressi fatti estintivi. Né ovviamente il fatto "nuovo" rispetto alla formazione del titolo esecutivo potrebbe essere costituito dalla sentenza del giudice penale, che accerta l'esistenza della cessione del credito, ma non la costituisce.

Con il **secondo**, subordinato, **motivo** l'appellante contesta una presunta superficialità nell'esame della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma e, specialmente, imputa al primo Giudice di aver omesso di rivalutare autonomamente le prove acquisite, senza prendere in considerazione dubbi e perplessità dello stesso G.I.P. (allorché, con riguardo alla *«contestata assenza di un qualunque atto di cessione del credito»*, aveva evidenziato che *«trattasi, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di assunto, che, quand'anche non valutabile in termini di assoluta infondatezza, andrebbe comunque relegato nel campo dell'opinabile, così da riportare l'intera vicenda ad una mera rilevanza civilistica»*). Soprattutto, ad avviso dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non pretendere l'acquisizione agli atti di causa della cessione di credito, mai comparsa nel corso della *singolare vicenda giudiziaria* de quo, privandolo così anche del diritto al disconoscimento (art. 214 c.p.c.) ovvero alla querela di falso (art. 221 c.p.c.).

3. Il primo motivo è fondato.

Al riguardo appaiono dirimenti le seguenti considerazioni.

36

Anzitutto, sia di fatto che con le opposizioni esecutive che hanno dato luogo al giudizio definito con la sentenza n. 990/2008 il diritto ad agire in via esecutiva del Pasquariello è stato contestato dal Comune sotto due profili, essendo stata eccepita l'estinzione del debito (in quanto adempiuto in favore di un cessionario del credito) e l'impignorabilità delle somme staggite. Il Tribunale si è pronunciato espressamente su entrambe le eccezioni, rigettando la prima ed accogliendo la seconda (come chiaramente emerge dal tenore della motivazione). Né rileva che nel dispositivo non si sia dato atto del rigetto del primo motivo di opposizione, non valendo ciò a mutare la sostanza della decisione, occorrendo pur sempre operare l'integrazione del dispositivo con la motivazione. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto ancora in questa sede dal Comune, la questione dell'estinzione del debito non è stata oggetto di un accertamento incidentale e, tanto meno, è stata giudicata assorbita dal Tribunale di Napoli in detta occasione. A sproposito, in particolare, è stata dedotta la mancanza di un giudicato implicito, per non essere la questione dell'estinzione del debito in rapporto indeferibile di dipendenza con quella della pignorabilità dei beni, poichè, a ben vedere, nella specie è ravvisabile proprio un giudicato esplicito, considerato che l'eccezione di estinzione del debito è stata fatta espressamente valere ed è stata rigettata (in quanto «il Comune di Napoli non ha invece dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza i.e. da Pasquariello Matteo Antonio alla società C.G.T.C. s.r.l.»: così la sentenza n. 990/2008, pag. 8).

h

Sotto altro profilo, sta di fatto che la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Roma non solo è una sentenza di proscioglimento (e non di assoluzione pronunciata in esito al

p

dibartimento), ma è stata resa in un giudizio a cui il Pasquariello non ha partecipato, non essendosi costituito parte civile nel processo penale, per cui non può considerarsi vincolante in sede civile, ai sensi dell'art. 654 c.p.p.

37

Tanto premesso, contrariamente, quindi, a quanto pure ipotizzato in prime cure, va escluso che nella specie sulla medesima questione e tra le stesse parti si siano formati due giudicati contrastanti, per cui non è possibile fare riferimento al criterio temporale e ritenere che il secondo giudicato prevalga in ogni caso sul primo, posto che, a bene vedere, come sostenuto dall'appellante, sulla questione dell'estinzione del debito sollevata dal Comune vi è una sola pronuncia tra le parti passata in giudicato, ossia la sentenza n. 990/2008.

Soprattutto, una volta acclarato che tra le parti è già intervenuta sulla medesima questione una (sola) pronuncia passata in giudicato, nel nuovo giudizio fra le stesse parti il riesame della questione e degli stessi fatti è ormai precluso, per cui neanche è possibile una "rivalutazione" del fatto e delle prove, solo perché nelle more la vicenda è stata vagliata anche in sede penale. In altri termini, l'insegnamento delle Sezioni Unite, con riguardo alla questione dell'efficacia extrapenale della sentenza di proscioglimento, non è richiamato in maniera pertinente, posto che nella specie il giudice civile è comunque vincolato dal giudicato, già formatosi proprio in sede civile.

h.

Ovviamente, a fronte dell'efficacia vincolante del precedente giudicato, neanche è possibile tener conto, come pure è stato fatto in prime cure, dell'efficacia "riflessa" di una diversa decisione intercorsa tra altre parti in altra sede.

Né può dubitarsi del fatto che anche la sentenza che rigetta la domanda per mancanza di prova ex art. 2697 c.c., costituisce giudicato insormontabile nei successivi

d

e nuovi giudizi fra le stesse parti.

38

Assorbite le altre questioni, per tutte le esposte considerazioni, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, l'opposizione all'esecuzione del Comune di Napoli va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che Pasquariello Matteo Antonio può agire in via esecutiva sulla scorta del titolo azionato.

4. La peculiarità della vicenda e la novità delle questioni dibattute inducono a dichiarare compensate le spese del doppio grado di giudizio tra le parti costitutesi in giudizio.


P. Q. M.

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta (già prima bis), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pasquariello Matteo Antonio, con citazione notificata il 15.5.2018 al Comune di Napoli e al Banco di Napoli s.p.a., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 13.4.2018 n. 3597/2018, disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:


- 1) dichiara contumace anche in questo grado il Banco di Napoli s.p.a., terzo pignorato;
- 2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione all'esecuzione del Comune di Napoli e dichiara che Pasquariello Matteo Antonio può agire in via esecutiva sulla scorta del titolo azionato;
- 3) dichiara compensate tra le parti costitutesi in giudizio le spese del doppio grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, l'8.10.2019

Il Consigliere estensore
(dr. Leonardo Pica)



Il Presidente
(dott. Fulvio Dacomo)



17

21/10/19
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Fiorella Franchini

ALL. (3)


COMUNE di NAPOLI VI Direzione Centrale Unità di Progetto Edil. Residenz. Pubblica Progr. Compl. di Riqualificaz. Urbana - Espropri SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Via Eg.ca a Pizzofalcone n.75 ☎ 081- 7644246 – 7643162 Fax	FAX N. 53 DEL 10/02/04
	DESTINAZIONE: All'Avv. Barone FAX 081 7954617 e p. c. alla Ragioneria Generale FAX 081/5514531
PAGINE COMPLESSIVE TRASMESSE N.	
OGGETTO: nota prot. 1189 del 9/02/04 inerente il giudizio Imprese Pasquariello c/Comune/ c IREC ed altri	

39

TESTO MESSAGGIO

In riferimento alla nota di cui in oggetto, con la quale ci viene trasmesso un atto di precetto relativo alla sentenza n. 10068/03, emessa il 15 luglio 2003, al fine di valutare l'eventuale competenza si chiede la trasmissione della suddetta sentenza, che non è mai stata portata a conoscenza dello scrivente Servizio.

Il dirigente
Arch. Giulio Aurino



40

MESSAGGIO DI CONFERMA

10/02/04 15:09

DATA	T.R-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTAT
10/02	00'21"	SEGRETERIA DIPAR		01	OK 0000

Avv. Borome FAX 081/7954617

41

MESSAGGIO DI CONFERMA

10/02/04 15:15

DATA	T,R-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTAT
10/02	00'21"	RAG.GENERALE COM		01	OK 0000

Rag. Generale FAX 081/551484-1

COMUNE DI NAPOLI

AVVOCATURA

Ufficio dell'Avvocato Generale

Settore Attività Amministrative

ALL.

A

42

PROT. n° 2621 del 48/3/06

COMUNE DI NAPOLI

D.E.I.S.

SERVIZIO ED. PUBBLICA

PROT. N° 329 DEL 18-3-06

Al Servizio Edilizia Pubblica

SEDE

Oggetto: Giudizio Impresa Pasquariello Matteo Antonio e/Comune e/Consorzio Inc.
ed altri per accertamento dell'obbligo del terzo.

TRASMISSIONE SENTENZA TRIBUNALE NA N° 10068/03 .

**


**

**

In riscontro al Vs Fax n° 53 del 10/02/04, si trasmette copia della sentenza in
oggetto, non senza evidenziare che la stessa era già stata inviata con nota n° 11189
del 9/12/03 che si allega.

L'Avvocato Generale

Avv. E. Barone



- 2 SE
- 03 CAPA
23.3.04
Off



COMUNE DI NAPOLI
Avvocatura Coord.to



Tel. 7954616
Fax 7954617

43

PROT.N° 11189

9 dicembre 2003

→ Al Servizio Edilizia Pubblica
Alla Ragioneria Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Giudizio Impresa Pasquariello c/ Comune c/ Irec ed
altri per accertamento dell'obbligo del terzo-
- Trasmissione sentenza Tribunale Na n. 10068/03, no-
tificata il 27.11.03.

Per quanto di competenza, si trasmette copia della sentenza del
Tribunale DI Napoli n. 10062/03 relativa al giudizio in oggetto.

L'AVVOCATO GENERALE

*Appl.
Dr. Barrese*

8/10
10068/03

HH

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, in persona del Giudice
Aggregato dott.ssa Rosaria Arpentì, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 21029
del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 1987 avente ad oggetto:
accertamento di obbligazioni di terzi
(art. 678 c.p.c.))

TRA

IMPRESA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Sorbo, in virtù di mandato a margine
della comparsa di costituzione, in
sostituzione dell'originario
difensore, avv. Antonio Scotti
Galletta, del 6/9/1999 ed elettivamente
domiciliato in Caserta, alla via
Tanucci, n. 74, presso lo studio
dell'avv. Domenico D'Alessandro

-attore-

E

N. _____

Cron. 2958

Rep. 3107 *NON*

RISCOSSO
DIRITTO DI
REGISTRAZIONE

N° 3 prefettura

RA

Riscosso il diritto di registrazione
(art. 20 (1) c.p.c.)

*188P1
3448*

45

BANCO DI NAPOLI S.p.A. FILIALE DI
NAPOLI, in persona del legale
rappresentante, con sede in Napoli,
alla via Toledo, n. 177 rappresentato e
difeso dall'avv. Brunello Foglia in
virtù di mandato presso il quale
elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Toledo, n. 117



-convenuto-

COMUNE DI NAPOLI, in persona del
Sindaco, pro-tempore, con sede in
Napoli, alla Piazza Municipio,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Municipale;

RA


-convenuto-

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE (CARIPLO), in persona del
legale rappresentante, pro-tempore,
Filiale di Napoli, con sede in via
Marina Nuova, n. 20

-convenuta-

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante, pro-tempore, con sede
in Napoli, alla via S. Lucia, n.20

-convenuta contumace-



11 NOV 2005
2

46

CONSORZIO IREC -Interventi Regionali
nell'edilizia cooperativa a.r.l. in
persona de legale rappresentante, pro-
tempore

-convenuto contumace-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accogliersi la domanda e,
per l'effetto, condannarsi il Comune di
Napoli a pagare la somma di lire
1.500.000.000 oltre rivalutazione ed
interessi a favore dell'istante;
condannarsi il Banco di Napoli nella
qualità di tesoriere del Comune di
Napoli al pagamento della somma
~~azionata in sentenza oltre~~
rivalutazione ed interessi, oltre
spese, diritti ed onorari.

RA

Per il Banco di Napoli: rigettarsi la
domanda perchè inammissibile.

Per il Comune di Napoli: rigettarsi la
domanda nei confronti del Comune,
perchè inammissibile ed infondata in
fatto e in diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione e diffida del
5/11/87, regolarmente notificato



47

l'attore dichiarando a: Comune di Napoli,, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Regione Campania e Consorzio IREC che con atto notificato in data 22/10/87, l'istante in virtù di decreto reso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 19/10/1987 con il quale veniva autorizzato il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al consorzio Irec per il credito vantato fino a concorrenza di 1.200.000.000, ha fatto sottoporre a sequestro conservativo dall'Ufficiale giudiziario della Corte di Appello

R 4

tutte le somme dovute e debende al Consorzio Irec da essi intimati; che all'udienza del 21/10/1987 i terzi non si presentavano innanzi al Pretore a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre il banco di Napoli compariva e dichiarava di non essere pronto; che peraltro il Pretore di Napoli, stante la mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non poteva far altro che regolarsi secondo il

48

disposto dell'art. 678 c.p.c., in presenza di giudizio pendente per la convalida del sequestro e per il merito, **citava**, previa diffida a tenere fermo il vincolo sulle somme sequestrate a cautela del credito, innanzi al Tribunale civile di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Regione Campania e il Consorzio IREC, per sentir: 1)

RA

debitori per crediti certi, liquidi ed esigibili verso il Consorzio IREC, ed in particolare il Comune di Napoli, in ragione di lire 1.500.000.000; 3) condannarsi il Comune di Napoli a pagare la somma di lire 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) oltre rivalutazione ed interessi a favore dell'istante; 4) accertarsi che il Banco di Napoli quale tesoriere è tenuto a pagare le somme predette

43

all'Impresa Pasquariello; 5)
condannarsi essi intimati tutti in
solido con il Banco di Napoli a
risarcire tutti i danni cagionati e
cagionandi all'istante in dipendenza
della omessa dichiarazione ex art. 547
c.p.c.; 6) sospendersi il giudizio
relativamente ai capi 2 e 3 delle
presenti conclusioni fino all'esito di
quello pendente relativamente alla
convalida e al merito nei confronti
dell'IREC; 7) condannarsi essi
intimati, in solido al pagamento delle
spese di giudizio; 7) munirsi la
sentenza di clausola di provvisoria
esecuzione.

RA

Iscritta la causa a ruolo con il n.
R.G.C. 21029/87 alla prima udienza si
costituiva il Banco di Napoli,
depositando per la propria difesa,
fascicolo con comparsa di costituzione
nella quale dichiarava di rendersi
disponibile al giudizio di accertamento
del suo obbligo verso l'IREC e chiedeva
rigettarsi, perchè inammissibile ogni
domanda quanto ai rapporti fra il Banco



di Napoli e il Comune di Napoli. Si costituiva, altresì, il Comune di Napoli che contestava in linea di diritto il provvedimento di sequestro e l'ammissibilità dell'azione dell'attore, si opponeva al concesso sequestro sul presupposto che i corrispettivi di lavori pubblici non possono essere oggetto di sequestro senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 351, 352 e 353 della legge 20/3/1965, n. 2248, all. F.

RA

Nel corso del giudizio veniva chiesta la riunione alla presente causa della

causa recante n. 6086/89, veniva disposta l'autorizzazione, all'attore, a richiedere copia dei contratti di appalto stipulati tra il Comune di Napoli e l'Irec, veniva ammesso, su richiesta dell'attore, e non reso, l'interrogato formale del Sindaco di Napoli, sulla circostanza che "vero che il Comune di Napoli è debitore verso il Consorzio della somma di lire 5.000.000.000 per le opere eseguite in

Ponticelli". All'udienza del 23/11/89 veniva ordinato al Comune di Napoli, la esibizione dei contratti di appalto relativi ai lavori eseguiti dall'Impresa Pasquariello per conto del Consorzio Irec a favore del Comune di Napoli di cui alla delibera n. prot. 227 del 2/6/87. All'udienza del 27/4/93 compariva il procuratore della Cariplo si riportava all'atto di accettazione di rinuncia agli atti di giudizio notificato il 27-1-9-2/93 in risposta dell'atto di rinuncia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello e chiedeva dichiararsi l'estinzione del

RA

giudizio vertente tra Cariplo e Pasquariello ad istanza di quest'ultimo. Con l'entrata in vigore della l. n. 276 del 1997, la causa veniva assegnata alla II Sezione delle neoistituite Sezioni Stralcio, poi - sulla scorta dei provvedimenti del Presidente del Tribunale del 15/1/2001 e del Presidente della Sezione del 17/1/2001 - veniva assegnata alla III Sezione Stralcio. All'udienza del

21/9/99, le parti concludevano come in epigrafe. La causa veniva riservata a sentenza, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 21/12/99, per il deposito del fascicolo n. 6086/89, per il deposito dell'accettazione di rinuncia agli atti presentati dalla Cariplo, nonché i contratti di appalto relativi ai lavori in Ponticelli di cui alla delibera n. 227 del 2/6/89 e la delibera n. 292 del 9/1/89 depositata dal Comune il 27/2/92. Depositata documentazione all'udienza del 31/1/2002 la causa veniva riservata,

RA

nuovamente a sentenza. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 16/7/2002 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito, tra l'altro della causa di convalida del sequestro conservativo. All'udienza del 20/3/2003, previo deposito della documentazione, la causa veniva riservata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Regione Campania, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e del consorzio I.R.E.C.

Ancora preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra l'istante Pasquariello e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per intervenuto atto accettazione di rinunzia agli atti di giudizio notificato il 27/1-9/2/93 in risposta all'atto di rinunzia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello (cfr. di dichiarazione resa dal procuratore della Cariplo all'udienza del 4/4/95).

RA

La controversia in oggetto, azionata dal Pasquariello, innanzi al Tribunale di Napoli è diretta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 678 c.p.c.

L'attore chiede, in prima istanza, di dichiararsi ed accertarsi la efficacia del sequestro conservativo.

La domanda non può essere accolta.

54

Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al Consorzio IREC - Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa - autorizzato dal Presidente del Tribunale in data 19/9/1987 ed seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 per il credito vantato fino a concorrenza di lire 1.200.000.000 non è stato convalidato.

RA

Tale assunto trova conferma nella lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89, vertente tra Pasquariello e il Consorzio IREC avente ad oggetto l'atto

di transazione intervenuto tra il Pasquariello e il Presidente del Consorzio IREC (cfr. produzione del Comune di Napoli).

Il Tribunale, in ordine alla convalida per il sequestro presso terzi eseguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 specificamente argomenta che "non può essere convalidato il sequestro presso terzi seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987. E invero ai

55

sensi dell'art. 678 c.p.c. il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al Pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, questi citò a comparire, innanzi al Pretore di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la S.p.A. Cariplo, la Regione Campania e

RA

il Banco di Roma presso cui aveva sequestrato alcune somme dovute all'Irec. Ma come si evince dalla copia del verbale prodotta dal Pasquariello - alla udienza fissata innanzi al Pretore per la dichiarazione di quantità il Banco di Napoli comparve, chiedendo rinvio, e gli altri convenuti non si presentarono. Orbene l'art. 548 c.p.c. stabilisce specificamente che allorchè

il terzo non compare, o comparando non fa la dichiarazione di quantità, il Pretore - se il creditore esecutante ne fa domanda - procede all'accertamento dell'obbligo del terzo (trattenendo la causa, se competente per valore, ovvero rimettendola al giudice superiore). In caso contrario il processo esecutivo non può continuare difettando l'istanza di parte. Nel caso di specie accadde però che, nonostante la richiesta dell'attore, la causa fu cancellata dal ruolo (v. verbale prodotta dal Pasquariello)". "In tale situazione allora sembra evidente che, estinto il

RA

processo di esecuzione, non può di certo convalidarsi la misura cautelare in relazione al sequestro presso terzi".

Orbene sulla scorta di quanto sopra riferito la domanda di cui al n. 1 dell'atto introduttivo va rigettata atteso che il sequestro eseguito dal Pasquariello e di cui alle premesse dell'atto di citazione, non è stato convalidato nei confronti del Comune di

~~convalidato nei confronti del Comune di~~
Napoli.

Va, altresì, sottolineato che il
giudizio recante il n. 6086/89
incardinato dinanzi alla V Sez. del
Tribunale di Napoli, G.I. dott. Casoria,
che viene identificato dall'attore come
quello di convalida, non è mai stato
riunito al giudizio recante n.
21029/87. Risulta infatti che il
giudizio recante il n. 6086/87 è stato
cancellato per inattività delle parti
all'udienza del 15/2/96.

RA

Tanto premesso il Tribunale rigetta la
domanda di cui al n. 1 dell'atto

introdotto avanzata dall'istante
Pasquariello.

Si passa ora ad esaminare le domande di
accertamento dei crediti dell'Irec
vantati nei confronti del Comune di
Napoli e della Regione Campania.
Preliminarmente va esaminata
l'eccezione avanzata dal Comune di
Napoli. Il Comune eccepisce
l'estinzione del giudizio per
l'intervenuta procedura concorsuale a

carico del Consorzio Irec. Il Comune sostiene, infatti, che il Consorzio Irec è stato dichiarato fallito con sentenza di fallimento e, in quanto soggetto fallito, il Pasquariello avrebbe dovuto esercitare la propria azione mediante l'intervento nel fallimento del Consorzio.

L'eccezione sembra priva di pregio. E' in atti il certificato di vigenza in bollo rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli in data maggio 2001.

Certificato che attesta inconfutabilmente che il predetto

Consorzio è tutt'ora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale.

Dal certificato storico - generalità dell'impresa, depositata in atti, rilasciato dall'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli in data 19/12/2000 risulta che "il Consorzio fra Cooperative - I.R.E.C. interventi regionali nell'edilizia cooperativa" con sede in

RA

Napoli alla via S. Tommaso D'Acquino, n. 33, e stato costituito con atto del 23/2/1963 è iscritto nel Registro delle imprese di Napoli con il numero NA049-1963-471.

Si passa al merito.

Sulla scorta degli atti depositati si può ritenere che il Consorzio Irec - ente appaltatore delle opere di Edilizia Residenziale Pubblica in Ponticelli, per il Comune di Napoli - vanta nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania crediti certi, liquidi ed esigibili e, che il Consorzio è a sua volta debitore

RA

della ditta Pasquariello - Impresa esecutrice degli stessi lavori appaltati - E' risultato, infatti, che il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio Irec, cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio, parte dei crediti che esso Consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione (cfr. atto di cessione di credito del 5/2/87 per notaio

60

GiovanniBattista Musto; sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89 il cui titolo azionato in giudizio era proprio l'atto di transazione stipulato in data 4 febbraio 1987 tra il Pasquariello e il Consorzio Irec).

Del resto lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'I~~rec~~^{rec} delle somme di cui trattasi (v., anche, comparsa conclusionale del 17/6/2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta).

RA

Sulla scorta di quanto sopra esposto il Tribunale dichiara legittima l'istanza di accertamento dei crediti vantati dall'Irec nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli e La Regione Campania al pagamento della somma, vantata dall'istante Pasquariello, oltre rivalutazione ed interessi.

Sulla scorta dell'atto di cessione deve ritenersi che, alla data del 4 febbraio

1987 il Consorzio Irec fosse creditore nei confronti del Comune di Napoli di lire 1.089.981.000 e nei confronti della Regione Campania di lire 189.000.000. Crediti, poi, ceduti all'impresa Pasquariello, esecutrice dei lavori.

Dall'atto di transazione si evince anche che in caso di mancato pagamento, sulle somme sarebbero decorsi gli interessi bancari praticati in tale data nella misura non inferiore del 19%. La liquidazione di tali interessi tiene luogo agli interessi legali da una parte e al maggior danno da svalutazione monetaria dall'altra.

Consegue che dal 4/2/87, al luglio 2003 data della presente decisione, va liquidata, da parte del Comune la ulteriore somma di lire 3.313.542.240 e da parte della Regione lire 574.450.000.

In conclusione il Comune di Napoli è condannato al pagamento di lire 4.403.523.240 (pari a euro 2.274.229,95) e la Regione Campania al

RA

62

pagamento di lire 763.450.000 (pari a euro 394.289,01)


L'azione proposta dall'impresa Pasquariello nei confronti del Banco di Napoli, quale tesoriere del Comune, va dichiarata inammissibile. Il Banco di Napoli, soggetto terzo, non è investito dal rapporto credito debito. Tale rapporto investe l'impresa Pasquariello ed il consorzio Irec, nonché il Comune di Napoli quale debitore del Consorzio Irec.

RA

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III Sezione Stralcio, definitivamente pronunciando nella causa n. 21029/87 tra Pasquariello Antonio Matteo attore; Comune di Napoli, convenuto; Regione Campania, convenuta contumace; Banco Di Napoli, convenuto; Consorzio IREC, convenuto contumace, CARIPLO, convenuta, così provvede:

- 
- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la Cassa del Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) e il Pasquariello
 - 2) rigetta l'istanza di cui al n. 1 dell'atto introduttivo;
 - 3) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo; condanna la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di euro 394.289,01 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;

RA

- 64
- 4) rigetta l'istanza avanzata nei confronti del Banco di Napoli;
- 5) condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che determina nella somma complessiva di euro 10.540,00, di cui 540,00 per spese; 3.800,00 per diritti; 6.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
- 6) compensa integralmente tra le altre parti le spese del giudizio;
- 7) autorizza la provvisoria esecuzione.
- RA

Così deciso in Napoli

Napoli 15/7/2003

g.o.a.

dr. Rosaria Arpentì

Rosaria Arpentì

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi - 8 OTT. 2003

IL CANCELLIERE

[Signature]

Sentenza pubblicata

il - 8 OTT. 2003

IL CANCELLIERE

[Signature]

65

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data...

21 ...
Sobro

17 NOV. 2003




Il Direttore Sez. Cancelleria

[Signature]

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in data...

Napoli

12 NOV. 2003



Il Direttore Sez. Cancelleria

CANCELLIERE
ROSANNA RIZZI

[Signature]

RELATA

AD ISTANZA DELL'AVV. PIETRO SORBO, SI NOTIFICHI IL QU
ESEBBO ATTO AL COMUNE DI NAPOLI IN PERSONA DEL
SINDACO PRO-TENITORE PRESSO LA NOTIA SEDE DI NAPOLI,
PALAZZO SINGIARDO PIAZZA MUNICIPIO MEDIANTE CONSEGNA
A NAM DI ...

27 NOV 2003
Ufficiale Giudiziario B3 Corte Appello Napoli Angela Marsano



COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana

Servizio Edilizia Pubblica

Prot. *115* del 24/03/04

ALL. (5)

66

Al Direttore I^a Direzione Centrale
Dr D. Liguori

Al Servizio Programmazione e monitoraggio delle
Entrate, spese, mutui e bilancio comunale
Dr. B. Iannuzzi

Al Dipartimento Ragioneria Generale
c.a. D.ssa M. Nedi

Al Servizio Advocatura
Avv. Gen. E. Barone

e p. c. Al Direttore Generale
“ “ Al Segretario Generale
Al Vice-Segretario Generale
“ “ Al Direttore VI Direzione Centrale
All'Assessore alle Risorse Strategiche
ANTICIPATA FAX

Oggetto: debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, al 31.12.03

Con pregressa corrispondenza lo scrivente Servizio ha già segnalato, quali debiti fuori bilancio, quelli relativi a:

- Consorzio EDILSO, importo debito € 267.713,62
- Consorzio CEER, importo debito € 694.768,58

Per tali debiti lo scrivente ha sottoscritto, nel mese di Dicembre 2003, le relative dichiarazioni allegate alla “Deliberazione di riconoscimento di debiti fuori bilancio” predisposta dal Vice-Segretario Generale, dott. Mossetti.

A tutt'oggi nessuna comunicazione è stata trasmessa a questo Servizio, in merito al riconoscimento, da parte del Consiglio Comunale, dei debiti segnalati, anche se, relativamente al credito CEER, con nota n° 521/E del 26 11/2003, il Dipartimento Ragioneria Generale aveva già comunicato che: “.. *con la deliberazione consiliare n. 215*

del 6/10/2003 è stato previsto di dotare lo stanziamento dell'intervento 1010808, cap. 42051, di un importo tale da assicurare la copertura di detto debito."

Non essendo ancora stato pagato il debito, il Concessionario CEER ha notificato atto di pignoramento, in data 5/12/03, per l'importo di € 620.298,89 oltre IVA, accessori, interessi legali e moratori, nonché spese, diritti ed onorari sino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 700.000,00.

Si segnala, altresì, che in data 15/12/03, con nota prot. 11189 del 9/12/03, è pervenuta dall'Avvocatura Municipale la sentenza del tribunale di Napoli n° 10668/03, notificata il 27/11/03, inerente il giudizio Pasquariello/Comune di Napoli/IREC. In data 4/12/03 è stato notificato anche il relativo atto di precetto per il pagamento di € 2.274.229,95 oltre interessi, spese, diritti e onorari.

Trattasi di un giudizio promosso nel lontano 1987, che si collega al ben noto filone "contenzioso IREC"; dalla lettura della sentenza si evince che: *"...Il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio IREC cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio parte dei crediti che esso Consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione (cfr. atto di cessione di credito del 5/2/87 per notaio GiovanBattista Musto; sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89 il cui titolo azionato in giudizio era proprio l'atto di transazione stipulato in data 4 febbraio 1987 tra il Pasquariello e il Consorzio IREC). Del resto lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'IREC delle somme di cui trattasi (v., anche, comparsa conclusionale del 17/06/2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta)"*

Inoltre, l'eccezione sollevata nel corso del dibattimento dall'Avvocatura municipale e relativa *"all'estinzione del giudizio per l'intervenuta procedura concorsuale a carico del Consorzio IREC"* è stata ritenuta dal Tribunale *priva di pregio* in quanto *".. è in atti il certificato di vigenza in bollo rilasciato dal registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli in data maggio 2001. Certificato che attesta inconfutabilmente che il predetto Consorzio è tuttora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale"*.

Si chiede, pertanto, alla Ragioneria di verificare la sussistenza dell'accantonamento delle somme al fine di poterle rendere disponibili come riportato in sentenza, mentre si richiama l'attenzione dell'Avvocatura Municipale sul certificato di vigenza del Consorzio Irec che *"attesta inconfutabilmente che il predetto Consorzio è tuttora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale"*, atteso che, come ben noto, tutta la

• “problematica Irec” ha fondato finora i suoi presupposti sull’avvenuto fallimento del Consorzio medesimo.

Si segnala, infine, la sentenza del Tribunale di Napoli n° 3903/03 relativa al giudizio impresa Zaira/Comune di Napoli, con la quale l’Amministrazione viene condannata al pagamento di € 152.115,20 oltre interessi decorrenti dal 30/07/86, pari ad € 263.185,01 ed oltre a spese processuali determinate in € 9.000,00. Ai suindicati importi devono aggiungersi le competenze tecniche spettanti ai collaudatori (statico ed amministrativo): arch. Paolo Cortese ed ing. Giacomo Perna, pari a complessivi € 21.908,98 compreso IVA e CNPAIA, al netto di spese legali ed interessi per ritardato pagamento.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, tutti i debiti indicati, salvo quelli nei confronti dei Consorzi EDILSO e CEER, qualora già approvati, dovranno essere inseriti nel Bilancio di previsione 2004.

Si precisa che a tal fine, considerati anche altri procedimenti in corso, lo scrivente Servizio, con nota del 27/02/04 inerente la proposta di previsione di Bilancio 2004, ha chiesto **l’istituzione di un nuovo capitolo:” Riconoscimento debiti fuori bilancio Servizio Edilizia Pubblica e fondo per accordi bonari ex art. 12 regolamento 554/99”, per l’importo di € 7.000.000,00.**

Quanto sopra evidenziato si resta in attesa di un cortese riscontro circa:

- l’avvenuto inserimento, nel Bilancio di previsione 2004, delle suindicati posizioni debitorie;
- la sussistenza delle somme all’epoca accantonate per la vertenza Pasquariello (Irec)/Comune di Napoli;
- notizie da parte dell’Avvocatura Municipale sulla contraddizione tra quanto assunto dal Tribunale di Napoli e quanto finora ritenuto in merito al fallimento del Consorzio Irec.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino



69

MESSAGGIO DI CONFERMA

29/03/04 09:53

DATA	T.R-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTAT
29/03	01'15"	0815523535		04	OK 0000

COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA
Ufficio dell'Avvocato Generale
Settore Attività Amministrative

1 ALL. 6
COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.G.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 435 DEL 9-4-04

PROT. n° 3172 del 6/4/04

70


→ Al Servizio Edilizia Pubblica
Alla Ragioneria Generale


LORO SEDI

Oggetto: Giudizio Impresa Pasquariello c/Comune e/Irec ed altri-
Trasmissione sentenza Trib. Na n° 10068/03 e pedissequo atto di precetto
notificati il 22.03.04

Con riferimento a ns nota n° 1189 del 9.02.04 si trasmette, per quanto di competenza, copia della sentenza Trib. Na n° 10068/03 con pedissequo precetto notificati in data 22.03.04 ad istanza di Avv. Salvatore Sorice, nella qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l. che si dichiara cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello nella sentenza de qua.

L'Avvocato Generale
Avv. E. Barone



A SE
- 03 CAPJA
13.04.04


71

8

Rep. 3/21

423 prob. 17.

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, in persona del Giudice
Aggregato dott.ssa Rosaria Arpentì, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

0) nella causa civile iscritta al n. 21029
del Ruolo Generale Affari Contenziosi
dell'anno 1987 avente ad oggetto:
accertamento di obbligazioni di terzi
(art. 678 c.p.c.)

TRA

IMPRESA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Sorbo, in virtù di mandato a margine
della comparsa di costituzione, in
sostituzione dell'originario
difensore, avv. Antonio Scotti
Galletta, del 6/9/1999 ed elettivamente
domiciliato in Caserta, alla via
Tanucci, n. 74, presso lo studio
dell'avv. Domenico D'Alessandro

-attore-

E

1

BANCO DI NAPOLI S.p.A. FILIALE DI
NAPOLI, in persona del legale
rappresentante, con sede in Napoli,
alla via Toledo, n. 177 rappresentato e
difeso dall'avv. Brunello Foglia in
virtù di mandato presso il quale
elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Toledo, n. 117

-convenuto-

COMUNE DI NAPOLI, in persona del
Sindaco, pro-tempore, con sede in
Napoli, alla Piazza Municipio,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Municipale;

-convenuto-

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE (CARIPLO), in persona del
legale rappresentante, pro-tempore,
Filiale di Napoli, con sede in via
Marina Nuova, n. 20

-convenuta-

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante, pro-tempore, con sede
in Napoli, alla via S. Lucia, n.20

-convenuta contumace-



richiesta da parte esecutiva a
Procuratore di
oggi, li 17 NOV. 2003

Il Cancelliere

CONSORZIO IREC -Interventi Regionali
nell'edilizia cooperativa a.r.l. in
persona del legale rappresentante, pro-
tempore

-convenuto contumace-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accogliersi la domanda e,
per l'effetto, condannarsi il Comune di
Napoli a pagare la somma di lire
1.500.000.000 oltre rivalutazione ed
interessi a favore dell'istante;
condannarsi il Banco di Napoli nella
qualità di tesoriere del Comune di
Napoli al pagamento della somma
azionata in sentenza oltre
rivalutazione ed interessi, oltre
spese, diritti ed onorari.



Per il Banco di Napoli: rigettarsi la
domanda perchè inammissibile.

Per il Comune di Napoli: rigettarsi la
domanda nei confronti del Comune,
perchè inammissibile ed infondata in
fatto e in diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione e diffida del
5/11/87, regolarmente notificato

RA



74

l'attore dichiarando a: Comune di Napoli,, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Regione Campania e Consorzio IREC che con atto notificato in data 22/10/87, l'istante in virtù di decreto reso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 19/10/1987 con il quale veniva autorizzato il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al consorzio Irec per il credito vantato fino a concorrenza di 1.200.000.000, ha fatto sottoporre a sequestro conservativo dall'Ufficiale giudiziario della Corte di Appello tutte le somme dovute e debende al Consorzio Irec da essi intimati; che all'udienza del 21/10/1987 i terzi non si presentavano innanzi al Pretore a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre il banco di Napoli compariva e dichiarava di non essere pronto; che peraltro il Pretore di Napoli, stante la mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non poteva far altro che regolarsi secondo il

R 1




disposto dell'art. 678 c.p.c., in presenza di giudizio pendente per la convalida del sequestro e per il merito, citava, previa diffida a tenere fermo il vincolo sulle somme sequestrate a cautela del credito, innanzi al Tribunale civile di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Regione Campania e il Consorzio IREC, per sentir: 1) dichiararsi ed accertarsi la efficacia dell'eseguito sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 2) dichiararsi ed accertarsi che essi intimati sono debitori per crediti certi, liquidi ed esigibili verso il Consorzio IREC, ed in particolare il Comune di Napoli, in ragione di lire 1.500.000.000; 3) condannarsi il Comune di Napoli a pagare la somma di lire 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) oltre rivalutazione ed interessi a favore dell'istante; 4) accertarsi che il Banco di Napoli quale tesoriere è tenuto a pagare le somme predette

RA

all'Impresa Pasquariello; 5) condannarsi essi intimati tutti in solido con il Banco di Napoli a risarcire tutti i danni cagionati e cagionandi all'istante in dipendenza della omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; 6) sospendersi il giudizio relativamente ai capi 2 e 3 delle presenti conclusioni fino all'esito di quello pendente relativamente alla convalida e al merito nei confronti dell'IREC; 7) condannarsi essi intimati, in solido al pagamento delle spese di giudizio; 7) munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Iscritta la causa a ruolo con il n. R.G.C. 21029/87 alla prima udienza si costituiva il Banco di Napoli, depositando per la propria difesa, fascicolo con comparsa di costituzione nella quale dichiarava di rendersi disponibile al giudizio di accertamento del suo obbligo verso l'IREC e chiedeva rigettarsi, perchè inammissibile ogni domanda quanto ai rapporti fra il Banco



di Napoli e il Comune di Napoli. Si costituiva, altresì, il Comune di Napoli che contestava in linea di diritto il provvedimento di sequestro e l'ammissibilità dell'azione dell'attore, si opponeva al concesso sequestro sul presupposto che i corrispettivi di lavori pubblici non possono essere oggetto di sequestro senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 351, 352 e 353 della legge 20/3/1965, n. 2248, all. F.

RA

Nel corso del giudizio veniva chiesta la riunione alla presente causa della causa recante n. 6086/79, veniva disposta l'autorizzazione, all'attore, a richiedere copia dei contratti di appalto stipulati tra il Comune di Napoli e l'Irec, veniva ammesso, su richiesta dell'attore, e non reso, l'interrogato formale del Sindaco di Napoli, sulla circostanza che "vero che il Comune di Napoli è debitore verso il Consorzio della somma di lire 5.000.000.000 per le opere eseguite in

Ponticelli". All'udienza del 23/11/89 veniva ordinato al Comune di Napoli, la esibizione dei contratti di appalto relativi ai lavori eseguiti dall'Impresa Pasquariello per conto del Consorzio Irec a favore del Comune di Napoli di cui alla delibera n. prot. 227 del 2/6/87. All'udienza del 27/4/93 compariva il procuratore della Cariplo si riportava all'atto di accettazione di rinuncia agli atti di giudizio notificato il 27-1-9-2/93 in risposta dell'atto di rinuncia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio vertente tra Cariplo e Pasquariello ad istanza di quest'ultimo. Con l'entrata in vigore della l. n. 276 del 1997, la causa veniva assegnata alla II Sezione delle neoistituite Sezioni Stralcio, poi - sulla scorta dei provvedimenti del Presidente del Tribunale del 15/1/2001 e del Presidente della Sezione del 17/1/2001 - veniva assegnata alla III Sezione Stralcio. All'udienza del

RA

21/9/99, le parti concludevano come in epigrafe. La causa veniva riservata a sentenza, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 21/12/99, per il deposito del fascicolo n. 6086/89, per il deposito dell'accettazione di rinuncia agli atti presentati dalla Cariplo, nonché i contratti di appalto relativi ai lavori in Ponticelli di cui alla delibera n. 227 del 2/6/89 e la delibera n. 292 del 9/1/89 depositata dal Comune il 27/2/92. Depositata documentazione all'udienza del 31/1/2002 la causa veniva riservata, nuovamente a sentenza. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 16/1/2002 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito, tra l'altro della causa di convalida del sequestro conservativo. All'udienza del 20/3/2003, previo deposito della documentazione, la causa veniva riservata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.

RA

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Regione Campania, della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde e del consorzio I.R.E.C.

Ancora preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere tra l'istante Pasquariello e la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per intervenuto atto accettazione di rinuncia agli atti di giudizio notificato il 27/1-9/2/93 in risposta all'atto di rinuncia notificato il 16/7/92 ad istanza di Pasquariello (cfr. di dichiarazione resa dal procuratore della Cariplo all'udienza del 4/4/95).

RA

La controversia in oggetto, azionata dal Pasquariello, innanzi al Tribunale di Napoli è diretta all'accertamento delle obbligazioni dei terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 678 c.p.c.

L'attore chiede, in prima istanza, di dichiararsi ed accertarsi la efficacia del sequestro conservativo.

La domanda non può essere accolta.

Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al Consorzio IREC - Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa - autorizzato dal Presidente del Tribunale in data 19/9/1987 ed seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 per il credito vantato fino a concorrenza di lire 1.200.000.000 non è stato convalidato.

RA



Tale assunto trova conferma nella lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89, vertente tra Pasquariello e il Consorzio IREC avente ad oggetto l'atto di transazione intervenuto tra il Pasquariello e il Presidente del Consorzio IREC (cfr. produzione del Comune di Napoli).

Il Tribunale, in ordine alla convalida per il sequestro presso terzi eseguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 specificamente argomenta che "non può essere convalidato il sequestro presso terzi seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987. E invero ai

sensi dell'art. 678 c.p.c. il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al Pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, questi citò a comparire, innanzi al Pretore di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la S.p.A. Cariplo, la Regione Campania e il Banco di Roma presso cui aveva sequestrato alcune somme dovute all'Irec. Ma come si evince dalla copia del verbale prodotta dal Pasquariello - alla udienza fissata innanzi al Pretore per la dichiarazione di quantità il Banco di Napoli comparve, chiedendo rinvio, e gli altri convenuti non si presentarono. Orbene l'art. 548 c.p.c. stabilisce specificamente che allorchè

RA

il terzo non compare, o comparando non fa la dichiarazione di quantità, il Pretore - se il creditore esecutante ne fa domanda - procede all'accertamento dell'obbligo del terzo (trattenendo la causa, se competente per valore, ovvero rimettendola al giudice superiore). In caso contrario il processo esecutivo non può continuare difettando l'istanza di parte. Nel caso di specie accadde però che, nonostante la richiesta dell'attore, la causa fu cancellata dal ruolo (v. verbale prodotta dal Pasquariello)". "In tale situazione allora sembra evidente che, estinto il processo di esecuzione, non può di certo convalidarsi la misura cautelare in relazione al sequestro presso terzi".

Orbene sulla scorta di quanto sopra riferito la domanda di cui al n. 1 dell'atto introduttivo va rigettata atteso che il sequestro eseguito dal Pasquariello e di cui alle premesse dell'atto di citazione, non è stato convalidato nei confronti del Comune di

RA

~~convalidato nei confronti del Comune di~~
Napoli.

Va, altresì, sottolineato che il
giudizio recante il n. 6086/89
incardinato dinanzi alla V Sez. del
Tribunale di Napoli, G.I. dott. Casoria,
che viene identificato dall'attore come
quello di convalida, non è mai stato
riunito al giudizio recante n.
21029/87. Risulta infatti che il
giudizio recante il n. 6086/87 è stato
cancellato per inattività delle parti
all'udienza del 15/2/96.

RA

Tanto premesso il Tribunale rigetta la
domanda di cui al n. 1 dell'atto
introduttivo avanzata dall'istante
Pasquariello.

Si passa ora ad esaminare le domande di
accertamento dei crediti dell'Irec
vantati nei confronti del Comune di
Napoli e della Regione Campania.
Preliminarmente va esaminata
l'eccezione avanzata dal Comune di
Napoli. Il Comune eccepisce
l'estinzione del giudizio per
l'intervenuta procedura concorsuale a

carico del Consorzio Irec. Il Comune sostiene, infatti, che il Consorzio Irec è stato dichiarato fallito con sentenza di fallimento e, in quanto soggetto fallito, il Pasquariello avrebbe dovuto esercitare la propria azione mediante l'intervento nel fallimento del Consorzio.

L'eccezione sembra priva di pregio. E' in atti il certificato di vigenza in bollo rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli in data maggio 2001. Certificato che attesta inconfutabilmente che il predetto Consorzio è tutt'ora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale.

Dal certificato storico - generalità dell'impresa, depositata in atti, rilasciato dall'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli in data 19/12/2000 risulta che "il Consorzio fra Cooperative - I.R.E.C. interventi regionali nell'edilizia cooperativa" con sede in

RA

Napoli alla via S. Tommaso D'Acquino, n. 33, e stato costituito con atto del 23/2/1963 è iscritto nel Registro delle imprese di Napoli con il numero NA049-1963-471.

Si passa al merito.

Sulla scorta degli atti depositati si può ritenere che il Consorzio Irec - ente appaltatore delle opere di Edilizia Residenziale Pubblica in Ponticelli, per il Comune di Napoli - vanta nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania crediti certi, liquidi ed esigibili e, che il Consorzio è a sua volta debitore della ditta Pasquariello - Impresa esecutrice degli stessi lavori appaltati - E' risultato, infatti, che il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio Irec, cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio, parte dei crediti che esso Consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione (cfr. atto di cessione di credito del 5/2/87 per notaio

RA

GiovanniBattista Musto; sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89 il cui titolo azionato in giudizio era proprio l'atto di transazione stipulato in data 4 febbraio 1987 tra il Pasquariello e il Consorzio Irec).

Del resto lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'Irec delle somme di cui trattasi (v., anche, comparsa conclusionale del 17/6/2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta).

Sulla scorta di quanto sopra esposto il Tribunale dichiara legittima l'istanza di accertamento dei crediti vantati dall'Irec nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli e La Regione Campania al pagamento della somma, vantata dall'istante Pasquariello, oltre rivalutazione ed interessi.

Sulla scorta dell'atto di cessione deve ritenersi che, alla data del 4 febbraio

RA

1987 il Consorzio Irec fosse creditore nei confronti del Comune di Napoli di lire 1.089.981.000 e nei confronti della Regione Campania di lire 189.000.000. Crediti, poi, ceduti all'impresa Pasquariello, esecutrice dei lavori.

Dall'atto di transazione si evince anche che in caso di mancato pagamento, sulle somme sarebbero decorsi gli interessi bancari praticati in tale data nella misura non inferiore del 19%. La liquidazione di tali interessi tiene luogo agli interessi legali da una parte e al maggior danno da svalutazione monetaria dall'altra. Conseguenza che dal 4/2/87, al luglio 2003 data della presente decisione, va liquidata, da parte del Comune la ulteriore somma di lire 3.313.542.240 e da parte della Regione lire 574.450.000.

In conclusione il Comune di Napoli è condannato al pagamento di lire 4.403.523.240 (pari a euro 2.274.229,95) e la Regione Campania al

RA

pagamento di lire 763.450.000 (pari a
euro 394.289,01)

L'azione proposta dall'impresa
Pasquariello nei confronti del Banco di
Napoli, quale tesoriere del Comune, va
dichiarata inammissibile. Il Banco di
Napoli, soggetto terzo, non è investito
dal rapporto credito debito. Tale
rapporto investe l'impresa Pasquariello
ed il consorzio Irec, nonché il Comune
di Napoli quale debitore del Consorzio
Irec.

RA

Le spese processuali seguono la
soccumbenza e sono liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, definitivamente pronunciando
nella causa n. 21029/87 tra
Pasquariello Antonio Matteo attore;
Comune di Napoli, convenuto; Regione
Campania, convenuta contumace; Banco Di
Napoli, convenuto; Consorzio IREC,
convenuto contumace, CARIFLO,
convenuta, così provvede:

90

- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la Cassa del Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) e il Pasquariello
- 2) rigetta l'istanza di cui al n. 1 dell'atto introduttivo;
- 3) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo; condanna la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di euro 394.289,01 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;

RA

- 4) rigetta l'istanza avanzata nei confronti del Banco di Napoli;
- 5) condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che determina nella somma complessiva di euro 10.540,00, di cui 540,00 per spese; 3.800,00 per diritti; 6.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
- 6) compensa integralmente tra le altre parti le spese del giudizio;
- 7) autorizza la provvisoria esecuzione.

Così deciso in Napoli

Napoli 15/7/2003

g.o.a.

dr. Rosaria Arpentì

Rosaria Arpentì

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITAT IN CANCELLERIA

Oggi - 8 OTT. 2003

IL CANCELLIERE

[Signature]

Sentenza pubblicata
il - 8 OTT. 2003
IL CANCELLIERE

[Signature]

Q2

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che nascono richiesti od a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta di n. 21 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si riferisce a richiesta di Sorbo

Napoli 17-11-03



Il Direttore Sez. Cancelleria

to

TRIBUNALE DI
Napoli

La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in

data 17-11-03

Napoli

2 FEB. 2004



Il Direttore Sez. Cancelleria

IL CANCELLIERE CI
Rossana Rizzi

Rossana Rizzi

a richiesta C.G.I.C. 21 s. e. l. del curatore esecutivo Ratti

93
COPIA

ATTO DI PRECETTO PEDISSEGUO

L'Avv. **SALVATORE SORICE**, con studio in Riardo alla Via Arena n. 2, in qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l., giusta procura alle liti per atto Notaio Giovannibattista Musto in data 26/01/2004, rep. n. 106.509, cessionaria del credito di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/03 del 15/07/2003;

- in virtù della sentenza n. 10068/03 emessa dal G.U. del Tribunale di Napoli il 15/07/2003, con formula esecutiva apposta il 17/11/2003, che si notifica in uno al presente atto;

INTIMA

al **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica in Napoli alla P.zza Municipio P.zzo S. Giacomo, di pagare entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorta capitale	€ 2.274.229,95
Interessi maturati dal 15/07/2003	€ 33.897,84
Disamina	€ 38,70
Richiesta copie	€ 100,68
Ritiro copie	€ 38,70
Apposizione formula esecutiva	€ 38,70
Disamina esecutorietà	€ 38,70
Fascicolazione	€ 38,70
Collazione e scritturazione	€ 38,70
Redazione precetto	€ 154,95
Notifica precetto	€ 48,70

94

Ritiro atto notificato	€ 38,70
Esame notifica	€ 38,70
Accesso agli uffici	€ 38,70
Redazione specifica	€ 38,70
Onorario	€ 476,60
Rimborso forfettario 10% ex art. 15 T.F.	€ 109,59
Magg. 2% ex art. 11 L. 20/9/80 n. 576	€ 24,11
I.V.A. 20%	€ 245,93
TOTALE	€ 2.309.675,35

CAPIA VITTO
AL CO. 1000 - 10000 11.11.11

oltre interessi maturandi e spese successive occorrente, con avviso che in caso di mancato pagamento si procederà ad esecuzione forzata anche presso terzi.

Salvis Juribus

Caserta, 11/03/2004

- *Avv. Salvatore Sorice* -

95

0961564631 f-f


5081
SPECIFICA
Notifica €
Fraxforte

8.63

1.07 11/01/2004

100,00 €
La somma versata in contante
di 100,00 €

DELEGA DI NOTIFICA	
Il sottoscritto, in nome e per conto del sottoscritto, ha notificato	
il presente atto al destinatario	
in data 22 MAR. 2004	
F. M. M. M.	
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE	
Sezione distrettuale di Caserta	
F. M. M. M.	
F. M. M. M.	


COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA
Ufficio dell'Avvocato Dirigente
Area legale Civile

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 516 DEL 27-4-04

PROT. n° 3869 del

ALL. 4

96

→ Al Servizio Edilizia Pubblica
Alla Ragioneria Generale

LORO SEDI

Oggetto: Giudizio Impresa Pasquariello c/Comune c/Irec ed altri .
Trasmissione atto di precetto notificato il 21.04.04 ex sentenza
Trib. Na n° 10068/03

**

**


**

Con riferimento alla precorsa corrispondenza si trasmette, per quanto di competenza, copia dell'atto di precetto in oggetto indicato, rappresentando che è stato proposto appello avverso la sentenza de qua.

Si richiama l'attenzione , inoltre, sul fatto che con nota n°3172 del 6.04.04 questa Avvocatura ha trasmesso altro atto di precetto, notificato ad istanza dell'Avv. Salvatore Sorice nella qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C. 81 srl, dichiaratasi cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello e da questi azionato con l'atto di precetto alligato.

L'Avvocato dell'A.L.C.

Avv. E. Barone



A OLIVIERO
- 03 CAPUA 5.5.24
epm

Avv. PIETRO SORBO

Via Nazionale di Casapulla, 122

81020 CASERTA

Tel./Fax (0823) 256427 -

Tribunale Civile di Napoli

Atto di precetto

per Pasquariello Matteo Antonio, nato a San Nicola La

Strada (CE) il 18 novembre 1928, rappresentato e difeso

dall'Avv. Pietro Sorbo per mandato a margine del presente

atto ed elettivamente domiciliato nello studio dell'Avv.

Alessio Piccirillo in Napoli, Viale del Poggio di Capodimonte

N. 33 Palazzina F/G, codice fiscale PSQMTN28S18I056K,

Premesso

- che, con sentenza n.10068/03 emessa il 15 luglio 2003

dal Tribunale di Napoli, III Sez. Stralcio, G.O.A. Dr.ssa

Rosaria Arpentì, munita di formula esecutiva e notificata

in data 27 novembre 2003, il COMUNE DI NAPOLI è stato

condannato al pagamento della somma di Euro 2.274.229,95

oltre interessi, spese, diritti e onorari;

- che fino ad oggi nessun pagamento da parte del COMUNE

DI NAPOLI è stato effettuato;

- che pertanto si rende necessario agire esecutivamente

per il recupero della somma nei confronti del COMUNE DI

NAPOLI.

Tutto ciò premesso il Sig. Pasquariello Matteo Antonio

a mezzo del sottoscritto procuratore

INTIMA E FA PRECETTO

al COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco pro-tempore

di pagare ad esso ricorrente, nel termine di dieci giorni

5452

5452

97

Vi nomino Procuratore
e difensore nel presen-
te procedimento ed in
quello eventuale di ap-
pello nonché in quello
successivo di opposizione
ed in quello di ogni
facoltà di legge compres-
sa quella di appellare,
transigere e conciliare,
sospendere e rinunciare
all'azione e di farsi costituire,
con promessa di rato del
Vostro operato.

Matteo Antonio Pasquariello

per autentica

m. h. 2.

98

dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:

euro 2.274.229,95 (per capitale), euro 25.016,53 (per interessi), euro 540,00 (per spese liquidate), euro 3.800,00 (per diritti liquidati), euro 6.200,00 (per onorario liquidato) euro 68.226,89 (per registrazione), euro 154,95 (per posizione archivio), euro 38,70 (per formazione fascicolo), euro 38,70 (per copie titolo esecutivo), euro 38,70 (per disamina titolo), euro 38,70 (per richiesta notifica), euro 462,72 (per redazione precetto), euro 154,95 (per precetto), euro 38,70 (per autentica), euro 10,33 (per bolli), euro 1.683,60 (per consultazioni), euro 154,95 (per corrispondenza euro 38,70 (per notifica titolo), euro 38,70 (per esame relata), euro 38,70 (per scritturazione), euro 77,40 (per redazione nota), euro 1.299,81 (per magg. 10% su diritti e onorari), euro 285,95 (per C.N.A.P. 2% su diritti e onorari)

euro 2916,78 (per iva 20% su diritti e onorari), e così

in totale per la somma di euro 2.385.566,41 oltre alle

spese occorse e occorrente, con l'avvertimento che, in

manca si procederà ad esecuzione forzata.

Salvis Juribus.

Napoli, 19 Aprile 2004.

AVV. Pietro Sorbo

avv. Pietro Sorbo

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Pietro Sorbo quale procuratore di


99

Esquariello Matteo Antonio, si notifici il su esteso atto d

di precetto al COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco

pro-tempore presso la nota sede di Napoli, Palazzo San

Giacomo, piazza Municipio mediante consegna a mani di





COMUNE DI NAPOLI

VI DIREZIONE

Servizio Edilizia Pubblica

Via Egiziaca a Pizzofalcone 75

NAPOLI

Allegato 8
100

Napoli, li 10-5-04

Prot. 262

All'Avvocatura Municipale
Ufficio dell'Avvocato generale
Settore Attività Amministrative
c.a. Avv. E. BARONE
S E D E

p.c. Alla Direzione Centrale
" Alla Dipartimento ragioneria 12/5/2004
" All'Assessorato alle Finanze

LORO SEDI

Oggetto: Giudizio Impresa Pasquariello c/ Comune e / IREC ed altri. Sentenza Tribunale di Napoli n°10068/03 e atto di precetto notificato il 22/03/04

Con riferimento alle note prot. n°329 del 19/03/04; prot. n°435 del 09/04/04; prot. n°516 del 29/04/04 di codesta Avvocatura, si comunica che lo scrivente Servizio ha segnalato il debito fuori bilancio alla competente Direzione Generale e al Servizio Programmazione e Spese il debito scaturente dalla sentenza in oggetto indicata per il suo inserimento nel predisponendo provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Giova, comunque, evidenziare che la liquidazione sarà disposta-giusto quanto indicato da codesta Avvocatura con nota n°3172 del 06/04/04- in favore della soc. " C.G.T.C. 81 s.r.l., società cessionaria dei crediti dell'impresa Pasquariello.

Il Dirigente
(arch. Giulio Aurino)



COMUNE DI NAPOLI

AVVOCATURA

Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

144.9

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 633 DEL 24-5-04

Mod. 212/A

51

N. 4799

Napoli, 20

→ Alle VI Direzione
Servizio Edilizia Pubblica

p.e. Alla Direzione Centrale
,, Al Dip.to Ragioneria
,, All' Amm.to alle Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Giudizio Imprese Perquarvello e/ Cassa e/ Tre e/ altri.
Sentenza Trib. di Napoli n° 10068/03 e atto di precetto notificato il 22-3-04

Faccendo seguito a previous corrispondenza e in riscontro alle Vs note
prot n° 252 del 10-5-04, di per oggetto, si precisa quanto segue:

- Con nota prot n° 1189 del 3/2/04, questa Avvocatura si trasmette copie
nell'atto di precetto fondato sulla sentenza del Trib. di Napoli n° 10068/03 e
notificato il 4-12-03 ed istanza nell'Imprese Perquarvello;
- con note fot n° 3172 del 5-4-04 si veniva trasmesso altro atto di precetto,
nascente dalla medesima sentenza ribastata, notificato quarta volta non nella
Imprese Perquarvello bensì nell'Avv. Salvatore Sorice nella qualità di
avvocato e procuratore speciale delle C.G.T.C. 815.2.2, dichiaratosi nel predetto
atto consapevole del credito liquidato all'Imprese Perquarvello nella
sentenza di qua -

In fine con nota fot. n° 3869 del 29-4-04 questa Avvocatura si
trasmette copie nell'atto di precetto notificato il 21-4-04 ed istanza
nell'Imprese Perquarvello, rappresentandosi che essendo la sentenza il
Cassa viene proposto appello -

Con questa ultima nota si richiama l'attenzione di questo ufficio

Circa il precedente atto di prelievo notificato al signor All'Aut. Soc. di cui alle note n. 3172 del 5-4-04 sopra riferite, dalle rappresentanze che a fronte dello stesso credito erano stati evasati prelievi di pagamento da due soggetti diversi.

Severali con la nota pot. 252 del 10-5-04, contestò l'ufficio la esistenza che la liquidazione nella sentenza fu per "serio disputa - giurto quanto indicato da codesta Associazione con note n. 3172 del 6-4-04. in favore della soc. C. G. F. C. 81528, società ammorata dei crediti All'Imp. Pasquarillo". Orbene, questa Associazione non ha fornito indicato la C. G. F. C. 81528 quale soggetto cui corrispondeva le somme liquidate nella richiamata sentenza del Tribunale di Napoli.

Non che meno si espone sulla legittimazione nella stessa società ad incassare le somme e sulla esistenza ed efficacia delle deliberazioni del credito che, peraltro, è contraddittoria ed incompatibile con il successivo atto di prelievo notificato All'Imp. Pasquarillo il 21-4-04.


Verrà dunque, l'ufficio verificare se è stato notificato l'atto al debitore del credito, dichiarato nella soc. C. G. F. C. 81 e se i suoi motivi di inefficacia ed incompatibilità al Credito.

E' menovato far presente, infine, che l'Aut. Socia Salvatore, evidentemente nella deliberata qualità di procuratore nella soc. C. G. F. C. 81, si è reso oneroso sulla somma L. E. 2.309.675,35 oltre diritti e spese successorie, con ordinanze

del 5-4-04 del giudice All'Imp. Pasquarillo al Tribunale di Benevento - sez. distrettuale di Guardia Sanframondi, che si allega - Dette ordinanze si sono rese nella procedura esecutiva formata All'Aut. Benvenuto Cocco con atto di figuramento presso terzi e con successivo estensione del figuramento, che si allega -

Avverso l'ordinanza è stata proposta opposizione a art. 615 c.p.c.

Se Dirigete All'A.L.C.

Aut. E. Benvenuto


Allegato (p. 103)

103

52

Tribunale di Benevento

Sezione distaccata di Guardia Sanframondi

Atto di pignoramento presso terzi ex art. 527 c.p.c.

Il creditore Avv. Leonardo Cocco in proprio, rappresentato e difeso e da sé stesso, giusta procura in atti dom.to in Caserta Via Tanucci, 91

Premesso

- h/07
h/205*
- Che, giusta atto di precetto notificato in data 08/03/2004 al debitore Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., vanta ancora un credito di €. 119.949,30 in virtù di Decreto Ingiuntivo n. 2870/97 oltre interessi sino al saldo e spese;
 - che in virtù di tale titolo si è proceduto alla notifica dell'atto di pignoramento nei confronti di terzi privati e pubblici;
 - che nella relativa procedura pendente presso il Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi (R.E. n. 11.130/pk) sono intervenuti diversi creditori come risulta dall'elenco in Cancelleria, ai quali il creditore procedente ha rivolto l'invito ex art. 527 c.p.c.;
 - che i creditori intervenuti hanno anticipato le spese necessarie per l'estensione ed hanno inviato a tal uopo il creditore procedente ad estendere il pignoramento originario sino all'importo dei crediti azionati, degli interessi e delle spese legali;

Tanto premesso

Cita in estensione

- 1) Poste Italiane S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, Via Tor Pagnotta 00100 Roma;
 - 2) Poste Italiane spa , in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, filiale di Guardia Sanframondi;
 - 3) Comune di Napoli – in persona del Sindaco pro- tempore – Piazza Municipio 81100 Napoli;
- a comparire dinanzi al Tribunale Di Benevento- sezione distaccata di Guardia Sanframondi all' udienza del 30/03/2004, quanto ai primi perché

facciano la dichiarazione prevista dall' art. 547 c.p.c. e, quanto all' ultimo, perché sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.

Avv. Cocco Leonardo

A richiesta del creditore Avv. Leonardo Cocco, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframonti

VISTO

Il precetto in data 08/03/2004 nonché il deposito in Cancelleria degli atti di intervento così come da elenco per la somma di €. 2.607.624,65

HO ESTESO IL PIGNORAMENTO

Già effettuato in data 20.3.2004 in favore dei creditori e degli importi indicati nell'atto di citazione per tutte le somme, dovute e debendae, a qualsiasi titolo o causa, dal terzo Poste Italiane spa (Via di Tor Pagnotta- Roma) e dal terzo Poste Italiane (filiale di Guardia Sanframonti) al debitore Comune di Napoli nella misura di €. 3.000.000/00 oltre interessi e spese. E, a tal fine, ho fatto formale

INGIUNZIONE

Al debitore Comune di Napoli di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni assoggettati a espropriazioni ed

HO INTIMATO

Al terzo Poste Italiane spa (Via di Tor Pagnotta – Roma) e al terzo Poste Italiane spa (filiale di Guardia Sanframonti) di non disporre delle somme pignorate senza ordine del giudice sotto le sanzioni di legge.

In pari tempo

L'Ufficiale Giudiziario
VINCENZO ROMANO
UFFICIALE GIUDIZIARIO

HO NOTIFICATO

il su esteso atto di citazione a :

- 1) Poste Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro - tempore, Via di Tor Pagnotta – Roma, a mezzo posta.

TRIBUNALE DI BENEVENTO
Sezione distaccata di Guardia Sanframondi

R.E. n. 11.130/03

Cron n. 527/6

Rep n. 113/04

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

esaminata la procedura esecutiva n. 11.130/03 tra Cocco Leonardo (creditore procedente), il Comune di Napoli (debitore esecutato) e Poste Italiane EPI Spa (terzo pignorato);
visto l'atto di pignoramento e quello di estensione regolarmente notificati;
vista le dichiarazioni positive rese dal terzo pignorato Poste Italiane EPI Spa;
rilevato che gli interventi proposti, tutti fondati su titoli esecutivi e peditissequi precetti notificati nei termini di legge comprovano l'esistenza dei crediti fatti valere;
visto il piano di riparto concordato amichevolmente tra tutti i creditori;
visti gli art. 547 e 553 c.p.c.;

APPROVA E DICHIARA ESECUTIVO

il piano di riparto così come proposto e approvato da tutti i creditori e che fa parte integrante della presente ordinanza;

ASSEGNA

in pagamento ai singoli creditori le somme e le spese legali nello stesso ripartite e concordate oltre IVA, cap e 10% su diritti ed onorari;

ORDINA

al terzo Poste Italiane EPI Spa di corrispondere immediatamente ai creditori elencati nel piano di riparto amichevole, salvo esazione, le somme come sopra determinate, sollevandolo da ogni responsabilità in ordine al pagamento delle medesime e dichiarandolo liberato nei confronti del debitore esecutato relativamente a detti pagamenti, nonché liquidandogli la somma di € 100/00 per le rese dichiarazioni.

DICHIARA

estinta la procedura autorizzando le parti al ritiro dei titoli e mandando alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Guardia Sanframondi 06.03.2003.

Il Cancelliere


Il C.E.

Tribunale di Benevento- Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi

Piano di riparto nella procedura esecutiva n. 11.130/04

- 1) Creditore procedente: Avv. Cocco Leonardo
Titolo: D.I. N. 2870/97 del Pretore di Napoli nei confronti del Comune di Napoli;
Credito: euro 119.933,05 a titolo di capitale;
Assegnazione: euro 119.933,05 a totale soddisfo oltre spese e diritti successivi nei limiti di euro 1.890,43 oltre iva e cap;
Spese legali: euro 2.260/00 di cui euro 48,54 per esborsi, oltre iva e cap e spese e diritti successivi nei limiti di euro 993,93 oltre iva e cap con attribuzione all'Avv. Cocco Leonardo;
- 2) Creditore intervenuto: Avv. Cocco Leonardo
Titolo: Sentenza N.9516/00 del Tribunale di Napoli nei confronti del Comune di Napoli;
Credito: euro 297.949,30 a titolo di capitale;
Assegnazione: euro 297.949,00 a totale soddisfo oltre spese e diritti successivi nei limiti di euro 1180,00 oltre iva e cap;
Spese legali: euro 2.502,50 di cui euro 48,54 per esborsi, oltre iva e cap e spese e diritti successivi nei limiti di euro 993,93 oltre iva e cap con attribuzione all'Avv. Cocco Leonardo;
- 3) Creditore intervenuto: Avv. Sorice Salvatore
Titolo: Sentenza N. 10.068/03 del Tribunale di Napoli nei confronti del Comune di Napoli;
Credito: euro 2.309.675,35 a titolo di capitale e interessi;
Assegnazione: euro 2.309.675,35 a totale soddisfo oltre spese e diritti successivi nei limiti di euro 1890,00 oltre iva e cap;
Spese legali: euro 3.803,50 di cui euro 48,54 per esborsi, oltre iva e cap e spese e diritti successivi nei limiti di euro 993,93 oltre iva e cap con attribuzione all'Avv. Salvatore Sorice;

Luca Cocco

Conferma

Gu

COPIA IN TRE ESEMPLI AL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Guardia Sanframondi, 6 APR. 2004
Il collaboratore di cancelleria

HT

Depositato in cancelleria
Pervenuto

6 APR 2004

Il collaboratore di cancelleria

Rilasciata copia in forma esecutiva
Add: 10 APR. 2004



COMUNE DI NAPOLI
VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia Pubblica

ALL. 10

minife

107

Prot. n. 3117 del 8-6-04



All'Avvocatura Municipale
Servizio A.L.C.
c.a. Avv. E. Barone

p.c.

Alla I^a Direzione Centrale

Al Dip.to Ragioneria

All'Assessorato alle Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Giudizio Impresa Pasquariello c/Comune e IREC ed altri - Sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/03 ed atto di precetto notificato il 22/03/04.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 4799 s.d., assunta al protocollo di questo Servizio al n. 633 del 24/05/04, premettendo l'elenco - in ordine cronologico - delle note di codesta Avvocatura, relative all'oggetto e trasmesse allo scrivente Ufficio:

- nota prot. n. 1189 del 9/02/04, con cui veniva trasmesso *"per opportuna norma e competenza"* l'atto di precetto ad istanza dell'Avv. Pietro Sorbo per conto del Sig. Pasquariello Matteo Antonio, notificato il 4/12/03, con il quale - in forza della sentenza n. 10068/03 emessa dal Tribunale di Napoli - veniva intimato al Comune di Napoli di pagare la somma di €. 2.274.229,95; con la predetta nota veniva, inoltre, comunicato che *"è in via di proposizione l'atto di appello per la totale riforma della sentenza de qua"*;
- nota prot. n. 2621 del 18/03/04, con cui veniva trasmessa copia della sentenza del Tribunale di Napoli n. 10068/03, evidenziando che la stessa era già stata inviata al Servizio Edilizia Pubblica con nota prot. n. 11189 del 9/12/03;
- nota prot. n. 3172 del 6/04/04, con cui veniva trasmessa *"per quanto di competenza"* copia della precitata sentenza n. 10068/03 con pedissequo atto di precetto, notificati in data 22/03/04 ad istanza dell'Avv. Salvatore Sorice *"nella qualità di avvocato e procuratore speciale della C.G.T.C.81 che si dichiara cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello nella sentenza de qua"*.
All'uopo si sottolinea che codesta Avvocatura, nel trasmettere con la nota n. 3172/04 la sentenza e l'atto di precetto ad istanza dell'Avv. Sorice, non ha evidenziato che la sentenza in parola risultava essere stata notificata al Comune di Napoli due volte: la prima dal Pasquariello, ossia dalla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento e per la quale è avvenuta la spedizione del titolo in forma esecutiva (cfr. ultima pagina della sentenza notificata in data 27/11/03); la seconda volta dalla Soc. "C.G.T.C. 81 s.r.l.", che in data 2/02/04 ha ottenuto dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli copia conforme della copia esecutiva rilasciata in data 17/11/03, riportante la seguente dicitura non del tutto leggibile *"a richiesta C.G.T.C.81 s..... del credito"*

cf

dell'impresa Pasquariello Matteo" (cfr. ultima pagina della sentenza e atto di pedissequo precetto notificati il 22/03/04);

- nota prot. n. 4799 s.d. con la quale codesta Avvocatura:
 - ha trasmesso copia dell'atto di estensione del pignoramento presso terzi senza data ad istanza di tale Avv. Cocco Leonardo, creditore procedente domiciliato in Caserta alla Via Tanucci n. 91 (ossia allo stesso indirizzo - si spera si tratti di mera coincidenza!! - ove ha sede la CONSULCOOP, ben nota a codesta Avvocatura per il ruolo di primaria importanza svolto nell'annosa e tormentata "questione IREC"), con allegata ordinanza del 6/03/2003 del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Benevento - Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, con cui in relazione alla procedura esecutiva R.E. n. 11.130/03 il Giudice approvava e dichiarava esecutivo il piano di riparto (peraltro non allegato in copia alla nota n. 4799 s.d.) della procedura esecutiva n. 11.130/03, dichiarando estinta la procedura medesima, nonché copia del piano di riparto della procedura esecutiva n. 11.130/04, depositato in cancelleria il 6/04/04 e rilasciato in copia in forma esecutiva il 10/04/04, in forza del quale l'Avv. Sorice si è reso assegnatario della somma di €. 2.309.675,35;
 - ha, inoltre, comunicato che *"contro tale ordinanza è stata proposta opposizione del Comune di Napoli"*;
 - ha citato la nota prot. n. 3869 del 29/04/04 di trasmissione di copia dell'atto di precetto notificato il 21/04/04 dall'impresa Pasquariello con cui veniva anche comunicato che il Comune aveva proposto appello contro la sentenza n. 10068/03 (benvero la nota n. 3869/04 e i relativi allegati non risultano essere mai pervenuti a quest'Ufficio);
 - ha evidenziato che a fronte dello stesso credito erano stati avanzati precetti di pagamento da due soggetti diversi;
 - ha ancora evidenziato di non aver mai indicato la C.G.T.C. 81 s.r.l. quale soggetto cui corrispondere la somma liquidata dal Tribunale di Napoli con la sentenza n. 10068/03;
 - ha invitato, infine, questo Ufficio a verificare se è stato notificato l'atto di cessione del credito a favore della predetta C.G.T.C. 81 s.r.l. e se sussistono *"motivi di inefficacia ed inopponibilità al Comune"*.

Premesso quanto sopra, si precisa che essendo pervenuta copia della sentenza esecutiva in allegato alla nota prot. n. 1189/03, priva di qualsiasi valutazione da parte di codesta Avvocatura se non la dicitura *"per quanto di competenza"*, quest'Ufficio - in ottemperanza alle vigenti procedure e tenuto conto che il debito si era manifestato nel termine del 31/12/03 - ha segnalato per il riconoscimento il medesimo con nota prot. n. 175 del 23/03/04 alla I^a Direzione Centrale e, per conoscenza, tra gli altri, anche a codesta Avvocatura, chiedendo alla Ragioneria di verificare la sussistenza dell'accantonamento delle somme al fine di poterle rendere disponibili e richiamando l'attenzione dell'Avvocatura sul certificato di vigenza del Consorzio IREC che, come riportato nella sentenza n. 10068/03, *"attesta inconfutabilmente che il predetto Consorzio è tuttora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale"*, atteso che tutta la problematica IREC ha fondato finora i suoi presupposti sull'avvenuto fallimento del Consorzio medesimo.


La liquidazione del credito, una volta riconosciuto il debito, sarebbe ovviamente avvenuta soltanto previa attenta verifica dei titoli.

Tuttavia, così come richiesto telefonicamente da codesta Avvocatura, quest'Ufficio non ha confermato successivamente il riconoscimento del debito scaturente dalla ripetuta sentenza n. 10068/03.

Infine, per riscontrare quanto richiesto da codesta Avvocatura con la precitata nota n. 4799 s.d., si comunica che non è pervenuto alcun atto di cessione di credito a favore della Soc. C.G.T.C. 81 s.r.l. se non e copia della sentenza e dell'atto di precetto notificati al Comune di Napoli il 22/03/04, sulla cui regolarità si suggerisce opportuna verifica presso la Cancelleria del Tribunale da parte di codesta Avvocatura. Motivi di inefficacia e inopponibilità, qualora sussistenti, a parere di quest'Ufficio, non possono che essere di natura giuridica e, pertanto, di competenza di codesto Servizio.

Per quanto concerne l'Ordinanza del Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Benevento – Sezione Distaccata di Guardia Sanframondi, si rileva una difformità tra la procedura esecutiva indicata nell'ordinanza datata 6/03/03 (R.E. n. 11.130/03) ed il piano di riparto allegato che sembra riferirsi ad altra procedura esecutiva n. 11.130/04 e depositato in data 6/04/2004. Anche in questo caso, si suggeriscono opportune verifiche e controlli.

IL DIRIGENTE
Arch. Giulio Aurino





COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA

Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

ALL. 11

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 831 DEL 19.7.04

Mod. 212/A

Napoli, _____ 20 _____

110

N. 6882

A ME
19.7.04
[Signature]

→ Alla VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia Pubblica

p.e. Alla I. Direzione Centrale

" Al Dip.to Ragionerie

" All' Anagrafe alle Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: Giudizio Impresa Porquerello c/ Comune c/ Tre el altr.
Sent. Trib. NA n° 10068/03 e atti di fatto notificato il 22-3-04

Con Vs nota n° 317 dell'8-6-04, di pari oggetto, codesto Ufficio ha
richiamato in ordine cronologico l'intero carteggio intercorso con l'Avvocatura
relativo alla vicenda di que.

Sembra che detta nota sia stata direttamente occasionata dalla nota
prot. n° 4799 del 20-5-04 con la quale questa Avvocatura senza stigmatizzare
alcuni suoi intenti semplicemente esplicitare il significato del suo preciso
carteggio, essenzialmente per rilevare la dovuta attenzione sulle problematiche
che scaturivano dall'intorcata vicenda.

Nel ribadire l'intero contenuto della precedente nota questa Avvocatura,
con il rischio di ripetersi, intende riscontrare gli esponenti trattati
nella Vs ultima.

Codesto Ufficio ha contestato all'Avvocatura di non aver evidenziato
che la sentenza di cui all'oggetto risultava essere stata notificata

[Signature]

~~113~~
el laurue due volte, la I. el istanze del Perquervello la II. el istanze
della soc. C.G.F.C 81.

L'indicazione, di cui l'ufficio lamenta la mancanza, era in re ipsa
per il fatto che nel trasmettere con nota n. 3172 del 6-4-04 la sentenza
con fedinego fuclto notificata al istanze dell' Am. Socia n.p., l'Avvocatura
richiamava la nota n. 1189 del 9-2-04 con cui era stato trasmesso
il fuclto notificato dal Perquervello.

Contestualmente veniva fatto rilevare che la C.G.F.C 81 si dichiarava
conservatrice del credito liquidato nella sentenza a favore del Perquervello.

Sul piano sostanziale, quindi, non erano due i soggetti contraddittori: uno
soltanto e cioè l'Impresa Perquervello originariamente e, in seguito alle supposte
cessure del credito, la soc. C.G.F.C 81.

Successivamente in data 21-4-04 l'Impresa Perquervello, inesattamente,
notificava un altro atto di fuclto di si veniva trasmesso con nota n. 3869 del
29-4-04 con la quale l'Avvocatura richiamava espressamente l'attenzione
di codesto Ufficio sul fatto che a fronte del medesimo credito erano stati notificati
due fuclti di pagamento, tra loro incompatibili poiché ad istanza di soggetti diversi.
Non si comprende, pertanto, quale omissione abbia attuato questa Avvocatura
dal momento che ha posto codesto Ufficio nella condizione di conoscere tutte
le circostanze sopravvenute nelle fattispecie.

Brevi della lettura delle Vs note n. 217 dell'8-6-04, l'ufficio
lamentava di non aver avuto conoscenza nella nota n. 3869 del 29-4-04
(si richiama l'attenzione...).

Deve essersi trattato evidentemente di un disguido all'interno dello
ufficio in quanto sulle minute in nota presso, che si allega in copia,
risulta chiaramente la firma di ricevuta del documento in data
29-4-04.

L'unico fatto direttivo ed importante che si rileva dalle Vs ultime
note dell'8-6-04 è che codesto ufficio ha finalmente

**COMUNE DI NAPOLI**
AVVOCATURA

Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

Napoli, _____ 20 _____

N. _____

Verificato che non risulta notificato alcun atto di censura del credito da parte del Popovello a favore della C.G.T.C 81 nella quale l'Avvocatura essere notificato con nota del 5-4-04.

Era, invece, ovvio che l'Ufficio verificasse immediatamente la circostanza della esistenza censura del credito.

Tale omissione non si spiega e contrasta con il contenuto delle vs precedenti note del 10-5-04 prot 262 con la quale, erroneamente interpretando la nota 3172 del 5-4-04 dell'Avvocatura, esatto Ufficio comunicare che la liquidazione della sentenza sarebbe stata disposta a favore della C.G.T.C 81, quale censuratrice del credito del Popovello, e ora con l'affermazione contenuta nelle vs ultime note e nei "di la liquidazione del credito sulle avvenute solo dopo ulteriore verifica dei fatti".

Non hanno motivo d'essere, infine, i dubbi sulle esistenze di un unico procedimento esecutivo determinato dalla diversa indicazione del R.G. della focalina. E' evidente che trattasi di un unico refuso relativo all'indicazione dell'anno nella focalina, per cui non è escludibile a dubitare che trattasi di una sola focalina esecutiva e con la 4.11.13/04, con cui si dà addebitore al un refuso grafico l'affidente annuale nell'ordinanza del G.E del Tribunale di Benevento - sez. distrettuale di Giuseppe Scafomandi che reca in calce la nota del 5-3-03 che risulta depositata in cancelleria il 5-4-04.

Quanto, infine, ai "motivi di inefficacia e inopponibilità" quale corollario alle richieste di verifica dell'esistenza nell'atto di censura

4/3

133
del credito è di tutta evidenza che queste Associazioni non
intendono obbligarle alle sue competenze. Se volete che si frustri
oltre che al fatto preminente della cessione anche alle conseguenze
immediate e dirette di eventuali vizi del supporto atto al cedere
che, data la specifica competenza tecnica del notaio, non sarebbe
stato improbo rilevare - Semmai il vizio rilevato nei "motivi di
inefficacia e di inopponibilità" è del tutto superfluo per il fatto che,
non essendo state le voci rinvenute ovvero rilevate alcune cessioni
del credito, non v'era ragione di indagare l'efficacia e la inopponibilità
se non fatte dal notaio ~~che~~ della parte nell'Associazione.

Al 1° dei contraenti formalmente formalizzati e bollati tra i due uffici,
resta il fatto che la vendita fosse non pochi dubbi sulla buona
e coerenza del comportamento dei ^{due} ~~contraddittori~~ nell'Ente (Popponello
e C.G.F.C. 81) che sarà oggetto di approfondite verifiche anche
rilevare se vi siano atti e fatti di rilevanza formale, ^{di cui} ~~alla quale~~
sarà resa nota l'A.G. per il tramite nell'Area legale Pirella.

Se Argenti nell'A.G.C.

[Signature]

114
| AH 12 |



COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO PUBBLICA
PROT. N° 878 DEL 27-7-04

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA
IL DIRETTORE CENTRALE

Napoli, 26/7/2004

Prot. n. 1029
All. 1

Al Sig. Dirigente del Servizio
Edilizia Pubblica

arch. Giulio Aurino

e, p.c., Al Sig. Assessore alle Risorse
Strategiche

dott. Enrico Cardillo

Al Sig. Direttore Centrale
Riqualificazione Urbana - Edilizia e
Periferie

ing. Gennaro Giordano

Al Sig. Coordinatore del
Dipartimento Ragioneria Generale

dott.ssa Mariarosaria Nedi

Al Sig. Dirigente del Servizio
autonomo Avvocatura comunale

avv. Luciano Guarino

LORO SEDI

OGGETTO: Provvedimenti di ricognizione e procedura di riconoscimento debiti fuori bilancio. Giudizio
Impresa Pasquariello c/Comune e IREC ed altri. Sentenza Tribunale di Napoli n° 10068/03 e
atto di precetto notificato il 22/03/04. Provvedimenti di ricognizione e procedura di
riconoscimento debiti fuori bilancio.

Con riferimento al carteggio intercorso in merito all'oggetto tra il Servizio Edilizia pubblica ed il
Servizio autonomo Avvocatura comunale ed in parte esteso per conoscenza a questa Direzione Centrale, si
comunica - senza comunque entrare nel merito della questione - che, nella deliberazione di G. C. n. 2461 del 16
c.m. di proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio
manifestatisi entro il 31/12/2003, il debito scaturente dal giudizio indicato in oggetto non è inserito.

Come, peraltro, precisato nella nota prot. n. 317 dell'8 giugno c.a., per detto debito non è, infatti,
stato proposto, nell'ambito della procedura definita con la Circolare n. 536 del 4 maggio c.a., il riconoscimento
dalla S.V. che ha inoltrato la scheda di cui, ad ogni buon fine si allega, copia.

Il Dirigente
(*dott.ssa G. Esposito*)

Il Direttore Centrale
(*dott. D. Liguori*)



COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE / DIPARTIMENTO AUTONOMO / SERVIZIO AUTONOMO
SERVIZIO / PROGETTO EDILIZIA PUBBLICA

SCHEDA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO									
fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito	ragioni che giustificano la legittimità del riconoscimento e relativo riferimento normativo	altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito	creditore	sentenza	importi				
					sorta capitale	interessi	spese legali	CPA	IVA
interessi legali e moratori per ritardati pagamenti	lodo arbitrale n°12/03 registrato il 20/05/03	atto di pignoramento del 5/12/03	Consorzio CEER	lodo arbitrale 12/03 Decreto del 6/05/03	573.092,59	36.516,90		12.190,93	124.347,48
Onorario Direzione Lavori	lodo arbitrale n°19 del 28/10/03 registrato il 30/09/03	atto di precetto del 1/04/04	Arch. Tolve Giuseppe	lodo arbitrale n°19/03	6.541,28	660,43	1.596,31	130,83	1.334,42
Diritti di Procuratore ed onorari	Sentenza Corte di Appello n° 712/03 esecutiva in data 18/03/2003		Avv. Liugi e Paolo Sbordone	Sentenza Corte di Appello n° 712/03 esecutiva in data 18/03/2003	6.076,01	1.129,63	742,46	121,52	1.239,51
Risarcimento danni e revisione prezzi	Sentenza tribunale di Napoli n° 3903/03		Cooperativa Zalra	Sentenza tribunale di Napoli n° 3903/03			9.000,00	176,00	1.795,20
									TOTALE
									746.147,90
									10.263,27
									9.309,13
									10.971,20

Napoli, _____

Visto, Il Direttore Centrale/Coordinatore
Dipartimento Autonomo/Dirigente Servizio

Il Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica

visto L'Assessore

Dipartimento Autonomo Ragioneria Generale
effettuato controllo contabile

(limbo del Servizio e firma del relativo Responsabile)



COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA

Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

N. 7636

Arch. Avv. Sorbo

1/AL. 13/ 116
Mod. 212/A
937
11/8/2004

09/08/2004

Napoli, _____ 20
→ Alla VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia Pubblica

E p.c. Alla I Direzione Centrale
Al Dipartimento Ragioneria

Loro Sedi

OGGETTO : Contenzioso Pasquariello Matteo c/ Comune Napoli -Atto di precetto del 30.7.2004 -

Si trasmette per opportuna conoscenza l'Atto di precetto notificato il 30.7.04 dall'avv. Sorbo su mandato di Pasquariello Matteo Antonio con il quale si ingiunge al Comune il pagamento della somma di euro 2.274.229,95 oltre accessori in esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli di cui all'oggetto.

Si trasmette nel contempo la nota a firma dello stesso sig. Pasquariello assunta al protocollo del Comune in data 30.7.04 con la quale il medesimo comunica di aver revocato il mandato all'avv. Sorbo, il quale non ha più titolo per l'incasso delle somme.

Di tanto la scrivente ha provveduto a renderne noto allo stesso avv. Sorbo mediante raccomandata con rr contestandogli il diritto a procedere nella esecuzione.

L'Avvocato Dirigente ALC

117

Avv. PIETRO SORBO
Via Nazionale di Casapulla, 122
81020 CASERTA
Tel./Fax (0823) 256427 -

Tribunale Civile di Napoli

Atto di precetto

per Pasquariello Matteo Antonio, nato a San Nicola La Strada (CE) il 18 novembre 1928, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sorbo per mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Alessio Piccirillo in Napoli, Viale del Poggio di Capodimonte N. 33 Palazzina F/G, codice fiscale PSQMTN28S18I056K,

Premesso

11308
7666

- che, con sentenza n.10068/03 emessa il 15 luglio 2003 dal Tribunale di Napoli, III Sez. Stralcio, G.O.A. Dr.ssa Rosaria Arpentì, munita di formula esecutiva e notificata in data 27 novembre 2003, il COMUNE DI NAPOLI è stato condannato al pagamento della somma di Euro 2.274.229,95 oltre interessi, spese, diritti e onorari;

- che fino ad oggi nessun pagamento da parte del COMUNE DI NAPOLI è stato effettuato;

- che pertanto si rende necessario agire esecutivamente per il recupero della somma nei confronti del COMUNE DI NAPOLI.

Tutto ciò premesso il Sig. Pasquariello Matteo Antonio a mezzo del sottoscritto procuratore

INTIMA E FA PRECETTO

al COMUNE DI NAPOLI in persona del sindaco pro-tempore di pagare ad esso ricorrente, nel termine di dieci giorni

Vi nomino Procuratore e difensore nel presente procedimento ed in quello eventuale di appello e ricorso in quello stesso procedimento di opposizione all'esecuzione di ogni fatto che venga compiuto senza il mio consenso, trattandosi di un potere sostanziale che non può essere esercitato senza la mia assistenza e la mia costituzione, con riserva di rato del Vostro operato.

per autentica

Qui [firma]

138

dalla notificazione del presente atto, le seguenti somme:
euro 2.274.229,95 (per capitale), euro 25.016,53 (per interessi), euro 540,00 (per spese liquidate), euro 3.800,00 (per diritti liquidati), euro 6.200,00 (per onorario liquidato), euro 68.226,89 (per registrazione), euro 154,95 (per posizione archivio), euro 38,70 (per formazione fascicolo), euro 38,70 (per copie titolo esecutivo), euro 38,70 (per disamina titolo), euro 38,70 (per richiesta notifica), euro 462,72 (per redazione precetto), euro 154,95 (per precetto), euro 38,70 (per autentica), euro 10,33 (per bolli), euro 1.683,60 (per consultazioni), euro 154,95 (per corrispondenza), euro 38,70 (per notifica titolo), euro 38,70 (per esame relata), euro 38,70 (per scritturazione), euro 77,40 (per redazione nota), euro 1.299,81 (per magg. 10% su diritti e onorari), euro 285,95 (per C.N.A.P. 2% su diritti e onorari), euro 2.916,78 (per iva 20% su diritti e onorari), e così in totale per la somma di euro 2.385.566,41 oltre alle spese occorse e occorrente, con l'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

Salvis Juribus.

Napoli, 22 luglio 2004.

Avv. Pietro Sorbo

ou. *f. h. Sorbo*

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv. Pietro Sorbo quale procuratore di


119

Pasquariello Matteo Antonio, si notificchi il su esteso

atto di precetto al COMUNE DI NAPOLI in persona del Sindaco

pro-tempore presso la nota sede di Napoli, Palazzo San

Giacomo, Piazza Municipio mediante consegna a mani di





COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE GENERALE

Palazzo San Giacomo
Piazza Municipio, 1
80133 NAPOLI
tel. 081 7954385 - fax 081 7954390

Prot. N. 3324 del 30/08/04

Argente

120

Al Reg. Gen. Generale
Dott. M. R. Ucci

Sece

Provenienza:

Parquello Matteo Antonio


Oggetto:

Op. di precetto del 25/1/2003, sentenza 4. MAG 8/03 del
15. F. 2003 Tribunale di Napoli, U. Ser. Stralco,
G. O. A. D. me. Rorerio, Arfanti

Su disposizione del Direttore Generale, si trasmette, per competenza, la nota indicata in oggetto.

Il Capo della Segreteria


Dott. A. Savio



- Sentenza Aut. Avvocatura
- Ragioni Generale

121

B 78812
di 1



Spett.le

Comune di Napoli

Oggetto: atto di precetto del 25/11/2003, sentenza n. 10068/03 del 15/7/2003
Tribunale di Napoli, III Sez. Stralcio, G.O.A. D.ssa Rosaria Arpentì.

Spett.le Comune di Napoli,

in riferimento alla procedura in oggetto, Vi comunico che ho provveduto a revocare formalmente il mandato e le procure speciali conferite all'Avv. Pietro Sorbo ed inerenti alla procedura esecutiva in oggetto.

Vi invito, dunque, dal momento che l'Avv. Sorbo non ha più alcun titolo per incassare le somme di cui al precetto emarginato, ad attendere mie determinazioni in merito alla procedura di versamento della somma in oggetto.

Caserta,

Con osservanza

Matteo Antonio Pasquariello

Matteo Antonio Pasquariello


MATTEO PASQUARIELLO
VIA TERRA GRANDE 11
81100 CASERTA

0823 305300

SEG. DEL VICE SINDACO
Prot. N. 1526 del 28.7.04

Diretta Generale
per i procedimenti di
not. fide mensura

DR





COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE

Prot. 506/c

ALL. 14

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 1228 DEL 15.10.06

122

Napoli, 14.10.2006

Al Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica
E.p.c. Al Servizio Advocatura Municipale
Avv. E. Barone
Avv. G.P. Allegretti de Lista
Al Dirigente del Servizio Diritto allo Studio
Loro Sedi

OGGETTO: Assegnazione somme Tribunale di Benevento Sezione staccata di Guardia
Sanframondi € 2.836.339,88

Da accertamenti effettuati presso il Servizio Advocatura si è rilevato che l'assegnazione in oggetto, in un primo momento interamente riferita ad un debito nei confronti di Cocco Leonardo, per il cui riconoscimento era stato interessato il Servizio Patrimonio, è riferita per l'importo di € 2.394.854,51 al debito in favore del Sig. Sorice Salvatore, cessionario del credito vantato dall'impresa Pasquariello di cui alla sentenza n. 10068/03 nel giudizio contro il Comune e /Irec e altri.

Si è altresì rilevato che detto debito non risulta allo stato riconosciuto.

Tenuto conto che il pagamento risulta disposto con addebito sul c/c postale n. 23006802 con utilizzo dei fondi accreditati dalla Regione Campania e destinati al pagamento delle borse di studio, si manifesta la necessità di provvedere con ogni urgenza al riconoscimento del debito ed alla regolarizzazione contabile del pagamento effettuato, onde rendere disponibili i predetti fondi.

Si resta in attesa di sollecito riscontro.

Il Ragioniere Generale
(D.ssa M. Nedi)

A 18.10.06
[Signature]

ALL. 15

123

COMUNE DI NAPOLI
VI Direzione Centrale
Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana
Servizio Edilizia Pubblica

Prot. 531 del 19/10/04



Al Servizio Avvocatura Municipale
c. a. Avv.. E. Barone

Al Dipartimento Ragioneria Generale
c.a. D.ssa M. Nedi

e p. c. Al Direttore Generale

" " Al Segretario Generale

ANTICIPATA FAX

Oggetto: nota prot. 506/E del 14/10/04 del Dipartimento Ragioneria Generale, inerente il debito scaturente dalla sentenza n.10068/03 nel giudizio Pasquariello/Comune di Napoli

Con la nota di cui in oggetto il Ragioniere Generale, in considerazione del fatto che il pagamento del debito derivante dalla sentenza n.10068/03 è stato disposto con addebito su un C/C relativo a fondi regionali destinati a borse di studio, comunica la necessità che si provveda con ogni urgenza al riconoscimento del debito ed alla regolarizzazione contabile del pagamento effettuato, onde rendere disponibili i predetti fondi.

In riferimento al giudizio e relativo debito di cui in oggetto si precisa innanzitutto che:

- Con nota prot. 175 del 24/03/04, indirizzata tra gli altri al Dipartimento Ragioneria Generale ed al Servizio Avvocatura, nel segnalare la trasmissione da parte del Servizio Avvocatura della sentenza n° 10668/03 inerente il giudizio Pasquariello/Comune di Napoli/IREC e del relativo atto di precetto, si chiedeva alla ragioneria di verificare la sussistenza dell'accantonamento delle somme al fine di poterle rendere disponibili, così come riportato nella citata sentenza.
- In relazione alla vicenda in oggetto il Servizio Avvocatura ha trasmesso allo scrivente Servizio tre atti di precetto: uno notificato da parte dell'Avv. Pietro Sorbo



in data 09/02/04 in qualità di Procuratore del signor Pasquariello; un altro, trasmesso in data 06/04/04, notificato da parte dell'Avv. Salvatore Sorice in qualità di procuratore della C.G.T.C. 81 srl, che si dichiarava cessionaria del credito liquidato all'impresa Pasquariello; un terzo ed ultimo, notificato in data 30/07/2004 dall'Avv. Sorbo, insieme al quale veniva trasmesso anche una nota con la quale il signor Pasquariello comunicava di aver revocato il mandato al suddetto avv. Sorbo.

- Con nota prot. 262 del 10/05/04 all'Avvocatura Municipale e per conoscenza al Dipartimento Ragioneria Generale, il Servizio Edilizia Pubblica in riscontro della trasmissione avvenuta in data 9/04/04 dell'atto di precetto da parte dell'Avv. Sorice, faceva presente che aveva segnalato, con la citata nota prot. 175 del 24/03/04, il debito fuori bilancio alla competente Direzione Generale, affinché fosse inserito nel predisponendo provvedimento di riconoscimento da parte del Consiglio Comunale. Al riguardo si comunicava anche che si sarebbe disposta la successiva liquidazione in favore della soc. C.G.T.C. 81 srl, facendo riferimento all'ultima trasmissione da parte dell'Avvocatura, atteso che in quest'ultima si evidenziava che la suddetta società si dichiarava cessionaria del credito.
- Con nota 4799 del 20/05/04, preannunciata con una telefonata allo scrivente con la quale l'Avv. Barone chiedeva anche di non confermare il riconoscimento del debito in oggetto, il suddetto avvocato, Dirigente dell'Area Legale Civile dell'Avvocatura Municipale, in riscontro alla summenzionata nota n. 262, nel precisare la circostanza che a fronte dello stesso credito erano stati avanzati precetti di pagamento da due soggetti diversi, evidenziava il fatto che *"...questa Avvocatura non ha giammai indicato la C.G.T.C. 81 srl quale soggetto cui corrispondere la somma liquidata nella richiamata sentenza del tribunale di Napoli. Men che meno si è espressa sulla legittimazione della stessa società ad incassare la somma e sull'esistenza ed efficacia della richiamata cessione del credito.....vorrà, dunque, l'ufficio verificare se è stato notificato l'atto di cessione del credito, dichiarato dalla C.G.T.C. 81 e se ci sono motivi di inefficacia ed inopponibilità al Comune."*
- Con nota n. 317 dell'8/06/04 all'Avvocatura Municipale (Servizio A.L.C.) e per conoscenza anche alla Ragioneria Generale, in riscontro a quanto richiesto con la citata nota n. 4799, si comunicava che nessun atto di cessione di credito era pervenuto al Servizio Edilizia Pubblica. Inoltre, in merito alla richiesta circa la



sussistenza di motivi di inefficacia ed inopponibilità, si evidenziava la non competenza del Servizio, trattandosi di questioni di natura prettamente giuridica.

- Con nota 6882 del 15/07/04, il Dirigente dell'A.L.C. dell'Avvocatura, nel ripercorrere la corrispondenza intercorsa sulla vicenda, così concludeva: *" Al di là dei contrasti puramente formali e dialettici tra i due uffici, resta il fatto che la vicenda pone non pochi dubbi sulla linearità e coerenza del comportamento dei due contraddittori dell'Ente (Pasquariello e C.G.T.C. 81) che sarà oggetto di approfondite verifiche onde rilevare se vi siano atti e fatti di rilevanza penale, di cui sarà resa edotta l'A.G. per il tramite dell'Area legale penale."*

Tutto ciò precisato, dovendo lo scrivente Servizio dare corso agli adempimenti richiesti dalla Ragioneria Generale (cioè il riconoscimento del debito ed il conseguente pagamento a favore del tesoriere) si chiede all'Avvocatura Municipale-Servizio A.L.C., di comunicare le risultanze delle ulteriori verifiche effettuate sulla vicenda, cui dovrà tener conto lo scrivente nel predisporre i necessari atti per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Al riguardo si evidenzia che il pagamento è già stato disposto a favore dell'Avv. Sorice, in qualità di "cessionario" del credito di cui alla sentenza n. 10068/03.

Alla Ragioneria Generale si comunica che si provvederà a predisporre quanto richiesto, non appena ricevute comunicazioni dall'Avvocatura Comunale.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino





COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana

Servizio Edilizia Pubblica

Prot. 572 del 3/11/04

*Ink.
Dir. Romanello
S.K.
G.B.*



Al Servizio Avvocatura Municipale
c. a. Avv. E. Barone

e p.c. Al Dipartimento Ragioneria Generale
c.a. D.ssa M. Nedi

" " Al Direttore Generale

" " Al Segretario Generale

ANTICIPATA FAX

**Oggetto: precedente nota prot. 531 del 19/10/04, inerente il debito
scaturente dalla sentenza n.10068/03 nel giudizio
Pasquariello/Comune di Napoli**

Il Direttore Centrale della VI Direzione ha trasmesso allo scrivente Servizio la nota prot. 3770 del 25/10/04 con la quale il Direttore Generale, il Segretario Generale, il Ragioniere Generale ed il Direttore Centrale Risorse Strategiche, comunicano le nuove procedure propedeutiche alla formulazione della proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

Con la precedente nota di cui all'oggetto lo scrivente Servizio, dovendo procedere, in ragione della nota prot. 506/E del 14/10/04 del Dipartimento Ragioneria Generale, al riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n° 10068/03, chiedeva notizie sulla verifiche effettuate sulla complessa ed intricata vicenda, così da poter correttamente predisporre gli atti dovuti.

Ad oggi nessuna comunicazione è ancora pervenuta nel merito di quanto richiesto.

Considerato che nella citata nota prot. 3770 del 25/10/04, nel comunicare le nuove procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, si fa espresso riferimento al necessario supporto che l'Avvocatura deve fornire ai singoli servizi nell'accertamento dei

*A.A. ALC
5-11-04
H*

ALL, 16

126

COMUNE DI NAPOLI
AVVOCATURA

05/10/04


PROT. N. 8211

debiti e vista la complessità della vicenda legata al debito in oggetto, si sollecita codesto servizio a voler fornire le notizie in precedenza richieste.

Certi di una cortese e sollecita collaborazione, visti i tempi ristretti, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Giulio Aurino', written in a cursive style.

MESSAGGIO DI CONFERMA

03/12/01 14:15

DA A	TIPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTATO
03/11	00141	SEGRETERIA DIFESA		20	OK 0000

ALL BARONE

MESSAGGIO DI CONFERMA

00-11 01 14 00

DA A	T-R-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAG. (R)	FILE FAX
00 11	00:00"	PAG. GENERALE COM		00	0000

D. ma M. NEDI

MESSAGGIO DI CONFERMA

00:11/01 14 12

DATA	T.R.-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODEL.	PAGINE	RISULTAT
00 11	00'30"	SEGRETERIA DIRET		02	C 0000

Direttore Generale


131

MESSAGGIO DI CONFERMA

03/11/94 14:34

DA	TIME-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTAT
03/11	09:30"	VICE SEGR. GENER		02	OK 0000

Segretario Generale



COMUNE DI NAPOLI
Avvocatura Comunale
Area Legale Civile S.L. C. 1



Tel. Fax 7954645
7954646 - 7954648

ALL 14 1


132

04 NOV 2004

PROT.N° 19308

3 novembre 2004

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA
PROT. N° 1344 DEL 9-11-04



VI Direzione Centrale
Unità di progetto Edilizia
Residenziale Pubblica e
Programmi Complessi di
Riqualificazione Urbana
Servizio Edilizia Pubblica

p.c. Al Dip.to Ragioneria Generale
c.a. D.ssa M. Nedi

p.c. Al Direttore Generale

p.c. Al Segretario Generale
LORO SEDI

OGGETTO: Sentenza Tribunale di Napoli n°10068/03 nel giudizio
Pasquariello c/ Comune di Napoli c/Irec.

Si riscontra la Vs. nota n.53 del 19/10/04, per riferirVi in
ordine alle iniziative assunte dall'Avvocatura in merito alla
vicenda in esame.

Si evidenzia, prioritariamente, che l'Avvocatura fino ad ora ha
trasmesso non 3 ma 4 atti di precetto e cioè, oltre quelli da
Voi richiamati, anche l'atto di precetto notificato al Comune
in data 21/4/04 ad istanza di Pasquariello e trasmessoVi
con nota n°3869 del 28/4/04.

Si coglie l'occasione per segnalarVi che in data 20.9.04 è
stato notificato ancora un atto di precetto, che Vi viene

Pasquariello Lett. Area Civile 1

ws

trasmesso in allegato alla presenta nota, con il quale il dr. Mario Sibio, procuratore speciale del Pasquariello, a mezzo dell'avv. Salvati, ha intimato al Comune il pagamento della somma di cui alla sentenza n°10068/03 del Tribunale di Napoli. Avverso tale atto l'Avvocatura ha proposto opposizione con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli.


Ad ogni buon conto, si alligano per il sig. Segretario Generale e per il sig. Direttore Generale le note n°4799 del 20.5.04 e n°6882 del 15.7.04 la cui lettura può consentire una più chiara rappresentazione della vicenda.

Per quanto riguarda il merito della Vs. richiesta circa le iniziative assunte dall'Avvocatura, si rappresenta che a tutela degli interessi dell'Ente in data 20.7.04 è stato presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Napoli, nel quale sono stati riferiti cronologicamente i fatti così come accaduti al fine di rilevarne eventuali profili di ordine penale.

Successivamente in data 23.9.04 è stata sposta, innanzi alla medesima Autorità Giudiziaria, formale querela nei confronti di chiunque nei fatti rappresentati avesse posto in essere reati o tentativi di reato in danno del Comune, riservando all'Ente l'azione per il risarcimento dei danni.

Nulla si può dire in ordine alla necessità di regolarizzazione contabile dell'avvenuto pagamento.

Il Dirigente dell'A.L.C.
Avv. E. Barone



ATTO DI PRECETTO

Istante l'avv. Giuseppe Salvati, quale rappresentante e procuratore domiciliatario del dott. Mario Sibio, giusta procura a margine del presente atto, con studio in Napoli alla Piazza G. Rodinò n 18, quest'ultimo quale procuratore speciale del sig. Matteo Antonio Pasquariello, giusta procura per notar Massimo Lottini del 27/7/2004, rep. n. 12676.

PREMESSE

Con sentenza n. 10068/2003, resa in forma esecutiva il 17/11/2003, il Tribunale di Napoli, III Sezione Stralcio, condannava il Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 2.274.229,95 oltre interessi legali in favore del sig. Matteo Antonio Pasquariello.

Ciò premesso e ritenuto il sottoscritto procuratore

INTIMA

Al Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Piazza Municipio di pagare in favore del sig. Matteo Antonio Pasquariello così come sopra rappresentato le seguenti somme:

Avv. GIUSEPPE SALVATI
La nomino e costituisco mio procuratore e difensore nella causa di cui all'atto a margine, conferendole il mandato di rappresentarmi e difendermi nel relativo grado di giudizio, in quelli successivi, nonché nella fase esecutiva, con facoltà di spiegare istanze convenzionali, di chiamare in causa, di impugnare lo stato e grado, di proporre appello, di proporre opposizioni e reclami, di avanzare istanze sulle cautelari dinanzi a tutte le autorità giudiziarie.
Le conferisco, altresì, il mandato di transigere e conciliare, di rinunciare alle domande o agli atti e di eleggere attività.
Il tutto per rato e fermo, senza bisogno di alcuna ratifica o conferma. Elegga domicilio presso il Suo studio legale in Napoli, Piazza G. Rodinò, 18.

N.	Competenza	Importo	Imponibile	Esercizio
1	Sorte capitale	0,00	0,00	2.274.229,95
1	Interessi	0,00	0,00	55.266,90
1	Posizione e archivio (1)	220,00	0,00	0,00
1	Disamina (2)	55,00	0,00	0,00
1	Autentica di firma (6)	55,00	0,00	0,00
1	Esame della procura notarile (7)	55,00	0,00	0,00
1	Esame del testo integrale della sentenza (16)	110,00	0,00	0,00
1	Consultazioni con il cliente (21)	220,00	0,00	0,00
1	Disamina del titolo esecutivo (46)	55,00	0,00	0,00
1	Atto di precetto (47)	220,00	0,00	0,00
1	Diritto di collazione - stampa (80)	66,00	0,00	0,00
1	Notificazione di atto (23)	55,00	0,00	0,00
1	Esame della relata di notifica (24)	55,00	0,00	0,00
1	spese notifica titolo esecutivo e precetto	0,00	0,00	22,00
		1.166,00	0,00	2.329.518,85

12689

h772

134

8
C. Sibio
H/A

135

Riepilogo:

Diritti	
Onorari	1.166,00
Spese imponibili	0,00
Spese generali al 12,5%	0,00
	145,75
Cassa avvocati (2%)	1.311,75
	26,24
Totale imponibile	
+ I.V.A. (20%)	1.337,99
	267,60
Totale imponibile	1.605,59
+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72	2.329.518,85
Totale	2.331.124,44
Importo dovuto (Euro)	2.331.124,44

per complessive € 2.231.124,44 oltre interessi maturandi e spese successive occorrenti, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli,

avv. Giuseppe Salvati

A medesima istanza si notifici copia di quanto precede a:

- 1) Comune di Napoli, in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato per carica in Napoli al Palazzo S. Giacomo

NA 20
01
C



COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana

Servizio Edilizia Pubblica

Prot. 581 dell' 8/11/04

ALL. 18

Copia x Arch. Aurino

136

Al Direttore della VI Direzione Centrale

Ing. G. Giordano

ANTICIPATA FAX

Oggetto: debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, al 31.10.04

Si trasmettono in allegato le schede "A" e "B", relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio di competenza dello scrivente Servizio, alla data del 31/10/04.

La proposta di riconoscimento del debito è fatta per l'importo, il cui pagamento è già stato disposto dal Tribunale di Benevento, pari ad €2.394.854,51; il pagamento, come comunicato dal Ragioniere Generale con nota 506/E del 14/10/04, è avvenuto su un c/c postale i cui fondi, accreditati dalla Regione Campania e destinati al pagamento di borse di studio, sono venuti meno a seguito del sequestro.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino

Si allegano:

- SCHEDA A
- SCHEDA B

137

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

SCHEDA DESCRITTIVA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'

DEBITO N. 1 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa)	Capitolo _____ Codice intervento _____
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito.	<p>Il sorgere del debito si collega all'annosa questione tra il Consorzio IREC ed il Comune di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 10068/03 ha riconosciuto, all'impresa Pasquariello, il pagamento dell'importo di € 2.274.229,95 quale importo comprensivo di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria, computati sino alla data della decisione; sono inoltre riconosciuti interessi dalla data della decisione all'effettivo soddisfo. Inoltre la sentenza condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania, al pagamento delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 10.540,00.</p> <p>Tutto ciò evidenziato si propone il riconoscimento del debito per l'importo già pagato, pari ad € 2.394.854,51, così come comunicato dal Ragioniere Generale con nota 506/E del 14/10/04, presumendo, in mancanza di informazioni diverse, che lo stesso sia comprensivo anche delle spese legali.</p>
Ragioni che giustificano la legittimità del riconoscimento e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000).	<p>Il riconoscimento del debito, derivando dalla sentenza n° 10068/03 del Tribunale di Napoli, rientra in quelli previsti alla lettera a, comma 1, dell'art. 194 del dlgs n. 267/00.</p>

ok

SCHEDA "A"

138

<p>Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.</p>	<p>Atto di precetto notificato dall'Avv. Sorice, nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l., notificato in data 22/03/04.</p> <p>Si evidenzia che, facendo riferimento alla stessa sentenza 10068/03, in data 21/04/04 è stato notificato altro atto di precetto, da parte dell'Avv. Pietro Sorbo per conto di Pasquariello.</p>
<p>Creditore</p>	<p>Il creditore, facendo riferimento al precetto notificato in data 22/03/04, è l'Avv. Sorice, nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l.</p> <p>La necessità di provvedere al riconoscimento di tale debito ed alla conseguente regolarizzazione contabile è stata richiesta dal ragioniere Generale, con nota 506/E del 14/10/04, in considerazione dell'avvenuto pagamento del debito su un C/C postale i cui fondi, accreditati dalla Regione Campania, destinati al pagamento di borse di studio, sono venuti meno a seguito del sequestro.</p>
<p><i>Per i soli debiti di cui alla lettera a) dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000,</i> Sentenza esecutiva n. _____ <i>(indicare anche la data di deposito della sentenza e la data di notifica al Comune).</i></p>	<p>Sentenza n° 10068/03 del Tribunale di Napoli, notificata in data 22 marzo 2004.</p> <p>La sentenza è stata resa esecutiva in data 17/11/03; essa porta sul retro la certificazione di due richieste, soddisfatte dal Direttore della Sezione Cancelleria del tribunale di Napoli, una a nome di Sorbo e l'altra a nome della C.G.T.C. 81 s.r.l.</p> <p>Su tale circostanza, con diverse note e per ultimo in fase della presente proposizione del debito fuori bilancio, è stato richiesto il parere del Servizio Advocatura; purtroppo si deve constatare che nessun supporto è stato fornito allo scrivente Servizio.</p>

Napoli, 8/11/04

Il Dirigente




Il sottoscritto Dirigente Arch. Giulio Aurino propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi fino al 31/10/04

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'

[illegible]

Il Dirigente
arch. Giulio Aurino

* l'importo è quello pagato con addebito sul c/c dei fondi regionali per borse di studio, così come comunicato dal ragioniere generale con nota 506/E del 14/10/04

Il Dirigente
arch. Giulio
Aurino

140

MESSAGGIO DI CONFERMA

08/11/04 16:41

DATA	T.R-TEMPO	ID DEL FAX REMOTO	MODAL.	PAGINE	RISULTAT
08/11	01'12"	00817958247		04	OK 0000



COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana

Servizio Edilizia Pubblica

Prot. 594 del 12/11/04



Al Servizio Avvocatura Municipale
c. a. Avv. E. Barone

e p.c. Al Dipartimento Ragioneria Generale
c.a. D.ssa M. Nedi

" "

Al Direttore Generale

" "

Al Segretario Generale

ANTICIPATA FAX

**Oggetto: vs. nota n° 1038 inerente la sentenza n.10068/03 nel giudizio
Pasquariello c/Comune di Napoli c/Irec**

Con la nota di cui all'oggetto, acquisita al protocollo dello scrivente Servizio in data 9/11/04 al n° 1344, l'Avvocatura riscontra la richiesta prot. 531 del 19/10/04, inerente il giudizio Pasquariello c/Comune di Napoli c/Irec.

Scopo della precitata richiesta di questo ufficio, scaturente dalla comunicazione prot. 506/E del 14/10/04 con la quale il Ragioniere Generale comunicava l'avvenuto pagamento del debito, derivante dalla sentenza in oggetto, con addebito su c/c destinato ad altre finalità, era quello di acquisire eventuali ulteriori chiarimenti, al fine di definire con certezza il soggetto titolato alla liquidazione per il quale proporre l'accertamento del debito fuori bilancio.

Purtroppo le informazioni ricevute non permettono l'individuazione di cui sopra contenendo, tra l'altro, anche la segnalazione della notifica, avvenuta in data 20/09/04, di un ulteriore atto di precetto con il quale viene intimato al Comune di Napoli, da un soggetto diverso dai precedenti, il pagamento della somma di cui alla sentenza n°10068/03 del Tribunale di Napoli; avverso a tale atto

142

l'Avvocatura comunica di avere proposto opposizione con atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli.

Tutto ciò evidenziato si deve infine ricordare che, in riscontro della citata nota 506/E del Ragioniere Generale con la quale si manifestava la necessità di procedere al riconoscimento del debito ed alla regolarizzazione contabile del pagamento effettuato, lo scrivente ha proposto, con nota prot. 581 dell'8/11/04, il riconoscimento del debito, così come da pagamento disposto ed effettuato sul citato c/c postale destinato ad altre finalità.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino



DELIBERA N. 239

DEL 28 DICEMBRE 2004

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Ricognizione e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti - in attuazione degli indirizzi di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.3489 del 29 ottobre 2004 - ai sensi dell'art.194, 1° comma, del decreto legislativo n.267/2000, dai Dirigenti responsabili dei servizi Comunali.

(All.Delib. di G.M. n.3776 del 23.11.2004)

L'anno duemilaquattro il giorno 28 del mese di DICEMBRE nella Casa Comunale e precisamente nella sala delle sue adunanze sita in Castelnuovo (Sala dei Baroni), si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art.125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n.2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'albo pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati consiglieri in carica risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

Sindaco

IERVOLINO ROSA RUSSO

- 1) AMBROSINO RAFFAELE
- 2) ASSUMMA IGNAZIO
- 3) BALZAMO GIUSEPPE
- 4) BARRETTA GIUSEPPE
- 5) BIANCO FRANCESCO
- 6) BOCCHETTI GAETANO
- 7) BUONO STEFANO
- 8) CARDINALE MARIO
- 9) CAROTENUTO RAFFAELE
- 10) CARRINO GABRIELE
- 11) CENTANNI GENNARO
- 12) CERQUA ROSALBA
- 13) CIGLIANO DARIO
- 14) CILENTI SAVERIO
- 15) COPPETO MARIO
- 16) CORRADO GIULIANA
- 17) CULIERS ANTONIO
- 18) DE FLAVIIS UGO
- 19) DELFINO MARIO
- 20) DE ROSA GIANPAOLO
- 21) DI DATO CARLO
- 22) DIODATO PIETRO
- 23) ELETTO FRANCESCO
- 24) ESPOSITO MARIO
- 25) FIOLA CIRO
- 26) FUCITO ALESSANDRO
- 27) FUNARO ANTONIO
- 28) GALIERO SALVATORE
- 29) GRASSO MASSIMO
- 30) GUERRIERO SALVATORE

P	
ASSENTE	31) IMPEGNO LEONARDO
P	32) LABOCCETTA AMEDEO
P	33) LUPO VITO
ASSENTE	34) MAFFEI MARIO
ASSENTE	35) MANSUETO MARCO
P	36) MARTUSCIELLO ANTONIO
P	37) MASTRANZO PIETRO
ASSENTE	38) MIGLIORE GENNARO
P	39) MINOPOLI UMBERTO
ASSENTE	40) MOLA GENNARO
P	41) MORETTO VINCENZO
P	42) MOXEDANO FRANCESCO
ASSENTE	43) NUGNES GIORGIO
ASSENTE	44) OSPITE CLAUDIO
P	45) PALLADINO GIOVANNI
P	46) PARISI SALVATORE
P	47) PASSARIELLO LUCIANO
ASSENTE	48) PECORARO SCANIO ALFONSO
ASSENTE	49) RAJA UGO
P	50) RUSSO ANTONIO
P	51) RUSSO GIUSEPPE
P	52) RUSSO VINCENZO
P	53) SARNATARO GIUSEPPE
ASSENTE	54) SCARPITTI MAURO
ASSENTE	55) SCOPATO SERGIO
P	56) SIGNORIELLO CIRO
P	57) SQUAME GIOVANNI
P	58) VALENTE VALERIA
ASSENTE	59) VARRIALE SALVATORE
P	60) VENANZONI DIEGO

P
ASSENTE
ASSENTE
P
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
ASSENTE
P
P
P
ASSENTE
P
P
P
P
ASSENTE
P
P
ASSENTE
ASSENTE
P
P
ASSENTE
ASSENTE
P
P
P
P

544
Presiede la riunione PROF. G. SQUAME

In grado di prima convocazione ed in proseguo di seduta

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune DR. A. PARLA

Il Presidente passa all'esame della proposta di G.C. n.3776 del 23.11.2004 concernente la ricognizione e il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lettere a) ed e) del D.l.gs.267/2000.

Fa presente che l'atto è stato trasmesso, ai sensi dell'art.11 del vigente Regolamento del C.C.le alla Commissione Bilancio che dopo ampia e approfondita discussione ha rinviato, a maggioranza, la discussione in sede di Consiglio Comunale.

Fa presente, altresì, che il provvedimento è stato trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Cons.re Minopoli fa alcune osservazioni circa la mancanza di apertura di credito.

Si allontana il cons.re Ospite (presenti 36)

Pertanto il Consiglio tenuto conto

- che, ai sensi dell'art 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, il Consiglio Comunale procede – “con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità” - al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - 1) sentenze esecutive (lettera a);
 - 2) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (lettera b);
 - 3) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali (lettera c);
 - 4) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d);
 - 5) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utili ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (lettera e);
- che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, “con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo”;

- che con deliberazione n. 102 del 7/5/2004 il Consiglio Comunale, nei termini previsti dall'art. 1 del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito in legge 28/5/2004, n. 140 ha approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004, dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000;

che con Deliberazione n. 175 del 30 settembre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione ed il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti, in esecuzione della Circolare n. 3569 del 10 settembre 2004, da parte dei Dirigenti dei Servizi comunali;

Vista la Circolare prot. n. 3770 del 25 ottobre 2004, allegata sub 1), con la quale sono state dettate le "nuove procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004, allegata parimenti al presente atto sub 2), con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per le procedure di cui alla Circolare n. 3770 sopra citata;

Rilevato che, con detta Deliberazione è stato stabilito che ogni Dirigente responsabile del Servizio che ha in carico il procedimento da cui il debito fuori bilancio è sorto "deve provvedere a predisporre apposita relazione secondo lo schema che sarà definito dalla direzione centrale risorse strategiche d'intesa con il Dipartimento ragioneria generale, allegando tutta la documentazione ritenuta necessaria";

che la Direzione Centrale Risorse strategiche e Programmazione economico – finanziaria ha predisposto e reso disponibili sul sito intranet del Comune di Napoli le schede A) e B), rispettivamente descrittiva e sintetica dei debiti fuori bilancio da riconoscere, nelle quali circostanziare:

- il soggetto creditore e la sentenza esecutiva;
- gli importi analiticamente riportati e il totale.
- i fatti e le motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito;
- le ragioni che giustificano la legittimità del riconoscimento ed il relativo riferimento normativo (indicare la lettera del comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 ai sensi della quale si propone il riconoscimento);
- quant'altro ritenuto necessario a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito;

Rilevato che, in attuazione della Circolare e dell'Atto di indirizzo sopra citati, i Dirigenti responsabili dei Servizi presso i quali si sono manifestati debiti fuori bilancio, oltre quelli già riconosciuti con la citata deliberazione n. 175 del 30/9/2004, hanno condotto apposita istruttoria, predisponendo e sottoscrivendo, in esito alla stessa, le schede A) e B) di proposta del riconoscimento della loro legittimità ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e sinteticamente riportati nell'allegato elenco sub 3) del pari parte sostanziale del presente atto;

Visto che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 4) del più volte citato Atto di indirizzo della Giunta Comunale le suddette schede sono state raccolte, a cura del Direttore centrale/Coordinatore di Dipartimento autonomo/Dirigente di Servizio autonomo di riferimento e da questi trasmesse, previa comunicazione ai singoli Assessori di riferimento per la dovuta

816
informazione, e per il tramite del Dipartimento Ragioneria generale, che ha effettuato i controlli previsti, alla Direzione Centrale Risorse Strategiche;

Dato atto che i Dirigenti responsabili di Servizio propongono il riconoscimento della legittimità di n. 384 debiti appartenenti alle seguenti tipologie alla luce degli adempimenti effettuati dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale

n. 303 debiti riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/00, comma 1, lettera a (debiti derivanti da sentenze esecutive);

- **n. 81 debiti riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/00, comma 1, lettera e (debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza);**

Dato atto che alle schede A) e B) sopra indicate risultano allegati, altresì, gli atti forniti dai Dirigenti dei Servizi responsabili nonché le attestazioni del Dipartimento autonomo Ragioneria generale in ordine alla determinazione contabile dei debiti, dalle quali risultano tutti gli elementi che saranno oggetto di apposita valutazione ai fini della corretta liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che i Dirigenti responsabili hanno attestato l'insussistenza, all'atto della sottoscrizione delle proprie schede di proposta, di ulteriori debiti fuori bilancio oltre quelli riportati negli allegati al presente provvedimento;

Rilevato che il punto 3) dell'Atto di indirizzo della Giunta Comunale dispone che ogni dirigente responsabile di Servizio dell'Ente è tenuto a dichiarare l'insussistenza di debiti fuori bilancio entro le scadenze previste dalla procedura e che l'assenza di siffatta attestazione, rilasciata entro il termine previsto dalla procedura, equivale per ogni Dirigente responsabile di Servizio a dichiarazione di insussistenza di debiti;

Dato atto che è stato osservato l'indirizzo della Giunta Comunale, di cui al punto 6 della relativa Deliberazione, in ordine alla preventiva acquisizione del parere del Direttore Centrale Funzione Pubblica in merito alle proposte di debiti fuori bilancio concernenti spese del personale a qualunque titolo;

Ravvisata, tutto ciò premesso, la necessità di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 267/2000 i debiti fuori bilancio proposti, a seguito di apposita istruttoria tecnica e in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004, dai Dirigenti dei Servizi Comunali ed indicati nelle rispettive schede A e B, allegate al presente atto deliberativo del quale formano parte integrante e sostanziale, e raggruppati per Direzioni Centrali/Dipartimenti autonomi/Servizi autonomi in prospetti sintetici;

Rilevato che l'importo complessivo, determinato a seguito dei controlli effettuati dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale, dei debiti di cui si propone il riconoscimento della legittimità è di euro 24.373.901,80;

Vista la comunicazione pervenuta dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale in ordine alla copertura dell'importo suddetto;

147

Rilevato che, pertanto, la spesa, nel complessivo importo di euro 24.373.901,80, deve essere imputata come di seguito indicato:

- per €. 4.733,41 sull' intervento 1100402 del bilancio anno 2004 - cap. 821136;
- per €. 4.139.000,00 sull'intervento 1110103 del bilancio 2004 - cap. 37830, il cui stanziamento viene incrementato di € 448.400,00 con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 44.217,00 sull'intervento 1010503 del bilancio 2004 - cap. 5535;
- per €. 739.295,02 sull' intervento 2060201, residui 2003 - cap. 200960;
- per €. 11.706,04 sull' intervento 1100402, residui 1989 - cap. 43220;
- per €. 646.206, 79 sull' intervento 1090403 del bilancio 2004 - cap. 122906 il cui stanziamento viene incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 1.435.614,32 sull' intervento 1090308 del bilancio 2004 - cap. 105546 il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 3.478.221,05 sull' intervento 2090401 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio e viene finanziato per € 2.710.644,67 da trasferimento dell'Agensud;
- per €. 13.874.908,17 sull' intervento 1010808 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene adeguatamente incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;

Visto il punto 7) della richiamata deliberazione di G.C. n. 3489 del 29/10/2004;

Rientra in aula il cons.re Ospite (presenti 31).

Recepito e fatto proprio il parere di regolarità tecnica del Dirigente firmatario dell'atto nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.M. n. 3776 del 23.11.2004 formante parte integrante del presente provvedimento.

D E L I B E R A

con la presenza in aula di 37 consiglieri, a maggioranza, con voti 28 favorevoli e voti 9 contrari di:

1. Riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 267/2000 n. 384 debiti fuori bilancio indicati nelle schede A) e B), sottoscritte dai Dirigenti responsabili dei Servizi proponenti ed allegate al presente atto deliberativo del quale formano parte integrante e sostanziale;

2. Specificare che i debiti di cui si propone il riconoscimento della relativa legittimità sono sinteticamente riportati nell'allegato prospetto sub 3) (composto da 11 pagine) nel quale sono indicati: la denominazione delle Direzioni Centrali/Dipartimenti autonomi/Servizi Autonomi di appartenenza dei Servizi proponenti; la lettera del comma 1 dell'art. 194 citato ai sensi della quale viene proposto il riconoscimento della legittimità; il soggetto creditore e l'importo del debito;

148

3 Disporre che il complessivo importo di euro 24.373.901,80 deve essere imputato come di seguito indicato:

- per €. 4.733,41 sull' intervento 1100402 del bilancio anno 2004 - cap. 821136;
- per €. 4.139.000,00 sull' intervento 1110103 del bilancio 2004 - cap. 37830, il cui stanziamento viene incrementato di € 448.400,00 con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 44.217,00 sull' intervento 1010503 del bilancio 2004 - cap. 5535;
- per €. 739.295,02 sull' intervento 2060201, residui 2003 - cap. 200960;
- per €. 11.706,04 sull' intervento 1100402, residui 1989 - cap. 43220;
- per €. 646.206, 79 sull' intervento 1090403 del bilancio 2004 - cap. 122906 il cui stanziamento viene incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 1.435.614,32 sull' intervento 1090308 del bilancio 2004 - cap. 105546 il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 3.478.221,05 sull' intervento 2090401 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio e viene finanziato per € 2.710.644,67 da trasferimento dell'Agensud;
- per €. 13.874.908,17 sull' intervento 1010808 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene adeguatamente incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;

1. Disporre con riguardo agli adempimenti successivi:

- ❖ dare mandato ai Dirigenti dei Servizi proponenti i rispettivi debiti fuori bilancio di adottare tempestivamente tutti gli atti consecutivi per la liquidazione ed il pagamento delle somme impegnate, previa acquisizione di apposito parere di congruità dell'Avvocatura sulle spese di lite e successive, ove lo stesso non fosse già stato reso;
- ❖ dare, altresì, mandato al Dirigente del Servizio proponente, a seguito dell' emissione del titolo per il pagamento delle somme dovute, di curare di concerto con l'Avvocatura Municipale l'attivazione delle azioni necessarie per la cessazione delle procedure esecutive eventualmente attivate per la soddisfazione dei crediti relativi;
- ❖ che, laddove la ragione creditoria sia stata già soddisfatta mediante assegnazione delle somme pignorate presso il Tesoriere del Comune, il mandato di pagamento sarà emesso in favore del Tesoriere ai fini della regolarizzazione contabile;
- ❖ dare mandato al Servizio proponente il debito fuori bilancio di attivarsi per la rivalsa e/o per il recupero delle somme che il Comune di Napoli sia tenuto a pagare in qualità di debitore in virtù di sentenze di condanna che stabiliscano la responsabilità solidale di altri soggetti, o altro;
- ❖ precisare che la definitiva determinazione degli importi, anche con riferimento alla disposizione contenuta nel nono capoverso della citata Circolare n. 3770/04, nonché all' eventuale integrazione della documentazione a supporto del riconoscimento proposto

149

verrà effettuato dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale in sede di controllo della liquidazione della spesa;

- ❖ rimandare a tutto quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29/10/2004.

Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

**Il Coordinatore del Dip.to
Consiglio Comunale
(Dr. G. Scala)**

**Il Dirigente del Servizio
Segreteria Cons. Com. e Commissioni
(D.ssa A. Giovine)**

150

Del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente
(PROF. G. SQUAME)

Il Segretario Generale
(DR. A. PARLA)

17 GEN. 2005

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa all'albo pretorio il
e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.I D.L.vo 267/2000).

Il Responsabile

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co. art.134 D.L.vo 267/2000
viene assegnato a

P.R.

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione
è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co.III D.Lvo 267/2000.

28 GEN. 2005

Addi

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art. 97 D.L.vo
267/2000 a:

On. Cardillo - Dott. Esposito - Dr. Liguori Rev. Confi

Addi

31 GEN. 2005

Il Segretario Generale

Copia del presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della
procedura attuativa.

P.R. Firma

151

37

COMUNE DI NAPOLI

Programma Centrale Elezioni Strategiche e Programmazione Economica-finanziaria

Assessorato alle Risorse Strategiche

23 NOV. 2004

Proposta di delibera prot. n. 9 del 23/11/2004

proposta di Consiglio

Categ. _____ Classe _____ Fascicolo _____

Annozzioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 3776

OGGETTO: Proposta al Consiglio: Ricognizione e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti - in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004 - ai sensi dell'art. 194, 1° comma, del decreto legislativo n. 267/2000, dai Dirigenti responsabili dei Servizi Comunali.

23 NOV. 2004

Il giorno nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 15 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa Iervolino Russo

A

ASSESSORI:

ROCCO PAPA

PASQUALE LOSA

PARIDE CAPUTI

GIULIA PARENTE

ENRICO CARDILLO

ALFREDO PONTICELLI

RAFFAELE PORTA

CASIMIRO MONTI

P
P
P
P
P
P
ASSENTE
P

RAFFAELE TECCE

FERDINANDO DI MEZZA

RACHELE FURFARO

AMEDEO LEPORE

LUCA ANTONIO ESPOSITO

ROBERTO DE MASI

FERDINANDO BALZAMO

NICOLA ODDATI

P
P
P
P
P
P
P
P

(Nota Bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P").

Assume la Presidenza: Rosa Iervolino Russo

Partecipa il Segretario del Comune: Angelo Parla

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto:

IL SEGRETARIO GENERALE

151

1532

La Giunta Comunale propone all'Assessorato alla Finanza Sansepolcense Dott. Enrico Bartoli:

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Consiglio Comunale procede - "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità" - al riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - 1) sentenze esecutive (lettera a);
 - 2) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione (lettera b);
 - 3) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali (lettera c);
 - 4) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità (lettera d);
 - 5) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilizzi ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (lettera e);
- che, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, "con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, o in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo";
- che con deliberazione n. 102 del 7/5/2004 il Consiglio Comunale, nei termini previsti dall'art. 1 del decreto legge n. 80 del 29/3/2004, convertito in legge 28/5/2004, n. 140 ha approvato il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2004, dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000;

che con Deliberazione n. 175 del 30 settembre 2004 il Consiglio Comunale ha approvato la ricognizione ed il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti, in esecuzione della Circolare n. 3569 del 10 settembre 2004, da parte dei Dirigenti dei Servizi comunali;

Vista la Circolare prot. n. 3770 del 25 ottobre 2004, allegata sub 1), con la quale sono state dettate le "nuove procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004, allegata parimenti al presente atto sub 2), con la quale è stato approvato l'Atto di indirizzo per le procedure di cui alla Circolare n. 3770 sopra citata;

IL SEGRETARIO GENERALE

153

che la Direzione Centrale Risorse strategiche e Programmazione economico-finanziaria ha predisposto e reso disponibili su sito internet del Comune di Napoli le schede A) e B) rispettivamente descrittive e sintetica dei debiti fuori bilancio da riconoscere, nelle quali circostanze:

- il soggetto creditore e la sentenza esecutiva;
- gli importi analiticamente riportati e il totale;
- i fatti e le motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito;
- le ragioni che giustificano la legittimità del riconoscimento ed il relativo riferimento normativo (indicare la lettera del comma 1 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 267/2000 ai sensi della quale si propone il riconoscimento);
- quant'altro ritenuto necessario a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito;

Rilevato che, in attuazione della Circolare e dell'Atto di indirizzo sopra citati, i Dirigenti responsabili dei Servizi presso i quali si sono manifestati debiti fuori bilancio, oltre quelli già riconosciuti con la citata deliberazione n. 175 del 30/9/2004, hanno condotto apposita istruttoria, predisponendo e sottoscrivendo, in esito alla stessa, le schede A) e B) di proposta del riconoscimento della loro legittimità ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, allegate al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, e sinteticamente riportati nell'allegato elenco sub 3) del pari parte sostanziale del presente atto;

Visto che, in ottemperanza a quanto disposto al punto 4) del più volte citato Atto di indirizzo della Giunta Comunale le suddette schede sono state raccolte, a cura del Direttore centrale/Coordinatore di Dipartimento autonomo/Dirigente di Servizio autonomo di riferimento e da questi trasmesse, previa comunicazione ai singoli Assessori di riferimento per la dovuta informazione, e per il tramite del Dipartimento Ragioneria generale, che ha effettuato i controlli previsti, alla Direzione Centrale Risorse Strategiche;

Dato atto che i Dirigenti responsabili di Servizio propongono il riconoscimento della legittimità di n. 384 debiti appartenenti alle seguenti tipologie alla luce degli adempimenti effettuati dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale

n. 303 debiti riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/00, comma 1, lettera a (debiti derivanti da sentenze esecutive);

n. 81 debiti riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/00, comma 1, lettera e (debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza);

Dato atto che alle schede A) e B) sopra indicate risultano allegati, altresì, gli atti forniti dai Dirigenti dei Servizi responsabili nonché le attestazioni del Dipartimento autonomo Ragioneria generale in ordine alla determinazione contabile dei debiti, dalle quali risultano tutti gli elementi che saranno oggetto di apposita valutazione ai fini della corretta liquidazione della spesa;

IL SEGRETARIO GENERALE

254

Il Dirigente responsabile, non essendo l'insussistenza d'atti della amministrazione della propria sezione di proposta di debiti fuori bilancio oltre quelli riportati negli allegati al presente provvedimento;

Rilevato che il punto 5) dell'Atto di indirizzo della Giunta Comunale dispone che ogni dirigente responsabile di Servizio dell'Ente è tenuto a dichiarare l'insussistenza di debiti fuori bilancio entro le scadenze previste dalla procedura e che l'assenza di siffatta attestazione, rilasciata entro il termine previsto dalla procedura, equivale per ogni Dirigente responsabile di Servizio a dichiarazione di insussistenza di debiti;

Dato atto che è stato osservato l'indirizzo della Giunta Comunale, di cui al punto 6 della relativa Deliberazione, in ordine alla preventiva acquisizione del parere del Direttore Centrale Funzione Pubblica in merito alle proposte di debiti fuori bilancio concernenti spese del personale a qualunque titolo;

Ravvisata, tutto ciò premesso, la necessità di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 267/2000 i debiti fuori bilancio proposti, a seguito di apposita istruttoria tecnica e in attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004, dai Dirigenti dei Servizi Comunali ed indicati nelle rispettive schede A e B, allegate al presente atto deliberativo del quale formano parte integrante e sostanziale, e raggruppati per Direzioni Centrali/Dipartimenti autonomi/Servizi autonomi in prospetti sintetici;

Rilevato che l'importo complessivo, determinato a seguito dei controlli effettuati dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale, dei debiti di cui si propone il riconoscimento della legittimità è di euro 24.373.901,80;

Vista la comunicazione pervenuta dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale in ordine alla copertura dell'importo suddetto;

Rilevato che, pertanto, la spesa, nel complessivo importo di euro 24.373.901,80, deve essere imputata come di seguito indicato:

- per €. 4.733,41 sull'intervento 1100402 del bilancio anno 2004 - cap. 821136;
- per €. 4.139.000,00 sull'intervento 1110103 del bilancio 2004 - cap. 37830, il cui stanziamento viene incrementato di € 448.400,00 con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 44.217,00 sull'intervento 1010503 del bilancio 2004 - cap. 5535;
- per €. 739.295,02 sull'intervento 2060201, residui 2003 - cap. 200960;
- per €. 11.706,04 sull'intervento 1100402, residui 1989 - cap. 43220;
- per €. 646.206,79 sull'intervento 1090403 del bilancio 2004 - cap. 122906 il cui stanziamento viene incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 1.435.614,32 sull'intervento 1090308 del bilancio 2004 - cap. 105546 il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 3.478.221,05 sull'intervento 2090401 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio e viene finanziato per € 2.710.644,67 da trasferimento dell'Agensud;
- per €. 13.874.908,17 sull'intervento 1010808 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene adeguatamente incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;

Visto il punto 7) della richiamata deliberazione di G.C. n. 3489 del 29/10/2004;

IL SEGRETARIO GENERALE

155

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati in questa parte dispositiva.

Proporre al Consiglio Comunale:

1. Riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettere a) ed e) del decreto legislativo n. 267/2000 n. 384 debiti fuori bilancio indicati nelle schede A) e B), sottoscritte dai Dirigenti responsabili dei Servizi proponenti ed allegate al presente atto deliberativo del quale formano parte integrante e sostanziale;

2. Specificare che i debiti di cui si propone il riconoscimento della relativa legittimità sono sinteticamente riportati nell'allegato prospetto sub 3) (composto da 11 pagine) nel quale sono indicati: la denominazione delle Direzioni Centrali/Dipartimenti autonomi/Servizi Autonomi di appartenenza dei Servizi proponenti; la lettera del comma 1 dell'art. 194 citato ai sensi della quale viene proposto il riconoscimento della legittimità; il soggetto creditore e l'importo del debito;

3. Disporre che il complessivo importo di euro 24.373.901,80 deve essere imputato come di seguito indicato:

- per €. 4.733,41 sull'intervento 1100402 del bilancio anno 2004 - cap. 821136;
- per €. 4.139.000,00 sull'intervento 1110103 del bilancio 2004 - cap. 37830, il cui stanziamento viene incrementato di € 448.400,00 con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 44.217,00 sull'intervento 1010503 del bilancio 2004 - cap. 5535;
- per €. 739.295,02 sull'intervento 2060201, residui 2003 - cap. 200960;
- per €. 11.706,04 sull'intervento 1100402, residui 1989 - cap. 43220;
- per €. 646.206, 79 sull'intervento 1090403 del bilancio 2004 - cap. 122906 il cui stanziamento viene incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 1.435.614,32 sull'intervento 1090308 del bilancio 2004 - cap. 105546 il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;
- per €. 3.478.221,05 sull'intervento 2090401 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene incrementato per pari importo con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio e viene finanziato per € 2.710.644,67 da trasferimento dell'Agensud;
- per €. 13.874.908,17 sull'intervento 1010808 del bilancio 2004, il cui stanziamento viene adeguatamente incrementato con la deliberazione concernente l'assestamento di bilancio;

1. Disporre con riguardo agli adempimenti successivi:

- ❖ dare mandato ai Dirigenti dei Servizi proponenti i rispettivi debiti fuori bilancio di adattare tempestivamente tutti gli atti consecutivi per la liquidazione ed il pagamento delle somme impegnate, previa acquisizione di apposito parere di congruità dell'Avvocatura sulle spese di lite e successive, ove lo stesso non fosse già stato reso;
- ❖ dare, altresì, mandato al Dirigente del Servizio proponente, a seguito dell'emissione del titolo per il pagamento delle somme dovute, di curare di concerto con l'Avvocatura

IL SEGRETARIO GENERALE

856
L'Amministrazione delle LL. PP. necessitate per la esecuzione delle procedure
cristallizzate eventualmente attribuite per la soddisfazione dei crediti relativi.

- che, quando la ragione creditoria sia stata già soddisfatta mediante assegnazione delle somme pignorate presso il Tesoriere del Comune, il mandato di pagamento sarà emesso in favore del Tesoriere ai fini della regolarizzazione contabile;
- dare mandato al Servizio proponente il debito fuori bilancio di attivarsi per la rivalsa e/o per il recupero delle somme che il Comune di Napoli sia tenuto a pagare in qualità di codebitore in virtù di sentenze di condanna che stabiliscano la responsabilità solidale di altri soggetti, o altro;
- precisare che la definitiva determinazione degli importi, anche con riferimento alla disposizione contenuta nel nono capoverso della citata Circolare n. 3770/04, nonché all'eventuale integrazione della documentazione a supporto del riconoscimento proposto verrà effettuato dal Dipartimento autonomo Ragioneria generale in sede di controllo della liquidazione della spesa;
- rimandare a tutto quanto disposto nella deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29/10/2004.

Il Dirigente dell'U.O.A.
(D.ssa Gaetana ESPOSITO)

G. Esposito

Il Direttore Centrale
(Dr. Domenico LIGUORI)

[Signature]

L'Assessore alle
Risorse Strategiche
Dr. Enrico CARDILLO

[Signature]

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

157

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA IN DELIBERAZIONE PROT. N. 5 DEL 23 NOV 2004 RILEVANTE AD
OGGETTO: Proposta al Consiglio di ricognizione e riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio proposti in
attuazione degli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004 - e sensi dell'art. 194
1° comma del decreto legislativo n. 267/2000, da Dirigenti responsabili dei Servizi Comunali.

Il procedimento per la ricognizione dei debiti fuori bilancio di cui alla proposta in oggetto risulta conforme alla Circolare
prot. n. 5770 del 25 ottobre 2004 con la quale sono state dettate le "nuove procedure propedeutiche alla proposta al
Consiglio Comunale del riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL" e al relativo
Atto di indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3489 del 29 ottobre 2004.
L'iter condotto per pervenire alla predisposizione dell'atto ricognitorio in questione è stato favorito dalla realizzazione, a
cura della scrivente Direzione, di appositi schemi (scheda A e B) resi disponibili sul sito intranet del Comune.
La ricognizione effettuata evidenzia, ancora una volta, così come già fatto rilevare in precedenti pareri, la necessità di
esaminare compiutamente il contenzioso in atto - che vede impegnata l'Amministrazione comunale - al fine di prevedere
con anticipo le ripercussioni contabili sul bilancio comunale.
Il procedimento amministrativo è risultato corretto in quanto, come detto, conforme alla procedura indicata con la
Circolare e la Deliberazione suddette.

Va sottolineato che, in esito al procedimento in questione, sono stati realizzati significativi prospetti riassuntivi dei debiti
fuori bilancio relativi ai Servizi proponenti, raggruppati per Direzioni Centrali, Dipartimenti e Servizi Autonomi, contenenti
anche l'importo totale di tali debiti presso ciascuna delle Strutture di vertice.
Di non minore rilievo risulta il raggruppamento per riferimento normativo di riconoscimento della legittimità (lett. a) oppure
e) del 1° comma dell'art. 194 del d. lgs. 267/2000).
Si esprime parere tecnico favorevole in ordine al procedimento di che trattasi, richiamando l'attenzione sulla necessità
che i Servizi pongano in essere tutti gli adempimenti previsti nel citato Atto di indirizzo della Giunta comunale.

Addi,

Il Dirigente
Dott.ssa G. Esposito

Il Direttore
Dr. Domenico Liguori

Pervenuta in Ragioneria Generale il 23 NOV. 2004 Prot. IN 1114
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. note e allegati

Addi.....

23 NOV. 2004

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap.....) del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione L.....

Impegno precedente L.....

Impegno presente L.....

Disponibile L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Prog. 13960
P.L. 199/89 - 10.000/03
Da 354/04
a 361/04
23-11-04 Kan

158

Il Segretario Generale del Comune esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta.

RICHIESTA E PA (P.R. P.A.) L.P. 107/01
B. REGOLAMENTI TECNICI E CONTRATTI
E MULTIMULTIPLI OSSERVA

23 24/04

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto
IL SINDACO
R.R.S.

159



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE

OGGETTO: proposta di deliberazione prot. n. 9 del 15/11/04. Direzione Centrale Risorse
Strategiche IN 2114 del 15/11/04. Parere di regolarità contabile

L'ammontare complessivo dei debiti della cui legittimità si propone il riconoscimento ammonta ad € 24.373.901,80, di cui € 4.490.551,47 trovano copertura sugli stanziamenti del bilancio 2004 e nel conto dei residui.

Con separata proposta vengono disposte variazioni al bilancio, prevedendosi, tra l'altro, l'incremento degli stanziamenti degli interventi di spesa destinati ad assicurare la copertura finanziaria dei debiti per l'importo di € 19.883.350,33, di cui € 2.710.644,67 finanziati da specifico trasferimento dell'Agensud ed € 6.000.000,00 dall'apertura di credito da attivare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 31.10.1990, n. 310 convertito in legge 22.12.1990, n. 403 e successive modificazioni ed integrazioni, nelle more della vendita del patrimonio immobiliare, secondo il programma approvato con la deliberazione consiliare n. 47 dell'11.3.2004.

Non sono individuati i singoli debiti il cui finanziamento dovrà essere assicurato dall'apertura di credito; si rappresenta, in ogni caso, che fino alla concessione della stessa non sarà possibile attestare la copertura della spesa per l'anzidetto importo né disporre i conseguenziali pagamenti.

In relazione alla natura dei debiti oggetto della proposta in esame si osserva che per le tipologie rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 194 lett e) del D.Lgs 267/2000 il debito può essere riconosciuto nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento dell'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Si rileva inoltre il mancato rispetto dei termini per il riconoscimento atteso che molte sentenze risultano notificate già da molto tempo.

Il Ragioniere Generale
(D. 15/11/04 M. Nedi)

23 NOV. 2004

160

COMUNE DI NAPOLI

Prot. n. 3770 del 25 ottobre 2004

Mr. S. P. P.

- Ai Direttori Centrali
- Ai Coordinatori di Dipartimento
- Ai Dirigenti di Servizio Autonomo
- e p.c.
- On. Sindaco
- Assessore alle Risorse Strategiche
- Presidente Consiglio Comunale

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE
RISORSE STRATEGICHE
SERVIZIO DIREZIONE CENTRALE

Prot. n. 1798 del 2007 110 67

Oggetto: nuove procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL.

In seguito ad apposita segnalazione da parte dell'Assessore alle risorse strategiche, il Sindaco ha provveduto a dare mandato al Direttore Generale affinché fosse costituita un'apposita commissione tecnica con l'incarico di procedere all'esame delle problematiche connesse alle procedure relative al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio del Comune di Napoli.

In fase di conclusione dell'indagine amministrativa da parte della citata Commissione, sono emersi vari elementi di cui occorre tener conto in vista della prossima scadenza del 30 novembre quale termine per l'Amministrazione di approvazione della manovra di assestamento generale di bilancio, risultando pertanto necessario procedere nel più breve tempo possibile alla fissazione di regole precise con cui effettuare la ricognizione dei debiti fuori bilancio.

Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta comunale di precisi indirizzi in merito, si ritiene necessario richiamare le SS.LL. ad adottare i seguenti comportamenti onde evitare ritardi nella procedura, tenendo conto della scadenza prevista dal regolamento di contabilità e fissata nel prossimo 30 novembre.

Si ribadisce la responsabilità dell'individuazione del debito fuori bilancio e della sua proposizione del dirigente responsabile del servizio che ha in carico il procedimento da cui il debito fuori bilancio è sorto. Detto dirigente deve provvedere a predisporre apposita relazione secondo lo schema che

Q

Q

861

non dovrà essere presentata prima della Direzione centrale risorse strategiche l'intesa con il Dipartimento ragioneria generale, allegando tutte le documentazioni ritenute necessarie. Tale schema sarà controllato dal suo titolare del Comune al seguente indirizzo: comune.napoli@regione.campania.it e far data del 27 ottobre p.v.

Tutte le relazioni predisposte secondo il predetto schema, relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, dovranno inoltre riportare l'esplicita attestazione da parte del dirigente responsabile circa l'insussistenza di ulteriori debiti oltre quelli individuati nella relazione medesima.

Le suddette relazioni sono raccolte a cura delle SS.LL. - direttori centrali e coordinatori di riferimento - e da loro trasmesse entro e non oltre le ore 12 di lunedì 8 novembre p.v. al Dipartimento ragioneria generale, che le trasmetterà, una volta effettuati i controlli di competenza, alla Direzione Centrale Risorse Strategiche entro le ore 12 di venerdì 12 novembre.

I responsabili di Servizio autonomo provvedono direttamente alla trasmissione delle relazioni entro le ore 12 di lunedì 8 novembre.

L'Avvocatura per tanto, provvederà a recuperare e trasmettere tutte le sentenze di cui abbia avuto notizia - qualora già non lo abbia fatto - ai singoli responsabili di servizio entro e non oltre le ore 12 di martedì 2 novembre, dandone contestualmente informazione ai rispettivi direttori centrali/coordinatori, nonché al direttore centrale risorse strategiche. La medesima Avvocatura avrà cura di fornire il necessario supporto ai singoli servizi in merito all'accertamento della valutazione economica delle sentenze esecutive in tutte le sue varie componenti, e di verificare la congruità degli importi contenuti nella fattura delle spese legali della controparte, in base alle tariffe professionali. In caso di assenza di fattura è compito dell'Avvocatura effettuare la stima dei costi da inserire nella proposta di riconoscimento da parte del dirigente competente.

Sino all'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 1992 (anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato), pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, sono trasmessi alla Commissione straordinaria di liquidazione per l'ammissione al passivo. Le spese legali relative a tali fattispecie non concorrono alla formazione del passivo e costituiscono pertanto debiti fuori bilancio a carico del Comune di Napoli, che devono seguire l'iter sopra descritto.

Nella predisposizione della relazione - utilizzando gli schemi e gli strumenti anche telematici che la direzione centrale risorse strategiche predisporrà e che saranno resi disponibili sul sito internet all'indirizzo precedentemente indicato - il dirigente responsabile provvederà ad effettuare anche il calcolo degli interessi relativi al maturare dell'ulteriore lasso di tempo, stimato in mesi 2, intercorrente tra la prima data utile prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e la liquidazione dell'ammontare del debito. A tal proposito, l'atto sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale conterrà l'autorizzazione a correggere il calcolo degli interessi.

Come deciso dalla Giunta Comunale sarà redatta un'unica deliberazione ricognitoria dei debiti fuori bilancio la quale sarà predisposta da parte della Direzione centrale risorse strategiche fermo restando che il riconoscimento della legittimità dei singoli debiti è proposto dai dirigenti sotto la propria responsabilità.

Qualora il dirigente non provveda a trasmettere la documentazione in tempo utile secondo le scadenze precedentemente definite, egli dovrà predisporre direttamente l'atto deliberativo di

[Handwritten signatures and initials]


862


proposta di riconoscimento precisando negli stessi i motivi del ritardo. Tale atto sarà trasmesso al Consiglio comunale singolarmente. L'atto, con le relative giustificazioni del ritardo, sarà trasmesso in copia al servizio controllo di gestione il quale potrà disporre, per gli accertamenti qualora lo ritenga opportuno, del servizio ispettivo.


Si rammenta che le proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio riguardanti le spese del personale debbono ottenere il preventivo visto del direttore centrale della funzione pubblica.


Le SS.LL. cureranno altresì la trasmissione delle relazioni agli Assessori rispettivamente competenti al solo fine di presa visione e di eventuali provvedimenti conseguenti che i Sigg. Assessori intendessero adottare nell'ambito delle loro competenze di indirizzo.

Le SS.LL. comprenderanno le ragioni che impongono tale ristrettezza di tempi. Tuttavia a Loro - e a tutti i dirigenti - non può non essere nota la scadenza delle determinazioni del Consiglio comunale fissata per la data 30 novembre p.v.

Il Ragioniere generale
Dr.ssa Maria Rosaria Nedi


Il Segretario generale
Dr. Angela Parla


Il Direttore centrale Risorse strategiche
Dr. Domenico Iguori


Il Direttore generale
On. Luigi Massa


163

COMUNE DI NAPOLI

Direzione generale Risorse strategiche
Dipartimento Ragioneria generale
ASSESSORATO alle Risorse Strategiche

Proposta di delibera prot. n. 8 del 25 ottobre 2004
Categoria _____ classe _____ fascicolo _____
Annotazioni _____

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIBERAN. 3489

OGGETTO: Atto d'indirizzo per le procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL.

Il giorno 29 OTT. 2004 nella Residenza Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Si dà atto che sono presenti i seguenti n. 12 Amministratori in carica:

SINDACO:

Rosa IERVOLINO RUSSO

ASSENTE

ASSESSORI:

Rocco PAPA

P

Paride CAPUTI

P

Pasquale LOSA

P

Enrico CARDILLO

ASSENTE

Alfredo PONTICELLI

P

Raffaele PORTA

P

Giulia PARENTE

P

Raffaele TECCE

ASSENTE

Ferdinando DI MEZZA

P

Rachele FURFARO

ASSENTE

Amedeo LEPORE

ASSENTE

Luca Antonio ESPOSITO

P

Roberto DE MASI

P

Casimiro MONTI

P

Ferdinando BALZAMO

P

Nicola ODDATI

P

N.B.: per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE". Per i presenti, viene apposta la lettera "P".

Assume la Presidenza

Partecipa il Segretario del Comune

IL PRESIDENTE

Constata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

161

LA GIUNTA su relazione e proposta dell'Assessore alle Risorse Strategiche

Premesso che l'art. 194 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, stabilisce che "con deliberazione consiliare di cui all'art. 193 comma 2 o con diverse periodicità stabilite dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, conversione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 ed il disavanzo deriva da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

L'art. 39 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Napoli prevede che con deliberazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, il Consiglio Comunale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alle fattispecie sopra individuate.

In seguito ad apposita segnalazione da parte dell'Assessore alle risorse strategiche, il Sindaco ha provveduto a dare mandato al Direttore Generale affinché fosse costituita un'apposita commissione tecnica con l'incarico di procedere all'esame delle problematiche connesse alle procedure relative al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio del Comune di Napoli;

In fase di conclusione dell'indagine amministrativa da parte della citata Commissione, sono emersi vari elementi di cui occorre tener conto in vista della prossima scadenza del 30 novembre quale termine per l'Amministrazione di approvazione della manovra di assestamento generale di bilancio, risultando pertanto necessario procedere nel più breve tempo possibile alla fissazione di regole precise con cui effettuare la ricognizione dei debiti fuori bilancio.

Alla luce della relazione predisposta dal Direttore generale appare indispensabile individuare una procedura che sia congrua rispetto all'attuale assetto organizzativo scaturente dalla deliberazione di G. C. n. 426/2003 e dalle successive disposizioni attuative, che punti alla centralizzazione del flusso di dati verso la Direzione Centrale Risorse Strategiche al fine di garantire il costante monitoraggio degli equilibri di bilancio;

preso atto delle disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto Legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito con la legge di conversione 28 maggio 2004, n. 140 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti locali. Proroga di termini di deleghe legislative»

per tali motivi la Giunta Comunale

 DELIBERA

l'approvazione del seguente atto di indirizzo.

161

165

1. La responsabilità dell'individuazione del debito fuori bilancio e della sua proposizione è del dirigente responsabile del servizio che ha in carico il procedimento da cui il debito fuori bilancio è sorto. Detto dirigente deve provvedere a predisporre apposita relazione secondo lo schema che sarà definito dalla Direzione centrale risorse strategiche d'intesa con il Dipartimento ragioneria generale, allegando tutta la documentazione ritenuta necessaria.
2. Tutte le relazioni predisposte secondo il predetto schema, relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio, dovranno inoltre riportare l'esplicita attestazione da parte del dirigente responsabile circa l'insussistenza di ulteriori debiti oltre quelli individuati nella relazione medesima.
3. Ogni dirigente responsabile di servizio dell'Ente è tenuto a dichiarare l'insussistenza di debiti fuori bilancio entro le scadenze previste dalla procedura. L'assenza di siffatta attestazione rilasciata entro il termine previsto dalla procedura, equivale per ogni dirigente responsabile di servizio a dichiarazione di insussistenza di ulteriori debiti.
4. Le suddette relazioni sono raccolte, a cura del Direttore centrale / Coordinatore di dipartimento di riferimento e da questi trasmesse, previa comunicazione ai singoli Assessori di riferimento per la dovuta informazione, tempestivamente e comunque secondo le periodicità stabilite, e per il tramite del Dipartimento ragioneria generale, competente ad effettuare i controlli previsti, alla Direzione Centrale Risorse Strategiche. I responsabili di servizio autonomo provvedono direttamente alla trasmissione delle relazioni.
5. La Direzione risorse strategiche provvederà a predisporre lo schema di deliberazione ricognitoria dei debiti fuori bilancio, sorti nei diversi servizi e rilevati dai dirigenti responsabili dei procedimenti, al fine del riconoscimento da parte del Consiglio comunale.
6. Sulle relazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio che riguardino spese del personale a qualunque titolo deve esprimere il proprio parere il Direttore centrale della Direzione Funzione Pubblica.
7. La deliberazione ricognitoria dei debiti fuori bilancio predisposta da parte della Direzione centrale risorse strategiche sarà sottoscritta dall'Assessore alle risorse strategiche esclusivamente ai fini della ricognizione stessa e della conoscenza e condivisione delle fonti di finanziamento individuate per la copertura finanziaria, fermo restando che il riconoscimento della legittimità dei singoli debiti è proposto dai dirigenti sotto la propria responsabilità.
8. Qualora il dirigente non provveda a trasmettere la documentazione in tempo utile secondo le scadenze precedentemente definite, egli dovrà predisporre direttamente l'atto deliberativo di proposta di riconoscimento precisando nello stesso i motivi del ritardo. Tale atto sarà trasmesso al Consiglio comunale singolarmente. L'atto, con le relative giustificazioni del ritardo, sarà trasmesso in copia al servizio responsabile della valutazione dei dirigenti il quale potrà disporre, per gli accertamenti, qualora lo ritenga opportuno, del servizio ispettivo. In tal caso la proposta di deliberazione sarà sottoscritta, unicamente per avvenuta presa visione da parte dell'Assessore di riferimento oltre che dall'Assessore alle risorse strategiche unicamente per la condivisione delle fonti di finanziamento individuate dalla copertura finanziaria qualora diverse da quelle già in precedenza assegnate al dirigente del servizio proponente.
9. Sino all'avvenuta approvazione del rendiconto della gestione da parte della Commissione Straordinaria di Liquidazione, i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31

11 -

166


dicembre 1991 anni precedente e quelli dell'ipotesi di bilancio "nequibrato", pur se accertati, annessi con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data, sono trasmessi alla Commissione straordinaria di liquidazione per l'ammissione al passivo. Le spese legali relative a tali fattispecie non concorrono alla formazione del passivo e costituiscono pertanto debiti fuori bilancio a carico del Comune di Napoli, che devono seguire l'iter sopra descritto.

10. Al fine della programmazione delle risorse finanziarie, i dirigenti responsabili dei servizi sono tenuti alla ricognizione delle situazioni pregresse, al fine di accertare la sussistenza di situazioni da cui possono sorgere debiti fuori bilancio, quantificandoli secondo il principio della prudenza. L'Avvocatura comunale, in particolare, dovrà procedere alla stima dei contenziosi in atto.
11. Il dirigente che dopo il 30 novembre accerti che nel corso dell'esercizio si abbia una obbligazione giuridica perfezionata in base ad elementi certi connessi con le prestazioni comunque effettivamente rese dal terzo creditore, è tenuto ad impegnare la spesa, ove sia previsto lo stanziamento in bilancio e nell'ambito della disponibilità del medesimo, entro il 31 dicembre del medesimo anno, in base al principio contabile della prudenza, che, come precisato dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità per gli Enti Locali, *"si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti devono essere riflessi nei documenti contabili"*.
12. E' fatto obbligo all'Avvocatura di conservare e debitamente registrare in apposito protocollo informatizzato i "biglietti di cancelleria" con i quali il Tribunale notifica il Comune dell'avvenuto deposito della sentenza, nonché per gli atti di precetto e di pignoramento. L'avvocatura deve provvedere a ritirare e trasmettere copia della sentenza - entro 15 giorni dall'avvenuto ricevimento dell'avviso - al servizio competente, al direttore centrale / coordinatore di riferimento e alla direzione centrale risorse strategiche per la dovuta informazione. Qualora il servizio ritenga di non essere competente ne dà comunicazione immediata all'Avvocatura, al direttore centrale / coordinatore di riferimento, al direttore centrale risorse strategiche e al Segretario generale. Quest'ultimo, sentito il Direttore generale, decide in merito alla specifica competenza.
13. E' fatto altresì obbligo all'Avvocatura di fornire il necessario supporto ai singoli servizi in merito all'accertamento della valutazione economica delle sentenze esecutive in tutte le sue varie componenti.
14. E' compito dell'Avvocatura verificare la congruità degli importi contenuti nella fattura delle spese legali della controparte, in base alle tariffe professionali. In caso di assenza di fattura è compito dell'Avvocatura effettuare la stima dei costi da inserire nella proposta di riconoscimento da parte del dirigente competente.
15. Il dirigente responsabile del servizio che propone il riconoscimento del debito è tenuto ad inoltrare tempestivamente - e comunque non oltre trenta giorni dall'avvenuto ricevimento della sentenza - la relazione corredata da tutti gli elementi documentali al proprio direttore centrale / coordinatore.
16. Il Direttore centrale / coordinatore di dipartimento avrà cura di verificare il rispetto dei tempi da parte dei rispettivi dirigenti.
17. Nella predisposizione della relazione - utilizzando gli schemi e gli strumenti anche telematici che dovranno essere predisposti - il dirigente responsabile provvederà ad effettuare anche il


calcolo degli interessi relativi al maturare dell'ulteriore lasso di tempo, stimato in mesi 2, intercorrente tra la prima data utile prevista per l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, della deliberazione di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio e la liquidazione dell'ammontare del debito. A tal proposito, l'atto sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale conterrà l'autorizzazione a correggere il calcolo degli interessi. Pertanto, il Dipartimento Ragioneria Generale, effettuato il controllo della liquidazione disposta dal dirigente competente, ed attestata la correttezza, provvederà alla liquidazione degli eventuali ulteriori interessi dalla data della liquidazione alla data di emissione del mandato di pagamento.

18. Il servizio competente per la valutazione dei dirigenti monitorerà il rispetto delle procedure da parte dei singoli dirigenti. La Direzione centrale risorse strategiche fornirà tutti gli elementi a supporto.
19. Il Segretario Generale e il Direttore Generale, d'intesa tra loro e sentiti il Direttore centrale risorse strategiche e il Ragioniere generale, adottano i provvedimenti necessari ad applicare puntualmente i principi contenuti nel presente atto di indirizzo.

Il Ragioniere generale
Dr.ssa Maria Rosaria Nedi



Il Direttore centrale Risorse strategiche
Dr. Domenico Liguori



Il Segretario generale
Dr. Angelo Palla




Il Direttore generale
On. Luigi Massa



L'Assessore alle Risorse Strategiche

Dr. Enrico Cardillo



LA GIUNTA


Considerato che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 in cui la giunta comunale ha assunto il corso alle incombenze di cui alla delibera innanzi adottata
Con voti ~~unanimità~~

DEL PERA

di dare esecuzione immediato alla presente deliberazione dando mandato ai competenti Uffici di attuare le determinazioni.
Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

168

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 8 DEL 25/10/2004 AVENTE
AD OGGETTO: Atto d'indirizzo per le procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio
Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL.

I Dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica
in ordine alla suddetta proposta: *Favorevole. Dal presente atto non deriva impegno di spesa o diminuzione di
entrata anche con riferimento agli esercizi successivi.*

Addì 25/10/2004

I DIRIGENTI

Dott.ssa Maria Rosaria Nedi
(vedi parere allegato)

Dott. Domenico Liguori

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L. viene prelevata dal Titolo Sez.
Rubrica Cap. (.....) del Bilancio 200, che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.
Impegno precedente	L.
Impegno presente	L.
Disponibile	L.

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì

IL RAGIONIERE GENERALE

169

Oggetto : Proposta di deliberazione avente ad oggetto : Atto di indirizzo per le procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell' art. 194 TUEL . Parere di regolarità tecnica.

Osservazioni del Segretario Generale.


Letto il parere non favorevole di regolarità contabile sulla proposta in oggetto indicata secondo il quale : " Si osserva che l' impegno di spesa, così come previsto a punto 11 della parte dispositiva della proposta in esame, risulta in violazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 267/2000, trattandosi di impegno contabile riferito ad un debito fuori bilancio la cui legittimità può essere riconosciuta solo dal Consiglio Comunale, peraltro nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l' Ente, nell' ambito dell' espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza".

Tenuto conto che il punto n. 11 del dispositivo della proposta di che trattasi, nel prescrivere al Dirigente di impegnare la spesa, entro il 31 Dicembre del medesimo anno, ove accerti, nel corso dell' esercizio, l' esistenza di obbligazione giuridica perfezionata, tende, in sostanza, ad anticipare gli effetti di una decisione che sarà legittimamente assunta al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dall' ordinamento ed obbedisce al principio contabile della prudenza ed a preservare l' equilibrio del bilancio, principio anch' esso immanente nell' ordinamento, secondo il quale " i proventi non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutti gli oneri anche se non definitivamente sostenuti devono essere riflessi nei documenti contabili " .

E, pertanto, nulla osserva.

Napoli, 26 Ottobre 2004

Il Segretario Generale
Dr. Angelo Parla



Visto
IL SINDACO



170



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE

8

OGGETTO: Proposta di deliberazione avente ad oggetto: Atto di indirizzo per le procedure propedeutiche alla proposta al Consiglio Comunale del riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 TUEL. **Parere di regolarità tecnica.**

Si osserva che l'impegno di spesa, così come previsto al punto 11 della parte dispositiva della proposta in esame, risulta in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs 267/2000, trattandosi di impegno contabile riferito ad un debito fuori bilancio la cui legittimità può essere riconosciuta solo dal Consiglio Comunale, peraltro nei limiti degli accertati e dimostrati utilizzi ed ammortamento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Il parere, pertanto, non può essere favorevole.

Il Ragioniere Generale
(D.ssa M. Nedi)

Stampa diagonale: RAGIONERIA GENERALE - COMUNE DI NAPOLI

171

Deliberazione della Giunta Comunale n. 3489 del 28/10/04

SI ATTESTA:

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio elettronico e rimasta per quindici giorni (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota di pari data è stata comunicata ai Capigruppo Consiglieri (art. 135 del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

(Nel caso previsto dall'art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota del.....

Il Funzionario Responsabile

A) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo di Napoli in data.....

Il Dirigente del Servizio Responsabile

B) Procedura per le delibere non soggette a controllo preventivo di legittimità.

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, così come attestato innanzi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), e che ne è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiglieri, sempre come sopra attestato

si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Adi.....

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richieste di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 133, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CORECO, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D. Lgs 267/2000, ovvero

Constatato che la Sez. Prov. del CORECO, in data....., ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 1, D.Lgs. 267/2000.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

.....
.....
.....

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto, composto di n. 9 fogli numerati progressivamente, è copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta n. 3489 del 28/10/04

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria



172

		Indirizzo (se diverso da quello dell'ente)		Indirizzo (se diverso da quello dell'ente)	
1	Gabinetto del Sindaco	lettera e)	Palomba Luigi (arch)		45.496,00
2	Segreteria Generale	lettera a)	Condominio di Via Moiarriello 50		2.977,14
3	Segreteria Generale	lettera a)	Todisco Giuseppe (Avv.)		8.728,90
4	Risorse Strategiche	lettera a)	Amirante Massimo, Catemario Luciano e Mechirard S.a.s.		933,01
5	Risorse Strategiche	lettera a)	Caccioppoli Salvatore		4.217,46
6	Risorse Strategiche	lettera a)	Caccioppoli Vincenzo		1.034,63
7	Risorse Strategiche	lettera a)	Capezzuto Salvatore (Avv.)		528,17
8	Risorse Strategiche	lettera a)	Cocozza Giuseppe		523,06
9	Risorse Strategiche	lettera a)	Fiat Auto S.p.A.		82,63
10	Risorse Strategiche	lettera a)	Ghionni Giulio		300,00
11	Risorse Strategiche	lettera a)	Ghionni Giulio		294,65
12	Risorse Strategiche	lettera a)	Turco Salvatore, Vittorio, Crescenzo, Antonietta e Carmine (eredi V.zo Turco)		11.415,26
13	Risorse Strategiche	lettera e)	Rina S.p.A.		178,68
14	Funzione Pubblica	lettera a)	Compagnia Trasporti Pubblici Napoli S.p.A.		3.531,03
15	Funzione Pubblica	lettera a)	Corbo Aldo (avv)		512,00
16	Funzione Pubblica	lettera a)	Corbo Aldo (avv)		512,00
17	Funzione Pubblica	lettera a)	De Maria Pasquale e De Maria Ernesto (avv)		1.700,92
18	Funzione Pubblica	lettera a)	Meo Sergio (avv)		1.606,95
19	Funzione Pubblica	lettera a)	Meo Sergio (avv)		1.044,72
20	Funzione Pubblica	lettera a)	Palma Armando (avv)		91,00
21	Funzione Pubblica	lettera a)	Pezzuti Valentino (avv)		904,83
22	Funzione Pubblica	lettera e)	Team Service		2.243,41
23	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Arciconfraternita San Giuda Taddeo		107.925,78
24	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Basile Antonio (Avv.)		11.911,12
25	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Borrelli Assunta		3.963,93
26	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Branca Carlo (Avv.)		15.806,04
27	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Caldarelli Ciro ed altri		169.498,96
28	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Chiavarone Roberto (Avv.)		3.039,43

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e

Programmazione Economico-Finanziaria

29	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Del Bò S.p.A.	4.067,87
30	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Ditta Giuseppe Simonetti S.r.l. (in liquidazione)	858,34
31	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Falco Domenico	1.904,99
32	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Farina Marco e Scotti Galletta Marco (Avv. ti)	2.617,99
33	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Gagliardi Lucia	19.376,92
34	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Golia Carlo	72,54
35	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Guerriero Nicolino	2.213,95
36	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Maione Giuseppe	28.409,35
37	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Marasco Loredana (Avv.)	3.729,54
38	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Monti Giovanni e Russo Maria	5.573,99
39	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Panarese Gino (Avv.)	4.541,73
40	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Pensa Enza	999,60
41	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Pensa Enza	857,74
42	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Pezzone Bruno (Avv.)	3.422,41
43	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Porcelli Girolamo (Avv.)	4.790,17
44	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Presidenza del Consiglio dei Ministri	6.621,76
45	Patrimonio e Logistica	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	56.082,42
46	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Serra Cornelia	6.327,87
47	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Società GISA dei Fratelli Sacco S.n.c.	25.999,93
48	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Società ICE - SNEI S.p.A.	1.752,31
49	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Solombrino Maselli Concetta	7.019,59
50	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Sorbo Antimo (Avv.)	3.852,73
51	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Spigno Pierluigi (Avv.)	37.482,81
52	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Venditti Claudio (Avv.)	3.419,05
53	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Violante Giancarlo e Dragotto Nicola (Avv. ti)	7.193,25
54	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Vitale Giovanni	41.592,17
55	Patrimonio e Logistica	lettera a)	Zefelippo Francesco (Avv.)	17.019,51
56	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Aponete Aldo - Della Valle Domenico - Bolli Bruno (avv)	44.217,00
57	Patrimonio e Logistica	lettera e)	GestLine S.p.A.	772,51
58	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Hotel Hobbit	43.415,73
59	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Hotel Miravalle	112.147,28
60	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Hotel Rivoli S.r.l.	516.645,53
61	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Il Castagno S.r.l.	228.107,00
62	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Moulin Rouge Catering Foods S.r.l.	169.141,01
63	Patrimonio e Logistica	lettera e)	Tiuna Hotel	367.151,70
64	Lavori Pubblici	lettera a)	Abbondante Nicola e Lucio (Avv. ti)	329,36
65	Lavori Pubblici	lettera a)	Abbondanza Andrea	496,78

173



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

66	Lavori Pubblici	lettera a)	Adamo Alessandro (Avv.)	2.959,11
67	Lavori Pubblici	lettera a)	Alaia Grazio	326,16
68	Lavori Pubblici	lettera a)	Albero (Avv.)	5.148,41
69	Lavori Pubblici	lettera a)	Albino Albino (Avv.)	1.343,91
70	Lavori Pubblici	lettera a)	Alfano Antonio	1.687,80
71	Lavori Pubblici	lettera a)	Alfani Luca e Frullo Gaetano (Avv. li)	4.633,24
72	Lavori Pubblici	lettera a)	Allianz Subalpina S.p.A.	250,00
73	Lavori Pubblici	lettera a)	Ammaturo Antonio (Avv.)	2.245,55
74	Lavori Pubblici	lettera a)	Antonelli Renato (Avv.)	1.446,40
75	Lavori Pubblici	lettera a)	Aprea Carmelina	6.470,14
76	Lavori Pubblici	lettera a)	Ascione Ciro (avv.)	1.492,91
77	Lavori Pubblici	lettera a)	Ascione Ferdinando	9.096,39
78	Lavori Pubblici	lettera a)	ATI Capretto Francesco	250,00
79	Lavori Pubblici	lettera a)	ATI Vitale Costruzioni	220.941,95
80	Lavori Pubblici	lettera a)	Barba Fabio	1.617,49
81	Lavori Pubblici	lettera a)	Battista Luisa	4.054,39
82	Lavori Pubblici	lettera a)	Bellucci Elisa (Avv.)	1.251,99
83	Lavori Pubblici	lettera a)	Bianco Gaetano (Avv.)	489,60
84	Lavori Pubblici	lettera a)	Buglione Rita	19.341,63
85	Lavori Pubblici	lettera a)	Cacciolla Raffaella	2.637,67
86	Lavori Pubblici	lettera a)	Canfora Ciro e Altezza Immacolata (Avv.)	6.758,94
87	Lavori Pubblici	lettera a)	Capaldo Costruzioni Generali S.p.A.	1.163,72
88	Lavori Pubblici	lettera a)	Capasso Sossio (Avv.)	3.367,06
89	Lavori Pubblici	lettera a)	Capece Bianca	4.085,78
90	Lavori Pubblici	lettera a)	Capuano Angela	301,52
91	Lavori Pubblici	lettera a)	Carannante Domenico	1.668,36
92	Lavori Pubblici	lettera a)	Carbone Carlo Maria (Avv.)	2.330,76
93	Lavori Pubblici	lettera a)	Carini Antonietta (Avv.)	1.765,68
94	Lavori Pubblici	lettera a)	Cecoli Armando e D'Aniello Fabio (Avv. li)	2.038,74
95	Lavori Pubblici	lettera a)	Cerasuolo Carmela	2.658,69
96	Lavori Pubblici	lettera a)	Cerchia Lucio (Avv.)	4.294,59
97	Lavori Pubblici	lettera a)	Cinque Giovanni (avv)	4.514,10
98	Lavori Pubblici	lettera a)	Collegio Arbitrale (ATI Vitale Costruzioni - Saverio Gallo)	47.977,58
99	Lavori Pubblici	lettera a)	Comitale Pellegrino (Avv.)	1.581,45
100	Lavori Pubblici	lettera a)	Condominio Corso Vittorio Emanuele, 69 in persona rappresentante p.t.	19.522,64
101	Lavori Pubblici	lettera a)	Consorzio di Bonifica della Conca di Agnano	16.101,60
102	Lavori Pubblici	lettera a)	Cortina Teresa ed altri	1.377,00
103	Lavori Pubblici	lettera a)	Corvo Gaetano e Gammieri Sonia	1.113,06

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e

Programmazione Economico-Finanziaria

104	Lavori Pubblici	lettera a)	Criscuolo Sergio	1.261,94
105	Lavori Pubblici	lettera a)	Damiano Renato (avv.)	432,39
106	Lavori Pubblici	lettera a)	D'Amu Marco	362,6
107	Lavori Pubblici	lettera a)	D'Andria Anna	2.551,51
108	Lavori Pubblici	lettera a)	De Binitibus Stefania (Avv.)	1.013,90
109	Lavori Pubblici	lettera a)	De Florio La Rocca Riccardo (Avv.)	713,20
110	Lavori Pubblici	lettera a)	De Rita Luigi	655,97
111	Lavori Pubblici	lettera a)	De Simone Simonella	5.909,64
112	Lavori Pubblici	lettera a)	De Simone Mario (Avv.)	1.326,39
113	Lavori Pubblici	lettera a)	D'Esposito Renato	1.575,25
114	Lavori Pubblici	lettera a)	Di Cola Luigi	3.692,00
115	Lavori Pubblici	lettera a)	Di Dato Rosa (Avv.)	2.397,58
116	Lavori Pubblici	lettera a)	Di Palma Ermenilda e Gliottone Fabio (Avv. ti)	4.393,02
117	Lavori Pubblici	lettera a)	Donatiello Anna Lisa (Avv.)	979,20
118	Lavori Pubblici	lettera a)	Eredi Sig. Russo Bruno	25.976,57
119	Lavori Pubblici	lettera a)	Esposito Aldo (Avv.)	612,00
120	Lavori Pubblici	lettera a)	Esposito Daniela	1.572,10
121	Lavori Pubblici	lettera a)	Facchini Antonio, Giovanni e Marco quali eredi di Orciuoli Iolanda	8.405,92
122	Lavori Pubblici	lettera a)	Farina Claudio	500,71
123	Lavori Pubblici	lettera a)	Farina Claudio	2.105,12
124	Lavori Pubblici	lettera a)	Fatigati Tommaso (Avv.)	5.560,70
125	Lavori Pubblici	lettera a)	Favilla Elisa	1.194,09
126	Lavori Pubblici	lettera a)	Ferrero Claudio (Avv.)	2.315,75
127	Lavori Pubblici	lettera a)	Filangi Danilo	7.521,11
128	Lavori Pubblici	lettera a)	Fischetti Adele	10.033,93
129	Lavori Pubblici	lettera a)	Foggi Binda Giuseppina	359,14
130	Lavori Pubblici	lettera a)	Gambardella Fortunato	1.023,43
131	Lavori Pubblici	lettera a)	Gaudino Vincenzo e Pepe Alfonso (Avv.)	5.901,69
132	Lavori Pubblici	lettera a)	Gava Gabriele (Avv.)	270,89
133	Lavori Pubblici	lettera a)	Gentile Bianca Maria	1.831,36
134	Lavori Pubblici	lettera a)	Giglio Gabriele (Avv.)	675,6
135	Lavori Pubblici	lettera a)	Guarino Gianluca	1.127,49
136	Lavori Pubblici	lettera a)	Guerra Alfredo (Avv.)	437,30
137	Lavori Pubblici	lettera a)	Iulucci Antonio (Avv.)	957,81
138	Lavori Pubblici	lettera a)	Kesler Giovanni (Avv.)	471,41
139	Lavori Pubblici	lettera a)	Lanzano Guido	1.131,96
140	Lavori Pubblici	lettera a)	Lanzetta Luigi	2.616,45
141	Lavori Pubblici	lettera a)	Lecce Paolo (Avv.)	

175



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

142	Lavori Pubblici	lettera a)	Liccardi Giovanni (Avv.)	1.690,95
143	Lavori Pubblici	lettera a)	Loffredo Maria	89.229,21
144	Lavori Pubblici	lettera a)	Lombardi Renato	4.532,93
145	Lavori Pubblici	lettera a)	Loreto Pasquale e Vincenzo (Avv.ti)	2.066,17
146	Lavori Pubblici	lettera a)	Magliozzi Antonio (Avv.)	688,56
147	Lavori Pubblici	lettera a)	Marfella Pasquale	527,29
148	Lavori Pubblici	lettera a)	Mari Alessandro	1.699,73
149	Lavori Pubblici	lettera a)	Marigliano Assunta e Caccavale Nunzia (Avv.)	1.702,47
150	Lavori Pubblici	lettera a)	Marigliano Maria e Russo (Avv.)	3.240,93
151	Lavori Pubblici	lettera a)	Marsilia Roberto (Avv.)	817,75
152	Lavori Pubblici	lettera a)	Mascia Concetta	2.743,15
153	Lavori Pubblici	lettera a)	Massa Francesca (Avv.)	711,53
154	Lavori Pubblici	lettera a)	Massa Francesca (Avv.)	2.090,74
155	Lavori Pubblici	lettera a)	Mazza Gaetano (Avv.)	2.047,25
156	Lavori Pubblici	lettera a)	Mazzolla Angela	753,53
157	Lavori Pubblici	lettera a)	Merolla Marina	3.678,35
158	Lavori Pubblici	lettera a)	Minniti Francesco (Avv.)	1.767,12
159	Lavori Pubblici	lettera a)	Moccia Lorenzo	1.498,97
160	Lavori Pubblici	lettera a)	Mondola Anna (Avv.)	886,18
161	Lavori Pubblici	lettera a)	Mosca Giuseppa	692,15
162	Lavori Pubblici	lettera a)	Mosca Giuseppa	717,41
163	Lavori Pubblici	lettera a)	Napolitano Liliana (Avv.)	474,24
164	Lavori Pubblici	lettera a)	Navas Emanuela e Ditta Fratelli Pezzella	1.092,75
165	Lavori Pubblici	lettera a)	Nicoletta Massimo (Avv.)	1.315,09
166	Lavori Pubblici	lettera a)	Oriani Marco e Del Gaudio Massimo (Avv.ti)	1.510,45
167	Lavori Pubblici	lettera a)	Ottavi Iolanda Olga	2.660,36
168	Lavori Pubblici	lettera a)	Palmieri Vera	2.773,02
169	Lavori Pubblici	lettera a)	Palumbo Ciro (Avv.)	452,70
170	Lavori Pubblici	lettera a)	Pantalese Giovanni (avv)	4.544,10
171	Lavori Pubblici	lettera a)	Parrella Massimiliano	400,77
172	Lavori Pubblici	lettera a)	Polzella Eros (Avv.)	5.477,50
173	Lavori Pubblici	lettera a)	Principe Flavia (avv)	1.540,40
174	Lavori Pubblici	lettera a)	Prota Patrizia	5.593,41
175	Lavori Pubblici	lettera a)	Pucciarelli Olimpia	8.181,06
176	Lavori Pubblici	lettera a)	Punzo Olga	2.784,53
177	Lavori Pubblici	lettera a)	Regine Laura (Avv.)	2.042,55
178	Lavori Pubblici	lettera a)	Ricca Fulvio (Avv.)	2.291,09
179	Lavori Pubblici	lettera a)	Rispoli Pierluigi (Avv.)	1.469,43

COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

Allegato D.

180	Lavori Pubblici	lettera a)	Romano Antonello (Avv.)	4.339,00
181	Lavori Pubblici	lettera a)	Romano Carlo (Avv.)	1.593,00
182	Lavori Pubblici	lettera a)	Romano Franca Maria	1.433,51
183	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	4.595,73
184	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	895,46
185	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	1.239,06
186	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	757,53
187	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	770,11
188	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	1.324,95
189	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	1.539,35
190	Lavori Pubblici	lettera a)	S.E.P.S.A. S.p.A.	813,74
191	Lavori Pubblici	lettera a)	Sabia Fulvio (Avv.)	2.159,20
192	Lavori Pubblici	lettera a)	Saldamarco Catello (Avv.)	2.581,41
193	Lavori Pubblici	lettera a)	Salvi Mario e Nicola (aw)	75.745,94
194	Lavori Pubblici	lettera a)	Sansone Antonio	302,15
195	Lavori Pubblici	lettera a)	Santacroce Angelo (Avv.)	1.060,91
196	Lavori Pubblici	lettera a)	Scognamiglio Luigi	1.012,26
197	Lavori Pubblici	lettera a)	Sgrò Bruno e Pelliccia Roberta (Avv. li)	4.589,74
198	Lavori Pubblici	lettera a)	Sirignano Angelo e Ardolino Carmine (Avv. li)	1.005,25
199	Lavori Pubblici	lettera a)	Sirignano Angelo e Ardolino Carmine (Avv. li)	1.119,01
200	Lavori Pubblici	lettera a)	Società Avagnano Capri 71 s.a.s. e Di Michele Nicomede (Avv.)	1.095,71
201	Lavori Pubblici	lettera a)	Società Cooperativa di produzione e lavoro "Leuconoe" a r.l.	1.250,00
202	Lavori Pubblici	lettera a)	Società Cooperativa Padre Pio	1.205,68
203	Lavori Pubblici	lettera a)	Società s.a.s. 20.000 Leghe Il	501,03
204	Lavori Pubblici	lettera a)	Spinò Stefania	1.007,30
205	Lavori Pubblici	lettera a)	Tafuri Eduardo	2.755,21
206	Lavori Pubblici	lettera a)	Tesoriere Comunale	588,70
207	Lavori Pubblici	lettera a)	Tesoriere Comunale	3.478.221,05
208	Lavori Pubblici	lettera a)	Teta Ciriaco	3.529,62
209	Lavori Pubblici	lettera a)	Todisco Giuseppe (Avv.)	2.934,89
210	Lavori Pubblici	lettera a)	Tramite Michele	2.425,59
211	Lavori Pubblici	lettera a)	Vacatello Rocco (Avv.)	1.223,46
212	Lavori Pubblici	lettera a)	Vaccaro Luca (Avv.)	1.294,41
213	Lavori Pubblici	lettera a)	Vaccaro Luca (Avv.)	2.945,98
214	Lavori Pubblici	lettera a)	Videdomini Adole (Avv.)	960,16
215	Lavori Pubblici	lettera a)	Vocca Alfonso (Avv.)	436,00
216	Lavori Pubblici	lettera a)	Vocca Alfonso (Avv.)	1.537,54
217	Lavori Pubblici	lettera a)	Zambelli Giovanni (Avv.)	1.179,75

187



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e

Programmazione Economico-Finanziaria

[Handwritten signature]

278

218	Lavori Pubblici	lettera e)	A.T.P. Arch. Corradetti Giovanni e altri	730.296,02
219	Lavori Pubblici	lettera e)	ATI Termomeccanica Ecologia S.p.A. - Maltauro Costruzioni S.p.A.	351.739,96
220	Lavori Pubblici	lettera e)	Impresa Romagnoli S.p.A.	3.017,25
221	Lavori Pubblici	lettera e)	Simonelli Francesco	1.633.185,89
222	Lavori Pubblici	lettera e)	Società Cooperativa Corleone	45.527,94
223	Lavori Pubblici	lettera e)	Società Termomeccanica Ecologia S.p.A.	646.208,79
224	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Condominio Via Posillipo 66	2.000,00
225	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Esposito Francesco	180,40
226	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Giusto Luisa	4.266,52
227	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Grazioso Antonio	1.713,19
228	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Lanzaro Vincenzo (Avv.)	2.049,07
229	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Parrocchia S. Maria la Neve	1.133.697,91
230	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Provitiera Livio (Avv.)	36.658,94
231	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Rotondo Gaetano e altri	1.346,40
232	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Sorice (Avv.) Procuratore Speciale C.G.T.C. 81 S.r.l.	2.394.854,51
233	Riqualificazione Urbana	lettera a)	Tesoreria Comunale	295,06
234	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Associazione Nazionale Industriale del Vetro e Avir S.p.A.	2.065,50
235	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Ciotola Gennaro	438,99
236	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Di Gennaro Giuseppe (Avv.)	62.799,50
237	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Iannitti Paolo (Avv.)	488,98
238	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Miranda Alberto	1.915,96
239	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Palmiero Alberto e Carlo Maria (Avv. li)	4.040,00
240	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Platonio Rosa	21.211,24
241	Sviluppo Commerciale	lettera a)	Start Pubblicità S.r.l.	4.746.041,15
242	Sviluppo Commerciale	lettera e)	Dipendenti vari del Servizio Commercio su Aree Pubbliche	18.765,51
243	Sviluppo Commerciale	lettera e)	Società ATI - AIP S.p.A.	4.662.000,00
244	Sviluppo Commerciale	lettera e)	Società Jolly Pubblicità S.p.A.	1.183.200,06
245	Politiche Culturali	lettera a)	Carrella Giovanni e Santella Assunta	977,51
246	Politiche Culturali	lettera a)	Esculapio Anna (Avv.)	909,24
247	Politiche Sociali	lettera a)	Tesoriere Comunale per Di Bello Diana e Cappiello Claudia (Avv. li)	190,52
248	Politiche Sociali	lettera e)	Ditta Andrea Orta di Romano Antonio s.a.s.	2.660,40
249	Politiche Sociali	lettera e)	Ditta Scarpali Ciro s.a.s.	2.073,01
250	Pianificazione Urbanistica	lettera a)	Società Topografica Rilievi s.r.l. in persona del Curatore Fallimentare	7.828,87



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

Allegato n. 3

[Handwritten signature]

251	Lavoro e Impresa	lettera a)	D'Avino Arcangelo	3.531,63
252	Avvocatura Comunale	lettera a)	Condominio di Viale Letizia ai Colli Aninei 35	1.500,00
253	Avvocatura Comunale	lettera e)	Vosa Paolo (Avv.)	34.035,74
254	Polizia Locale	lettera a)	Alterio Antonella (avv)	97,92
255	Polizia Locale	lettera a)	Barisciano Luigi (avv)	100,00
256	Polizia Locale	lettera a)	Basile Gaetano	300,00
257	Polizia Locale	lettera a)	Bisceglie Michele (avv)	150,00
258	Polizia Locale	lettera a)	Buonfantino Pasquale (avv)	150,00
259	Polizia Locale	lettera a)	Caputo Gerarda	154,94
260	Polizia Locale	lettera a)	Carfora Massimiliano	90,00
261	Polizia Locale	lettera a)	Caserta Daniele (avv)	180,76
262	Polizia Locale	lettera a)	Castiglione Carolina	179,13
263	Polizia Locale	lettera a)	Cerchia Luca	100,00
264	Polizia Locale	lettera a)	Cerciello Antonietta	100,00
265	Polizia Locale	lettera a)	Cerino Gennaro - Puglisi Salvatore (avv)	1.429,92
266	Polizia Locale	lettera a)	Cerrone Elisabetta	150,00
267	Polizia Locale	lettera a)	Cinque Sergio (avv)	180,76
268	Polizia Locale	lettera a)	COFIM S.r.l.	150,00
269	Polizia Locale	lettera a)	COFIM S.r.l.	297,00
270	Polizia Locale	lettera a)	COFIM S.r.l.	250,00
271	Polizia Locale	lettera a)	Conte Francesco	155,00
272	Polizia Locale	lettera a)	Conte Massimo (avv)	189,09
273	Polizia Locale	lettera a)	Corbo Sergio	155,00
274	Polizia Locale	lettera a)	Cutilli Gianluigi - Puglisi Salvatore (avv)	1.307,76
275	Polizia Locale	lettera a)	D'Alese Giuseppe	155,00
276	Polizia Locale	lettera a)	D'Aponte Marcello (avv)	75,00
277	Polizia Locale	lettera a)	De Gennaro Roberto	165,30
278	Polizia Locale	lettera a)	De Maio Teresa	150,00
279	Polizia Locale	lettera a)	De Maio Teresa	155,00
280	Polizia Locale	lettera a)	Di Fiore Antonio (avv)	102,60
281	Polizia Locale	lettera a)	Di Fiore Antonio (avv)	100,00
282	Polizia Locale	lettera a)	Donadio Antonio (avv)	420,40
283	Polizia Locale	lettera a)	Edem s.a.s.	589,00
284	Polizia Locale	lettera a)	Fania Domenico	155,00
285	Polizia Locale	lettera a)	Festa Luigi - Puglisi Salvatore (avv)	1.000,00
286	Polizia Locale	lettera a)	Finizio Amedeo	156,23

179



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

287	Polizia Locale	lettera a)	Fiore Renato	189,76
288	Polizia Locale	lettera a)	Gallo Giuseppina	474,20
289	Polizia Locale	lettera a)	Grande Francesco (avv)	77,47
290	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	350,00
291	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	363,92
292	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	367,20
293	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	612,00
294	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	319,80
295	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	230,05
296	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	193,60
297	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	150,00
298	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	107,40
299	Polizia Locale	lettera a)	Guarino Nicola (avv)	250,00
300	Polizia Locale	lettera a)	Ironico Gaetano - Puglisi Salvatore (avv)	1.160,83
301	Polizia Locale	lettera a)	Mancini Elisabetta	25,00
302	Polizia Locale	lettera a)	Manfredonia Giuseppe - Puglisi Salvatore (avv)	1.579,39
303	Polizia Locale	lettera a)	Minucci Paolo (avv)	612,00
304	Polizia Locale	lettera a)	Miraglia Mariarosaria	210,31
305	Polizia Locale	lettera a)	Moretti Luciano (avv)	397,20
306	Polizia Locale	lettera a)	Moretti Luciano (avv)	476,24
307	Polizia Locale	lettera a)	Morra Sergio (avv)	96,20
308	Polizia Locale	lettera a)	Moschetti Carlo (avv)	198,60
309	Polizia Locale	lettera a)	Moschetti Carlo (avv)	180,76
310	Polizia Locale	lettera a)	Nicotera Francesca	155,00
311	Polizia Locale	lettera a)	Palermo Marco (avv)	189,72
312	Polizia Locale	lettera a)	Penza Pierluigi (avv)	417,47
313	Polizia Locale	lettera a)	Perfetti Palma	187,81
314	Polizia Locale	lettera a)	Piccolo Renzo	1.250,97
315	Polizia Locale	lettera a)	Pipitò Giulio - Puglisi Salvatore (avv)	1.616,08
316	Polizia Locale	lettera a)	Piscitelli Francesco (avv)	105,00
317	Polizia Locale	lettera a)	Pucino Filippo (avv)	77,00
318	Polizia Locale	lettera a)	Riefoli Pietro (avv)	155,00
319	Polizia Locale	lettera a)	Romano Antonello (avv)	278,04
320	Polizia Locale	lettera a)	Sciarrella Michele (avv)	100,00
321	Polizia Locale	lettera a)	Stabile Giuseppe (avv)	144,61
322	Polizia Locale	lettera a)	Tiso Antonio (avv)	431,23
323	Polizia Locale	lettera a)	Traversino Antonio - De Giorgio Raul (avv)	1.538,46
324	Polizia Locale	lettera a)	Valentino Antonio (avv)	419,20



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e

Programmazione Economico-Finanziaria

Allegato n. 3

325	Polizia Locale	lettera a)	Vallefuoco Luca (avv)	141,91
326	Polizia Locale	lettera a)	Villanis Gabriella	155,00
327	Polizia Locale	lettera e)	Annibale Antonio	301,62
328	Polizia Locale	lettera e)	Annibale Paolo	157,93
329	Polizia Locale	lettera e)	Aspride Antonio	388,49
330	Polizia Locale	lettera e)	Bianchin Vincenzo	285,14
331	Polizia Locale	lettera e)	Bianco Sergio	226,42
332	Polizia Locale	lettera e)	Calazzo Francesco	309,78
333	Polizia Locale	lettera e)	Canciello Salvatore	458,62
334	Polizia Locale	lettera e)	Canfora Bruno	370,48
335	Polizia Locale	lettera e)	Capasso Emilio	298,49
336	Polizia Locale	lettera e)	Castello Giorgio	753,11
337	Polizia Locale	lettera e)	Cerasuolo Giuseppe	142,72
338	Polizia Locale	lettera e)	Contiello Saverio	230,90
339	Polizia Locale	lettera e)	Coppola Salvatore	370,48
340	Polizia Locale	lettera e)	Costanzo Aldo	361,36
341	Polizia Locale	lettera e)	D'Anna Gaetano	212,66
342	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	202,93
343	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	372,43
344	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	232,76
345	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	143,96
346	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	63,19
347	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	150,92
348	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	297,14
349	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	390,89
350	Polizia Locale	lettera e)	De Clemente Salvatore	261,26
351	Polizia Locale	lettera e)	Del Buono Generoso	460,66
352	Polizia Locale	lettera e)	Del Prete Vincenzo	367,44
353	Polizia Locale	lettera e)	Eredia Pietro	285,44
354	Polizia Locale	lettera e)	Esposito Gennaro	69,81
355	Polizia Locale	lettera e)	Esposito Pasquale	72,88
356	Polizia Locale	lettera e)	Faella Gennaro	224,72
357	Polizia Locale	lettera e)	Ferone De Cristoforo Arcangelo	315,84
358	Polizia Locale	lettera e)	Ferriero Antonio	297,60
359	Polizia Locale	lettera e)	Flagiello Antimo	221,34
360	Polizia Locale	lettera e)	Flaminio Ciro	294,66
361	Polizia Locale	lettera e)	Fontanarosa Antonio	358,32
362	Polizia Locale	lettera e)	Foti Rosario	161,84

181



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Risorse Strategiche e
Programmazione Economico-Finanziaria

[Handwritten signature]

282

363	Polizia Locale	lettera e)	Gaeta Marcello	201,70
364	Polizia Locale	lettera e)	Galante Mauro	370,68
365	Polizia Locale	lettera e)	Giardiello Vincenzo	297,80
366	Polizia Locale	lettera e)	Iodice Francesco	285,44
367	Polizia Locale	lettera e)	Maisto Salvatore	72,80
368	Polizia Locale	lettera e)	Marotta Antonio	458,56
369	Polizia Locale	lettera e)	Molo Raffaele	301,66
370	Polizia Locale	lettera e)	Molinari Gennaro	449,44
371	Polizia Locale	lettera e)	Mosella Vincenzo	291,52
372	Polizia Locale	lettera e)	Musella Giuseppe	230,90
373	Polizia Locale	lettera e)	Napolitano Gennaro	279,36
374	Polizia Locale	lettera e)	Nasti Vincenzo	291,52
375	Polizia Locale	lettera e)	Palmieri Mario	218,94
376	Polizia Locale	lettera e)	Palumbo Giovanni	151,84
377	Polizia Locale	lettera e)	Riemma Pietro	355,42
378	Polizia Locale	lettera e)	Roscilli Raffaele	78,96
379	Polizia Locale	lettera e)	Senarcia Antonio	434,24
380	Polizia Locale	lettera e)	Trematerra Raffaele	357,80
381	Polizia Locale	lettera e)	Vastarella Gennaro	69,84
382	Polizia Locale	lettera e)	Vece Vincenzo	209,52
383	Polizia Locale	lettera e)	Vitrone Giuseppe	499,00
384	Polizia Locale	lettera e)	Voglio Giorgio	148,80

TOTALE COMPLESSIVO

24.373,901,80

183

SI ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e rimasta per quindici giorni (art. 134, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- Che con nota di pari data è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile

(Nei casi previsti dall'art. 135, comma 2, D.Lgs. 267/2000)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa alla Prefettura di Napoli con nota del

Il Funzionario Responsabile

A) Procedura per le delibere soggette al controllo preventivo di legittimità.

La presente deliberazione, come risulta dal foglio di trasmissione, è stata ricevuta dalla Segreteria del Comitato Regionale di Controllo di Napoli in data.....

Il Dirigente del Servizio Responsabile

Spazio riservato ad eventuali decisioni di annullamento, di richiesta di chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio (art. 133, comma 2, D.Lgs. 267/2000).

Constatato che è decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione innanzi indicato senza che sia stato comunicato provvedimento di annullamento o di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi del CORECO, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 1, D. Lgs 267/2000,

ovvero

Constatato che la Sez. Prov. del CORECO, in data ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, co. 1, D.Lgs. 267/2000. Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

B) Procedure per le delibere non soggette a controllo preventivo di legittimità.

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, così come attestato innanzi (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000), e che ne è stata data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, sempre come sopra attestato

si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

.....
.....

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente atto, composto di n. 33 fogli numerati progressivamente, è copia conforme all'originale della deliberazione di Giunta n. 3776 del 23/11/04. Gli allegati, costituenti parte integrante di essa, non sono stati riprodotti fotostaticamente per la loro voluminosità e sono visibili, in originale, presso i competenti Uffici.

IL SEGRETARIO GENERALE

D. Apicci



COMUNE DI NAPOLI
DIPARTIMENTO RAGIONERIA GENERALE

(VI)

184

2771

Viste le schede A (n. 1) e le schede B (n. 1) predisposte dal Servizio CAI... P. VAS... 14

Vista la documentazione a corredo dei debiti fuori bilancio rilevati con le suindicate schede:

SI ATTESTA

~~Che i debiti risultano correttamente determinati, salvo la verifica in ordine alla quantificazione degli interessi e rivalutazione monetaria, da calcolarsi, in sede di liquidazione, con riferimento alla data del pagamento.~~

Il Responsabile

Il Dirigente

€ 2.394.854,51

Tel: 0770 0770 0770
 0770 0770 0770

185

al **Comune di NAPOLI** in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Tarallo ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura municipale in Napoli, Palazzo S. Giacomo.

[Handwritten signature]

186

2772



SCHEDE REPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'

[illegible]

Il Dirigente

* l'importo è quello pagato con addobbo sul c/c dei fondi regionali per borse di studio, così come comunicato dal ragioniere generale con nota 505/E del 14/1/04

il sottoscritto Dittiene arch. Giulio Aurino dichiara che non sussistono, presso il Servizio Progetto assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento.

Napoli, 8/11/04

Il Dirigente
arch. Giulio
Ayrino

SCHEDA "A"

3472

COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE VI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

SCHEDA DESCRITTIVA DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA'

DEBITO N. 1 (propositivo)
(riportare il numero della scheda riepilogativa)

Capitolo _____

Codice intervento _____

Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito.

Il sorgere del debito si collega all'annosa questione tra il Consorto IREC ed il Comune di Napoli. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n° 10068/03 ha riconosciuto, all'impresa Pasquariello, il pagamento dell'importo di € 2.274.229,95 quale importo comprensivo di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria, computati sino alla data della decisione; sono inoltre riconosciuti interessi dalla data della decisione all'effettivo soddisfo. Inoltre la sentenza condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania, al pagamento delle spese di giudizio determinate nella somma complessiva di € 10.540,00.

Tutto ciò evidenziato si propone il riconoscimento del debito per l'importo già pagato, pari ad € 2.394.854,51, così come comunicato dal Ragioniere Generale con nota 506/E del 14/10/04, presumendo, in mancanza di informazioni diverse, che lo stesso sia comprensivo anche delle spese legali.

Ragioni che giustificano la legittimità del riconoscimento e relativo riferimento normativo (lettera _____ dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000).

Il riconoscimento del debito, derivando dalla sentenza n° 10068/03 del Tribunale di Napoli, rientra in quelli previsti alla lettera a, comma 1, dell'art. 194 del d.lgs n. 267/00.

ok

SCHEDA "A"

885
4772

Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Atto di precetto notificato dall'Avv. Sorice, nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l., notificato in data 22/03/04. Si evidenzia che, facendo riferimento alla stessa sentenza 10068/03, in data 21/04/04 è stato notificato altro atto di precetto, da parte dell'Avv. Pietro Sorbo per conto di Pasquarello.
Creditore	Il creditore, facendo riferimento al precetto notificato in data 22/03/04, è l'Avv. Sorice, nella qualità di procuratore speciale della C.G.T.C. 81 s.r.l. La necessità di provvedere al riconoscimento di tale debito ed alla conseguente regolarizzazione contabile è stata richiesta dal ragioniere Generale, con nota 506/E del 14/10/04, in considerazione dell'avvenuto pagamento del debito su un C/C postale i cui fondi, accreditati dalla Regione Campania, destinati al pagamento di borse di studio, sono venuti meno a seguito del sequestro.
Per i soli debiti di cui alla lettera a) dell'art. 194, 1° comma, D.Lgs. N° 267/2000; Sentenza esecutiva n. _____ (Indicare anche la data di deposito della sentenza e la data di notifica al Comune).	Sentenza n° 10068/03 del Tribunale di Napoli, notificata in data 22 marzo 2004. La sentenza è stata resa esecutiva in data 17/11/03; essa porta sul retro la certificazione di due richieste, soddisfatte dal Direttore della Sezione Cancelleria del tribunale di Napoli, una a nome di Sorbo e l'altra a nome della C.G.T.C. 81 s.r.l. Su tale circostanza, con diverse note e per ultimo in fase della presente proposizione del debito fuori bilancio, è stato richiesto il parere del Servizio Avvocatura; purtroppo si deve constatare che nessun supporto è stato fornito allo scrivente Servizio.

Napoli, 8/11/04

Il Dirigente
[Firma]

189



COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana
Servizio Edilizia Pubblica

2775

Prot. 581 dell' 8/11/04

Al Direttore della VI Direzione Centrale

Ing. G. Giordano

ANTICIPATA FAX

Oggetto: debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, al 31.10.04

Si trasmettono in allegato le schede "A" e "B", relative al riconoscimento di debiti fuori bilancio di competenza dello scrivente Servizio, alla data del 31/10/04.

La proposta di riconoscimento del debito è fatta per l'importo, il cui pagamento è già stato disposto dal Tribunale di Benevento, pari ad €2.394.854,51; il pagamento, come comunicato dal Ragioniere Generale con nota 506/E del 14/10/04, è avvenuto su un c/c postale i cui fondi, accreditati dalla Regione Campania e destinati al pagamento di borse di studio, sono venuti meno a seguito del sequestro.

Il Dirigente

Arch. Giulio Aurino

Si allegano:

- SCHEDA A
- SCHEDA B

REPUBBLICA ITALIANA

ON HOME TEL. 3-0770 12-10-59

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, in persona del Giudice
Aggregato dott.ssa Rosaria Arpentì, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 21029
 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
 dell'anno 1987 avente ad oggetto:
 accertamento di obbligazioni di terzi
 (art. 678 c.p.c.)

TRA

IMPRESA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO,
rappresentato e difeso dall'avv. Pietro
Sorbo, in virtù di mandato la margin
ella comparsa di costituzione, in
sostituzione dell'originario
difensore, avv. Antonio Scotti
Galletta, del 6/9/1994 ed elettivamente
domiciliato in Caserta, alla via
Tanucci, n. 74, presso lo studio
dell'avv. Domenico D'Alessandro

-attore-

12

N

Cron. 2958

Яер. 20

REC-530

DIRETTO DI

REGISTRAZIONE

WE 2 pr. 122

RA

1

191
BANCO DI NAPOLI S.p.A. FILIALE DI
NAPOLI, in persona del legale
rappresentante, con sede in Napoli,
alla via Toledo, n. 177 rappresentato e
difeso dall'avv. Brunello Foglia in
virtù di mandato presso il quale
elettivamente domicilia in Napoli,
alla via Toledo, n. 117

-convenuto-

RA
COMUNE DI NAPOLI, in persona del
Sindaco, pro-tempore, con sede in
Napoli, alla Piazza Municipio,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura
Municipale:

-convenuto-

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE
LOMBARDE (CARIPLO), in persona del
legale rappresentante, pro-tempore,
Filiale di Napoli, con sede in via
Marina Nuova, n. 20

-convenuta-

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale
rappresentante, pro-tempore, con sede
in Napoli, alla via S. Lucia, n.20

-convenuta contumace-



11 NOV 2006
2

Procuratore a
oggi, li 17 NOV. 2003
esecutiva a
SUNMO
Cancelliere

192

CONSORZIO IREC -Interventi Regionali
nell'edilizia cooperativa a.r.l. in
persona del legale rappresentante, pro-
tempore

-convenuto contumace-

CONCLUSIONI

Per l'attore: accogliersi la domanda e,
per l'effetto, condannarsi il Comune di
Napoli a pagare la somma di lire
1.500.000.000 oltre rivalutazione ed
interessi a favore dell'istante;
condannarsi il Banco di Napoli nella
qualità di tesoriere del Comune di
Napoli al pagamento della somma
azionata in sentenza oltre
rivalutazione ed interessi, oltre
spese, diritti ed onorari.

Per il Banco di Napoli: rigettarsi la
domanda perchè inammissibile.

Per il Comune di Napoli: rigettarsi la
domanda nei confronti del Comune,
perchè inammissibile ed infondato in
fatto e in diritto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione e diffida del
5/11/87, regolarmente notificato

2778

RA

1985



193

L'attore dichiarando a: Comune di Napoli,, Banco di Napoli, Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, Regione Campania e Consorzio IREC che con atto notificato in data 22/10/87, l'istante in virtù di decreto reso dal Presidente del Tribunale di Napoli in data 19/10/1987 con il quale veniva autorizzato il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al consorzio Irec per il credito vantato fino a concorrenza di 1.200.000.000. ha fatto sottoporre a sequestro conservativo dall'Ufficiale giudiziario della Corte di Appello tutte le somme dovute e debende al Consorzio Irec da essi intimati; che all'udienza del 21/10/1987 i terzi non si presentavano innanzi al Pretore a rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., mentre il banco di Napoli compariva e dichiarava di non essere pronto; che peraltro il Pretore di Napoli, stante la mancata dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., non poteva far altro che regolarsi secondo il

2779

R 4



20

594

2780

RA

disposto dell'art. 678 c.p.c., in presenza di giudizio pendente per la revocazione del sequestro e per il merito, citava, previa diffida a tenere fermo il vincolo sulle somme sequestrate a cautela del credito, innanzi al Tribunale civile di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, la Regione Campania e il Consorzio IREC, per sentir: 1) dichiararsi ed accertarsi la efficacia dell'eseguito sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.); 2) dichiararsi ed accertarsi che essi intimati sono debitori per crediti certi, liquidi ed esigibili verso il Consorzio IREC, ed in particolare il Comune di Napoli, in ragione di lire 1.500.000.000; 3) condannarsi il Comune di Napoli a pagare la somma di lire 1.200.000.000 (unmiliardoduecentomilioni) oltre rivalutazione ed interessi a favore dell'istante; 4) accertarsi che il Banco di Napoli quale tesoriere è tenuto a pagare le somme predette

195
all'Impresa Pasquariello; 5) condannarsi essi intimati tutti in solido con il Banco di Napoli a risarcire tutti i danni cagionati e cagionandi all'istante in dipendenza della omessa dichiarazione ex art. 547 c.p.c.; 6) sospendersi il giudizio relativamente ai capi 2 e 3 delle presenti conclusioni fino all'esito di quello pendente relativamente alla convalida e al merito nei confronti dell'IREC; 7) condannarsi essi intimati, in solido al pagamento delle spese di giudizio; 7) munirsi la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione.

Iscritta la causa a ruolo con il n. R.G.C. 21029/87 alla prima udienza si costituiva il Banco di Napoli, depositando per la propria difesa, fascicolo con comparsa di costituzione nella quale dichiarava di rendersi disponibile al giudizio di accertamento del suo obbligo verso l'IREC e chiedeva rigettarsi, perché inammissibile ogni domanda quanto ai rapporti fra il Banco

2781

29 GEN. 2005



PA



196

2782

RA

di Napoli e il Comune di Napoli. Si costituiva, altresì, il Comune di Napoli che contestava in linea di diritto il provvedimento di sequestro e l'ammissibilità dell'azione dell'attore, si opponeva al concesso sequestro sul presupposto che i corrispettivi di lavori pubblici non possono essere oggetto di sequestro senza il preventivo consenso dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 351, 352 e 353 della legge 20/3/1965, n. 2248, all. F.

Nel corso del giudizio veniva chiesta la riunione alla presente causa della causa numero n. 6086/89, veniva disposta l'autorizzazione, all'attore, a richiedere copia dei contratti di appalto stipulati tra il Comune di Napoli e l'Irec, veniva ammesso, su richiesta dell'attore, e non reso, l'interrogato formale del Sindaco di Napoli, sulla circostanza che "vero che il Comune di Napoli è debitore verso il Consorzio della somma di lire 5.000.000.000 per le opere eseguite in

897

Ponticelli". All'udienza del 23/11/89
veniva ordinato al Comune di Napoli,
la esibizione dei contratti di appalto
relativi ai lavori eseguiti
dall'Impresa Pasquariello per conto del
Consorzio Irec a favore del Comune di
Napoli di cui alla delibera n. prot.
227 del 2/6/87. All'udienza del 27/4/93
compariva il procuratore della Cariplo
si riportava all'atto di accettazione
di rinuncia agli atti di giudizio
notificato il 27-1-9-2/93 in risposta
dell'atto di rinuncia notificato il
16/7/92 ad istanza di Pasquariello e
chiedeva dichiararsi l'estinzione del
giudizio vertente tra Cariplo e
Pasquariello ad istanza di
quest'ultimo. Con l'entrata in vigore
della l. n. 276 del 1997, la causa
veniva assegnata alla II Sezione delle
neoistituite Sezioni Stralcio, poi -
sulla scorta dei provvedimenti del
Presidente del Tribunale del 15/1/2001
e del Presidente della Sezione del
17/1/2001 - veniva assegnata alla III
Sezione Stralcio. All'udienza del

2783

RA

198

2704

RA

21/9/99, le parti concludevano come in epigrafe. La causa veniva riservata a sentenza, con termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 21/12/99, per il deposito del fascicolo n. 6086/89, per il deposito dell'accettazione di rinuncia agli atti presentati dalla Cariplo, nonché i contratti di appalto relativi ai lavori in Ponticelli di cui alla delibera n. 227 del 2/6/89 e la delibera n. 292 del 9/1/89 depositata dal Comune il 27/2/92. Depositata documentazione all'udienza del 31/1/2002 la causa veniva riservata, nuovamente a sentenza. Rimessa sul ruolo con ordinanza del 16/2/2002 la causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito, tra l'altro della causa di convalida del sequestro conservativo. All'udienza del 20/3/2003, previo deposito della documentazione, la causa veniva riservata a sentenza con termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

899
Preliminarmente va dichiarata la
contumacia della Regione Campania,
della Cassa di Risparmio delle Province
Lombarde e del consorzio I.R.E.C.

Ancora preliminarmente va dichiarata
cessata la materia del contendere tra
l'istante Pasquariello e la Cassa di
Risparmio delle Province Lombarde per
intervenuto atto accettazione di
rinunzia agli atti di giudizio
notificato il 27/1-9/2/93 in risposta
all'atto di rinunzia notificato il
16/7/92 ad istanza di Pasquariello
(cfr. di dichiarazione resa dal
procuratore della Cariplo all'udienza
del 4/4/95).

La controversia in oggetto, azionata
dal Pasquariello, innanzi al Tribunale
di Napoli è diretta all'accertamento
delle obbligazioni dei terzi ai sensi e
per gli effetti dell'art. 678 c.p.c.

L'attore chiede, in prima istanza, di
dichiararsi ed accertarsi la efficacia
del sequestro conservativo.

La domanda non può essere accolta.

2785

RA

200

Il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose e delle somme dovute al Consorzio IREC - Interventi Regionali nell'Edilizia Cooperativa - autorizzato dal Presidente del Tribunale in data 19/9/1987 ed seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 per il credito vantato fino a concorrenza di lire 1.200.000.000 non è stato convalidato.

Tale assunto trova conferma nella lettura della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89, vertente tra Pasquariello e il Consorzio IREC avente ad oggetto l'atto di transazione intervenuto tra il Pasquariello e il Presidente del Consorzio IREC (cfr. produzione del Comune di Napoli).

Il Tribunale, in ordine alla convalida per il sequestro presso terzi eseguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987 specificamente argomenta che "non può essere convalidato il sequestro presso terzi seguito dall'Ufficiale giudiziario il 22/9/1987. E invero al

2786

RA

V. 202

sensi dell'art. 678 c.p.c. il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al Pretore del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. Nella fattispecie, come risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso attore, questi citò a comparire, innanzi al Pretore di Napoli, il Comune di Napoli, il Banco di Napoli, la S.p.A. Cariplo, la Regione Campania e il Banco di Roma presso cui aveva sequestrato alcune somme dovute all'Irec. Ma come si evince dalla copia del verbale prodotta dal Pasquariello - alla udienza fissata innanzi al Pretore per la dichiarazione di quantità il Banco di Napoli comparve, chiedendo rinvio, e gli altri convenuti non si presentarono. Orbene l'art. 548 c.p.c. stabilisce specificamente che allorché

2787

RA

202

2788

RA

il terzo non compare, o comparando non fa la dichiarazione di quantità, il Pretore - se il creditore esecutante ne fa domanda - procede all'accertamento dell'obbligo del terzo (trattenendo la causa, se competente per valore, ovvero rimettendola al giudice superiore). In caso contrario il processo esecutivo non può continuare difettando l'istanza di parte. Nel caso di specie accadde però che, nonostante la richiesta dell'attore, la causa fu cancellata dal ruolo (v. verbale prodotta dal Pasquariello)". "In tale situazione allora sembra evidente che, estinto il processo di esecuzione, non può di certo convalidarsi la misura cautelare in relazione al sequestro presso terzi".

Orbene sulla scorta di quanto sopra riferito la domanda di cui al n. 1 dell'atto introduttivo va rigettata atteso che il sequestro eseguito dal Pasquariello e di cui alle premesse dell'atto di citazione, non è stato convalidato nei confronti del Comune di

203

~~convalidato nei confronti del Comune di~~
Napoli.

Va, altresì, sottolineato che il
giudizio recante il n. 6086/89
incardinato dinanzi alla V Sez. del
Tribunale di Napoli, G.I. dott. Casoria,
che viene identificato dall'attore come
quello di convalida, non è mai stato
riunito al giudizio recante n.
21029/87. Risulta infatti che il
giudizio recante il n. 6086/87 è stato
cancellato per inattività delle parti
all'udienza del 15/2/96.

Tanto premesso il Tribunale rigetta la
domanda di cui al n. 1 dell'atto
introduttivo avanzata dall'istante
Pasquariello.

Si passa ora ad esaminare le domande di
accertamento dei crediti dell'Irec
vantati nei confronti del Comune di
Napoli e della Regione Campania.
Preliminarmente va esaminata
l'eccezione avanzata dal Comune di
Napoli. Il Comune eccepisce
l'estinzione del giudizio per
l'intervenuta procedura concorsuale a

2789

RA

204

2790

carico del Consorzio Irec. Il Comune sostiene, infatti, che il Consorzio Irec è stato dichiarato fallito con sentenza di fallimento e, in quanto soggetto fallito, il Pasquariello avrebbe dovuto esercitare la propria azione mediante l'intervento nel fallimento del Consorzio.

L'eccezione sembra priva di pregio. E' in atti il certificato di vigenza in bollo rilasciato dal Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli in data maggio 2001.

Certificato che attesta inconfutabilmente che il predetto Consorzio è tutt'ora in piena attività aziendale e che non ha mai subito alcuna procedura concorsuale.

Dal certificato storico - generalità dell'impresa, depositata in atti, rilasciato dall'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Napoli in data 19/12/2000 risulta che "il Consorzio fra Cooperative - I.R.E.C. interventi regionali nell'edilizia cooperativa" con sede in

RA

205
Napoli alla via S. Tommaso D'Acquino, n. 33, e stato costituito con atto del 23/2/1963 e iscritto nel Registro delle imprese di Napoli con il numero NA049-1963-471.

Si passa al merito.

2791
RA
Sulla scorta degli atti depositati si può ritenere che il Consorzio Irec - ente appaltatore delle opere di Edilizia Residenziale Pubblica in Ponticelli, per il Comune di Napoli - vanta nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania crediti certi, liquidi ed esigibili e, che il Consorzio è a sua volta debitore della ditta Pasquariello - Impresa esecutrice degli stessi lavori appaltati - E' risultato, infatti, che il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio Irec, cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio, parte dei crediti che esso Consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione (cfr. atto di cessione di credito del 5/2/87 per notaio

206

2792

GiovanniBattista Musto; sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 3014/89 il cui titolo azionato in giudizio era proprio l'atto di transazione stipulato in data 4 febbraio 1987 tra il Pasquariello e il Consorzio Irec).

Del resto lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'Irec delle somme di cui trattasi (v., anche, comparsa conclusionale del 17/6/2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta).

RA

Sulla scorta di quanto sopra esposto il Tribunale dichiara legittima l'istanza di accertamento dei crediti vantati dall'Irec nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania e, per l'effetto, condanna il Comune di Napoli e La Regione Campania al pagamento della somma, vantata dall'istante Pasquariello, oltre rivalutazione ed interessi.

Sulla scorta dell'atto di cessione deve ritenersi che, alla data del 4 febbraio

207

1987 il Consorzio Irec fosse creditore nei confronti del Comune di Napoli di lire 1.089.981.000 e nei confronti della Regione Campania di lire 189.000.000. Crediti, poi, ceduti all'impresa Pasquaricello, esecutrice dei lavori.

Dall'atto di transazione si evince anche che in caso di mancato pagamento, sulle somme sarebbero decorsi gli interessi bancari praticati in tale data nella misura non inferiore del 19%. La liquidazione di tali interessi tiene luogo agli interessi legali da una parte e al maggior danno da svalutazione monetaria dall'altra. Conseguenza che dal 4/2/87, al luglio 2003 data della presente decisione, va liquidata, da parte del Comune la ulteriore somma di lire 3.313.542.240 e da parte della Regione lire 574.450.000.

In conclusione il Comune di Napoli è condannato al pagamento di lire 4.403.523.240 (pari a euro 2.274.229,95) e la Regione Campania al

208

2792

pagamento di lire 763.450.000 (pari a
euro 304.239,01)

L'azione proposta dall'impresa
Pasquariello nei confronti del Banco di
Napoli, quale tesoriere del Comune, va
dichiarata inammissibile. Il Banco di
Napoli, soggetto terzo, non è investito
dal rapporto credito debito. Tale
rapporto investe l'impresa Pasquariello
ed il consorzio Irec, nonché il Comune
di Napoli quale debitore del Consorzio
Irec.

RA

Le spese processuali seguono la
soccumbenza e sono liquidate in
dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, III Sezione
Stralcio, definitivamente pronunciando
nella causa n. 21029/87 tra
Pasquariello Antonio Matteo attore;
Comune di Napoli, convenuto; Regione
Campania, convenuta contumace; Banco Di
Napoli, convenuto; Consorzio IREC,
convenuto contumace, CARISPO,
convenuta, così provvede:

209

- 1) dichiara cessata la materia del contendere tra la Cassa del Risparmio delle Province Lombarde (Cariplo) e il Pasquariello
- 2) rigetta l'istanza di cui al n. 1 dell'atto introduttivo;
- 3) condanna il Comune di Napoli al pagamento in favore dell'istante della somma complessiva di euro 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo; condanna la Regione Campania al pagamento della somma complessiva di euro 394.289,01 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione; oltre interessi, al tasso legale, dalla data della decisione all'effettivo soddisfo;

2795

RA

10/11/04

14:14

250

2796

RA

- 4) rigetta l'istanza avanzata nei confronti del Banco di Napoli;
- 5) condanna il Comune di Napoli, in solido con la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio che determina nella somma complessiva di euro 10.540,00, di cui 540,00 per spese; 3.800,00 per diritti; 6.200,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
- 6) compensa integralmente tra le altre parti le spese del giudizio;
- 7) autorizza la provvisoria esecuzione.

Così deciso in Napoli

Napoli 15/7/2003

g.o.a.

dr. Rosaria Arpentì

Rosaria Arpentì

TRIBUNALE DI NAPOLI
MINISTERO DI CANCELLERIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

OTT - 8 OTT. 2003

IL CANCELLIERE

[Signature]

Sentenza pubblicata
il - 8 OTT. 2003
IL CANCELLIERE

[Signature]

233

2797

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

La presente copia composta di n. 21 fogli, conforme al suo originale in forma esecutiva si rilascia a richiesta di Sorbo

17-11-03



La presente copia è conforme alla copia esecutiva rilasciata in

17-11-03



CANCELLERIA
FRANCESCO RIZZI

25/02/2005

15:07

0817954617
SEGRETERIA AVV. GEN. ENTALE

NUM. 170

213

ANTICIPATA VIA FAX

ALL. 22

COMUNE DI NAPOLI
D.E.I.S.
SERVIZIO ED. PUBBLICA n. 212/A
PROT. N° 187 DEL 25-2-05

COMUNE DI NAPOLI

AVVOCATURA

Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

Napoli, 25-2-2005 20

N. 2226

(AVV. ROKANELLI)
CITARE NELLA RISPOSTAAlla VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia PubblicaAlla Ragioneria Generale
Servizio Controllo Spese Lavori Pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Appello avverso sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/03.
Giudizio pendente innanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
III sez. civ. tra Comune di Napoli e/ Pasquavelli R. A, Corso
Tuc e Fallimento Corso Tuc e altri.

In relazione alla vicenda di cui al giudizio in oggetto, si
debe di far conoscere se e quali somme sono state eventualmente
consegnate a taluna delle parti convenute nel giudizio depuo.
In questo giudizio il Comune si è difeso, tra l'altro, deducendo
di aver pagato il suo debito nei confronti del Corso Tuc,
versando il relativo importo alla faccenda fallimentare del
Tribunale di Roma.

Tanto è stato da questa difesa asserted sulla scorta della
nota del Servizio Edilizia Pubblica n. 1091 del 28-11-01
e relativi allegati.

E' necessario, pertanto, acquisire documentazione di atti.

se sia avvenuto o meno il pagamento del debito nel
corso verso il Banco. Tre e per esso a favore della
Cassa del Follimento, direttamente o per il tramite della
S.p.A. S.p.A.; inoltre se residuano e per quali importi
altri crediti, liquidi ed esigibili, a favore del Banco
Tre -


Vien da sé che la nota richiesta in merito alla
questione se può dare luogo a disposta in giudizio a
supporto probatorio della difesa del Banco -

A tal uopo, si comunica che l'udienza è fissata per
il 2/3/05 e che la documentazione deve pervenire

a Vista -

Il Coordinatore dell'Atto

Avv. E. Borini





COMUNE DI NAPOLI

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione Urbana

Servizio Edilizia Pubblica

Prot. 114 del 28/02/05

ALL. 23

215

**AL SERVIZIO AVVOCATURA MUNICIPALE
AREA LEGALE AMMINISTRATIVA
c.a. Avv. E. Barone
Avv. Romanelli
Anticipata fax**

**OGGETTO: appello avverso sentenza del tribunale di Napoli
n°10068/03. Giudizio pendente tra Comune di Napoli c/ Pasquariello,
Consorzio Irec, ecc. (Vs. nota 2226 del 25/2/02)**

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, con la quale viene richiesta la trasmissione di documentazione attestante il pagamento del debito del Comune verso il Consorzio IREC e l'accertamento di eventuali crediti residui, si ritrasmette la nota n° 599 del 16/11/04 con la quale, nel rispondere ad un Decreto Ingiuntivo presentato dalla Soc. S.P.C. relativamente a crediti vantati per lavori eseguiti dal Consorzio IREC a Ponticelli, si riepilogava la situazione inerente i pagamenti già effettuati e quelli rimasti sospesi.

Si allega inoltre la nota n° 531 del 19/10/04 con la quale lo scrivente, a seguito di comunicazione da parte del Ragioniere Generale, rappresentava, anche al servizio Avvocatura, l'avvenuto pagamento del debito scaturente dalla sentenza 10068/03, mediante l'addebito su un conto corrente relativo a fondi regionale destinati al pagamento di borse di studio. Con detta nota il Ragioniere Generale evidenziava la necessità di proporre all'approvazione dell'Amministrazione il relativo debito fuori bilancio, al fine di effettuare la regolarizzazione contabile a favore del Tesoriere del Comune di Napoli.

Il riconoscimento del debito è avvenuto con delibera di Consiglio n° 239 del 28/12/04 e successivamente lo scrivente ha provveduto ad effettuare la dovuta regolarizzazione contabile.

Il Dirigente
Arch. Giulio Aurino

21/11/2005

13:13

0817954617
COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
UNITA' DI PROGETTO
COMPLESSI DI RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED ESPROPEL
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA
I.U.O. AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
PROT. ENTRATA N. 1007 DEL

ALL. 24

NUM 868

Mod. 212/A

COMUNE DI NAPOLI

AVVOCATURA
COORDINAMENTO A-L.C. (Pvt.)
Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

21 NOV. 2005

Napoli,

21 Novembre 2005

Alla VI Direzione Centrale
Servizio Edilizia Pubblica

Alla Ragioneria Generale
Servizio Controllo Spese Lavori Pubblici

LORO SEDE

OGGETTO: Appello avverso sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/03.
Giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli.
III sez. civ. tra Comune di Napoli e/ Parquociello R. S.,
Concorso Inc. e Fallimento Concorso Inc. + altri.

~ ~ ~ ~ ~

Si fa seguito alle us. note n. 2226 del 25.2.05, di cui oggetto,
per richiederle notizie e documentazione in merito alle questioni
che qui, non essendo confluite per i fini di interesse
la risposta data alle stesse con note n. 114 del 28.2.05 del
Servizio Edilizia Pubblica.

In effetti con la us. predetta note sono state richieste:

- 1) di far conoscere il quantum delle somme pagate alla
Curatela nel Fallimento Concorso Inc., direttamente o per
il tramite della S.p.C. spa, per debiti del Comune nei
confronti del Concorso Inc.; 2) oltre ai suddetti pagamenti,
se residuano e per quali importi altri crediti

L. 9/11/05

217

"per lavori eseguiti, ed eccedere delle riserve, a favore del Consorzio Tice -

Tanto a supporto probatorio della difesa del Comune, il quale nell'atto di appello si è difeso, tra l'altro, deducendo "di aver esattamente pagato il suo debito nei confronti del Consorzio Tice, versando il relativo importo alla procedura fallimentare, giunte autorizzazione del G.D." del Tribunale di Roma.

Tuttavia, di quanto affermato e dedotto nel giudizio circa l'aver mancato pagamento del debito, il Comune non ha fornito alcuna prova documentale, quali i mandati di pagamento quattrimestrali e ogni altra documentazione di rilevanza probatoria.

La relazione relativa deve essere redatta in modo chiaro e sintetico tale da fornire al Giudice immediata e diretta conoscenza della problematica.

Pertanto, contrariamente alla vs nota del 28.2.05 che faceva riferimento e si ripartiva a fornire relazione, la relazione oggi richiesta deve contenere in sé le risposte ai punti formulati nella presente nota; ed essa deve essere allegata esclusivamente, come auspicato, i documenti probatori e sostegnativi di quanto ivi affermato.

La relazione in uno ai documenti, dovrà pervenire a VISTA per essere depositata in giudizio immediatamente all'udienza del 30-11-05, essendo essenziale la loro produzione ai fini della difesa del Comune. In mancanza si debba ogni responsabilità.

IL COORDINATORE DELL'A.I.C.
AVV. E. BIANCHI

AH. 25

**COMUNE DI NAPOLI**

VI Direzione Centrale

Unità di progetto Edilizia Residenziale Pubblica
e Programmi Complessi di Riqualificazione UrbanaServizio Edilizia Pubblica

Prot. 544 del 25/11/05

**AL DIPARTIMENTO AVVOCATURA MUNICIPALE
COORDINAMENTO AREA LEGALE AMMINISTR.
c.a. Avv. E. Barone
Avv. Romanelli**Anticipata fax 081 7954617

**OGGETTO: appello avverso sentenza del tribunale di Napoli
n°10068/03. Giudizio pendente tra Comune di Napoli c/ Pasquariello,
Consorzio Irec, ecc. (Vs. nota 19935 del 21/11/05)**

Con la nota di cui all'oggetto, facendo riferimento al giudizio pendente tra
Comune di Napoli c/ Pasquariello, Consorzio Irec, ecc., si chiedono notizie
inerenti:

- le somme pagate alla curatela del Fallimento Consorzio IREC, direttamente o
per il tramite della S.P.C. spa,;
- le somme residue, da corrispondere al suddetto Consorzio IREC per lavori
eseguiti.

Relativamente alle suddette notizie si chiede anche di fornire i documenti probatori
a sostegno.

In primo luogo si deve rappresentare che lo scrivente può rispondere sulla
base della documentazione attualmente esistente nell'archivio, tenuto conto
che, come precedentemente comunicatovi, in data 12 maggio 2004 è stata
effettuata dalla Guardia di Finanza di Caserta, su disposizione della Procura di
Napoli, una perquisizione e conseguente sequestro, presso gli uffici dello
scrivente Servizio, che ha interessato documenti e pratiche, in originale,
inerenti la questione IREC.

In merito alle somme pagate alla curatela del Fallimento Consorzio IREC,
direttamente o per il tramite della S.P.C. spa, lo scrivente è in possesso del
certificato di collaudo, di cui si trasmette copia, dal quale si evince:

- l'importo complessivo già corrisposto al Concessionario, pari a L. 72.286.937.899;
- il credito residuo da corrispondere allo stesso, a fronte di un importo complessivo lavori di L. 73.813.555.748, pari a L. 1.526.617.849;
- la ritenuta effettuata, proposta dalla commissione di collaudo, per difetti esecutivi non riparabili in breve tempo, pari a L. 1.235.000.000, IVA compresa;
- il credito residuo, al netto della suddetta ritenuta, pari a L. 291.617.849.

In merito al quantum delle somme pagate alla curatela del Fallimento Consorzio IREC, direttamente o per il tramite della S.P.C. spa., lo scrivente non ha trovato traccia di documenti relativi a tali pagamenti; analogamente non risultano depositati nell'archivio, allo stato, documenti comprovanti gli avvenuti pagamenti complessivi, di cui al citato certificato di collaudo. Tale documentazione può essere fornita dalla Ragioneria Generale, Servizio Controllo Spese Lavori Pubblici, cui peraltro è stata inviata la nota di cui in oggetto.

Tanto si comunica restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o integrazioni.

Il Dirigente
Arch. Giulio Aurino



111.26

220

Mod. 212/A

COMUNE DI NAPOLI

AVVOCATURA
A.L.E. Coordinamento
Palazzo S. Giacomo - 80100 Napoli

Napoli, 13-12-2005

N. 15438

→ Al Servizio Edilizia Pubblica
Alle Ragionerie Generali

LORO SEDE


N. Protocollo 1666/1581 Anno 2005
Avv. E. Barone - Avv. M. Rommel

OGGETTO: Contenzioso Perquorillo Matteo Antonio e/Contra Napoli -
Sezione Trib. NA n. 10068/03
Trasmettere: 1) Atto di facoltà notificato il 15-9-05 al difensore di Perquorillo
2) Atto di fissamento ferro lami notificato il 30-11-05

Si trasmettono, per opportune norme e competenze, gli atti in
oggetto indicati.

Questa Avvocatura ha fornito opportune all'esecuzione in
il Perquorillo ha retto come con il fissamento ferro
Terzi.

Il Coordinatore nell'A.L.E.
Avv. E. Barone



20/12/05
- A. de
- 02/01/06

*Aut
Su Brone - Pasquariello*

221

ATTO DI PRECETTO

Istante l'avv. Giuseppe Salvati, quale rappresentante e procuratore del sig. Matteo Antonio Pasquariello, con studio in Napoli, alla Piazza G. Rodinò n. 18, giusta procura a margine del presente atto.

8608

PREMESSE

Con sentenza n. 10068/2003 dep.ta l'8/10/2003 resa in forma esecutiva il 17/11/2003 e not.ta in detta ultima forma in data 27/11/2003, il Tribunale di Napoli - II Sezione Stralcio - condannava il Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo, al pagamento in favore del sig. Matteo Antonio Pasquariello, della somma di € 2.274.229,95, oltre interessi e svalutazione dalla data della decisione al soddisfo ed oltre le spese di lite come appresso specificate:

*V. i. m. b. -
in l. b. a. n.
Napoli*

Ciò premesso e ritenuto il sottoscritto procuratore

INTIMA

Al Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, alla Piazza Municipio - Palazzo S. Giacomo di pagare in favore del sig. Matteo Antonio Pasquariello, le seguenti somme:


- 1) € 2.274.229,95 per sorte capitale oltre interessi come da titolo;
- 2) € 10.540,00 per spese liquidate in titolo.

per complessive € 2.284.769,95 nonché interessi e svalutazione maturandi dalla data della decisione al soddisfo e spese successive occorrente, con avvertenza che in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli,

*12261
5248*

avv. Giuseppe Salva



A medesima istanza si notifici copia di quanto precede a:
 Al Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
 con sede in Napoli, alla Piazza Municipio – Palazzo S. Giacomo

UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Ann. Off. Giud. ho notificato copia dell'atto
 ed esso intimato ne designat domicilio mediante consegna

DE SANTI CONCETTA
 Addetto alla Procura Regionale
 15 SET 2005
 LUISA RICARDO CASTRONOVO
 Ufficiale Giudiziario
 Corte di Appello di Napoli



Aut. P. Pasquariello

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE SALVATI
Piazza G. Rodinò, 18
80121 NAPOLI
Tel: 0814238209 - Fax 0814104423

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI – Pignoramento presso terzi

Il sottoscritto avv. Giuseppe Salvati, quale rappresentante e procuratore domiciliatario del sig. Matteo Antonio Pasquariello, con studio in Napoli, alla Piazza Giulio Rodinò n. 18 espone:

con atto di precetto notificato il 15/9/2005, veniva intimato al Comune di Napoli, di pagare la complessiva somma di € 2.274.229,95, oltre interessi come da titolo nonché € 10.540,00 per spese di lite oltre le spese successive maturande, in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 10068/2003, del Tribunale di Napoli – Sezione Stralcio, notificata in detta forma in data 27/11/2003;

tale intimazione è rimasta infruttuosa;

il Comune di Napoli risulta creditore, nei confronti della spa Sanpaolo Banco di Napoli, quest'ultimo sia quale tesoriere sia quale concessionario del servizio riscossione tributi del predetto ente, per somme depositate ed in ogni caso dovute per qualunque altro titolo.

L'avv. Giuseppe Salvati intende procedere a pignoramento di tutte le somme dovute e debende dalla spa Sanpaolo Banco di Napoli per le causali esposte o per qualsiasi altro titolo le stesse fossero dovute dal detto terzo al debitore.

Ciò premesso

CITA

- 1) Il Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli – Palazzo San Giacomo – Piazza Municipio;
- 2) La spa Sanpaolo Banco di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in Napoli alla via Toledo6;


*1645 P
6581*

- 3) La spa Sanpaolo Imi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Napoli via Toledo, a comparire innanzi al TRIBUNALE DI NAPOLI (edificio ex Pretura di Napoli), all'udienza del 28/12/2005, sezione e giudice da designarsi, alle ore di regolamento, con avvertenza che in caso di mancata comparizione, si procederà in loro assenza, i terzi per rendere la dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 547 c.p.c. ed il debitore per assistere alla dichiarazione stessa ed al compimento degli ulteriori atti, disponendosi l'assegnazione delle somme, con la liquidazione delle spese (ivi comprese il rimborso forfettario), diritti ed onorari della procedura.

Esibisce e deposita i documenti elencati nell'indice del fascicolo ed in particolare il titolo esecutivo ed il precetto.

Napoli

avv. Giuseppe Salvati



L'anno _____, addì _____, del mese di _____, ad istanza dell'avv. Giuseppe Salvati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto al Tribunale di Napoli, visto l'atto di precetto not.to in data 27/11/2003, con il quale si intimava al Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di pagare la somma complessiva di € 2.274.229,95, oltre interessi e svalutazione come da titolo oltre le spese legali pari ad € 10.540,00 ed oltre interessi maturandi e spese successive, ho fatto formale ingiunzione, ex art. 492 c.p.c., al Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alle garanzie del credito i beni assoggettati ad

espropriazione, intimando alla spa Sanpaolo Banco di Napoli di non disporre degli stessi beni senza l'ordine del Giudice, sotto pena delle sanzioni previste per legge; per l'effetto ho notificato copia di quanto precede a:

- 1) Comune di Napoli, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli - Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio;
- 2) Sanpaolo Banco di Napoli spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli alla via Toledo.

226

UFFICIO UNICO ESECUZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

NAFOLI

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, previa l'ingiunzione di cui
all'art. 492 c. p. c. ho notificato copia di quanto precede al _____

nel suo domicilio

ivi consegnandola a mani di

L'Ufficiale Giudiziario

GARBONE GIOVANNI

30 NOV 2005
LUISA FIGIELLO DIETRONUOVA
Ufficiale Giudiziario
Corte di Appello di Napoli



COMUNE DI NAPOLI

Avvocatura Comunale

A.L.P. COORDINAMENTO

PROT. n° 30775

Del 16/7/08

ALL. 27

Napoli, 16-7-08

227

Alle VI Divisione Civile
Servizio Esecuzione Pubblica

Alle Pagine Gialle

CL. 55.

Contenuto Popuzello Raffaele Antonio.

Oggetto: Giudizio in corso al Tribunale di Napoli, V. Sec. R. S.

- 1) Trasmissione sentenza n. 6 NA di 990/08 depositata il 30-1-09
- 2) Trasmissione atto di fatto col fatto il 3-7-08 di intesa A. W. Salvati,
quale rappresentante e procuratore delegato di Popuzello Raffaele Antonio.
(C.E. n. 15653/4993 Anno 2004 - C.T. 16460/6581 Anno 2005 A.W. E. Biondi - P. R. Biondi)

Possibile seguito a fine convalida, o meglio, per offrire convalida
e convalida, copia della sentenza n. 990/08 con la quale
il Tribunale di Napoli ha dichiarato "insufficiente i motivi d'opposizione agli
atti esecutivi, ne sono di un inusuale, in esecuto dell'opposizione alle
esecuzioni, declare insufficienti il diritto di Popuzello Raffaele Antonio
a far essere esecutivi nei confronti del Comune per insufficiente
dei suoi atti, declare intente convalida le spese processuali
in tutti le parti in lite".

Voglio l'ufficio in ordine per farne le sue operazioni
e far nella forma di eventuale impugnazione.

Si fa presente, oltre, copia dell'atto di fatto col fatto di
intesa A. W. Salvati, n. 9, il 3-7-08 in forza nella

sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli e verso la quale 228
è stata presentata l'appello innanzi alla Corte di Appello
di Napoli, la cui causa verrà chiesta all'urgenza collegiale
nel 9. 4. 09.

Av. Maria Romanello

Il Coordinatore dell'A.L.E.
Av. Edoardo [signature]

229 SENT. 490/08
RG: B. 15/11/08
N. 390/08
Cron. 1008
Rep. 1008



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE V BIS
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice monocratico, dott. Raffaele Rossi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle controversie riunite iscritte al ruolo generale degli affari
contenziosi civili ai numeri 31915/2004 e 40447/2005

pendente tra

Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso, in virtù di procure in atti, dagli Avv. ti Edoardo Barone
e Maria Romanelli, e elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Municipale,
in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo

- OPPONENTE -

E



**Sibio Mario, n.q. di procuratore speciale di Pasquariello Matteo
Antonio, e Pasquariello Matteo Antonio in proprio,** elettivamente
domiciliati in Napoli, piazza Giulio Rodinò n.18, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Salvati, dal quale ambedue sono rappresentati e difesi, in virtù di
procure in atti

- OPPOSTO-

OGGETTO: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa.

ANTECEDENTI DI FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



230

In forza della sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/2003 resa in data 8 ottobre 2003, Sibio Mario, nella qualità in epigrafe indicata, intimava - con atto notificato il 20 settembre 2004- al Comune di Napoli precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 2.331.124,44, oltre interessi maturandi e spese occorrente.

Avverso detto precetto, con citazione notificata il 22 ottobre 2004 ed iscritta al R.G.A.C. 31915/2004, spiegava opposizione il Comune di Napoli il quale, in breve, assumeva: a) la nullità dell'intimazione per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo; b) l'estinzione del presunto credito, dacchè le somme liquidate nel titolo esecutivo erano state incassate, a seguito di ordinanza di assegnazione resa dal G.E. del Tribunale di Benevento-sez. distaccata di Guardia Sanframondi nella procedura R.G.Es. 11130/04, dalla società C.G.T.C. 81, cessionaria del credito del Pasquariello, interventrice nella suddetta esecuzione; c) l'insussistenza del credito, in quanto il Comune aveva versato al Consorzio IREC -dichiarato fallito con sentenza n.690/94 del Tribunale di Roma- gli importi oggetto di condanna nella sentenza azionata. Invocava declaratoria di nullità e inefficacia del precetto, con il favore delle spese di lite.

Nel costituirsi in lite, l'intimante-opposto eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione concernente i vizi del precetto, in quanto proposta oltre il termine perentorio ex art.617 c.p.c.; nel merito, asseriva di essere l'unico soggetto legittimato a ricevere le somme portate dal t.e., denegando l'esistenza di una cessione di tale credito in favore della società C.G.T.C. 81 s.r.l.; l'inammissibilità delle ulteriori doglianze mosse. Concludeva per il rigetto dell'opposizione, vinte le spese processuali.

R. G. A. C. 31915/2004+ 40447/2005

Il Giudice Monocratico
Dott. Raffaele Rossi

Nelle more dello svolgimento del processo, Pasquariello Matteo Antonio, previa intimazione di nuovo atto precetto notificato il 15 settembre 2005, con pignoramento notificato al debitore il 30 novembre 2005, promuoveva espropriazione presso terzi -iscritta al nr. R.G.Es. 30900/05- nei confronti del Comune di Napoli (debitore esecutato) e del SanPaolo-Banco di Napoli S.p.A. (terzo pignorato) per la soddisfazione forzata del credito avente fonte nella sentenza del Tribunale di Napoli n.10068/2003.

Avverso tale esecuzione insorgeva -mediante ricorso in opposizione depositato in Cancelleria il 5.12.2005 ed iscritto al R.G.A.C. 40447/2005- il Comune di Napoli il quale deduceva che il precetto del settembre 2005 costituiva mera duplicazione del precedente precetto del settembre 2004, illegittima poiché compiuta quando la prima intimazione era ancora efficace ex art.481, secondo comma, c.p.c.; eccepiva l'impignorabilità delle somme staggite ai sensi dell'art.159 D.Lgs. 267/2000; ribadiva i motivi di opposizione esposti nell'atto introduttivo del giudizio R.G.A.C. 31915/2004. Chiedeva, previa sospensione del procedimento esecutivo, dichiararsi inammissibile o improcedibile l'esecuzione, con liberazione delle somme pignorate.

Nella attiva resistenza del procedente-opposto, il Giudice sospendeva l'esecuzione; disposta la riunione tra le due controversie per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, definito il *thema decidendum*, assunte informazioni dalla P.A. ex art.213 c.p.c. e rigettate le ulteriori istanze di prova costituenda, precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti di termini ordinari per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. Giova preliminarmente rammentare che costituisce precipua funzione dell'organo giudicante procedere, con ogni adeguato strumento ermeneutico, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, alla esatta qualificazione dell'azione promossa, in virtù della disamina del contenuto delle doglianze sollevate (Cass., 4 agosto 2006 n.17760; Cass., 14 marzo 2006 n.5442).

Ciò debitamente premesso, ponendo le plurime questioni sollevate nelle due controversie trattate in *simultaneus processus* nel corretto ordine logico, vanno dapprima esaminate, per ragioni di preliminarità, le censure afferenti presunte irregolarità formali degli atti esecutivi.

2. Nel giudizio iscritto al R.G.A.C. 31915/2004, il Comune di Napoli ha in *primis* rilevato la nullità del precetto opposto per omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo.

La doglianza -integrante, senza incertezze, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. poiché tesa a far valere un vizio di regolarità formale dell'intimazione- risulta tardivamente formulata, poiché dedotta oltre il termine -sancito a pena di decadenza dall'art.617 c.p.c.- di venti giorni dalla notifica dell'intimazione contestata, termine nella specie termine nella specie ampiamente elasso (notifica del precetto: 20.9.2004; notifica della citazione in opposizione: 22.10.2004) e la cui inosservanza è suscettibile di rilievo officioso (da ultimo, tra le tante, Cass., 14 novembre 2006 n.24205).

3. Nel libello introduttivo della lite iscritta al R.G.A.C. 40447/2005 si deduce la inammissibilità dell'esecuzione, in quanto il prodromico precetto costituisce indebita duplicazione del precedente precetto del settembre 2004,



ancora efficace, a mente dell'art.481, secondo comma, c.p.c. in conseguenza della opposizione sollevata dal Comune.

Sub specie juris, tale motivo va qualificato come opposizione agli atti esecutivi, in quanto concreta, a ben vedere, la deduzione di un profilo di illegittimità dell'intimazione notificata il 15 settembre 2005: *in parte qua*, l'opposizione è dunque inammissibile per tardività, poiché spiegata con ricorso depositato soltanto il giorno 5 dicembre 2005, ampiamente decorso il termine –come già detto, perentorio e rilevabile *ex officio*- di venti giorni dalla notifica del precetto asseritamente viziato.

4. Venendo alle contestazioni di merito, parte opponente asserisce che la sentenza azionata reca condanna in favore del Pasquariello delle somme dovute dal Comune di Napoli al Consorzio IREC per lavori pubblici da esso eseguito, debito tuttavia adempiuto con versamento dei relativi importi alla curatela fallimentare del consorzio, dichiarato fallito.

Si tratta –come è di tutta evidenza- di questione afferente il rapporto sostanziale oggetto della pronuncia-t.e. e che ascrive a quest'ultima una erronea valutazione in ordine alla sussistenza del credito controverso: tale questione esula dal tema decisionale della presente lite.

E' noto infatti -in base all'unanime indirizzo esegetico della S.C.- che qualora l'esecuzione sia promossa in forza di un titolo di formazione giudiziale, la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. è limitata all'accertamento della esistenza del t.e. e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia: l'opposizione all'esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto dalla situazione processuale da cui scaturisce il



234

t.e., per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche sulla base di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state, avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatte valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell'assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame (*ex plurimis*, Cass., 19 dicembre 2006 n.27159; Cass., 1 giugno 2004 n.10504; Cass., 23 marzo 1999 n.2742; Cass., 25 febbraio 1994 n.1935; Cass., 12 marzo 1992 n.3007).

In altri termini, nell'opposizione ex art.615 c.p.c. non è consentita la delibazione su motivi riguardanti la pretesa ingiustizia o illegittimità del titolo esecutivo, dacchè, in tal senso opinando, si produrrebbe un inammissibile controllo della pronuncia giudiziale, cioè a dire una indebita sovrapposizione rispetto ai poteri riservati al giudice dell'impugnazione.

L'accertamento sull'esistenza di crediti del Consorzio IREC nei riguardi del Comune di Napoli ha costituito statuizione espressa della sentenza Tribunale Napoli n.10068/2003 e rappresenta altresì materia devoluta, a seguito della proposta impugnazione, al giudice di appello.

5. Sulla scorta dei principi generali ora enunciati, deve invece essere vagliata nella sua fondatezza l'eccezione di estinzione del credito portato dalla sentenza posta a base del pretto, poiché soddisfatto in conseguenza della ordinanza di assegnazione resa dal G.E. del Tribunale di Benevento-sezione distaccata di Guardia Sanframondi in data 6 aprile 2004 (nell'espropriazione presso terzi R.G.Es. 11130/04) in favore della società C.G.T.C. 81, asserita

cessionaria del credito del Pasquariello ed inteventrice nella menzionata procedura esecutiva.

L'assunto non merita condivisione.

Perché potesse riconoscersi la prospettata vicenda estintiva (e la correlata liberazione del debitore dall'obbligo), parte opponente -in base ai canoni di distribuzione dell'*onus probandi* ex art.2697 c.c.- avrebbe dovuto asseverare di aver correttamente adempiuto -seppure non in maniera spontanea, bensì in forma coattiva, cioè all'esito di una esecuzione forzata- la obbligazione nascente dal t.e. *de quo*, correttezza da riguardarsi sotto il duplice profilo, oggettivo (cioè come identità della prestazione eseguita rispetto a quella imposta con il *dictum* giudiziale) e soggettivo (cioè come legittimazione dell'*accipiens* la prestazione, effettuata in favore del creditore o di altro soggetto abilitato a riceverla).

Orbene, nella specie, appare dubitabile finanche il primo aspetto: se gli scarni dati evincibili dalla ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale sannita e allegata in copia al fascicolo opponente (in dettaglio, il numero della sentenza indicata come t.e. a base dell'intervento; la corrispondenza tra la somma assegnata e l'importo oggetto di condanna) sembrano rendere plausibile il riferimento, quale credito soddisfatto, alla pretesa avente scaturigine nella pronuncia Tribunale Napoli n.10068/2003, non si ravvisa tuttavia sufficiente certezza al riguardo, mancando in atti copia del ricorso per intervento, nel quale era (per meglio dire, doveva essere) specificata l'entità e la giustificazione causale del diritto di credito fatto valere.

A suscitare ulteriori perplessità, va soggiunta la considerazione della non definitività del trasferimento delle somme pignorate dall'esecutato al



creditore interveniente: avverso l'ordinanza di assegnazione in parola è stata infatti proposta opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. dal Comune di Napoli (lo ha affermato -senza peraltro documentarlo- lo stesso ente nella memoria ex art.184 c.p.c. depositata il 25.2.2006), dacchè, ove il gravame fosse accolto, potrebbe venir meno l'effetto traslativo-satisfattivo. P1

Pur prescindendo dalle argomentazioni esposte, decisiva comunque, ai fini della reiezione del motivo in esame, si profila l'assenza di prova in ordine alla esattezza dell'adempimento sotto il profilo soggettivo.

A fronte della reiterata negazione dell'evento da parte dell'opposto, supposto cedente, il Comune di Napoli non ha invero dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza-t.e. da Pasquariello Matteo Antonio alla società C.G.T.C. 81 s.r.l. no

In argomento, occorre rammentare che ai sensi dell'art.69 del R.D. 18 novembre 1923 n.2440, le cessioni delle somme dovute dalla pubblica amministrazione "devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio" ed essere notificate alla p.a. debitrice: la norma, ad avviso del Tribunale, pone un ineludibile requisito formale per i trasferimenti dei crediti, in linea di logica coerenza con la previsione della stipulazione in forma scritta *ad substantiam* imposta dalle medesime disposizioni sulla contabilità generale dello Stato per tutti i contratti amministrativi e, dunque, per il valido sorgere di un'obbligazione nei riguardi della p.a..

Pertanto, l'esistenza dell'asserito negozi di cessione del credito doveva essere dimostrata attraverso la produzione del documento redatto nella forma prescritta: soltanto in tal modo si potevano acclarare eventuali vicende modificative del lato attivo del rapporto obbligatorio nascente dalla sentenza

Tribunale Napoli n.10068/2003, verificando la titolarità del relativo credito in capo alla C.G.T.C. 81 s.r.l., assegnataria delle somme nella procedura esecutiva celebrata innanzi al Tribunale di Benevento-Guardia Sanframondi nonché, in conseguenza, l'estinzione del debito gravante sul Comune.

Mancando siffatta allegazione documentale, la cessione del credito -in presenza, si ripete, della contestazione del fatto da parte del presunto credente- non può certo inferirsi:

- dal rilascio "a richiesta C.G.T.C. 81 s.r.l. cessionaria del cred. di Impr. Pasquariello Matteo" (così testualmente, la attestazione vergata a mano dal Cancelliere rilasciante: cfr. doc. 7 produzione opponente) di copia conforme alla copia esecutiva della sentenza Tribunale Napoli n.10068/2003 spedita in favore dell'Avv. Sorbo (procuratore costituito del Pasquariello nel giudizio definito con detta sentenza): si tratta -si noti la distinzione- non già di spedizione in forma esecutiva della sentenza in favore della C.G.T.C. 81 s.r.l. bensì di mera copia conforme all'esecutiva (che non permetteva di intraprendere azione esecutiva, occorrendo il titolo spedito con i modi dell'art.475 c.p.c.), il cui rilascio non presuppone un'indagine ad opera del Cancelliere sull'effettiva titolarità del credito;

- dagli esiti della espropriazione presso terzi celebrata presso il Tribunale di Benevento-sez. dist. Guardia Sanframondi, la cui legittimità è stata posta in discussione -mediante opposizione ex art.617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione conclusiva- proprio dal Comune di Napoli.

6. Con l'ultima censura, l'opponente eccepisce l'impignorabilità delle somme staggite a mente dell'art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.



In via preliminare, non appare determinante l'inquadramento sistematico della deduzione come fattispecie di opposizione all'esecuzione (così Cass., 11 gennaio 2007 n.387; Cass., 16 novembre 2005 n.23084; Cass., 29 aprile 2003 n.6667) oppure -come sostenuto da parte opposta- nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi (in tal senso, Cass., 20 febbraio 2006 n.3655; Cass., 18 gennaio 2000 n.496): pur accedendo a questa seconda tesi, l'opposizione sollevata è comunque ammissibile poiché formulata nel termine ex art.617 c.p.c. (nella lettera anteriore alla legge 24 febbraio 2006 n.52, applicabile *ratione temporis* al caso *de quo*) di cinque giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (avvenuta il 30 novembre 2005; ricorso in opposizione depositato il 5 dicembre 2005).

Tanto chiarito, la disamina del problema richiede qualche breve considerazione di carattere generale.

Risolvendo un'annosa *querelle*, ampiamente dibattuta in dottrina ed in giurisprudenza, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 21 luglio 1981 n.138, attribuito rilievo eminentemente interno alle norme di contabilità (ovvero delle disposizioni che regolano la procedura di erogazione del danaro ad opera delle pubbliche amministrazioni) asseriva la generale pignorabilità delle somme di danaro (nonché dei crediti di diritto privato) di pertinenza degli enti pubblici, in quanto bene suscettibile di un vincolo di destinazione *stricto sensu* inteso solo in ipotesi espressamente definite da previsioni legislative.

A seguito dell'affermazione dell'indirizzo esegetico autorevolmente sostenuto dalla Consulta, si profilava necessario rinvenire un sistema che riuscisse a contemperare la concreta attuazione delle pretese creditorie nei confronti della P.A. con la fondamentale esigenza di garantire agli enti



239

pubblici, senza soluzione di continuità, l'espletamento delle funzioni essenziali, indispensabili per il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

A tal fine, sono state apportate sostanziali modifiche all'assetto normativo in tema di contabilità e bilancio, mediante una serie di provvedimenti legislativi, relativi segnatamente alla situazione degli enti pubblici locali e minori, adottati, a partire dal D.L. 18 gennaio 1993 n.8, in un breve arco temporale ed a volte nelle forme della decretazione d'urgenza. La tecnica seguita dal legislatore è consistita nel configurare delle ipotesi, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal codice di rito, di impignorabilità di beni, sottraendo alla garanzia generale dell'art. 2740 c.c. le somme di proprietà della P.A. devolute a ben individuati scopi, normativamente ritenuti prioritari.

In siffatto contesto, l'art.113 del D. Lgs. 25 febbraio 1995 n.77 -come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996 n.336 e successivamente trasfuso, senza variazioni, nell'art.159 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), norma oggi vigente- subordina il vincolo di destinazione sulle somme di pertinenza degli enti locali alla emanazione, a cadenza periodica, ad opera dell'organo amministrativo competente (nella specie, la Giunta Comunale) di un provvedimento di quantificazione degli importi destinati alla realizzazione degli interessi pubblici specificamente indicati nel dato positivo (ovvero, in base al comma secondo del citato art.159, il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi, il pagamento delle rate di mutui e prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso, l'espletamento dei servizi locali indispensabili).



240

Con l'adozione di tale provvedimento (*rectius*, con il momento di produzione dei suoi effetti), integrata la fattispecie astrattamente prevista dalla norma, si realizza un vincolo, nei limiti dell'importo pari a quello determinato, avente efficacia esterna, cioè opponibile, nell'osservanza dei principi generali, ai creditori, procedenti e intervenuti, con conseguente postergazione della pretese creditorie coattivamente azionate nei confronti delle P.A. (situazione di impignorabilità oltremodo suscettibile di rilievo in via officiosa nell'ambito della procedura esecutiva).

Occorre ora esaminare le possibili incidenze sul dato normativo in parola della pronuncia del 18 giugno 2003 n.211 della Corte Costituzionale.

Argomentando da una disparità di trattamento rispetto all'analogia disciplina dettata in materia di impignorabilità di somme di pertinenza delle aziende sanitarie locali, la Consulta (riproducendo il medesimo iter logico e motivazionale che aveva condotto, con la sentenza 20 marzo 1998 n.69 alla declaratoria di incostituzionalità dell'art.113 D.Lgs. 77/1995) ha dichiarato incostituzionale l'art.159, commi secondo, terzo e quarto, D.Lgs. 267/2000 *"nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini ivi indicati non operi qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale di quantificazione preventiva degli importi delle somme destinate alle suddette finalità e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolanti, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente"*.

Ad avviso di questo Tribunale, da siffatta pronuncia -di natura cd. additiva- della Consulta non può essere desunta alcuna ripercussione sulla



configurazione strutturale dell'istituto del vincolo di destinazione, come delineato dalle disposizioni in tema di contabilità e finanza locale.

In breve: il mancato rispetto dell'ordine cronologico degli impegni di spesa si configura alla stregua di un fattore impeditivo dell'impignorabilità, ovvero come una circostanza, esterna e successiva al costituirsi di tale situazione che comporta la perdita di efficacia del vincolo.

La conclusione testè enunciata si fonda su varie argomentazioni.

Va *in primis* osservato come la violazione dei criteri rigidamente cronologici per l'emissione dei mandati di pagamento attenga ad un momento temporale necessariamente successivo al completamento della fattispecie perfezionativa del vincolo di destinazione, che si verifica con l'adozione del provvedimento deliberativo di quantificazione degli importi.

Nel senso indicato depone inoltre il tenore letterale della decisione di illegittimità costituzionale, in cui viene sottolineata la posteriorità temporale e si predilige una formulazione in chiave negativa (*"dall'adozione della predetta delibera non siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati"*) piuttosto che una ricostruzione in chiave di ulteriore elemento per il sorgere dell'impignorabilità.

In definitiva, nell'ipotesi normativa disciplinata dall'art.159 D.Lgs. 267/2000, non pare potersi dubitare che l'adozione, da parte dell'ente locale, della delibera semestrale di destinazione di determinate somme ai fini previsti dalla norma produca l'effetto giuridico di rendere impignorabili dette somme, e che tale effetto si conservi, almeno fino al momento in cui venga eventualmente emesso un mandato di pagamento per un titolo diverso da

quelli vincolati, in violazione dell'ordine di presentazione delle fatture o delle deliberazioni di impegno.

Sulla scorta della delineata configurazione giuridica dell'istituto in parola, la distribuzione dell'onere probatorio circa il verificarsi delle varie vicende descritte, facendo applicazione del principio generale stabilito dall'art.2697 c.c., può così essere esplicitato: a) l'ente che assume il vincolo di impignorabilità, è tenuto ad asseverare il fatto costitutivo di esso, e cioè a dire dell'avvenuta adozione della deliberazione trimestrale di quantificazione delle somme necessarie per gli scopi *ex lege* previsti; b) sul creditore opposto incombe la dimostrazione *per tabulas* della successiva emissione di mandati di pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, fatto estintivo-modificativo del predetto vincolo; c) ove risultino provati ambedue i fatti sub a) e sub b), per l'operatività del vincolo l'ente deve provare la corrispondenza cronologica dell'emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati all'ordine di presentazione delle fatture per il pagamento ovvero, nei casi in cui non sia prescritta fattura, all'ordine delle deliberazioni degli impegni di spesa (autorevole avallo alla suggerita ricostruzione ermeneutica è stato offerto dalla recente pronuncia della S.C. del 6 giugno 2006 n.13263).

Ciò premesso, nella lite in esame, risulta adeguatamente asseverato il fatto costitutivo del vincolo di impignorabilità: l'esistenza di somme non assoggettabili ad esecuzione si evince infatti, senza incertezze, dalla delibera della Giunta Comunale di Napoli n.2428 del 22 giugno 2005, relativa al secondo semestre dell'anno 2005, adottata e munita di efficacia in tale data, notificata al tesoriere il 30 giugno 2005, in data anteriore alla notifica all'Ente



locale dell'atto di pignoramento, avvenuta il 30 novembre 2005, e pertanto opponibile al creditore procedente.

Siffatta delibera risulta allegata alla dichiarazione resa dal terzo pignorato, istituto bancario SanPaolo-Banco di Napoli, all'udienza tenuta ex art.547 c.p.c. (il terzo, nell'occasione, precisava che le somme dichiarate impignorabili mediante tale delibera risultavano di entità superiore al saldo creditore accertato, e che pertanto non vi erano importi utili per soddisfare la pretesa azionata *in executivis*): si tratta di atto della procedura esecutiva, inserito nel relativo fascicolo, legittimamente acquisito ed utilizzabile nell'ambito del presente giudizio (Cass., 21 aprile 2004 n.7610).

Acclarato, per quanto sopra, che il pignoramento in discorso abbia colpito beni *ex lege* impignorabili, va poi rilevato come il precedente-opposto non abbia fornito dimostrazione del fatto estintivo-modificativo del vincolo di impignorabilità, nemmeno allegando perverso la emissione ad opera della p.a. debitrice eseguita di mandati di pagamento a titolo diverso.

Inconferente appare, da ultimo, la doglianza dell'opposto circa la genericità ed indeterminatezza della quantificazione degli importi vincolati con la delibera del Comune e circa l'indebito inserimento in essa di voci ultronee rispetto a quelle *ex lege* previste come servizi pubblici indispensabili: la circostanza esula infatti dall'ambito decisionale riservato a questo giudicante, integrando, se in ipotesi riscontrabile, vizio inficiante la legittimità dell'atto amministrativo, e deducibile quindi nella competenti sedi giurisdizionali.

Accolta l'opposizione, si impone declaratoria di inesistenza del diritto di Pasquariello Matteo Antonio a procedere *in executivis* in danno del Comune di Napoli per impignorabilità delle somme staggite.

490/08
Y8

ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:

2. in accoglimento dell'opposizione all'esecuzione, dichiara insussistente il diritto di Pasquariello Matteo Antonio a procedere esecutivamente nei confronti del Comune di Napoli per impignorabilità dei beni staggiti;

3. Dichiaro interamente compensate le spese processuali tra tutte le parti in lite.

Napoli, 14 gennaio 2008.

Il Giudice Monocratico

Dott. Raffaele Rossi,

IL CANCELLIERE CI
- LUISA CARANGELO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
8 GEN 2000

Oggit

90 GEN. 2008

~~IL CANCELLO~~

R. G. A. C. 31915/2004+ 40447/2005

Il Giudice Monocratico
Dott. Raffaele Rossi

16

2 LUG. 2008

ATTO DI PRECETTO

Il sottoscritto avv. Giuseppe Salvati, con studio in Napoli, alla Piazza G. Rodinò n.18, quale rappresentante e procuratore domiciliatario del sig. Matteo Antonio Pasquariello, nato a San Nicola La Strada (CE) il 18/11/1928 e residente in Caserta alla via Terra Grande n.11 C.F. PSQMTN28S18I056K, giusta procura per notar Boccieri rep. 21120 del 26/6/2008.

PREMESSE

Con Sentenza n. 10068/2003, resa in forma esecutiva il 17/11/2003 e notata in detta forma il 27/11/2003, Il Tribunale di Napoli - III Sezione Stralcio -, condannava il Comune di Napoli al pagamento in favore del sig. Matteo Antonio Pasquariello della somma di € 2.274.229,95 oltre interessi legali ed accessori come appresso specificati.

Ciò premesso e ritenuto, l'istante nella qualità

INTIMA

Al Comune di Napoli, in persona del suo *Sindaco pro tempore*, dom.to per la carica in Napoli, al Palazzo S. Giacomo in Piazza Municipio, di pagare all'intimante, entro 10 gg. dalla notifica del presente, le seguenti somme:

URGENTE

Competenza	Importo	Imponibile	Esente
Posizione e archivio	194,00	0,00	0,00
Esame della procura notarile	48,00	0,00	0,00
Consultazioni con il cliente	194,00	0,00	0,00
Atto di precetto	194,00	0,00	0,00
Diritto di collazione - stampa	58,00	0,00	0,00
Notificazione di atto	48,00	0,00	0,00
Esame della relata di notifica	48,00	0,00	0,00
Spese notifica precetto	0,00	0,00	9,00
Sorte capitale	0,00	0,00	2.274.229,95
	784,00	0,00	2.274.238,95

Riepilogo:

Diritti	784,00
Onorari	0,00
Spese imponibili	0,00
Spese generali (12,5%)	98,00

4115

Cassa avvocati (2%)

882,00
17,64

**Totale imponibile
+ I.V.A. (20%)**

899,64
179,93

Totale imponibile
+ Spese esenti art.15 d.p.r.633/72

1.079,57
2.274.238,95

Totale

2.275.318,52

Importo dovuto (Euro)

2.275.318,52

per complessive € 2.275.318,52 nonché il costo della notifica del presente, interessi maturati maturandi e spese successive occorrente; con avvertenza che, in difetto si procederà ad esecuzione forzata.

Napoli

avv. Giuseppe Salvat

Si notifici copia di quanto precede a:

Comune di Napoli, in persona del suo *Sindaco pro tempore*, dom.to per la carica in Napoli, al Palazzo S. Giacomo P.zza Municipio.

...anti dell'impiegato, addetto alla ricezione.
GIUNDA GIOVANNI
 Sig. _____
 ...osi qualificatosi, capace, che ha cura la conse-
 gna stante la precaria assenza del destinatario.
 Napoli, _____ 2008
 UFFICIALE GIUDIZIARIO

- 3 LUG. 2008

08
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE D'APPELLO NAPOLI
EUCCHETTI ADRIANO

(ALL. 28)

RICEVUTO 19/02/2010 12:01

247

N. 5656/05 Notizie di Reato
N. 22753/05 R.G. G.I.P.

P.G. 1-12-09

N. 2590/09 Reg. Sent.

Data Deposito

Data Irrevocabilità 17-12-09

N. Reg. Esec.

N. Campione Penale

Redatta Scheda il

ROMA 22-12-09
IL CANCELLIERE CI

Patrizia Bagnato



TRIBUNALE DI ROMA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
UFFICIO II

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr. Massimo Gustavo Mariani
all'udienza del 12 novembre 2009 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del
dispositivo la seguente

SENTENZA
(Art. 425 c.p.p.)

nei confronti di

1. - COCCO Leonardo, nato a Napoli il 26.9.1963

LIBERO - CONTUMACE

difeso di fiducia dagli Avv. ti Renato Jappelli e Giuseppe Stellato entrambi del foro di Santa
Maria Capua Vetere

2. - SORICE Salvatore, nato a Roccaromana (CE) il 23.8.1958

LIBERO - PRESENTE

difeso di fiducia dall'Avv. Giuseppe Stellato del foro di Santa Maria Capua Vetere

PARTE CIVILE: COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Giuseppe Dardo

IMPUTATI

In ordine al seguente reato:

del delitto di cui agli artt. 110, 640, comma 1, n.1 c.p. e 61 n.7 c.p., perché in concorso ed unione tra loro, il Sorice in qualità di procuratore speciale della CGTC '81 srl, il Cocco in qualità di legale promotore degli atti di precetto e pignoramento, con artifici e raggiri consistiti:

- nell'essersi, senza averne diritto procurati copia della sentenza n° 10468/03 del Tribunale di Napoli, 3^a Sezione Stralcio, munita di formula esecutiva, con la quale si condannava il Comune di Napoli al pagamento dell'importo di € 2.274.229,95 a favore dell'impresa PASQUARIELLO Maneo;
- nell'aver falsamente attestato, nella procura speciale alle liti datata 26.01.2004 sottoscritta da VECCHIONE Enzo, con firma autenticata con atto notarile, che la società C.G.T.C. '81 S.r.l. era cessionaria del credito nei confronti del Comune di Napoli di cui alla predetta sentenza del Tribunale di Napoli n° 10068/03;
- nell'aver utilizzato, per perseguire lo scopo illecito, una società, la C.G.T.C. '81 S.r.l., solo formalmente esistente, essendo di fatto inattiva, priva di qualsiasi patrimonio e con sede fittizia;
- nell'essere intervenuti nel procedimento n° 11130/03 R.G.E. innanzi al Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi,
- sostenendo falsamente che la società C.G.T.C. '81 S.r.l. era cessionaria del credito di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli del 15.07.2003 n° 10068/03.

inducendo in tal modo in errore il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Benevento, Sezione distaccata di Guardia Sanframondi, che, con ordinanza del 06.04.2004, aveva assegnato alla società innanzi citata la somma di € 2.274.229,95 pignorata presso le Poste Italiane s.p.a. e pagata, unitamente ad altri importi, dall'Ufficio di Napoli 8, in data 13.04.2004 con addebito sul conto corrente postale n° 23006802 intestato al Comune di Napoli, Servizio Tesoreria;

procuravano a se stessi un ingiusto profitto pari ad € 2.274.229,95 arrecando un corrispondente danno patrimoniale di rilevante gravità al Comune di Napoli, considerato anche che, in data 20.09.2004, veniva notificato all'Avvocatura Municipale altro atto di precetto con il quale il dr. Mario SIBIO, in qualità di procuratore speciale di PASQUARIELLO Matteo Antonio, tramite l'avv. SALVATI Giuseppe di Napoli, intimava al Comune di Napoli il pagamento della somma € 2.274.229,95 oltre interessi di cui alla sentenza n° 10068/03 del Tribunale di Napoli.

Fatti avvenuti in Guardia Sanframondi tra il 6.3.2003 ed il 6.4.2004

249

CONCLUSIONI

Per il PM: rinvio a giudizio di entrambi gli imputati

Per la parte civile: nulla osserva

Per la difesa: proscioglimento degli imputati perché il fatto non sussiste

MOTIVI DELLA DECISIONE

Secondo l'assunto accusatorio gli imputati avrebbero frodato il Comune di Napoli ottenendo da detto Ente pubblico, con gli artifici e i raggiri descritti nel capo di imputazione, il pagamento (in nome e per conto della CGTC '81 srl) di un'ingente somma che, in realtà, gli stessi non erano legittimati né a richiedere, né a riscuotere.

Tale condotta avrebbe, quindi, sconfinato dal campo dell'indebito civilistico, assumendo rilevanza penale, proprio a causa dei richiamati "artifici e raggiri" (utilizzati per conseguire l'ingiusto profitto) che sarebbero, in concreto, consistiti:

1. nell'essersi procurati, senza averne titolo, la sentenza n. 10068/03 (e non 10468/03) di condanna del Comune di Napoli al pagamento della somma di euro 2.274.229,95 in favore di Pasquariello Matteo Antonio;
2. nell'aver falsamente attribuito alla CGTC '81 srl, sia nella procura speciale alle liti in data 26.1.2004, sia in sede di intervento nella procedura esecutiva innanzi al Tribunale di Benevento (sezione distaccata di Guardia Sanframondi), la qualità di cessionaria del credito nei confronti del Comune di Napoli di cui alla sentenza sopra citata;
3. nell'aver posto in essere tali condotte utilizzando una società, quale la CGTC '81 srl, solo formalmente esistente (perché di fatto inattiva, priva di patrimonio e con sede fittizia).

Appare, quindi, evidente come il fondamento dell'intero impianto accusatorio (non potendosi riconoscere rilevanza alcuna, stante le modalità di commissione dell'ipotizzata truffa, alle condizioni della CGTC '81 srl così come riportate supra, sub punto 3) vada identificato nella contestata assenza di un qualunque atto di cessione del credito dall'originario creditore (Pasquariello Matteo Antonio) alla CGTC '81 srl.

Trattasi, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di assunto, che, quand'anche non valutabile in termini di assoluta infondatezza, andrebbe comunque relegato nel campo dell'opinabile, così da riportare l'intera vicenda ad una mera rilevanza civilistica.

Risulta, infatti, dagli atti del processo che il Pasquariello in data 10.10.1990 stipulò, per atto notaio Matano registrato a Caserta il 29.10.1990, un contratto di cessione di credito con la IMMOBILFIN ITALIA SpA (che, a sua volta, effettuò un'ulteriore cessione in favore della CGTC '81 srl).

Secondo la tesi dello stesso Pasquariello e del legale di quest'ultimo (recepita dal PM nell'impostazione accusatoria, poi sfociata nella formulazione dell'odierna imputazione), tale cessione non avrebbe, tuttavia, riguardato il credito di cui alla citata sentenza n. 10068/03.

In verità tale affermazione della persona offesa (e, per l'effetto, il conseguente assunto accusatorio) appare *quanto meno* opinabile atteso che:

1. la cessione conclusa tra le parti in data 10.10.1990 aveva ad oggetto il credito vantato dal Pasquariello nei confronti del Consorzio IREC, "credito riconosciuto con sentenza emessa dalla 1^a sezione civile del Tribunale di Napoli in data 22.2.1989 RG sent. n. 3014/89 ... di condanna della soc. IREC al pagamento in favore di Pasquariello Matteo Antonio della somma complessiva di lire 1.584.173.780

Matano

comprensiva di ... interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione e cioè fino al 22.2.1989 ... sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione";

2. la sentenza n. 10068/03 emessa dalla 3^a sezione stralcio del Tribunale di Napoli in data 15.7.2003 nell'ambito del proc. n. 21029 RGAC dell'anno 1987 aveva ad oggetto un'azione di "accertamento di obbligazioni di terzi" e, cioè, la richiesta di accertamento dell'obbligazione esistente a carico dei convenuti Comune di Napoli, CARIPLO e Regione Campania in favore del debitore dell'attore, consorzio IREC: in altre parole, il Pasquariello in questa sede chiedeva riconoscersi lo status di debitor debitoris a carico dei citati enti al fine di poter azionare, nei loro confronti, il credito vantato nei confronti del debitore IREC (come chiaramente emergente dalla lettura della sentenza in esame, ove risulta esplicitamente citata la sentenza n. 3014/89 tra il Pasquariello e l'IREC "il cui titolo azionato in giudizio era l'atto di transazione stipulato in data 4.2.1987 tra il Pasquariello e il consorzio IREC ... da cui si evince anche che in caso di mancato pagamento, sulle somme sarebbero decorsi gli interessi bancari praticati in tale data nella misura non inferiore del 19% ... consegue che dal 4.2.1987 al luglio 2003, data della presente decisione, va liquidata da parte del Comune l'ulteriore somma di lire 3.313.542.240").

Sulla base delle esposte risultanze processuali appare pertanto fondata e condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa degli imputati secondo la quale la cessione in data 10.10.1990, comprendendo l'insieme "delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso ... ivi compresi tutti i poteri del creditore" relativi alla tutela del credito (Cass. sez. 1^a, 15 settembre 1999 n. 9823), comprendeva anche il diritto di realizzare il credito ceduto presso eventuali "debitori del debitore cedente" (non potendosi ragionevolmente riconoscere a quest'ultimo residui poteri di iniziativa autonoma e diretta per la riscossione del credito oggetto dal rapporto ceduto, pena lo svuotamento della stessa funzione economico-sociale della conclusa cessione).

Appare pertanto verosimile ed assai probabile che l'accusa a carico degli attuali imputati sia scaturita, oltre che da plurimi "difetti di comunicazione", così potendosi eufemisticamente qualificare le innumerevoli contraddizioni emergenti dagli atti (v. pag. 4 dell'informativa GdF in data 28.9.2004 - "fino alla data del 24.9.2004 nessun atto di cessione della sentenza emessa a favore di Pasquariello Matteo Antonio è stato notificato dall'avv. Sorice e/o da qualche altro soggetto nei confronti del Comune di Napoli" - e lettere prot. n. 7673 dell'avvocatura del Comune di Napoli in data 11.8.2004 - "il credito di cui alla sentenza, come dovrebbe esservi noto, risulta essere stato oggetto di cessione di credito in favore della CGTC 81 srl ... - e prot. n. 7048 del 20.7.2004: "in data 23.4.2004 è stato notificato al Comune altro atto di precetto ... ad istanza dell'avv. Sorice in qualità di avvocato e procuratore speciale della CGTC 81 srl dichiaratasi cessionaria del credito di cui alla sentenza del Tribunale di Napoli", v. anche pag. 4 e 5 delle s.i.t. rese da Allegretti De Lista Gianpiero in data 24.9.2004), anche dalla fuorviante ed acritica trascrizione, effettuata dalla GdF nell'informativa del 23.11.2004, delle dichiarazioni rese dal Pasquariello ("primo soggetto ad essere truffato era il Comune di Napoli che aveva pagato a persone estranee al processo da lui tentato..."), chiaramente viziate dall'omessa valutazione degli effetti del disposto dall'art. 111 c.p.c. secondo il quale "se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso [credito del Pasquariello verso l'IREC] per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie [Pasquariello-IREC] e il successore a titolo particolare può intervenire".

Alla luce delle sopra svolte considerazioni appare pertanto palese, ad avviso di questo Giudice, l'insussistenza dell'ipotizzato delitto ma, a tutto voler concedere, priva di fondamento appare in ogni caso la contestazione, in termini di "artificio o raggirò", della

251

causale esplicitamente richiamata dall'avv. Sorice in tutti gli atti giudiziari legittimamente intrapresi, ex art. 81 c.p.c., in nome e per conto della CGTC 81 srl quale "cessionaria del credito già vantato dal sig. Pasquariello Matteo Antonio e quindi successore particolare ex art. 111 c.p.c. del titolo riconosciuto con la sentenza" (v. allegato 6 all'informativa della GdF in data 23.11.2004).

P.Q.M.

Visti gli artt. 425 e 530 c.p.p.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di COCCO Leonardo e SORICE Salvatore in ordine al delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Roma li, 12 novembre 2009

IL CANCELLIERE
Giustina D'Adamo

Il Giudice dell'udienza preliminare
Dr. Massimo G. Mariani



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI, 23/11/2009

IL CANCELLIERE
Giustina D'Adamo

Sentenza divenuta irrevocabile
Il 17-12-09
L'ORA 22-12-09
IL CANCELLIERE
Patrizia Barone

AVV. ROMANELLI -

1/11/2011

252

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli - III Sezione Civile - composta dai seguenti magistrati:

dr. Francesco Saverio Azzariti Fumaroli

Presidente

dr. Edoardo Vitale

Consigliere

dr. Giancarlo Di Ruggiero

Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1817/04 R.G., avente ad oggetto : Pagamento, posta in decisione all'udienza collegiale del 12.11.09, vertente

TRA

CP: 800 148 906 38

Comune di Napoli, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. Edoardo Barone presso cui elett.te domicilia in Napoli alla P.zza Municipio-Pal. S. Giacomo

appellante

E

Impresa Pasquariello Matteo Antonio, in persona del legale rapp.te p.t.

appellata-contumace

NONCHE'

Regione Campania, Fallimento Consorzio IREC e Banco di Napoli S.p.A.

appellati-contumaci

CONCLUSIONI Appellante : accogliere l'appello e riformare la sentenza impugnata; dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile la domanda proposta e nel merito rigettarla siccome infondata, vinte le spese del doppio grado di giudizio.

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli, con la quale era stato condannato al pagamento, in favore dell'Impresa Pasquariello Matteo Antonio, della somma complessiva di € 2.274.229,95 comprensiva di sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria computati fino alla data della decisione, oltre interessi, al tasso legale dalla data della decisione all'effettivo soddisfo, e spese di lite, il Comune di Napoli ha

proposto appello, deducendone l'erroneità in fatto e in diritto. In particolare, a parere dell'Ente, "l'azione proposta dall'attore ha l'espresso oggetto di accertamento delle obbligazioni di terzi. Né può esservi dubbio sulla finalità dell'azione intentata dal Pasquariello e sul contenuto della domanda, espressamente identificata dal giudice quale azione di accertamento di obbligo del terzo..... Tale essendo l'oggetto del giudizio, la relativa domanda doveva essere rigettata per il fatto che era venuto a mancare il presupposto dell'accertamento dell'obbligo e cioè il processo esecutivo dal quale il presente giudizio scaturiva e nel quale l'esito dell'accertamento dell'obbligo andava ad inerire. Senonchè il giudice, pur risultando agli atti (sent. Trib. 3014/89) la mancata convalida e quindi l'inefficacia del sequestro non soltanto non ha dichiarato improcedibile e non ha rigettato la domanda, neppure si è limitato al mero accertamento del debito dei terzi convenuti nei confronti del Consorzio, ma addirittura ha condannato il Comune e la Regione, quali terzi, al pagamento in favore dell'attore del credito da questi vantato nei confronti del Consorzio Irec. Delle due l'una: o l'azione intentata dal Pasquariello era esattamente quella, riferita in citazione e in sentenza, di accertamento dell'obbligo del terzo; ovvero la domanda del Pasquariello era caratterizzata da petitum e causa petendi affatto diversi..... Il diverso esito del giudizio fa ritenere che il giudice abbia rilevato una domanda autonoma di accertamento svincolata e differenziata da quella prevista nella procedura di cui all'art. 678 c.p.c. Sta in fatto che la¹ qualificazione della domanda quale accertamento dell'obbligo del terzo ha determinato la conseguenziale difesa del Comune il quale la eccepito, fin dal primo atto difensivo, l'inammissibilità della domanda e comunque la insequestrabilità delle somme di cui al decreto di sequestro..... La domanda del Pasquariello era comunque inammissibile e andava rigettata anche nell'ipotesi che fosse stata proposta in via autonoma e cioè al di fuori della fattispecie dell'art. 678 c.p.c. L'azione del Pasquariello, contenente la domanda di condanna del Comune al pagamento delle somme oggetto dei finanziamenti statali e destinate alla realizzazione di Opere Pubbliche, tendeva evidentemente a aggirare il

divieto legislativo dell'impignorabilità ed insequestrabilità delle somme dovute dall'Amm.ne, quali corrispettivi di Lavori Pubblici. Nel caso in esame, deve affermarsi con forza la inammissibilità della domanda di condanna del Comune, convenuto in giudizio per l'accertamento della sua situazione debitoria nei confronti di altro convenuto (Irec), anche per la inefficacia ed inopponibilità nei suoi confronti della supposta cessione del credito, sia perché giammai portata a conoscenza della Amm.ne nelle forme di legge e sia soprattutto perché manca l'espressa accettazione della cessione da parte della P.A.....Pur volendo ritenere....ammissibile e fondata la domanda di condanna del Comune al pagamento in favore dell'attore del debito verso il Consorzio Irec....sul relativo importo non potevano essere applicate le maggiorazioni convenute nell'atto di transazione tra cedente e cessionario....". Inoltre, l'Ente ha sostenuto "...la inammissibilità e l'infondatezza dell'azione proposta...essendo la questione soggetta alla competenza della sezione fallimentare del Tribunale di Roma....Il Comune ha esattamente dimostrato che il Consorzio Irec era stato dichiarato fallito dal Tribunale di Roma con sentenza 690/94....". In conclusione, il Comune di Napoli ha chiesto l'accoglimento del gravame e, quindi, la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile la domanda proposta e nel merito rigettarla siccome infondata; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Non si sono costituiti Impresa Pasquariello Matteo Antonio, Regione Campania, Fallimento Consorzio Irec e Banco di Napoli S.p.A.

All'udienza collegiale del 12.11.09, il Collegio ha assegnato la causa in decisione.

Motivi della decisione

L'Ente, con il primo motivo, lamenta che il primo giudice "... pur avendo rigettato la domanda di accertamento dell'efficacia del sequestro conservativo...giunge a ritenere ammissibile una domanda di accertamento dell'obbligo del terzo...accogliendo la domanda di condanna a carico del Comune....".

Tale censura è priva di pregio giuridico, in quanto contrariamente alla tesi sostenuta dall'appellante, il Tribunale non è andato *ultra petita*; ed invero, l'Impresa Pasquariello ha espressamente chiesto, sui presupposti della certezza, della liquidità e dell'esigibilità dei crediti vantati dal Consorzio IREC, la condanna del Comune di Napoli al relativo pagamento (oltre interessi e rivalutazione monetaria).

Ciò, in virtù dell'atto di transazione con il quale il menzionato Consorzio, creditore del Comune, aveva ritualmente ceduto alla succitata Impresa, esecutrice dei lavori appaltati (e quale creditrice del primo) i crediti vantati nei confronti del predetto Ente comunale.

In altri termini, se è vero che l'appellante è debitore del Consorzio IREC dell'importo de quo e che quest'ultimo è, a sua volta, debitore dell'impresa appellata (come da atto di cessione di credito del febbraio 1987), è, altresì, vero che la domanda di condanna formulata nei confronti del Comune è legittima. Di qui, a conferma della statuizione del Tribunale, detta richiesta avanzata dall'Impresa Pasquariello avente, appunto, ad oggetto il riconoscimento del credito vantato dal Consorzio nei confronti del predetto Ente, risulta oltre che ammissibile, anche fondata nel merito.

Orbene, non può sorgere alcun dubbio, al riguardo, avendo l'impresa appellata - nel giudizio introdotto con l'atto del 5.11.87 - chiaramente agito per ottenere la condanna dell'appellante al pagamento del relativo importo.

Dí talchè, l'argomentazione svolta dall'appellante è palesemente smentita dalla semplice lettura delle conclusioni del menzionato atto di citazione: *"Condannarsi il Comune di Napoli a pagare la somma di lire 1.200.000.000, oltre rivalutazione ed interessi in favore dell'istante"*.

In definitiva, indipendentemente dal dettato dell'art. 678 c.p.c., il Tribunale ha legittimamente accolto, nel merito, a seguito di un esauriente esame del titolo e della relativa entità, l'istanza di condanna articolata dall'Impresa Pasquariello, sulla base, dunque, di un regolare e valido atto di cessione del credito [tra la medesima ed il (suo debitore) Consorzio IREC, quale creditore del Comune].

Con il secondo motivo, l'Ente lamenta l'impignorabilità delle somme dovute, nonostante il riconoscimento da parte dello stesso di essere debitore del (fallito) Consorzio IREC.

Anche detta censura va respinta, in quanto estranea dal tema di indagine. Sul punto, come rilevato sopra, l'accoglimento nel merito della citata domanda di condanna esclude l'esame e, quindi, la valutazione della problematica normativa esposta dall'appellante, atteso, appunto, il distinto oggetto del titolo azionato dall'appellata.

Laddove il primo giudice ha respinto il capo della domanda concernente l'accertamento dell'efficacia del sequestro conservativo (diretto, cioè, all'accertamento delle obbligazioni dei terzi, ai sensi dell'art. 678 c.p.c.), le asserite insequestrabilità e impignorabilità delle somme dovute non rivestono più alcuna rilevanza giuridica.

In sintesi, tale specifico aspetto non può essere esaminato e valutato al di fuori della procedura dettata dalla norma succitata.

Del resto, le pronunce della Suprema Corte richiamate dall'appellante riguardano unicamente la procedura esecutiva; sicchè, stante il delimitato e circoscritto campo di applicazione normativa, il rilievo esposto dal predetto Ente non merita accoglimento.

E, comunque, a tutto voler concedere, i crediti dello Stato sono pignorabili, ad eccezione di quelle somme di denaro che hanno già ricevuto (e non è il caso in esame), per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all'esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all'attuazione di una funzione istituzionale della P.A., con l'erogazione della spesa per le strutture necessarie all'esercizio di quell'attività (cfr. Cass. 14847/00). Senza considerare, dopotutto (nell'ambito dell'esecuzione forzata), che il vincolo di impignorabilità derivante dalla delibera di destinazione delle somme stesse a fini sociali richiede che l'efficacia esecutiva della delibera dell'ente pubblico intervenga anteriormente alla dichiarazione del terzo (Cass. 1949/09).

Parimenti non va accolta l'ulteriore censura del Comune di Napoli relativa al riconoscimento delle "...maggiorazioni convenute nell'atto di transazione tra cedente e cessionario (interessi nella misura del 19%)...ferme le considerazioni...sull'incapacità del credito senza l'adesione del debitore ceduto".

Ed invero, tale previsione è strettamente connessa al menzionato atto di cessione e, pertanto, la relativa applicazione discende direttamente dall'adempimento contrattuale.

Né, d'altra parte, ai fini della validità e dell'efficacia della percentuale del 19% degli interessi, era necessario acquisire il consenso dell'appellante, in quanto l'Ente, non avendo partecipato all'accordo transattivo, non può contestare la conseguente oggettiva applicazione.

In un caso analogo, la S.C. ha sancito che, in tema di cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della medesima non si applica, perché non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico (ipotesi di contratti di durata, come l'appalto, allorquando i lavori risultano completati da anni, v. Cass. 268/06).

Ne deriva la conferma della statuizione, anche sotto quest'ultimo profilo, del primo giudice.

Infine, con l'ultima doglianza, l'Ente deduce "la competenza funzionale del Tribunale fallimentare...il Consorzio cedente, debitore dell'appellato era fallito, con sentenza n. 690/94...". Anche tale motivo è privo di pregio giuridico, poiché la vis attrattiva esercitata dalla procedura fallimentare attiene ai giudizi pendenti (ossia, in corso) per l'accertamento (e relativa condanna) delle pretese creditorie.

Nella fattispecie, trattasi di un credito certo, liquido ed esigibile anni prima (1987, rispetto alla indicata data del 1994), per cui giammai può essere affermata la competenza funzionale del Tribunale fallimentare (nel caso specifico di quello di Roma).

Per le suesposte considerazioni, l'appello va rigettato.

Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell'appellata (nonché di tutti gli altri appellati).

258

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dal Comune di Napoli avverso la sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli nei confronti di Impresa Pasquariello Matteo Antonio, Regione Campania, Fallimento Consorzio IREC e Banco di Napoli S.p.A., così provvede:

rigetta l'appello; nulla spese.

Napoli addì 2.12.09.

L'estensore

Giuseppe Di Filippo

IL PRESIDENTE

IL CANCELLIERE
dott. Giovanni Del Mastro,
CORTE APPELLO NAPOLI
Depositata in Cancelleria
14 DIC. 2009
oggi,



IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
dott. Giovanni Del Mastro

1 All. 301



Allegato
4/10/12

259

COMUNE DI NAPOLI

SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

ALC Coordinamento

Avv. Maria Romanelli

Tel. 0817954663 Fax 0817954645

PG/752295 del 3-10-012

Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Pubblica

Direzione Generale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Loro Sedi

OGGETTO: Contenzioso Pasquariello Matteo Antonio
Sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/03 –
Trasmissione atto di pignoramento presso terzi notificato il 14.9.2012 Trib. Na.

Facendo seguito a ns. nota PG/712054 del 20.9.2012, si trasmette, per opportuna norma e competenza, copia dell'atto di pignoramento p.t. ad istanza di Pasquariello, notificato il 14.9.2012, avverso il quale sarà proposto ricorso in opposizione.

Avv. Maria Romanelli

Il Coordinatore A.L.C.
Avv. Fabio Maria Ferrari

260

*Atto
su R. Corradini*

Studio Legale CORRIDORE

Patrocinio in Cassazione e avanti le magistrature Superiori

Via Greco n. 29 - 81020 Capodrise (CE)

Via Cavour n. 3 05100 Terni

Tel fax 0823825562 Cell. Studio 3397156236

email riccardo.corridore@avvocatismcv.it

Avv. Riccardo Corridore

Avv. Bruno Ianniello

Avv. Giovanni Palmiero (penalista)

16/2012/702762-42743

CV 2012 05618

COPIA

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di Pignoramento presso terzi

734

Il Sig. Pasquariello Matteo Anfonio nato a San Nicola La Strada (Ce) in data 18\11\1928 ivi residente alla Via Santa Croce (C.F. PSQMNT28S18I056K) rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Corridore (C.F. CRRRCR68P01L117U P.I. 022948110615) con studio in Capodrise alla Via Greco n.29 giusta mandato a margine del presente atto il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti (telefax 0823825562 Pec riccardo.corridore@avvocatismcv.it) ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.34 presso lo studio dell'Avv. Venera Trimarchi;

Premesso che

1. L'istante è creditore nei confronti del Comune di Napoli per complessivi **Euro 2.763.900,83** oltre ulteriori interessi maturandi e spese successive occorrente, giusta di atto di precetto notificato in data 07.08.2012 fondato su sentenza n. 10068\2003 resa dal Tribunale di Napoli in data 15\07\2003, depositata il 08\10\2003, resa esecutiva con formula apposta il 17\11\2003, notificata il 27\11\2003 ad istanza del precedente procuratore, successivamente smarrita, rilasciata ex novo in forma esecutiva con formula apposta il 06\08\2012 in forza di autorizzazione resa dal Presidente del Tribunale di Napoli il 03\08\2012 e rinotificata in una all'atto di precetto in data 07\08\2012;

2. l'intimazione de qua ad oggi non ha scritto effetto;

Premesso ancora

3. che il Banco di Napoli Spa è tesoriere del Comune di Napoli
4. che il creditore istante intende con il presente atto procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende dal Banco di Napoli al Comune di Napoli fino alla concorrenza del proprio

ORIGINALE

MANDATO

Delego l'Avv Riccardo Corridore con studio in Capodrise (CE) alla Via Greco 29 a rappresentarmi nella procedura di cui in questo atto, nella eventuale fase esecutiva, di opposizione, convalida, autorizzando a chiamare terzi in causa, concedendo ogni facoltà, compresa quella di transigere, rinunciare, incassare in mio nome conto anche anticipi da imputarsi alle spese legali nella misura di cui alla convenzione professionale sottoscritta in data 31.07.2012, quietanzare proporre appello, reclami, ricorsi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e costituire domiciliatari e consulenti di parte. Informato ai sensi dell'art. 4 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Ratifico sin da ora ogni suo operato ed eleggo domicilio in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.34 presso lo studio dell'Avv. Venera Trimarchi.

Capodrise li *16/08/2012*

Per autentica
Avv. Riccardo Corridore

credito che, in previsione delle spese sostenute e a sostenersi, e delle competenze ed accessori maturati e maturandi, si indica in Euro **4.145.850,00:**

Tutto ciò premesso, il sig. Pasquariello Matteo Antonio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

Cita

1. **Il Comune di Napoli** nella persona del Suo Sindaco pro tempore corrente in Napoli presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo

2. **Il Banco di Napoli Spa** nella persona del suo legale rapp.te corrente in Napoli alla Via Toledo n.177 presso intesaSanpaolo Group Services sita in Napoli al Viale Guglielmo Marconi n.15 a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli quale Giudice dell'Esecuzione per l'udienza del 23\01\2013, ore e locali regolamentari, affinché ivi il terzo pignorato conferma e/o renda la prescritta dichiarazione e la debitrice sia presente, prendendone atto, alla dichiarazione stessa nonché agli ulteriori atti.

Nel contempo

invita

Il legale rappresentante del terzo pignorato ai sensi dell'art. 543 comma 2 n. 4 a comunicare ad esso creditore come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo raccomandata da inviarsi entro gg. 10 a far data dalla notifica del presente atto presso il domicilio eletto, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., specificando in particolare di quali cose o somme di pertinenza del Comune di Napoli è debitrice o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna, con espresso avvertimento che, non comparendo o non ottemperando al presente invito, si procederà come per legge.

Capodrise 10\09\2012

Avv. Riccardo Condore

Ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio rappresentato e difeso per procura a margine del presente atto dall'Avvocato Riccardo

Corridore, con domicilio eletto in Napoli alla Via Gigante n.34 presso lo studio dell'Avv. Venera Trimarchi
io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio esecuzioni presso il Tribunale di Napoli visti l'atto di precetto ed il titolo esecutivo indicati nell'atto che precede

Ho pignorato

In forza dei titoli anzidetti, nei limiti di legge, tutte le somme dovute o debbende dal terzo pignorato al Comune di Napoli fino alla concorrenza di Euro **4.145.850,00**

Ho ingiunto ex art. 492 co I Cpc

Al Comune di Napoli nella persona del Suo Sindaco p. t., corrente come sopra, di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione;

Ho invitato, ex art. 492 co. II Cpc

Il Comune di Napoli ad effettuare presso la Cancelleria del G.E. dell'intestata A.G. la dichiarazione di residenza ovvero l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il G.E. con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del G.E.;

Ho avvertito ex art. 492 III co. Cpc

Il Comune di Napoli che ai sensi dell'art. 495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese oltre che delle spese di esecuzione, sempre che a pena di inammissibilità sia da lui depositata in Cancelleria prima che sia disposta l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

Ho intimato al Banco di Napoli spa nella persona del Suo legale rapp.te p. t., corrente come sopra, di non disporre delle somme pignorate senza l'ordine del Giudice sotto le sanzioni di legge

Ho notificato

Il su esteso atto di pignoramento e contemporanea citazione a:

1. Comune di Napoli in persona del Suo Sindaco p.t. domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale sita in Napoli alla Piazza Municipio - al Palazzo San Giacomo

2. Banco di Napoli Spa in persona del Suo legale rapp.te P.t. domiciliato per la carica in Napoli alla Via Toledo n.177 presso Intesa Sanpaolo Group Services con sede in Napoli al Viale Marconi n.15

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Doc. 22.9351



Modello/1 2012 Data Rich. 11/09/2012



264

Richiesto come innanzi, in virtù dei titoli sopra indicati, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto alla Corte di Appello di Napoli, ho notificato l'allegato atto di pignoramento c/o terzi previa intimazione di cui all'art. 543 c.p.c. rivolta al terzo e l'ingiunzione, l'invito e l'avvertimento di cui ai commi 1,2,3 dell'art. 492 c.p.c. rivolta al debitore. Ho pignorato tutti i crediti di pertinenza del debitore tenuti dal terzo nei limiti dell'importo precettato indicato nella citazione aumentato della metà,

a COMUNE DI NAPOLI
NAPOLI - PIAZZA MUNICIPIO

facendone consegna di copia conforme a mani di

io sottoscritto Uff. Giud. addetto alla Corte di Appello di Napoli, ho consegnato di copia l'originale dell'atto di pignoramento al
ricezione del

Grazio

14 SET 2012

UFFICIALE GIUDIZIARIO U3

Completato Addato

L'Ufficiale Giudiziario

oggi



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA

Area Legale Civile e Penale

ALL 32

265

Prot.PG/2013/

del

Direzione Centrale Pianificazione e
Gestione del Territorio
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

p.c Direzione Centrale e Ragioniere Generale

Loro Sedi

Oggetto: Contenzioso Pasquariello Matteo Antonio
Sentenza Tribunale di Napoli n. 10068/03 – Sent. C.A. Na. n. 3620/09
Trasmissione atto di pignoramento presso terzi notificato il 20.10.2013

Facendo seguito a nota Avvocatura prot. PG/2013/854661 del 14.11.2013, si trasmette, per opportuna norma e competenza copia dell'atto di pignoramento p.t. ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio notificato il 20.11.13, avverso il quale sarà proposto ricorso in opposizione.

Avv. M. Romanelli

IL Coordinatore ALC
Avv. F.M. Ferrari

Studio Legale CORRIDORE

Patrocinio in Cassazione e avanti le Magistrature Superiori

Via Greco n. 29 - 81020 Capodrise (CE)

Via Cavour n. 3 05100 Terni

Tel fax 0823825562 Cell. Studio 3397156236

email riccardo.corridore@avvocatismcv.it

Avv. Riccardo Corridore

Avv. Bruno Ianniello

Avv. Rosa Della Medaglia

Avv. Giovanni Palmiero (penalista)

COPIA

PG/2013/874082/56466
201308532

TRIBUNALE DI NAPOLI

Atto di Pignoramento presso terzi

Il Sig. Pasquariello Matteo Antonio nato a San Nicola La Strada (Ce) in data 18.11.1928 ivi res.te alla Via Santa Croce n.118 (C.F. PSQ MNT28S18I056K) rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Corridore (C.F. CRR RCR 68P01 L117U P.IVA 02294810615) con studio in Capodrise (Ce) alla Via Greco n.29 giusta mandato a margine dell'atto di precetto notificato in data 30/10/2013 e che dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni presso i seguenti recapiti (TEL/ FAX 0823.825562 - PEC riccardo.corridore@avvocatismcv.it) ed elett.te dom.to in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.34 presso lo studio dell'Avv. Venera Trimarchi;

Premesso che

1. L'istante è creditore nei confronti del Comune di Napoli per complessivi **Euro 2.845.191,04** oltre ulteriori interessi maturandi e spese successive occorrente, in virtù di atto di precetto a rinnovo notificato in data 30/10/2013 nonché di precedente atto di precetto notificato in data 16.07.2013, fondato su sentenza n. 10068 del 2003 resa dal Tribunale di Napoli in data 15.07.2003, depositata il 08.10.2003, resa esecutiva con formula apposta il 17.11.2003 ad istanza del precedente procuratore, successivamente smarrita, rilasciata ex novo in forma esecutiva con formula apposta il 06.08.2012 in forza di autorizzazione resa dal Presidente del Tribunale di Napoli il 03.08.2012 e rinotificata in una all'atto di precetto in data 07.08.2012;

2. che l'intimazione de qua ad oggi non ha sortito alcun effetto;

Premesso ancora

3. che il Banco di Napoli Spa in pers del I.r.p.t. è tesoriere del Comune di Napoli

Si riceve per appuntamento

267

4. che il creditore istante intende con il presente atto procedere al pignoramento di tutte le somme dovute e debende a qualsiasi titolo dal Banco di Napoli al Comune di Napoli fino alla concorrenza del proprio credito che, in previsione delle spese sostenute e a sostenersi, e delle competenze ed accessori maturati e maturandi, si indica in **Euro 4.267.785,50** pari alla somma precettata aumentata del 50%;

Tutto ciò premesso, il Sig. Pasquariello Matteo Antonio come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

Cita

1.) il Comune di Napoli in persona del suo Sindaco pro tempore corrente in Napoli presso la Casa Comunale sita in Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo;

2.) Il Banco di Napoli Spa nella persona del suo legale rapp.te p.t. corrente in Napoli alla Via Toledo n.177 presso Intesa San Paolo Group Services sita in Napoli alla Via Guglielmo Marconi n.15 a comparire dinanzi al Tribunale di Napoli - quale Giudice dell'Esecuzione per l'udienza del 13 GENNAIO 2014, ore e locali regolamentari, affinché ivi il terzo pignorato confermi e/o renda la prescritta dichiarazione e la debitrice sia presente, prendendone atto, alla dichiarazione stessa nonché agli ulteriori atti.

Nel contempo

Invita

Il legale rappresentante del terzo pignorato ai sensi dell'art. 543 comma 2 n. 4 a comunicare ad esso creditore come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, a mezzo raccomandata da inviarsi entro gg. 10 a far data dalla notifica del presente atto presso il domicilio eletto, la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., specificando, con riferimento al tempo intercorrente dal dì della notifica del presente atto alla prima udienza di comparizione, in particolare:

- di quali cose o somme di pertinenza del Comune di Napoli sia debitore o si trovi in possesso, e quando ne debba eseguire il

pagamento o la consegna:

ASSAZIONE
CORRIDORE
J. CAPODRISE (CL)
12 - 339.7156.130

Si riceve per appuntamento

-se risulti ritualmente adottata e notificata al tesoriere la delibera di impignorabilità ex art 159 commi 2,3,4, del TUEL

-se siano stati effettuati dall'Ente pagamenti per spese non previste in delibera;

-se l'Ente, in caso di saldo negativo, operi in anticipazione di cassa, precisando i limiti già sfruttati ed il residuo utilmente aggredibile.

Con espresso avvertimento che, non comparendo o non ottemperando al presente invito, si procederà come per legge.

Capodrise li 18\11\2013

Avv. Riccardo Corridore

Ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio rappresentato e difeso per procura a margine dell'atto di precetto notificato in data 30.10.2013 con domicilio eletto in Napoli alla Via Giacinto Gigante n.34 presso lo studio dell'Avv. Venera Trimarchi;

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio esecuzioni presso il Tribunale di Napoli visti l'atto di precetto ed il titolo indicato nell'atto che precede

Ho pignorato

In forza dei titoli anzidetti, nei limiti di legge, tutte le somme dovute o debende, come sopra specificate, dal terzo pignorato al Comune di Napoli fino alla concorrenza di Euro **Euro 4.267.785,50**

Ho Ingiunto ex art. 492 co I Cpc

Al Comune di Napoli di astenersi da qualsiasi atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme assoggettate ad espropriazione;

Ho invitato, ex art. 492 co. II Cpc

Il Comune di Napoli ad effettuare presso la Cancelleria del G.E. dell'intestata A.G. la dichiarazione di residenza ovvero l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il G.E. con l'avvertimento che in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche a lui dirette saranno effettuate presso la Cancelleria del G.E.;

Ho avvertito ex art. 492 III co. Cpc

Il Comune di Napoli che ai sensi dell'art. 495 può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari

269

all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese oltre che delle spese di esecuzione, sempre che a pena di inammissibilità sia da lui depositata in Cancelleria prima che sia disposta l'assegnazione, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale;

Ho intimato al Banco di Napoli Spa nella persona del Suo legale rapp.te p. t., corrente come sopra, di non disporre delle somme pignorate senza l'ordine del Giudice sotto le sanzioni di legge

Ho notificato

Il su esteso atto di pignoramento e contemporanea citazione a:

1. Comune di Napoli in persona del suo Sindaco p.t. domiciliato in Napoli presso la Casa Comunale sita in Napoli alla Piazza Municipio Palazzo San Giacomo;

2. Banco di Napoli Spa in persona del suo legale rapp.te p.t. domiciliato per la carica in Napoli alla Via Toledo n.177 presso Intesa San Paolo Group Services con sede in Napoli al Viale Guglielmo Marconi n.15;

COPIA

UNEP - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Reg. 1/2013 Modello C Cron. 33469 - 1/2 Rich. 18/11/13

NON URGENTE

Ud./Pr. Acc 13/01/14

Rich. CORRIDORE AVV RICCARDO

270

C

A richiesta come in atti, io sottoscritto Funzionario/Ufficiale Giudiziario addetto all'Intestato Ufficio, ho sottoposto a pignoramento, nei limiti del credito precettato aumentato della metà, tutte le somme dovute al debitore da parte del terzo citato, al quale incombe l'obbligo di custodia ai sensi dell'art. 546 c.p.c.; ho ingiunto al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito le somme pignorate; ho intimato al terzo di non disporre senza ordine del Giudice. Ho quindi rivolto al debitore gli inviti (dichiarazione o elezione di domicilio e indicazione di eventuali allentati beni e gli avvertimenti di cui agli artt. 492 e 495 c.p.c. (comunicazione in cancelleria), con particolare riferimento all'art. 388 c.p.c. ed al terzo le avvertenze di cui agli artt. 547 e 548 c.p.c. come novellate dall'art. 1 co 20 l. 228/12.

Relazione di Notificazione

Funzionario/Ufficiale Giudiziario

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di PIGNORAMENTO C/O TERZI a:

☒ COMUNE DI NAPOLI IN PERS. SINDACO PT.A mani dell'impiantista addetto alla
ricezione

Fusco Grazio

PIAZZA MUNICIPIO, 0 80100 NAPOLI - ITALIA

mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di persona qualificatasi per:

Sig. _____

capace e convivente, che si incarica della consegna in assenza del destinatario e di persone idonee a ricevere l'atto, in busta chiusa e sigillata completa di n. cron., ai sensi di legge

20 NOV. 2013

NAPOLI

Funzionario/L'Ufficiale Giudiziario

UFFICIALE GIUDIZIARIO

248

Atto notificato ai sensi dell'art.

☐ 139 c.p.c.

Avviso Spedito con Raccomandata

N _____

NAPOLI II _____

Funzionario/Uff. Giud.

Atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c., corato il deposito della copia dell'atto in busta chiusa e sigillata completa di numero cronologico, nella Casa Comunale di NAPOLI

☐ per non aver rinvenuto alcuno all'indicatedo domicilio,☐ per l'assenza o il rifiuto di persone idonee a cui poter consegnare l'atto ai sensi di legge


NAPOLI II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Eseguita Affissione a norma di legge

NAPOLI II _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

Spedita Racc. A.R. n. _____ il _____ Funzionario/Uff. Giud. _____

171
COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO ED. RESIDENZIALE PUBBLICA
PROT. N° 417 DEL 02/05/18



COMUNE DI NAPOLI

Servizio Autonomo Avvocatura Comunale

Avvocato Coordinatore

PROTOCOLLO N. 349764
DEL 13/4/2018
(CONTENZIOSO AVV. FERRARI)

Del. Liseo/Biffard
18/4/18
Mangi' di m.
Cefu
COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO ED. RESIDENZIALE PUBBLICA
PROT. N° 365 DEL 16/4/18
↓ Sch. Conte
metten apl. 27.04.18
alt.
↓ Tenere presente per
eventuale richiesta
di credit.
30.04.18

AL SERV. EDILIZIA RESID. PUBBLICA

E P.C. SERV. CONTROLLO SPESE

N. 3597/18

OGGETTO: TRASMISSIONE SENTENZA TRIB. NAPOLI, SEZ. V CIVILE.
PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO VS. COMUNE.

In allegato, si trasmette l'unita sentenza, di rigetto, e favorevole all'Ente con cui si è affermata l'inesistenza del diritto del creditore procedente a pretendere, in sede esecutiva, l'adempimento del credito vantato dal sig. Pasquariello Matteo Antonio, pari ad Euro 2.485.191, 04, oltre accessori, per cui era intervenuta sentenza passata in giudicato.

Allo stato, pertanto, tale credito di cui si è decretata la non azionabilità in sede esecutiva, salvo successivo ricorso, è da ritenersi non sussistente.

(Fabio Maria Ferrari)

CREDITO CONTR

IREC

SENTENZA

FAVOREVOLE

272



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Tribunale civile di Napoli
V^a sezione civile

Il Tribunale, in persona del giudice unico dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 22333/15 avente ad oggetto opposizione esecutiva, passata in decisione con termini per scritti difensivi finali e vertenti

tra

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., rapp.to e difeso dagli avv.ti Romanelli/Ferrari, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in fase esecutiva, dom.to come in atti,

-OPPONENTE-

e

Pasquariello Matteo Antonio, rapp.to e difeso dagli avv.ti A.-N.-M. Scotti Galletta, giusta procura in calce alla comparsa di risposta,

- OPPOSTO-

e

Banco di Napoli spa, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to come in atti,

-OPPOSTO contumace-

Conclusioni

come da verbale di ultima udienza.

1

273

Sentenza n. 3597/2018 pubbl. il 13/04/2018

RG n. 22333/2015

Repert. n. 6211/2018 del 13/04/2018

Ragioni di Fatto e di Diritto

Con citazione notificata l'11-14/9/15, il Comune di Napoli introduceva giudizio di merito a seguito di originario ricorso ex art. 615 cpc presentato in veste di esecutato nel pignoramento presso terzi n. 5443/14 c/o il Tribunale di Napoli, deducendo in sintesi che il preteso credito oggi azionato fosse stato già in passato estinto a beneficio di altro soggetto dinnanzi al GE di Benevento (*Guardia Sanframondi*), circostanza del resto confermata dalla allegata sentenza del GIP di Roma del 12/11/09 (v., *amplius*, citazione introduttiva). Per tali riassunti motivi, l'ente chiedeva quindi dichiararsi, primariamente, l'improcedibilità/inammissibilità dell'avviata azione esecutiva in quanto nulla ed infondata.

Pasquariello Matteo Antonio, all'uopo costituitosi, deduceva a sua volta che non rispondeva al vero che il proprio azionato credito (derivante da sentenza n. 10068/03 dello stesso tribunale partenopeo) fosse stato già estinto a beneficio di CGTC 81 srl - a mezzo dei procuratori avv.ti L.Cocco e S.Sorice- quale cessionaria del credito medesimo, in virtù di anteriore assegnazione/somme del 6/3/03 conseguita nell'ulteriore precedente PPT n. 11130/03, già a sua volta instaurato ed appunto concluso presso il diverso Tribunale di Benevento. Precisava inoltre a riguardo, come da allegata sentenza civile n. 990 del 2008 del Tribunale di Napoli, non impugnata, che anzi tale giudice aveva già escluso che fosse stata provata l'indicata cessione da esso Pasquale Matteo Antonio a Immobilfin Italia spa (e, poi, da quest'ultima a CGTC 81 srl prima indicata), con l'effetto, in sostanza, che egli avesse ancora pieno diritto a conseguire le somme pignorate nell'ambito dell'eseguito PPT n. 5443/14, a sua volta poi sospeso dal GE con ordinanza del 18/3/15 che, come riferisce il medesimo precedente, veniva poi altresì confermata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 624 cpc (anche mediante ritenuta applicazione della successiva richiamata sentenza penale di proscioglimento dei detti avv.ti Cocco-Sorice, resa ex art. 425 cpp in data 12/11/09 dal GIP di Roma, su cui oltre). Per tali riassunti motivi (v., *amplius*, comparsa di risposta), il precedente-opposto chiedeva quindi rigettarsi la proposta opposizione. Rimaneva invece contumace il *terzo* pignorato Banco di Napoli spa.



274

Sentenza n. 3597/2018 pubbl. il 13/04/2018

RG n. 22333/2015

Repert. n. 6211/2018 del 13/04/2018

Appare subito opportuno richiamare alcuni generali principii di legittimità.

Invero, ed in primo luogo, deve osservarsi che le Sezioni Unite n. 1768/11 circoscrivono sì la vincolatività del *giudicato* penale alla sola sentenza dibattimentale di assoluzione, senza tuttavia trascurare di precisare che –laddove il giudice penale abbia comunque accertato e valutato il fatto, anche se non in sede dibattimentale, mediante dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione o amnistia-, il giudice civile *tiene pur sempre conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale*, anche poi procedendo a propria autonoma valutazione processuale (cfr., in parte motiva, SSUU 1768/11 citt.).

Sicchè, a ben vedere, tale primo principio di nomofilachia, nell'escludere nella cennata ipotesi *extradibattimentale* la vincolatività del giudicato penale, non esclude tuttavia, al contempo, anche la considerazione –da parte del giudice civile- degli elementi di prova comunque acquisiti in ambito penale. In più, si aggiunga, la Corte si riferisce evidentemente al caso (diverso dal presente) in cui si sia già pronunciato il giudice penale ma non ancora quello civile.

In secondo luogo, deve evidenziarsi che la nozione di giudicato in senso soggettivo – ex art. 2909 c.c.- opera altresì rispetto agli *aventi causa* (anche *inter vivos* a titolo particolare), pur se, nella specie, CGTC 81 srl è, più precisamente, avente causa da Immobilfin Italia spa, a sua volta avente causa da Pasquariello Matteo Antonio, e ciò, invero, in virtù di prima cessione comunque anteriore alle domande giudiziali poi culminate nelle pronunce definitive del 2008-2009, qui vagliate.

Nel caso di specie, infatti, vi è stata dapprima (nel 2008) la non impugnata sentenza civile n. 990/08, invocata da Pasquariello Matteo Antonio, nella quale il giudice, come accennato, ha ritenuto non provata la cessione del credito da parte dello stesso ad altri soggetti, sia per mancata allegazione del relativo documento contrattuale sia perché, in materia di cessione di crediti contro la P.A., ha egli affermato la necessità della stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 69 RD 3440/23; ed è stata poi emessa, addì 12-23/11/09, la successiva sentenza ex art. 425 cpp del GIP romano (invocata questa volta dall'esecutato Comune di Napoli) nella



245

Sentenza n. 3597/2018 pubbl. il 13/04/2018

RG n. 22333/2015

Repert. n. 6211/2018 del 13/04/2018

quale -al contrario- il giudice penale, in base agli atti vagliati (inclusa richiamata informativa della investita G.d.F.) ha ritenuto invece comprovata l'esistenza di detta anteatta cessione del 10/10/90 dall'odierno procedente a ImmobiliFin Italia spa, cui ha fatto poi seguito la ulteriore cessione da quest'ultima a CTG 81 srl (in persona dei detti avvocati, procuratori speciali, Cocco/Sorice).

Con la precisazione, che detta sentenza civile è intervenuta ex art. 615-617 cpc tra lo stesso Pasquariello Matteo Antonio ed il Comune di Napoli e che la posteriore sentenza penale, a ben vedere, ha comunque poi visto, allo stesso sostanziale modo, la partecipazione della costituita *parte civile* Comune di Napoli nonché, come si legge in parte motiva, la evidente evocazione in giudizio della "persona offesa" Pasquariello Matteo Antonio, oltre naturalmente agli imputati poi prosciolti Cocco/Sorice, rappresentanti della sub-cessionaria CTGC 81 srl.

In realtà, se si volesse ricondurre il tutto ad una *generale* questione dei rapporti tra giudicato civile e penale (già entrambe intervenuti) e, analogamente, al contrasto tra essi determinatosi, si potrebbe qui già rilevare che l'ultima sentenza penale smentisce quella precedente civile in ordine al medesimo essenziale fatto comune, venendo cioè nella pronuncia penale affermato, al contrario di quella del 2008, che la (doppia) cessione del credito per cui è causa vi sia invece effettivamente stata, con la conseguenza -qui rilevante- che l'odierno procedente non vanti più, ormai da anni, alcuna corrispondente pretesa.

Si potrebbe poi però al contrario dubitare che, nella specie, sussista una relazione di *giudicato* in senso tecnico, e ciò per una o più delle seguenti ragioni:
-la suindicata questione affrontata in sede di nomofilachia anzitutto implica la non ancora intervenuta pronuncia del secondo giudice (civile), mentre, nella specie, la questione oggi affrontata riguarda invece due già intervenuti e contrastanti giudicati, valutati ora nel *terzo* presente giudizio; -trattasi poi, nel caso in rassegna, di premesso proscioglimento ex art. 425 cpp e non di sentenza *dibattimentale*; -tale sentenza penale è infine intervenuta rispetto ai *sub-aventi* causa (procuratori sostanziali di CTGC 81 srl cessionaria di ImmobiliFin srl, a sua volta -questa si-

4



276

diretta cessionaria di Pasquariello Matteo Antonio), anche se poi, in realtà, quest'ultimo e l'ente comunale vengono comunque indicati come soggetti offesi/danneggiati nell'ipotizzato reato di truffa aggravata, di talchè appare esservi anche sostanziale identità soggettiva degli interessati nell'ambito dei due procedimenti culminati nelle richiamate sentenze ~~sentenza~~ del 2008-09, pur se nella forma propria e diversa di ciascuno dei due medesimi procedimenti; si noti ancora, come altresì accennato, che siffatte cessioni sono però tutte anteriori ad entrambe i poi formati giudicati.

Se, dunque, l'assetto effettuale del *giudicato* dovesse comunque nella specie ritenersi riscontrabile, allora non apparirebbe dubbio, sia in senso *cronologico* (essendo la pronuncia del GIP successiva) sia *ratione materiae* (essendo tale seconda pronuncia di proscioglimento di natura appunto penale), che i medesimi fatti essenziali, come da ultimo accertati in sede penale, fossero in pratica processualmente prevalenti, con la loro applicazione anche in questo procedimento e, in particolare, con la suddetta conseguenza che l'assorbente (doppia) cessione del credito per cui è causa –come da ultimo evidenziata dal giudice capitolino– dovesse quindi ritenersi a suo tempo effettivamente intervenuta, si da escludere, oggi, ogni invocata legittimazione a procedere di Pasquariello Matteo Antonio.

Se, al contrario, per una o più delle suindicate ragioni *eccettuitive*, si ritenga invece che non ricorra nella specie una vicenda di rapporto tra giudicati in senso tecnico (e quindi di loro conseguente contrasto in senso stretto), ad es. perché manchi pronuncia dibattimentale, occorre allora comunque osservare, sul piano dei principi generali, quanto segue:

se è vero che, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, è parimenti vero che, pur non potendo pregiudicare i terzi titolari di un diritto incompatibile con quello accertato dalla sentenza ed *estranei* al relativo giudizio, esso, come affermazione imperativa di verità, esplica effetti *riflessi* anche nei confronti di coloro che, pur estranei al processo, sono titolari di un diritto *dipendente*



277

da quello in esso accertato (Cass. 3797/99); tale principio di legittimità, di portata evidentemente generale da ritenersi perciò riferibile –come tale- anche alla ipotesi di due già formati giudicati, comporta così quale corollario, nel caso in rassegna, che la affermazione imperativa di verità qui contenuta nella successiva sentenza penale espliciti quindi effetti riflessi anche nei confronti di Pasquariello Matteo Antonio, in quanto titolare –o preteso titolare- di un diritto dipendente da quello accertato in tale ultima pronuncia (e senza trascurare il cennato fatto che, sia pure in esplicita veste di *persona offesa*, egli è stato sicuramente evocato anche nel giudizio penale, poi risoltosi ai sensi dell'art. 425 cpp, apparendo perciò improbo definirlo infine come soggetto *estraneo* a quel medesimo processo). Infatti, affermare –da parte del GIP- che una prima cessione già vi era stata nel 1990 a beneficio di ImmobiliFin Italia spa (e che , poi, sia intervenuta anche seconda cessione a favore di CTG 81 srl, come rappresentata dai detti procuratori sostanziali, ivi a loro volta imputati per truffa aggravata e, poi, prosciolti per insussistenza del fatto, essendo stati ritenuti legittimati alla escussione pecuniaria presso il tribunale di Benevento proprio in virtù delle medesime cessioni), significa altresì escludere che, almeno a partire dalla ordinanza di assegnazione del 6/3/03, lo stesso odierno procedente vantasse ancora il credito in questione contro il comune napoletano.

Ciò, come premesso, costituisce intrinseco *imperativo di verità* dei fatti che, di riflesso, esplica effetti anche verso la *persona offesa*, poiché il suo diritto non può ancora attualmente sussistere, egualmente e contemporaneamente, rispetto a quello ritenuto invece esistente a beneficio di altri successivi cessionari e sub-cessionari.

Tale fatto oggettivo-storico da ultimo accertato si impone dunque, *di riflesso*, anche in riferimento a Pasquariello Matteo Antonio che è, invero, in posizione giuridicamente *dipendente* (e, ciò, attingendo poi *in via analogica*, se del caso, anche ai principi di identità soggettiva/oggettiva propria dei giudicati, in particolare in ordine sia alla circostanza che nel caso di loro contrasto sullo stesso oggetto prevale quello formatosi successivamente –cfr. ad es., in generale, Cass. 18617/16- sia alla



278

circostanza che, ex art. 654 cpc, l'accertamento penale di assoluzione per insussistenza del fatto si impone in ogni caso sul giudizio civile).


Insomma, secondo i richiamati principii generali enucleati anche in sede di legittimità, la successiva sentenza penale definitiva si impone di riflesso, nella sua verità storica/oggettiva, anche rispetto ai soggetti qui (ipoteticamente) *offesi* nel relativo processo penale i cui diritti, precisamente, ne siano dunque giuridicamente dipendenti.

L'applicazione di siffatte regole al caso in rassegna genera pertanto la conseguenza, ad avviso dello scrivente (e come hanno in sostanza altresì ritenuto –in sede cautelare- il competente GE ed il Collegio investito del reclamo, i quali hanno optato per la disposta sospensione esecutiva), che debba prevalere e comunque affermarsi, condivisibilmente in base ai criteri di valutazione oltre indicati, la *verità oggettiva* come qui da ultimo affermata dal GIP di Roma, verità che come tale intrinsecamente esclude una attuale e coeva titolarità del credito in parola in capo a Pasquariello Matteo Antonio che, quindi, non risulta oggi legittimato ad agire *in executivis*.

In particolare, come premesso, la Suprema Corte, *incidenter*, afferma anche il principio per cui il giudice civile, nell'ambito della propria autonoma valutazione (rispetto a sentenza penale non emessa nella necessaria sede dibattimentale), possa comunque *tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale* laddove l'accertamento dei fatti sia avvenuto in ambito preliminare, ex art. 425 cpp (cfr., per quanto di ragione, SSUU 1768/11 citt.).

Venendo adesso alla concreta analisi delle determinazioni del GIP capitolino, occorre invero osservare che tale giudice penale, in parte motiva, ha specificato che :
"Risulta infatti dagli atti del processo che il Pasquariello in data 10.10.90 stipulò, per atto notaio Matano registrato a Caserta il 29.10.10, un contratto di cessione del credito con la ImmobiliFin Italia spa (che, a sua volta, effettuò un'ulteriore cessione in favore della CTGC 81 srl)....1)la cessione conclusa dalle parti in data 10.10.90 aveva ad oggetto il credito vantato dal Pasquariello nei confronti del Consorzio IREC...riconosciuto con...sentenza n. 3014/89....2)la sentenza n. 10068/03...aveva

7




279

ad oggetto l'accertamento dell'obbligazione esistente a carico dei convenuti Comune di Napoli, Cariplo e Regione Campania in favore del debitore dell'attore, consorzio IREC: in altre parole, il Pasquariello...chiedeva riconoscersi lo status di debitor debitoris a carico dei citati enti al fine di poter azionare, nei loro confronti, il credito vantato nei confronti del debitore IREC' (come chiaramente emergente dalla lettura della sentenza in esame, ove risulta esplicitamente richiamata la sentenza n. 3014/89 tra il Pasquariello e l'IREC... Sulla base delle esposte risultanze processuali, appare pertanto fondata e condivisibile la tesi sostenuta dalla difesa degli imputati secondo la quale la cessione in data 10.10.90, comprendendo l'insieme <delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, cioè ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto stesso...ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito>, comprendeva anche il diritto di realizzare il credito ceduto presso eventuali <debitori del debitore cedente> (non potendosi ragionevolmente riconoscere a quest'ultimo residui poteri di iniziativa economica autonoma e diretta per la riscossione del credito oggetto del rapporto ceduto, pena lo svuotamento della stessa funzione economico-sociale della conclusione cessione)".

In sostanza, per il GIP l'intervenuta (e specificamente attestata) cessione creditoria da parte di Pasquariello Matteo Antonio in favore di ImmobiliFin Italia spa aveva ad oggetto il suo credito contro l'IREC derivante dalla originaria sentenza n. 3014/89, comprendente anche, sul piano realizzativo, il credito a sua volta vantato dall'IREC stesso verso il terzo Comune di Napoli; infatti, tale sentenza 3014/89 veniva altresì espressamente richiamata nella (qui poi azionata) sentenza n. 10068/03 che, a sua volta, mirava proprio ad accertare il debito del terzo comune napoletano verso il medesimo IREC: in pratica, il giudice penale, per i medesimi fatti sostanziali, ha in definitiva ritenuto che l'oggetto della sussistente cessione creditoria del 10/10/90 includesse altresì i poteri di riscossione esercitabili verso i suddetti terzi soggetti, a loro volta risultati debitori di IREC.

In tal modo, giovandosi peraltro anche di fonte probatoria *terza*, proveniente cioè da organo tecnico dello Stato (GdF), deputato a verifiche anche di tipo contabile/contrattuale specie laddove siano coinvolti soggetti pubblici, il giudice



penale ha così dunque affermato –con coerente e condivisibile motivazione- che le cessioni in questioni risultano a suo tempo già intervenute, riguardando oggettivamente lo stesso credito oggi (inutilmente) azionato, essendo state appunto idoneamente comprovate in ambito processuale.

A ciò si aggiunga, sempre nel contesto della valutazione propria ed autonoma dello scrivente, che non è nemmeno vero il fatto (pur anch'esso posto a fondamento della cennata sentenza civile n. 990/08) che siffatta cessione non sia eventualmente intervenuta nelle indispensabili forme di legge (con atto pubblico o autenticato) in quanto, come premesso, tale medesima forma è richiesta solo per le *amministrazioni statali* e non anche per gli enti locali (cfr. Cass. 23273/14, 2760/15).

Sicché, sia la dimostrazione da ultimo penalmente acquisita –in forma anche *civilisticamente* esaustiva- in ordine alla intervenuta originaria cessione del credito, sia il fatto appena detto che non occorra indispensabile forma solenne per la cessione stessa rispetto all'ente *locale*, attestano nell'insieme come l'odierno precedente abbia dunque a suo tempo già dismesso l'azionato diritto, perdendone perciò la odierna legittimazione a riscuoterlo nei confronti dell'esecutato-opponente (e salva, naturalmente, ogni eventuale questione *interna* con altri soggetti, ove ne ricorrano i relativi presupposti).

Deve poi ancora precisarsi, in realtà sul piano preliminare, che in sede di opposizione esecutiva –qui riscontrabile- il giudice ex art. 615 cpc, in presenza di titoli giudiziali, può notoriamente apprezzare solo fatti estintivi/modificativi sopravvenuti e non anche fatti maturati nell'ambito, anche temporale, del precorso giudizio cognitorio: cfr. ad es. Cass. 4505/11. Con l'effetto, nella specie, che occorresse qui fondare la decisione su ciò che era stato assunto negli anteriori procedimentali giudiziali e, in particolare, per le ragioni sin qui illustrate, in quello ultimo, penale, celebrato c/o il GIP di Roma.

In definitiva, nella autonoma valutazione del giudice investito ex art. 615 cit., e pur eventualmente in mancanza di vicenda di giudicati e di relativo contrasto in senso tecnico, deve ritenersi, in base ai cennati criteri generali di riferimento (anche

281

evincibili, per quanto di ragione, da SSUU citt.), che la ultima riferita acquisizione probatoria/penalistica nonché la affermata non necessità di formale atto di cessione del credito vantato verso ente comunale inducano nell'insieme –si ribadisce- a configurare la comprovata esistenza di una tale pregressa dismissione del diritto, idonea quindi ad escludere la attuale legittimazione a procedere di Pasquariello Matteo Antonio.



Pertanto, in accoglimento della originaria opposizione esecutiva, ed in concomitante reiezione della istanza di procedere oltre come avanzata da controparte, deve qui ritenersi l'insussistenza del preteso diritto di agire *in executivis* in danno del Comune di Napoli.

La evidente complessità e lunghezza dell'iter procedimentale, unitamente alla presenza di sentenze tra sé comunque contrastanti, induce infine a compensare interamente tra le parti le sostenute spese di lite.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 22333/15, così provvede:
a) dichiara l'insussistenza del diritto di Pasquariello Matteo Antonio di agire *in executivis* in danno del Comune di Napoli;
b) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli il 17/11/17

Il giudice unico



282



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Avvocatura
Area Legale Civile e Penale
U.O.C. Contenziosi Civili

ALL 32

per Cont. 14/02/2018

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROT. N° 704 DEL 10/07/18

Prot. 637196 del 10/07/2018

Al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

Oggetto: Trasmissione atto di appello avverso sentenza n. 3597/18 emessa dal Tribunale di Napoli ad istanza di Pasquariello Matteo Antonio c/ Comune di Napoli.
CV 201805734/2 Avv. Romanelli

Si comunica, per opportuna conoscenza, che è stato proposto appello avverso la sentenza indicata in oggetto come da atto notificato che si allega in copia.

Sarà cura della scrivente Avvocatura notificare il Servizio in indirizzo sugli esiti del giudizio *de quo*.

Distinti saluti.

U.O.C. Contenziosi Civili
Dr.ssa Annalisa Madonna

f.

283

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
 AVV. ANTONIO SCOTTI GALLETTA
 AVV. NICOLA SCOTTI GALLETTA
 AVV. MARCO SCOTTI GALLETTA
 PATROCINIO IN CASSAZIONE
 VIA CARDUCCI 18 - 80121 NAPOLI
 TEL. 081 412119/081 413715 - FAX 081 414917
 P.IVA 07131310638

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

ATTO DI APPELLO

L'anno 2018 il giorno Maggio in Napoli.

Il sig. **PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO**, nato in San Nicola La Strada

(CE) in data 18.11.1928, residente in Caserta alla via Terra Grande n.11, C.F.

PSQMNT28S18I056K, elett.te dom.to in Napoli presso lo studio degli avv.ti

Avv.ti **Antonio Scotti Galletta**, nato a Napoli il 22.11.1935, C.F.:

SCTNTN35S22F839R

e

P.E.C.:

antonioscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, **Nicola Scotti Galletta**, nato a

Napoli il 26.5.1964, C.F.: SCTNCL64E26F839U e P.E.C.:

nicolascottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, e **Marco Scotti Galletta**, nato a

Napoli il 16.2. 1967, C.F.: SCTMRC67B16F839G e P.E.C.:

marcoscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, dai quali è rappr.to e difeso

giusta procura autenticata dal notaio Vincenzo Di Caprio in data 18.3.2016 rep. n.

203870 e, comunque, giusta procura in calce al presente atto e che chiedono di

ricevere comunicazioni e notificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata

sopraindicati e/o al telefax n.081 414947, dichiara di voler proporre

Appello

come in effetti propone, con il presente atto avverso alla sentenza n. 3597/2018

resa dal Tribunale di Napoli, V Sezione Civile, G.U. il dott. Attanasio, in data

13.4.2018 nel procedimento ex art. 616 c.p.c. recante il n. R.G. 22333/2015 nei

confronti del Comune di Napoli e del Banco di Napoli s.p.a. e per i motivi che

saranno esposti dopo la illustrazione dei

PRECEDENTI DI FATTO

In data 30.10.2013 il sig. Pasquariello Matteo Antonio notificava atto di precetto

al Comune di Napoli fondato sulla sentenza n.10068/2003 resa dal Tribunale di

Napoli, nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 678 c.p.c.

Il Tribunale con questa sentenza aveva accolto la domanda proposta da

Pasquariello Matteo Antonio ex art. 678 c.p.c. nei confronti del Comune di Napoli

quale terzo debitore verso il consorzio IREC.

Benvero il Presidente del Tribunale su ricorso di Pasquariello con decreto del

19.10.1987 aveva autorizzato il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) delle cose

e delle somme dovute al consorzio IREC.

286

A.

Con la sentenza veniva precisato: a) che Pasquariello con atto del 19.10.1987 aveva fatto sottoporre a sequestro tutte le somme dovute e debende al consorzio IREC da parte del Comune di Napoli e della Regione Campania; b) che all'udienza del 21.10.1987, fissata per la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c., i terzi non si presentavano innanzi al Pretore, e, pertanto, veniva promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo di cui all'art. 678 c.p.c.

Su queste premesse il Tribunale affermava: *"sulla scorta degli atti depositati si può ritenere che il consorzio IREC vanta nei confronti del Comune di Napoli e della Regione Campania crediti certi, liquidi ed esigibili e, che il Consorzio è a sua volta debitore della ditta Pasquariello – Impresa esecutrice degli stessi lavori appaltati – è risultato, infatti, che il credito vantato dall'attore deriva da atto di transazione con il quale il Consorzio IREC, cedeva all'attore Pasquariello Matteo Antonio, parte dei crediti che esso consorzio vantava nei confronti del Comune di Napoli e della Regione"*

E ritenendo che *"lo stesso Comune nei vari atti depositati non ha mai smentito di essere debitore dell'IREC delle somme di cui trattasi (v. anche, comparsa conclusionale del 17.6.2003) ed anzi ha dichiarato di aver accantonato le somme sequestrate rendendole disponibili (v. comparsa di costituzione e risposta).*

Sulla scorta di quanto sopra esposto il Tribunale dichiara legittima l'istanza di accertamento dei crediti vantati dall'IREC nei confronti del Comune di Napoli e la Regione Campania al pagamento della somma, vantata dall'istante Pasquariello, oltre rivalutazione ed interessi."

Di qui la condanna del Comune di Napoli al pagamento di euro 2.274.229,95 comprensivi di interessi fino alla data della decisione (15.7.2003).

2. Questa sentenza veniva confermata dalla Corte d Appello di Napoli con sentenza n. 3620/2009.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 22648/2012 dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal Comune di Napoli.

La medesima Cassazione con successiva sentenza n. 1821/2015 dichiarava inammissibile il successivo ricorso per revocazione proposto dal Comune di Napoli.

E, pertanto, si formava la COSA GIUDICATA sull'accertamento del credito vantato da Pasquariello verso il Comune di Napoli.

3. Nelle more del giudizio di Appello in data 20 novembre 2004 Pasquariello, in forza dell'esecutività della sentenza n. 10068/2003 intimava precetto al Comune di Napoli per il pagamento della somma di euro 2.331.124,44 oltre interessi successivi.

Il Comune di Napoli con citazione del 22.10.2004, iscritta al R.I.A.C. con il n. 31915/2004, proponeva opposizione a precetto deducendo, fra l'altro, "L'ESTINZIONE del presunto credito, dacché le somme liquidate nel titolo esecutivo erano state incassate, a seguito di ordinanza di assegnazione resa dal G.E. del Tribunale di Benevento –sez. distaccata di Guardia Sanframondi nella procedura R.G. Es. 11130/04, dalla società C.G.T.C. 81, cessionaria del credito del Pasquariello, interventrice nella predetta esecuzione".

Il Tribunale con sentenza n. 990/08, resa in data 30.1.2008, dichiarava la "impignorabilità dei beni staggiti", ma respingeva nel merito la opposizione "per non aver il Comune di Napoli dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza – t.e. da Pasquariello Matteo Antonio alla società C.G.T. 81 s.r.l.".

Questa sentenza non veniva impugnata e, pertanto, si formava LA COSA GIUDICATA ANCHE sull'inesistenza della cessione da Pasquariello alla C.G.T.C. 81 s.r.l.

4. E, pertanto, Pasquariello, in forza della sentenza n. 10068/2003 passata in cosa giudicata, con pignoramento presso terzi notificato in data 20.11.13 procedeva al pignoramento di somme di appartenenza del Comune, depositate presso il Banco di Napoli s.p.a., Tesoriere del Comune, citando entrambi per l'udienza del 13.01.14, poi successivamente rinviata d'ufficio al 29.10.14;

5. Si instaurava così la procedura esecutiva pendente innanzi il Tribunale di Napoli recante RGE 5443/2014, assegnata al G.E. Dr.ssa Giugliano;

6. All'udienza del 29.10.2014 si costituiva il Comune di Napoli a mezzo comparsa di costituzione e risposta e contestuale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Il comma.

All'uopo il Comune eccepiva, PER LA SECONDA VOLTA, l'estinzione del credito perché le somme di cui alla condanna della sentenza n.10068/2003 sarebbero state incassate da C.G.T.C. 81 s.r.l. a seguito di ordinanza di assegnazione del G.E. del Tribunale di Benevento, Sezione Distaccata di Guardia

Sanframondi nella procedura esecutiva n. 11130/04 ed in forza di cessione del credito che avrebbe effettuato Pasquariello nell'anno 1990.

Cioè hic et inde la medesima causa petendi ed il medesimo petitum di cui alla precedente opposizione rigettata con la sentenza del Tribunale n.990/08.

Il Comune aggiungeva che "**la inquietante vicenda**" aveva dato origine ad un procedimento penale presso il Tribunale di Roma conclusosi con sentenza del GIP n. 2590/2009 di non luogo a procedere per essere avvenuto legittimamente il pagamento a favore della cessionaria C.G.T.C. 81 s.r.l. a seguito della pregressa cessione risalente all'anno 1990.

5. Il Banco di Napoli rendeva dichiarazione positiva di quantità.

6. Con il predetto atto di opposizione, il Comune di Napoli avanzava istanza di sospensione della procedura esecutiva instaurata;

A scioglimento di riservata del 18.3.2015, comunicata in data 20.3.2015 il G.E. sospendeva la procedura esecutiva recante RGE 5443/2014 e concedeva termine per la formalizzazione dell'opposizione fino al 30.9.2015;

7. Avverso il detto provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ritenuto ingiusto ed immotivato oltre che illegittimo, il sig. Pasquariello proponeva reclamo ex art. 669 *terdices* c.p.c. instaurando così procedura recante RG 7726/2015;

8. Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, con provvedimento reso in data 22.5.15, poi depositato in data 27.5.15, respingeva il mentovato reclamo compensando le spese di lite e **demandando la necessità di una decisione risolutiva in sede di merito**, attesa la mera natura **cautelare** del procedimento.

9. Il Comune di Napoli, in data 14.9.2015 provvedeva con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., a riassumere la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione;

10. Si costituiva Pasquariello con comparsa di risposta del 24.9.2015, ribadendo le eccezioni di **DOPPIO GIUDICATO**, la inopponibilità della decisione del GIP e la manifesta infondatezza della opposizione.

11. Scambiate memorie ex art. 183, 6^a co. c.p.c., il Giudice Unico riteneva la causa matura per la decisione ed invitava le parti a precisare le conclusioni, che venivano rassegnate nell'udienza del **29 settembre 2016**.

12. Depositata le difese scritte il Giudice Unico con ordinanza del 6 Luglio 2017 rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 13.7.2017 per pronunciare sentenza ex art. 281 *sexies*.

Invece, inspiegabilmente, in questa udienza il Giudice riservava a sentenza la decisione.

13. Soltanto in data 13 aprile 2018 il Giudice Unico depositava sentenza recante il seguente dispositivo: "a) dichiara la insussistenza del diritto di Pasquariello Matteo Antonio di agire in executivis in danno del Comune di Napoli; b) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

14. Avverso a questa decisione, fondata erroneamente sulla sentenza del Gip del Tribunale di Roma, (inopponibile, comunque, a Pasquariello estraneo a quel procedimento) ed IN VIOLAZIONE MANIFESTA DI TUTTI I PRINCIPI IN MATERIA DI COSA GIUDICATA, propone appello il sig. Pasquariello Matteo Antonio, per i seguenti

MOTIVI

UNA BREVE PREMESSA

È veramente singolare che sia stata accolta una opposizione all'esecuzione fondata su di una cessione di credito, che sarebbe avvenuta nell'anno 1990, mai esibita nel processo e menzionata soltanto dal GIP del Tribunale di Roma sulla di cui sentenza n.2590/2009 si è incentrato il convincimento del giudice dott. Attanasio.

Certo è che, così operando, questo giudice ha leso fortemente il diritto di Pasquariello a proporre la querela di falso, (ovvero a disconoscere il documento) senza considerare che il Giudice deve giudicare sulla base delle prove documentali acquisite legittimamente al processo.

La sbandierata cessione del credito alla s.r.l. C.G.T.C. 81 NON È STATA MAI ACQUISITA AL PROCESSO, ed a Pasquariello risulta non averla mai sottoscritta.

Se fosse stata ritualmente esibita, Pasquariello avrebbe potuto disconoscerla ex art. 214 c.p.c., ovvero invalidarne il contenuto con la querela di falso di cui agli artt. 221 e segg. c.p.c.

L'assurdità di questa decisione viene in evidenza sol che si consideri che in questi trascorsi TRENTA ANNI Pasquariello avrebbe potuto ANCHE ECCEPIRE LA PRESCRIZIONE dei diritti derivanti dalla pretesa cessione del credito che sarebbe avvenuta (nientemeno...) che in data 10.10.1990, se la pretesa cessionaria avesse tentato in contraddittorio di richiederne la esecuzione.

Oggi, invece, si trova soccombente per non aver potuto esercitare, in un giusto processo, anche questo sacrosanto suo diritto, (in un giudizio, oltretutto, nel quale vanta un credito superiore ai 3 milioni di euro!!!).

Inoltre l'inesistenza di questa cessione viene in evidenza solo se si osserva che ai sensi dell'art. 1264 cod. civ. la cessione deve essere notificata al debitore ceduto.

Ebbene il Comune di Napoli per oltre 20 anni non ha mai parlato di questa cessione, pur avendo partecipato al giudizio sfociato nel giudicato del 2012, con molteplici sentenze del Tribunale, della Corte di Appello e della Cassazione.

Anzi nel presente giudizio ha dichiarato di non averla opposta per non averla conosciuta (v. difese innanzi al GE. ed al Collegio).

Quindi, quanto meno, omessa notifica ai sensi dell'art. 1264 cod. civ. ed inefficacia conseguenziale di questa pretesa cessione del credito.

Dunque questa sentenza, non solo sconvolge noti ed invalicabili principi IN TEMA DI COSA GIUDICATA, ma pone a fondamento della decisione una prova documentale da considerarsi inesistente per il processo!!!

La verità è che il Comune di Napoli potrebbe anche essere restato vittima di una truffa ben ordita ai suoi danni.

Ma lo stesso Comune non può pretendere di riversare su Pasquariello il danno subito, dopo che ha anche omesso di impugnare la sentenza del GIP n. 2590/2009 che aveva scagionato Sorice e Cocco.

Infatti questa sentenza poteva essere impugnata soltanto dal Comune (parte offesa) e non certamente da Pasquariello che non aveva partecipato al processo.

Già il Giudice dell'Esecuzione ed il Collegio si sono lasciati influenzare, sulla scorta della sentenza del GIP (Tribunale Roma), comunque NON OPPONIBILE a Pasquariello, sospendendo l'esecuzione legittimamente intrapresa dopo TRENTA anni di calvario giudiziario (si leggano le sentenze intervenute in questi trenta anni TUTTE FAVOREVOLI A PASQUARIELLO, il quale nelle more ha trapiantato l'età di anni 90!!)

Si confida, dunque, che la Ecc.ma Corte di Appello metta ordine nel presente processo di merito, ristabilendo una legalità fin troppo palesemente STRAVOLTA, accogliendo, innanzitutto, la *exceptio rei judicatae*, applicando

così il principio cardine dell'Ordinamento Giuridico Italiano racchiuso nell'art. 2909 cod. civ..

Sia ben chiaro, però, che il malcapitato sig. Pasquariello, (tale perché vittima di fin troppo vistosi errori giudiziari che hanno inciso pesantemente sulla concreta realizzazione di un diritto di credito che risale ad epoca remota), NON INTENDE TRINCERARSI DIETRO A FORMALISMI che potrebbero ravvisarsi nell'applicazione dell'art. 2909 c.c..

Infatti la verità è che, (se la verità non fosse già coperta da due giudicati preclusivi di qualsiasi ulteriori accertamenti), il sig. Pasquariello NON HA MAI REALIZZATO IL CREDITO di cui alla pretesa cessione del 1990.

E' restato vittima, invece, di un complesso contenzioso giudiziario sullo sfondo del quale si sono mosse, in sede penale, accuse molto gravi, anche a funzionari del Comune di Napoli, professionisti e finanche a Magistrati.

E' stata esibita,, per quanto irrilevante in questa sede, copia della nuova Gazzetta di Caserta del 9.12.2004 che illustra le gesta di Capacchione Salvatore che era il socio di riferimento della società C.G.T.C. 81 s.r.l., alla quale sarebbe stato ceduto il credito da parte del Pasquariello.

E' stato esibito, inoltre, il rapporto della Guardia di Finanza del 20.4.2006 dal quale si possono apprendere altri particolari della vicenda.

Il Comune di Napoli, comunque NON HA MAI ESIBITO LA PRETESA CESSIONE, ONDE NON si comprende secondo quale regola processuale si possa tener conto di UN DOCUMENTO NON ESIBITO.

Né è possibile tenerne conto per *relationem* o per averlo appreso da terzi (sentenza del GIP ecc.).

Ma il Comune non ha neanche precisato o dedotto cosa avrebbe ricavato Pasquariello da questa pretesa cessione.

Quindi se il Giudice dell'Esecuzione e Tribunale si sono lasciati suggestionare dalla sentenza del GIP e dalle deduzioni del Comune, è pur necessario richiamare l'attenzione della Corte di Appello su tutto quanto è a "monte" di questa singolare vicenda giudiziaria.

E poiché non è agevole smascherare gli artefici della truffa (in danno del Comune di Napoli, o di Pasquariello??) è stato inevitabile rifugiarsi nel GIUDICATO CHE COPRE IL DEDOTTO ED IL DEDUCIBILE.

Comunque non è neanche lecito che il Comune tenti di riversare sul malcapitato Pasquariello il danno subito ad opera di questi soggetti, restati ignoti anche dopo la sentenza del GIP.

PRIMO MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. Civ.. Omessa applicazione della cosa giudicata costituita dalle sentenze Trib. Napoli n. 10068/03 e 990/08, che precludevano al Comune di Napoli la riproposizione della medesima opposizione.

Violazione e falsa applicazione di tutti i principi di diritto relativi ai rapporti fra giudicato penale e giudicato civile (CASS. S.U. 26.01.2011 n.1768).

Ancor prima di sovvertire i principi che regolano il processo civile in tema di acquisizione della prova documentale (di qui il secondo motivo d'appello), il Giudice Unico, con la sentenza impugnata ha ommesso di applicare il principio della cosa giudicata, ovvero ha falsamente applicato questo principio, eludendo ogni ulteriore principio in tema di rapporti fra giudicato penale e civile, finendo per porsi in manifesto contrasto proprio con la sentenza n. 1768/11 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Influenzato, peraltro, questo Giudice dalla decisione del Collegio che ebbe a rigettare (in fase cautelare, peraltro, così come specificato nel provvedimento medesimo) il reclamo di Pasquariello ex art. 669 terdecies c.p.c.

Il Giudice, infatti, anziché seguire l'indicazione del Collegio circa la necessità di adeguati approfondimenti in tema di merito, ha enunciato il seguente "teorema":

"l'ultima sentenza penale smentisce quella precedente civile (!?) in ordine al medesimo essenziale fatto comune, venendo cioè nella pronuncia penale affermato, al contrario di quella del 2008 (sic!) che la (doppia) cessione del credito per cui è causa vi sia invece effettivamente stata, con la conseguenza (sic!) – qui rilevante – che l'odierno precedente non vanti più, ormai da anni, alcuna corrispondente pretesa". (v. pag. 4 della sentenza impugnata).

In questa affermazione è agevole rilevare una moltitudine di errori, sia in punto di fatto, sia in punto di diritto.

Primo, fra tutti, quello di aver dato prevalenza alla parola del G.I.P., in un procedimento penale nel quale Pasquariello risultava assente per non aver interloquuto, né come parte lesa, né come imputato.

Poi, senza aver acquisito, nel procedimento civile, il documento della pretesa cessione onde poter eseguire “interamente e autonomamente la rivalutazione del fatto in contestazione” così come preteso dalle Sez. Un. della Cassazione con la sentenza n. 1768/2001, pur citata, **MA NON LETTA** (evidentemente....) dal Giudice dott. Attanasio:

“la disposizione di cui all’art. 652 c.p.p. (così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 “c.p.) costituisce un’eccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei “giudizi penale civile, in quanto tale soggetta ad un’interpretazione restrittiva e “non applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.

“Ne consegue che la sola sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere “rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o “che il fatto è stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una “facoltà legittima) pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato “nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, “mentre alle sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per “prescrizione o amnistia non va riconosciuta alcuna efficacia extrapenale, benché, “per giungere alle relative decisioni, il giudice abbia accertato e valutato il fatto.

“In tal caso il Giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in “sede penale, DEVE INTERAMENTE ED AUTONOMAMENTE RIVALUTARE IL FATTO IN “CONTESTAZIONE.”

Infine, ma la circostanza è ben prevalente, per aver ommesso di considerare che il giudicato formatosi con le sentenze n. 990/08 (rigetto della medesima opposizione del Comune di Napoli) e n. 10068/2003 (accertamento del credito vantato da Pasquariello), era opponibile al Comune di Napoli, autonomamente e senza che la decisione del G.I.P. (resa senza contraddittorio con Pasquariello, si ripete ancora una volta...) avesse potuto capovolgere questo giudicato.

Infatti soltanto una sentenza di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., ovvero di opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., avrebbe potuto mettere nel nulla gli effetti di questi giudicati.

Non certamente la sentenza del G.I.P., resa fra altri soggetti e per altre finalità (accertamento della truffa....).

Peraltro il Giudice di primo grado non si è neanche accorto che la pretesa cessione del credito del 10.10.1990 sarebbe stata ben anteriore alla sentenza del 2003.

E senza neanche considerare che "IL DEBITORE NON PUÒ SOLLEVARE ECCEZIONI SU FATTI ESTINTIVI ANTERIORI AL TITOLO ESECUTIVO" (CASS. n. 828/06)

Quindi la cessione non sarebbe stata mai opponibile a Pasquariello, il di cui diritto di credito si era formato con il giudicato nel 2003, confermato, peraltro, da Corte di Appello e Corte di Cassazione, come si è già evidenziato.

Affermare il contrario equivale a stracciare i noti principi che sono alla base del giudicato in ordine alla certezza derivante dalle decisioni giurisdizionali:

"Se l'accertamento dell'esistenza o dell'inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, (cessione nella fattispecie) costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto".

(CASS. 29 settembre 1997 n. 9548, Arch. Loc. 1998, 64).

"Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (CASS. 8 maggio 2009 n.10623 conformi: CASS. 10 novembre 2008 n.26927; 20 luglio 2007 n. 16150; 8 gennaio 2007 n.67".

Quindi in forza di questi principi il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dar prevalenza al giudicato formatosi in sede civile, astenendosi anche dal rivalutare il fatto accertato dal GIP, proprio per la preclusione derivante dalla cosa giudicata.

Ma nella fattispecie il Giudice non ha neanche tentato la rivalutazione del fatto.

E per mera completezza di difesa è opportuno porre in evidenza la formazione di questo giudicato.

Pasquariello aveva proposto l' *exceptio rei judicatae* sotto un duplice profilo: a) in forza della sentenza del Tribunale di Napoli n.ri 990/2008 che ha rigettato, *hic et inde*, la medesima opposizione e, b) in forza della sentenza n. 10068/2003 DI FORMAZIONE del titolo esecutivo posto a base del procedimento di esecuzione.

E la fondatezza della eccezione derivava proprio dalla confutazione di quanto replicato dal Comune al riguardo.

1. Il Comune senza esaminare il contenuto (motivazione innanzitutto) della sentenza n. 990/08 affermava semplicisticamente che trattavasi di accertamenti incidentali, privi della forza di giudicato esterno.

Anzi affermava contro la realtà processuale di motivazione e dispositivo- che con la sentenza n. 990/08 era stata rigettata una eccezione relativa alla "*estinzione del credito staggito dal Pasquariello, a seguito del pagamento al cessionario*" e non "*concerneva affatto la titolarità del bene della vita controverso (il diritto di credito per cui si agisce)*".

Senonché questa prospettazione era contraddetta DA UNA LETTURA, quand'anche superficiale, della sentenza n. 990/08 e cozzava irrimediabilmente contro la consolidata giurisprudenza in tema di giudicato.

Orbene:

con la precedente opposizione (rigettata) il Comune aveva espressamente dedotto la "ESTINZIONE DEL PRESUNTO CREDITO" a seguito della pretesa cessione.

Quindi la materia del contendere, anzi il "*bene della vita*" in contestazione innanzi al Giudice della sentenza n. 990/08 era uno soltanto: la cessione o meno del credito vantato da Pasquariello alla società C.G.T.C. 81 s.r.l.

Ebbene, con forza di giudicato, questa sentenza AVEVA NEGATO che Pasquariello avesse ceduto questo credito.

Si legge, infatti, dopo l'esame delle questioni meramente formali, testualmente quanto segue: "*sulla scorta dei principi generali ora enunciati, deve invece essere vagliata nella sua fondatezza l'eccezione di estinzione del credito portato dalla sentenza posta a base del precetto, poiché soddisfatto in conseguenza della ordinanza di assegnazione resa dal G.E. del Tribunale di Benevento - Sez. Distaccata di Guardia Sanframonti in data 6 aprile 2004 (nell'espropriazione presso terzi R.G.E.s. 11130/04) in favore della società C.G.T.C.81, asserita*

cessionaria del credito del Pasquariello ed intervenitrice nella menzionata procedura esecutiva.

L'ASSUNTO NON MERITA CONDIVISIONE. "ECC. ECC

Pertanto l'argomentare del Comune costituiva, a fronte di questa motivazione, un vuoto soliloquio, anzi un impossibile quanto cavilloso distinguo fra "titolarità del bene" ed "estinzione del credito".

Infatti se il Giudice accerta che il credito non si è estinto, accerta anche che il bene si appartiene ancora al titolare di esso.

Specialmente quando, come nella fattispecie, il Giudice nega l'esistenza del medesimo fatto estintivo (cessione), dedotto, pari pari, SIA nel primo giudizio, SIA nel presente.

Di qui il ne bis in idem, fin troppo evidente e l'applicazione, nella fattispecie, del seguente principio di diritto:

*Il giudicato sostanziale (art. 2909) – che , in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – **SI FORMA SU TUTTO CIÒ CHE HA COSTITUITO OGGETTO DELLA DECISIONE, COMPRESI GLI ACCERTAMENTI DI FATTO**, i quali rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità , non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (cosidette giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, **formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia** (CASS. 17 giugno 2003 n. 9685; 23 dicembre 1999 n. 14477; 18 ottobre 1997 n. 10196; 5 giugno 1996 n. 5222; S.U., 14 giugno 1995 n. 6689; 27 ottobre 1994 n. 8865).*

Bastava leggere questa sentenza per accertare che come osservato proprio dal GIP Capitolino "l'intera vicenda" "aveva già avuto rilevanza civilistica", con l'accertamento dell'inesistenza della pretesa cessione del credito, **CON DECISIONE PASSATA IN COSA GIUDICATA.**

Infatti questa sentenza aveva fin troppo chiaramente giudicato che l'assunto del Comune non meritava condivisione, aggiungendo: *Perché potesse riconoscersi la prospettata vicenda estintiva (e la correlata liberazione del debitore dall'obbligo), parte opponente –in base ai canoni di distribuzione dell'onus*

probandi ex art. 2697 c.c. – avrebbe dovuto asseverare di aver correttamente adempiuto ecc.ecc.

Orbene, nella specie, appare dubitabile finanche il primo aspetto: ecc. ecc.

A suscitare ulteriori perplessità, va soggiunta la considerazione della non definitività del trasferimento delle somme pignorate dall'esecutato al creditore interveniente ecc. ecc.

Pur prescindendo dalle argomentazioni esposte, decisiva comunque, ai fini della reiezione del motivo in esame, si profila L'ASSENZA DI PROVA in ordine alla esattezza dell'adempimento sotto il profilo soggettivo.

A fronte della reiterata negazione dell'evento da parte dell'opposto, supposto cedente, il Comune di Napoli non ha invero dimostrato la esistenza della dedotta cessione del credito incartato nella sentenza-t.e. da Pasquariello Matteo Antonio alla società C.G.T.C. 81 s.r.l.

In argomento, occorre rammentare che ai sensi dell'art. 69 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, le cessioni delle somme dovute dalla pubblica amministrazione ecc.ecc..

Pertanto, l'esistenza dell'asserito negozio di cessione del credito doveva essere dimostrata attraverso la produzione del documento redatto nella forma prescritta ecc. ecc.

Mancando siffatta allegazione documentale, la cessione del credito –in presenza, si ripete, della contestazione del fatto da parte del presunto cedente – non può certo inferirsi:

-dal rilascio "a richiesta C.G.T.C.81 s.r.l. cessionaria del cred. Di Impr. Pasquariello Matteo" ecc. ecc.

- dagli esiti della espropriazione presso terzi celebrata presso il Tribunale di Benevento -sez. dist. Guardia Sanframondi, la cui legittimità è stata posta in discussione ecc. ecc..

Quindi IL GIUDICATO che copre il dedotto ed il deducibile PROPRIO SULLO STESSO PUNTO OGGI RIPROPOSTO dal Comune di Napoli con la opposizione del 29.10.2014 e riprodotta nel successivo giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..

E, pertanto, la sentenza impugnata viola i seguenti noti e consolidati principi di diritto: L'efficacia della cosa giudicata comprende non solo le statuizioni finali, con cui viene riconosciuto un bene della vita, ma anche le affermazioni e gli

accertamenti che si presentano come necessaria premessa o presupposto logico indefettibile della pronuncia, (CASS. 7 maggio 1987 n. 4230; 1 settembre 1982 n. 4752; 22 ottobre 1981 n. 5555; 16 marzo 1981 n. 1438; 25 giugno 1980 n. 3960).

Gli effetti del giudicato sostanziale anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, si estendono non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall'attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all'esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto (cosidetto giudicato implicito) (CASS. 14 gennaio 2002 n. 349, Giust. Civ. 2002, I, 637, Foro it. 2002, I, 2763; 11 febbraio 2000 n. 1532).

Se il petitum è diverso da altro proposto in un precedente giudizio, ma le parti sono le stesse e le domande sono fondate sul medesimo fatto, l'accertamento giudiziale, passato in giudicato, sull'esistenza di questo, fa stato nel secondo giudizio (CASS. 7 ottobre 1997 n. 9744, Giust. Civ. 1998, I, 3210). Se l'accertamento dell'esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico-giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (CASS. 29 settembre 1997 n. 9548, Arch. Loc. 1998, 64).

Alla stregua di questi chiarissimi principi di diritto va pur considerato che la opposizione all'esecuzione rigettata con la sentenza n. 990/08 costituiva la introduzione di un giudizio di merito sull'esistenza (o la non esistenza) della cessione del credito a terzi (Soc. C.G.T.C.81/s.r.l.) e non una opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto mere questioni formali.

Anzi, come si evince dalla stessa sentenza, il Comune, con il medesimo atto aveva proposto entrambe le opposizioni ed il Giudice, con la sentenza, ebbe a dichiarare INAMMISSIBILE L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ed A RIGETTARE NEL MERITO L'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE.

Ciò si evince chiaramente dalla LETTURA DELL'AMPIA MOTIVAZIONE in ordine al rigetto della opposizione a precetto.

Sul punto, il Giudice afferma testualmente “L'assunto” – cioè la cessione del contratto – “non merita condivisione” e con riferimento proprio alla fondatezza dell'eccezione di estinzione del credito”.

Ed enuncia , successivamente, tutti gli argomenti che militano a favore di questa infondatezza.

Quindi è fin troppo evidente che IL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA VA COORDINATO CON QUESTA MOTIVAZIONE.

E pertanto , resta irrilevante che il dispositivo parli soltanto di “inammissibilità” dei motivi di opposizione agli atti esecutivi e di accoglimento dell'opposizione in ordine alla “impignorabilità” dei beni staggiti.

Trattasi, infatti , di una evidente omissione (se non di un error calami) in ordine al rigetto del primo motivo di opposizione all'esecuzione, che va sanata o integrata in forza dei noti principi circa la INTEGRAZIONE DEL DISPOSITIVO CON LA MOTIVAZIONE.

“Il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno eccepito da una delle parti, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunciata ed ormai divenuta immutabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, la quale va ricavata NON SOLTANTO DAL DISPOSITIVO, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo, anzi utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti” (CASS., 26 giugno 1991, n. 1991).

“La portata e il valore della pronuncia giurisdizionale vanno individuate tenendo conto non soltanto delle statuizioni finali formalmente contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni contenute nella motivazione, le quali, se risultano intese a dare atto, in modo autoritativo ed univoco, dell'esistenza di un diritto o di una determinata situazione giuridica, incidono e devono considerarsi parte integrante del dispositivo in quanto rivelatrici dell'effettiva volontà del giudice.” (CASS., 22 giugno 1982, n. 3800).

E va pur rilevato che il Giudice di primo grado non si è accorto che lo stesso Comune di Napoli con la memoria del 13.5.2015 aveva espressamente riconosciuto che il Giudice Rossi on la sentenza n. 990/08 aveva accertato”

l'assenza di prova della cessione del credito", per pervenire al giudicato ostativo sia sostanziale, sia formale.

Infatti, in base a noti principi di diritto, anche la sentenza che rigetta la domanda per mancanza di prova ex art. 2697 c.c., costituisce giudicato insormontabile nei successivi e nuovi giudizi fra le stesse parti.

Altrimenti bisognerebbe ammettere che l'accertamento negativo della prova innanzi al Giudice Rossi poteva essere ripetuto, in violazione del ne bis in idem, davanti al Giudice Attanasio, per pervenire a diversa conclusione.

La verità è che sol raffrontando le due opposizioni (quella del 22 ottobre 2004 e quella odierna) è possibile accertare la perfetta identità di 1) soggetti; 2) causa *petendi* e 3) *petitum*.

Nella opposizione del 2004 il Comune eccepiva la estinzione del credito vantato da Pasquariello per cessione alla società C.G.T.C.81 (v. sentenza 990/08 pag. 2).

Nella opposizione attuale il Comune ripropone la medesima eccezione, *hic et inde*.

Orbene come può non vedersi il giudicato ostativo nella sentenza che ha rigettato nel merito la medesima eccezione??

Di qui la violazione manifesta di tutti i principi di diritto enunciati più volte da CASS. cit.

Ed estremamente erronea è l'affermazione secondo cui l'accertamento compiuto dalla sentenza n. 990/08 potrebbe essere "incidentale".

Infatti non è incidentale il preciso e motivato rigetto (quand'anche non riportato letteralmente nel dispositivo) della eccezione di estinzione del debito posta, peraltro, proprio a fondamento della opposizione all'esecuzione.

L'accoglimento di questa eccezione, infatti, avrebbe provocato l'accoglimento dell'opposizione e, quindi proprio l'attribuzione del "*bene della vita*" (cfr. Cass. cit.) domandato dal Comune di Napoli.

E, cioè, la estinzione del debito verso Pasquariello.

Estinzione che è stata, per la seconda volta, domandata ad altro Giudice che, pertanto, molto erroneamente la ha accolta.

Il Comune, poi, con altrettanta superficialità, anzi temerarietà, negava l'ulteriore giudicato costituito dalla sentenza n. 10006/2003.

Questo giudicato, infatti, costituiva il titolo esecutivo azionato da Pasquariello nella procedura esecutiva n. 5443/2014.

E, pertanto, soltanto i fatti modificativi successivi a questo giudicato avrebbero potuto influire sul processo di esecuzione.

Infatti secondo CASS 18.4.2006 n. 8928 *“con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata sul titolo giudiziale, il debitore NON PUÒ sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi ANTERIORI a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo (cfr. CASS. Civ. Sez. III 18 aprile 2006 n. 8928).*

Sul punto sono state esibite la sentenza n. 3620/09 della Corte di Appello, n. 22648/12 della Corte di Cassazione e n. 1821/15 della stessa Cassazione, in grado di revocazione.

Queste sentenze qualificano la natura giuridica della domanda di pagamento della Ditta Pasquariello, al fine di accertare l’applicabilità della sospensione feriale e la definiscono manifesta DOMANDA DI PAGAMENTO, accanto a quella di accertamento dell’obbligo del terzo.

Eloquente, al riguardo, è la motivazione della Corte di Cassazione nella ordinanza n. 1821/15: *“del resto –assume- la Corte d’Appello, nel rigettare il motivo di gravame volto a far valere l’inammissibilità della condanna del Comune al pagamento della somma innanzi indicata, aveva affermato che l’impresa appellata aveva chiaramente agito per ottenere la condanna dell’appellante alla corresponsione del relativo importo, così qualificando l’azione proposta come MERA e ORDINARIA AZIONE DI CONDANNA IN SEDE DI COGNIZIONE”.*

Quindi si è in presenza proprio di un titolo esecutivo formatosi in sede di cognizione, di fronte al quale il Comune debitore può far valere soltanto fatti modificativi SUCCESSIVI alla sua formazione.

Né è rilevante l’argomento addotto dal Comune della “ignoranza” in questo giudizio della cessione.

Anzi questa “ignoranza” è smentita dalle date storiche degli eventi sostanziali e processuali, nonché dell’art. 1264 c.c. che prevede la notifica della cessione al debitore ceduto.

Infatti a fronte della pretesa cessione che sarebbe avvenuta nell’1990 va considerato che la prima opposizione del Comune, rigettata con la sentenza

990/08, risale al 22.10.2004, mentre il giudicato sulla sentenza n. 10068/2003 si è formato soltanto a seguito dell'appello del Comune rigettato nell'anno 2009 (sentenza della Corte di Appello n. 3620/09) e della sentenza della Cassazione dell'anno 2012 (sentenza n. 22648/2012).

Ebbene in tutto questo lungo *iter* processuale **IL COMUNE NON HA MAI DEDOTTO IL PRETESO FATTO ESTINTIVO DELL' ACCERTATO CREDITO.**

Né è giuridicamente condivisibile l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui la sentenza del GIP (anno 2009 si badi bene...) potrebbe costituire un fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo e del giudicato.

Infatti il **FATTO MODIFICATIVO** della formazione del titolo esecutivo rilevante per l'accoglimento dell'opposizione, sarebbe ravvisabile esclusivamente nella pretesa cessione che risale al 10.10.1990 e non certamente nella decisione del G.I.P. **che la richiama, MA NON LA COSTITUISCE.**

POI IL GIUDICATO SUL DIRITTO DI CREDITO AZIONATO DA PASQUARIELLO SI È FORMATO CON IL DEPOSITO DELLA SENTENZA N. 22648/2012 DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CHE HA DEFINITIVAMENTE RIGETTATO LE IMPUGNAZIONI PROPOSTE DAL COMUNE AVVERSO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE N.10068/03, TITOLO ESECUTIVO AZIONATO.

Quindi non è neanche vero che la sentenza del G.I.P. (anno 2009) sia successiva in senso cronologico alla sentenza della Cassazione (anno 2012), come affermato dal Giudice di primo grado con la sentenza impugnata (pag.5).

Del tutto erronea è, poi, l'ulteriore affermazione secondo cui "*se è vero che, a norma dell'art. 2909 c.c., l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa, è parimenti vero che, pur non potendo pregiudicare i terzi titolari di un diritto incompatibile con quello accertato dalla sentenza ed estranei al relativo giudizio, esso, come affermazione imperativa di verità (?!), esplica effetti riflessi (?) anche nei confronti di coloro che, pur estranei al processo, sono titolari di un diritto dipendente da quello in esso accertato (cass. 3797/99); tale principio di legittimità, di portata evidentemente generale da ritenersi perciò riferibile – come tale – anche alla ipotesi di due già formati giudicati, comporta così quale*

corollario, nel caso di rassegna, che la affermazione imperativa di verità qui contenuta nella successiva sentenza penale espliciti quindi effetti riflessi (!) anche nei confronti di Pasquariello Matteo Antonio, in quanto titolare – o preteso titolare – di un diritto dipendente da quello accertato in tale ultima pronuncia.”

Orbene se il giudicato di cui all'art. 2909 c.c. obbliga il Giudice a darne attuazione nei confronti delle parti (Comune Napoli e Pasquariello, nella fattispecie), non si comprende come il Giudice di primo grado abbia potuto considerare Pasquariello titolare di un diritto “dipendente” dalla “affermazione imperativa di verità” contenuta in un processo penale al quale, oltretutto, Pasquariello non ha partecipato.

La verità è, invece, che il giudicato travolge ed assorbe anche questa “affermazione imperativa di verità”.

Ed ammesso – ma ovviamente non concesso né concedibile - che si voglia disapplicare il diritto positivo, anzi stracciare i principi cardini dell'Ordinamento Giuridico (giudicato, contraddittorio, regole processuali, giusto processo ecc.).

Né il Giudice di primo grado si è accorto che l'attenzione e gli accertamenti del Giudice Penale sono stati indirizzati esclusivamente a rintracciare elementi giuridicamente rilevanti per la configurazione del reato di cui all'art. 640 c.p., nei confronti del Comune di Napoli, costituitosi parte civile e non nei confronti di Pasquariello, assente.

Truffa, cioè, che sarebbe stata consumata da Cocco e Sorice per essersi procurati, senza averne diritto, di copia di sentenza n. 10068/03 del Tribunale di Napoli, azionata nei confronti del Comune di Napoli.

Si legge in questa sentenza : “*Appare, quindi, evidente come il fondamento dell'intero impianto accusatorio.....vada identificato nella contestata assenza di un qualunque atto di cessione del credito dell'originario creditore (Pasquariello) alla CGTC 81 s.r.l.*

Trattasi, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di assunto, che quand'anche non valutabile in termini di assoluta infondatezza, ANDREBBE COMUNQUE RELEGATO NEL CAMPO DELL'OPINABILE, COSÌ DA RIPORTARE L'INTERA VICENDA AD UNA MERA RILEVANZA CIVILISTICA”.

Ebbene è questa “L'AFFERMAZIONE IMPERATIVA DI VERITÀ” che il Giudice Attanasio ha letto nella sentenza del GIP??

E' agevole concludere, allora, che il Giudice dell'impugnata sentenza, ha letto un'altra sentenza, non certamente quella del GIP Capitolino!!!

Quindi, ed a maggior ragione, appare del tutto errato il teorema di verità accertata nel giudizio penale da strasfondere nel giudizio civile, ai sensi di CASS. S.U. n. 1768/2011, che invece impone al Giudice Civile di "rivalutare autonomamente il fatto in contestazione".

Omissa lettura, dunque, sia della sentenza del GIP, sia della sentenza della Cassazione.

Di qui il secondo ed autonomo motivo di appello anche in ordine alle ulteriori e molteplici "perplexità" del GIP.

In ogni caso in forza del doppio giudicato Pasquariello poteva e può limitarsi ad invocare la volontà di Legge racchiusa nell'art. 2909 c.c. ed a chiederne l'applicazione,

1. anche se risultasse e fosse stata dimostrata la validità di questa cessione risalente all'anno 1990 e mai esibita nel presente giudizio.

2. Anche se potessero applicarsi nel presente processo gli accertamenti compiuti dal GIP del Tribunale di Roma;

IL GIUDICE DELLA OPPOSIZIONE AVREBBE DOVUTO, INFATTI, COMUNQUE ACCOGLIERE LA EXCEPTIO REI JUDICATAE, FACENDO APPLICAZIONE DELL'ART. 2909 COD. CIV., poiché la cosa giudicata formatasi con le sentenze del 2003 e del 2008 prevale, comunque, sull'accertamento compiuto non in sede dibattimentale dal Giudice Penale, fra altri soggetti, oltretutto.

Sorprende, poi, notevolmente, che il Giudice di I grado, pur sensibile alle vicende estranee a questa procedura ed alle affermazioni del GIP del Tribunale di Roma non si sia domandato come mai il credito ceduto fosse finito INNANZI AL TRIBUNALE DI GUARDIA SANFRAMONTI, in violazione di ogni principio in tema di competenza per territorio ex artt. 26 e 26 bis c.p.c..

Sul punto vi sarebbe molto da scrivere e molto da dedurre....

E qui potrebbe essere utile il riesame delle illecite vicende ex art. 543 c.p.c. riportate dai media.

SECONDO MOTIVO

In via del tutto subordinata si ribadisce che erroneamente il Giudice della seconda opposizione si è fermato ad un esame superficiale della sentenza del GIP n.2590/2009 del Tribunale di Roma, omettendo qualsiasi indagine per "rivalutare autonomamente il fatto in contestazione" secondo CASS S.U. n. 1768/2011.

Ed omettendo, innanzitutto, di prendere in considerazione le perplessità ed esitazioni dello stesso GIP il quale nella predetta sentenza aveva letteralmente premesso:

*"appare, quindi, evidente, come il fondamento dell'intero impianto accusatorio vada indentificato nella contestata assenza di un qualunque atto di cessione del credito dell'originario creditore (Pasquariello Matteo Antonio) alla CGTC81 srl. Trattasi, tuttavia, ad avviso di questo Giudice, di assunto che, quand'anche non valutabile in termini di assoluta infondatezza, andrebbe comunque **RELEGATO NEL CAMPO DELL'OPINABILE COSÌ DA RIPORTARE L'INTERA VICENDA AD UNA MERA RILEVANZA CIVILISTICA.**"*

Ed è appena il caso di ribadire che il Giudice di I grado anziché approfondire questa "opinabilità" ed anziché porsi il problema della ricostruzione e della rivalutazione autonoma del fatto in contestazione, ha subito chiuso ogni discorso al riguardo attribuendo alla sentenza del GIP il dogma della "affermazione imperativa di verità".

QUALE VERITÀ??

La verità è che Pasquariello nel 1990 non poteva cedere il credito maturato ben 22 anni dopo con la sentenza della Cassazione n.22648/2012.

E non è neanche vero che nel 1990 ha ceduto il credito scaturito dalla precedente sentenza n. 3014/89 così come si legge nella sentenza del GIP, anche se con "L'OPINABILITÀ" già ricordata.

Sol che Pasquariello fosse stato interrogato dal GIP o avesse potuto svolgere una qualche difesa in quel processo, si sarebbe potuto accertare che quella cessione era il frutto di diaboliche macchinazioni ed invenzioni attribuibili a soggetti estranei al processo ma pur ricordati nel rapporto della Guardia di Finanza e dai media della città di Caserta.

Comunque ai fini dell'autonoma ricostruzione del fatto in contestazione il Giudice del processo civile avrebbe dovuto preliminarmente acquisire copia autentica

304

della pretesa cessione, onde mettere in condizione Pasquariello di DISCONOSCERLA ex art. 215 c.p.c., ovvero di proporre QUERELA DI FALSO.

Questa omissione è stata veramente grave perché alla fine il Giudice ha ritenuto di poter giudicare su di un DOCUMENTO FALSO o INESISTENTE, ponendolo addirittura a fondamento di una decisione che nega l'esistenza di un credito pari ad oltre 3 milioni di euro!!!!

Quindi in mancanza della prova di questa cessione, che il Comune opponente non aveva mai esibito, né in originale, né in copia autentica, solo per tale ragione assorbente e decisiva, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'opposizione proposta dal Comune di Napoli con atto del 15.9.2015, in applicazione all'art. 2697 c.c. CHE NON RISULTA ANCORA ABROGATO DALL'ORDINAMENTO GIURIDICO.

A prescindere anche dalla forma di questa cessione ex art. 69 R.D. 18.11.1923 n.2440 (pur eccipita la mancanza da Pasquariello in primo grado e qui, in ogni caso riproposta l'eccezione, neanche esaminata dal Giudice di Primo grado).

E specialmente in un giudizio civile che ruota intorno alla esistenza di questa cessione ed alla sua validità anche sotto altri due profili:

1. la notifica della presunta cessione ai sensi dell'art. 1264 e 1265 cod. civ.
2. la prescrizione decennale (l'atto sarebbe stato concluso nel 1990...) pur eccepibile da Pasquariello, se messo in condizioni di poterla proporre in un giudizio nel quale fosse stato chiamato al contraddittorio.

Profili, questi, del tutto ignorati dal Giudice di I grado che si è limitato a leggere la parola "cessione" nella sentenza del GIP, senza ulteriori approfondimenti.

Ammesso, ma mai concesso, che Pasquariello avesse veramente ceduto il credito di cui alla sentenza n.3014/1989 (ma mai quello di cui alla successiva sentenza di cui al giudicato del 2012....) in base a quale principio gli si sarebbe potuto negare il diritto di eccepire la prescrizione???

Ma questo diritto non è stato esercitabile perché Pasquariello non ha partecipato (principio invalicabile del contraddittorio....) al giudizio in cui questa pretesa

cessione è stata fatta valere dal preteso cessionario, innanzi al Tribunale di Benevento.

PERCHÉ BENEVENTO??

Quindi la sentenza impugnata che non si è neanche posto il problema dell'approfondimento e ricostruzione del fatto controverso in sede civile, è censurabile autonomamente anche sotto questo profilo e va riformata dal Giudice di Appello.

Per quanto superfluo, si richiamano e si ribadiscono tutte le deduzioni e difese formulate con la comparsa di risposta innanzi al Tribunale, del 26.11.2015, che deve aversi qui per ripetuta e trascritta in ordine alla inammissibilità ed infondatezza della proposta opposizione, anche relativamente alla pignorabilità dei beni.

Tanto premesso il sig. Matteo Antonio Pasquariello a mezzo dei sottoscritti procuratori

CITA

1. IL COMUNE DI NAPOLI, (C.F. 80014890638) in persona del Sindaco pro tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura Municipale con gli avv.ti Maria Romanelli (C.F. RMNMTRA56S44E486K) Fabio Maria Ferrari (C.F. FRRFMR59P10F839X), procuratori costituiti nel giudizio di primo grado, con i medesimi elett.te dom.to in Napoli Pal. S. Giacomo p.zza Municipio; Pec maria.romanelli@pec.comune.napoli.it; fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it fax 0817954645.

2. BANCO DI NAPOLI s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to presso la sede legale e Direzione generale in Napoli alla via Toledo n. 177/178.

A comparire innanzi alla Corte di Appello di Napoli, Sezione a designarsi, per l'udienza del **PRIMO OTTOBRE 2018**, all'ora del regolamento, ad oggetto di sentir accogliere il presente Appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n.3597/2018 pronunciare i seguenti provvedimenti:

1. Rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta dal Comune di Napoli ex art. 615 c.p.c. con atto del 29.10.2014, riprodotta nel successivo giudizio di merito introdotto con atto del 14.9.2015.
2. Dichiararsi ed accertarsi la piena legittimità dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c. nei confronti del Banco di Napoli (terzo pignorato) ed in virtù della

305

sentenza n. 10068/2003, del Tribunale di Napoli passata in cosa giudicata, accogliendo la eccezione di rei judicatae proposta dall'appellante.

3. Revocarsi ove necessario la disposta sospensione dell'esecuzione in virtù di provvedimenti del G.E. in data 18.3.2015, confermata dal Collegio con ordinanza del 27 Maggio 2015.

4. Pronunciarsi ogni altro provvedimento complementare di Giustizia.

5. Condannare il Comune di Napoli al pagamento di spese e compensi del doppio grado, con distrazione in favore dei difensori per dichiarazione di fattone anticipazione.

Con dichiarazioni ed avvertenze:

I. con espresso invito agli appellati a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 347 c.p.c. e da ogni altra norma relativa, ed a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi alla Sezione designata, ai sensi degli artt. 168 bis e 347 c.p.c. e di ogni altra norma relativa, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 347 c.p.c. e ad ogni altra norma relativa, e che, in ipotesi di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia.

II. che con il presente atto si deposita copia conforme della sentenza impugnata no. 3597/2018 del Tribunale di Napoli, nonché le produzioni depositate nel primo grado del giudizio.

III. Si dichiara che "il valore" del presente giudizio non è concretamente determinabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ad euro 777,00.

Salvis juribus

(Avv. Antonio Scotti Galletta)

(Avv. Nicola Scotti Galletta)

(Avv. Marco Scotti Galletta)

306

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIO SCOTTI GALLETTA
AVV. NICOLA SCOTTI GALLETTA
AVV. MARCO SCOTTI GALLETTA
PATROCINIO IN CASSAZIONE
VIA CARDUCCI 18 - 80121 NAPOLI
TEL. 081 412149/081 413745 - FAX 081 414917
P.IVA 07131310638

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

I sottoscritti avv.ti **Antonio Scotti Galletta** (C.F.: SCTNTN5S22839R e P.E.C.: antonioscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it), **Nicola Scotti Galletta**, (C.F.: SCTNCL64E26F839U e P.E.C.: nicolascottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it) e **Marco Scotti Galletta** (C.F.: SCTMRC67B16F839G e Pec: marcoscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it) con studio in Napoli alla Via Carducci n. 18, nella qualità di procuratori del sig. **Matteo Antonio Pasquariello**, nato in San Nicola La Strada (CE) il 18.11.1928, residente in Caserta alla via Terra Grande 11, C.F.PSQMNT28S18I056K, giusta procura alle liti, che si allega ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., rilasciata in calce al presente atto di appello

NOTIFICANO

ad ogni effetto di legge copia informatica da noi firmata digitalmente dell'**atto di appello** avverso alla **sentenza n. 3597/2018** resa in data 13.4.2018 dalla 5^a Sezione Civile del Tribunale di Napoli nel procedimento ex art.616 c.p.c. recante il n.R.G.22333/2015, nonché della **procura alle liti** a noi rilasciata dal sig. Matteo Antonio Pasquariello su foglio separato del quale abbiamo estratto copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente, in conformità di quanto previsto dall'art. 18 n. 5 del DM 44/2011 così come modificato dal DM 48/2013 a:

1. **COMUNE DI NAPOLI**, in persona del Sindaco *pro tempore* (C.F. 80014890638) elett.te dom.to in Napoli Pal. San Giacomo p.zza Municipio presso l'Avvocatura Municipale con gli avv.ti **Maria Romanelli** (cod. fisc. RMNMRA56S44E486K) e l'avv. **Fabio Maria Ferrari** (cod. fisc. FRRFMR59P10F839X) trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi PEC maria.romanelli@pec.comune.napoli.it

fabiomaria.ferrari@pec.comune.napoli.it estratti dal Reginde;

2. **BANCO DI NAPOLI S.P.A.** in persona del legale rapp.te *pro tempore* (cod. fisc.: 04485191219), elett.te dom.to in Napoli, via Toledo 177/178, presso la sede legale e direzione generale trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC :

segreteria.bancodinapoli@pec.intesasanpaolo.com estratto dal registro INIPEC;

Per legale *scientia* ed ad ogni effetto di legge.

307

ATTESTANO

Ai sensi degli artt. 3 bis, comma 2 e 6 , comma 1 della L. 53 del 1994 e art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. 221/2012 e s.m.i., che l'allegata Procura alle liti, denominata **PROCURA ALLE LITI IN CALCE ALL'ATTO DI APPELLO PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO.pdf.p7m**, firmata digitalmente è copia per immagine conforme all'originale analogico in nostro possesso dal quale è stata estratta.

Attestano da ultimo che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti ulteriori allegati informatici:

- 1) atto di appello (sottoscritto digitalmente)
- 2) procura alle liti (sottoscritta digitalmente)

Napoli 15 Maggio 2018

Firmato digitalmente

Avv. Antonio Scotti Galletta

Avv. Nicola Scotti Galletta

Avv. Marco Scotti Galletta

308

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
AVV. ANTONIO SCOTTI GALLETTA
AVV. NICOLA SCOTTI GALLETTA
AVV. MARCO SCOTTI GALLETTA
PATROCINIO IN CASSAZIONE
VIA CARDUCCI 18 - 80121 NAPOLI
TEL. 081 413440/081 413735 - FAX 081 414947
P.IVA 07131310638

Il sottoscritto sig. **Pasquariello Matteo Antonio**, nato in San Nicola La Strada (CE) in data 18.11.1928, residente in Caserta alla via Terra Grande n.11, C.F. PSQMNT28S18I056K, nomina e costituisce suoi procuratori e difensori i **sigg.ri Avv.ti Antonio, Nicola e Marco Scotti Galletta**, congiuntamente o disgiuntamente, nel procedimento di cui sopra, innanzi alla **Corte di Appello di Napoli, c/ Comune di Napoli e Banco di Napoli s.p.a.**, perché propongano appello avverso alla sentenza innanzi menzionata.

Conferisce all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di transigere e di rinunciare agli atti del giudizio.

Ratifica il loro operato congiunto o disgiunto e dichiara espressamente:

- a) di essere stato reso edotto, in base a quanto previsto dall'art. 13 comma 5 della Nuova Legge Professionale Forense n. 247 del 2012, come modificato dal comma 141 dell'articolo unico della Legge n. 124 del 2017, circa il grado di complessità dell'incarico nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico ed in particolare di avere ricevuto la comunicazione in forma scritta della prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfettarie, e compenso professionale;
- b) di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di aver espresso in ogni caso il consenso al trattamento nei modi e nei limiti del medesimo D. Lgs. dei nostri dati personali, ivi inclusi i dati sensibili e quelli giudiziari;
- c) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, 3° comma del D. Lgs.28/2010 e succ. modif., in ordine alla possibilità/obbligo di ricorrere ai procedimenti di mediazione ivi previsti e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto;
- d) di essere stato informato, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, in ordine alla possibilità/obbligo di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Eleggo domicilio nel loro Studio in Napoli, Via Carducci n. 18

Napoli, 9 Maggio 2018

X *Matteo A. Pasquariello*

È autentica

[Firma]



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Avvocatura

AVVOCATO GENERALE

PROT. N. 851122-44158
del 22/10/2019

DEL SERV. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

C.A. DEL DIRIGENTE

OGGETTO: SENTENZA CORTE APPELLO N. 5103/19. PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO VS. COMUNE.

In allegato, si trasmette l'unita sentenza, con cui la Corte di appello di Napoli ha riformato totalmente la sentenza del Tribunale di Napoli n. 3597/18, con la quale, in relazione a titolo esecutivo scaturente dalla remota sentenza del Tribunale n. 10068/2003, il Comune era stato condannato al pagamento di Euro 2.74.229,95, a seguito di azione proposta dal Pasquariello quale cessionario di un credito trasferitogli dal Consorzio IREC, per pregressi lavori relativi a convenzioni di edilizia pubblica residenziale. Intrapresa l'esecuzione della sentenza, a seguito della sua conferma, con sentenza di Corte di appello del 2.12.09, l'Avvocatura propose opposizione. L'esecuzione venne all'uopo sospesa e, poi, accolta la domanda del Comune, affermandosi che il creditore non aveva diritto a procedere ad esecuzione forzata.

Verosimilmente, la sentenza originaria (il titolo da cui scaturisce il debito) fu trasmessa al Servizio dal predecessore dello scrivente, per il riconoscimento del debito, come si evince dalle unite note prot. 10308 del 4.11.2004 dell'avv. Barone e n.572 del 3.11.2004, a firma dell'allora dirigente del Servizio edilizia residenziale Pubblica. Ad ogni buon conto, anche lo scrivente indirizzò al Servizio due note, la n. 712054 del 20.9.12 (per errore indicato il 2001) e la n. 560964, del 12.7.13. Con la prima si trasmetteva il titolo notificato in forma esecutivo (sentenza del 2003), con la seconda, nel notiziare della proposizione di ricorso straordinario innanzi alla S.C. (poi anch'esso rigettato), esortava, ove non si fosse sin allora proceduto, a riconoscere il debito.


A breve, il creditore riassumerà il processo esecutivo, ed è quindi opportuno compiere le opportune verifiche circa l'avvenuto (nel 2003) riconoscimento del debito; e, in ogni caso, ove ciò non sia avvenuto, provvedere al più presto al suo riconoscimento.

L'Avvocatura valuterà, comunque, nelle more l'eventuale ricorribilità in Cassazione della sentenza di rigetto dell'opposizione, come riformata in sede di appello, comunicando gli esiti delle sue valutazioni.

310

Nelle more, si vorrà provvedere come richiesto, in vista della prossima esecuzione.

(Fabio Maria Ferrari)



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1989 DEL 06/11/2019

[ALL 35]



COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO AUTONOMO AVVOCATURA
Servizio Difesa Giuridica Civile
avv. Maria Romanelli
tel. 0817954663 fax 0817954645

Biffardi
6.11.19
P

34

PG/ 890780 del 06-11-19

Al
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica

OGGETTO: Contenzioso Pasquariello Matteo Antonio
Sentenza Tribunale di Napoli n.10068/2003- Sentenza
Corte di Appello n. 5103/2019
Trasmissione atto di precetto notificato il 29.10.2019 ad
istanza di Pasquariello Matteo Antonio

Si trasmette copia dell'atto di precetto in oggetto, in relazione al quale questa Avvocatura esprime parere di congruità per la voce relativa al compenso precetto, con la notazione a margine riportata, invitando l'Ufficio a verificare l'esattezza delle somme conteggiate nell'atto (segnatamente in ordine a interessi e oneri fiscali), anche ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio, come già rappresentato dall'Avv. Generale con nota prot 851122-44158 del 22.10.2014.

Si allega in copia :
atto di precetto

Avv. Maria Romanelli

312
C.C. 1000
P. 2019/8917P0/45367
ATTO DI PRECETTO
L'anno 2019 il giorno 4 ottobre in Napoli.

Il sig. PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO, nato in San Nicola La Strada (CE) in data 18.11.1928, residente in Caserta alla via Terra Grande n.11. C.F. PSQMNT28S18I056K, elett.te dom.to in Napoli presso lo studio degli avv. PSQMNT28S18I056K, elett.te dom.to in Napoli presso lo studio degli avv. Avv. Antonio Scotti Galletta, nato a Napoli il 22.11.1935, C.F. SCTNTN35S22F839R antonioscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, Nicola Scotti Galletta, nato a Napoli il 26.5.1964, C.F.: SCTNCL64E26F839U e P.E.C.: nicolascottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, e Marco Scotti Galletta, nato a Napoli il 16.2. 1967. C.F.: SCTMRC67B16F839G e P.E.C.: marcoscottigalletta@avvocatinapoli.legalmail.it, dai quali è rapp.to e difeso giusta procura autentificata dal notaio Vincenzo Di Caprio in data 18.3.2016 rep. n. 203870 e, comunque, giusta procura a margine del presente atto e che chiedono di ricevere comunicazioni e notificazioni agli indirizzi di posta elettronica certificata sopraindicati c/o al telefax n.081 414947.

- 1) In virtù della sentenza n. 10068/2003 resa dal Tribunale di Napoli in data 15.7.2003, depositata in data 8.10.2003, resa esecutiva con formula apposta il 6.8.2012 in forza di autorizzazione resa dal Presidente del Tribunale di Napoli il 3.8.2012, rinotificata in una con atto di precetto in data 7.8.2012.
- 2) Preso atto della sentenza n. 5103/19 della Corte di Appello di Napoli, sez. 5 già 1/bis che ha riconosciuto il diritto di Pasquariello M. Antonio di procedere in executivis c/ il Comune di Napoli.
- 3) Con riserva ogni altro diritto ed in particolare della riassunzione del processo esecutivo n.R.G. 5443/14 sospeso.
- 4) Al fine di promuovere nuovi e separati atti di esecuzione.

INTIMA E FA PRECETTO

al Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale sita in Napoli alla piazza Municipio, di pagare entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla notifica del presente atto, le seguenti somme:

Sorta capitale	€ 2.274.229,95
Interessi legali (15.7.2003/22.10.2019)	€ 629.008,39

Sig. Avv. Antonio Scotti Galletta
Sig. Avv. Nicola Scotti Galletta
Sig. Avv. Marco Scotti Galletta
Vi nomino e costituisco congiuntamente e disgiuntamente miei procuratori e difensori nel procedimento di cui a margine. *Com. in N. Napoli*
P.E.C.: *Brando Papale*
In ogni stadio e grado di giurisdizione ed in ogni fase del procedimento
Vi conferisco all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre domande anche non convenzionali, di chiedere in causa terzi, di proporre in corso di causa rinunce ed istanze, anche cautelari, di impugnazione o per A.T.P., di proporre reclamo e appello, anche incidentale, ovvero di interporre altro gravame e di regolamento di competenza, di transigere, di rinunciare somme e quantunque e di rinunziare agli atti del giudizio ed ai diritti, di sottoscrivere il presente
Ratifico il Vs. operato congiunto o disgiunto e dichiaro espressamente:
a) di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e di aver espresso in ogni caso il consenso al trattamento dei miei dati personali, ivi inclusi i dati sensibili e quelli giudiziari;
b) di essere stato informato/a, ai sensi dell'art. 84, del d.l. 69/2013 come da dichiarazione allegata al presente atto, della possibilità di ricorrere ai procedimenti di mediazione (ivi previsti) e dei benefici fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto
Eleggo domicilio nel Vostro Studio in Napoli, Via Carducci n. 18 Napoli *23/10/2019*

313

Compensi liquidati	€ 10.000,00
Spese legali liquidate in sentenza	540,00
Spese x copie e notifica	59,30
Competenze di precetto ex DM 55/14	1977,00 1 187,00
Spese generali 15%	1.796,55
Notifica Precetto	<u>15,00</u>

TOTALE A VERSARSI

Σ. 2.917.626,19

(DUEMILIONINOVECENTODICIASSETTEMILASEICENTOVENTISEI/19).
OLTRE IVA 22% E C.P.A. 4%.

Oltre a interessi legali da oggi al soddisfo.

Con avvertenza che in mancanza e trascorso il predetto termine di giorni dieci, da oggi, l'istante farà procedere ad esecuzione forzata mobiliare o immobiliare, diretta o presso terzi in danno di esso intimato.

Con l'avvertimento che il debitore può con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Salvis juribus



(Avv. Antonio Scotti Galletta)



(Avv. Nicola Scotti Galletta)




(Avv. Marco Scotti Galletta)

314

UNEP - COMMISSIONE DI NATALI
in sede di
adunanza
del 29 ottobre 2019
Fusco Grazia

29 OTT. 2019





315

UNEP - NAPOLI
A/10 Cr 77206

URGENTE

Dritti	€ 3.87
Trasferite	€ 6.12
10%	€ 0.61
Spese Postali	€ 0.00
Varie	€ 0.00
TOTALE	€ 10.60

(10 % versato in modo virtuale)
Data Richiesta 29/10/2019
L'Ufficiale Giudiziario



6



COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

il responsabile

ALL, 36

316

PG/2019/894400 del 4/11

Dipartimento Ragioneria
Servizio Controllo Equilibri finanziari
4 16 0 0 0

e pc

Servizio gestione Bilancio
Servizio Ispettivo
Assessore al Bilancio
Assessore all'urbanistica

Oggetto: Avvio della procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 1° maggio – 31 agosto 2019 (art. 194 co.1 e art. 193 co.2. del D.Lgs n. 267/2000)

Ad integrazione della nota PG/2019/769049 del 24/09 di cui all'oggetto ed in riscontro alla nota PG/2019/671521 del 3/8/2019, si trasmette, per i controlli contabili, la scheda di riepilogo "B" in formato editabile e i documenti giustificativi in formato PDF, relativamente alle integrazioni effettuate dal servizio:

- Edilizia residenziale pubblica e nuove centralità n.18 debiti tipo "A" elencate nella scheda B modello 1;

In particolare si segnala la sostituzione della scheda di calcolo relativa al riconoscimento del dfb Pasquariello Matteo Antonio, il quale, a causa della sentenza della Corte di Appello notificata nel corrente mese, può determinare l'insorgenza di pignoramento immediato presso la tesoreria trattandosi, così come pronunciato in sentenza, di un credito liquido certo ed esigibile.

Arch. Paola Cerotto
Paola Cerotto



COMUNE DI NAPOLI
Dipartimento Ragioneria
Servizio Controllo degli Equilibri Finanziari

PG n. 933280 del 19/11/2019

All'Area Trasformazione del Territorio
Al Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità

e. p.c.,
All'Avvocato Generale
All'Assessore al Bilancio
All'Assessore all'Urbanistica
Al Servizio Gestione Bilancio
Al Servizio Cassa, Finanza e Fiscalità

LLSS

OGGETTO: Avvio della procedura per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio manifestatisi nel periodo 1° maggio - 31 agosto 2019 (art.194 co.1 e art.193 co.2 del D.Lgs. n.267/2000) - debito vs/IMPRESA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO.

Con riferimento al pg n.876194 del 30/10/19 ed al pg n.894400 del 07/11/2019 dell'Area Trasformazione del Territorio aventi ad oggetto il riconoscimento della legittimità del debito in favore di Impresa Pasquariello Matteo Antonio (Corte d'Appello n.5103 del 21/10/19; RG n.2747/2018), si chiede di predisporre una deliberazione ad hoc idonea a consentire la completa esposizione delle relative motivazioni.

Distinti saluti.

Il Ragioniere Generale
Dott. R. Genaldi

ALL. 38

Bifford
21.11.19
318



COMUNE DI NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

PROT. N° 2028 DEL 20/11/19

Dipartimento Avvocatura

PO/2021/334618-48548 12 0 NOV 2019
AVVOCATO GENERALE
PROT. N. DEL

SERVIZIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

OGGETTO: PROCEDURA ESECUTIVA PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO VS. COMUNE.
PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE.

Facendo seguito alla pregressa corrispondenza intercorsa, si rappresenta che l'Avvocatura ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, sezione V, n.5103/19.

Nel contempo, si rende noto che il Pasquariello ha riassunto la procedura esecutiva, in virtù della predetta sentenza, con udienza di comparizione fissata in data 9 marzo 2020.

Rimane evidente che, in relazione alla pronuncia della Corte di appello, il creditore procedente potrebbe ottenere l'assegnazione delle somme staggite.

(Fabio Maria Ferrari)

Fabio Maria Ferrari

AL. 39

Ricognizione debiti fuori bilancio 1° maggio – 30 settembre 2019

SCHEDA "A"

Area Trasformazione del Territorio – Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità- Tel. Referente 081/7958268

DEBITO N. 16 (progressivo) (riportare il numero nella scheda riepilogativa "B")	Capitolo _____	debito originatosi (contrassegnare con "X")		imputazione debito (contrassegnare con "X")	
	Intervento _____	ante 8/11/2001	post 8/11/2001	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
			X	X	
Fatti e motivazioni che hanno determinato il sorgere del debito					
Qualificazione sintetica delle cause	Spese di giudizio Somma Urgenza	Risarcimento danni da _____	Spese di personale "e" Spese di personale da sentenza (lettera "a")	lettera _____	Altro (precisare): interessi moratori sorta capitale, interessi e svalutazione monetaria fino alla data del 15/07/2003 ed interessi legali al 31/12/2019
Ragioni che giustificano la legittimità del debito e relativo riferimento normativo (lettera a) dell'art. 194 co.1 D.Lgs. n° 267/2000). <i>[per i debiti di cui alla lettera e) si allegano Scheda informativa "A1" e "Attestazione di regolarità e correttezza amministrativa"]</i> .	Credito vantato da Pasquariello Matteo Antonio in qualità di cessionario del credito nei confronti del Consorzio Irec secondo il disposto della Sentenza del Tribunale di Napoli III Sezione Civile n. 10068/03.				
Altri elementi eventualmente necessari a supporto del provvedimento di riconoscimento del debito.	Intervento denominato Campi 4 e 6 di Ponticelli realizzato dal Consorzio IREC.				
CREDITORE Pasquariello Matteo Antonio	Azione di rivalsa da esperire nei confronti di _____ per € _____ (% _____) di cui per spese legali € _____				
Per i debiti di cui alla lett. a), indicare gli estremi della sentenza esecutiva nonché la data di deposito e la data di notifica al Comune; per gli altri debiti gli estremi degli atti giustificativi (es. fattura, etc.)	Sentenza del Tribunale di Napoli III Sezione Civile n. 10068/03 e Sentenza Corte di Appello di Napoli Sez. Civile V n. 5103/2019 del 21/10/2019		Estremi della nota di trasmissione del Servizio Autonomo Avvocatura Comunale PG/2019/851122-44158 DEL 22/10/2019		

Napoli, 22/10/2019 Il Dirigente arch. Paola Cerotto

VISTO: L'Assessore al diritto alla città, ai beni comuni e all'urbanistica

prof.arch. Carmine Piscopo



COMUNE DI NAPOLI

Struttura: Area Trasformazione del Territorio

Servizio: Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità

Visio: Assessora A. Clemente

Tel Ref:

56064

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO - 31 AGOSTO 2019

Il sottoscritto Dirigente

propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01/05/2019 al 31/08/2019

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi										Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")			
		sorta capitale	interessi	rivalutazio ne	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esprimere (addove prevista in sentenza)			spesa corrente	importo per spesa corrente	spesa in conto capitale	importo per spesa in conto capitale	
								€	soggetto	di cui per spese legali					
1	PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO	2.274.229,95	632.497,62								X	2.906.727,57			
												2.906.727,57			

Il sottoscritto Dirigente

arch P. Cerullo

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

Il Dirigente

arch P. Cerullo

Sottoscritta digitalmente

Il Dirigente Servizio Gestione Sanzioni Amministrative

Il Dirigente Servizio Gestione Bilancio

arch^{CP} P. Cerotto

dott.ssa R. Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.



COMUNE DI NAPOLI

DEBITI ORIGINATISI
08/11/2001

POST

Dirigente: arch P. Cerotto
Struttura: Area Trasformazione del Territorio
Servizio: Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e nuove centralità
Visio: Assessora, Cliente

Tel. Rel.
56064

SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI SI PROPONE IL RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' 1° MAGGIO - 31 AGOSTO 2019

Il sottoscritto Dirigente propone il riconoscimento della legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio manifestatisi dal 01/05/2019 al 31/08/2019

numero progressivo del debito fuori bilancio di cui alla scheda "A"	creditori	importi										Imputazione del debito (indicare con "X" se "in conto capitale" o "spesa corrente")			
		sorta capitale	interessi	rivalutazio ne	spese legali	CPA	IVA	Attivazione di accertamento di entrata per azione di rivalsa da esperire (laddove prevista in sentenza)							
								€	soggetto	di cui per spese legali	spesa corrente	importo per spesa corrente	spesa in conto capitale	importo per spesa in conto capitale	
1	PASQUARIELLO MATTEO ANTONIO	2.274.229,95	632.497,62								X	2.906.727,57		2.906.727,57	

Il sottoscritto Dirigente arch P. Cerotto, dopo aver effettuato una accurata e completa ricognizione, dichiara che non sussistono, alla data di sottoscrizione della presente,

presso il Servizio assegnatogli, ulteriori debiti fuori bilancio oltre a quelli sopra indicati di cui propone il riconoscimento della legittimità.

Il Dirigente
arch P. Cerotto

Sottoscritta digitalmente

Il Dirigente Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
Il Dirigente Servizio Gestione Bilancio

arch P. Cerotto
dott.ssa R. Rossi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.